AmbienterosA

Legislazione Ambientale

a cura di

Cav. Avv. Rosa Bertuzzi

GIURISPRUDENZA SULLE SANZIONI AMMINISTRATIVE (LEGGE 24 novembre 1981, n. 689)

IN GENERALE

Data: 12 marzo 2008
Numero: n. 6518
Parti: Min. fin. e altro **C.** Soc. Italfrutta e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 3, 397

CLASSIFICAZIONE
UNIONE EUROPEA Ce circolazione dei beni in genere

TESTO
Unione europea - Ce - Agricoltura e pesca **- Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (Feaog) - Restituzioni all'esportazione di cui ai Regolamenti (Cee) n. 519/77 del Consiglio e n. 3665/87 della Commissione - Prodotti di origine comunitaria - Nozione - Equiparazione tra prodotti di origine diretta comunitaria e prodotti originati in Paesi terzi immessi in libera pratica in uno degli Stati membri - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie**
In tema di restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, previste dai Regolamenti (Cee) N. 519/77 del Consiglio del 14 marzo 1977 e n. 3665/87 della Commissione del 27 novembre 1987, laddove è richiesta quale condizione per la restituzione che i prodotti esportati fuori della Comunità europea siano di origine comunitaria, va esclusa la equiparazione tra prodotti di origine diretta comunitaria e prodotti originati in Paesi terzi immessi in libera pratica in uno degli Stati membri (secondo la definizione di cui all'art. 24, ex art. 10, del Trattato Cee), non potendosi ritenere che la locuzione «di origine comunitaria» (art. 5, comma 1, Regolamento CEE n. 519/77 del Consiglio) ricomprenda indifferentemente gli uni e gli altri. Di conseguenza, è ammesso il pagamento della restituzione soltanto quando i prodotti esportati siano originari degli Stati membri della Comunità. (Nella specie era stata irrogata la sanzione amministrativa per indebita riscossione di restituzioni all'esportazione, in violazione dell'art. 2, comma 1, l. 23 dicembre 1986 n. 896, essendosi accertato che la ditta esportatrice non teneva distinte le merci importate da Paesi terzi da quelle acquistate sul mercato comunitario; la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale che aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione ritenendo che l'origine comunitaria ricomprendesse anche i prodotti di Paesi terzi immessi in libera pratica nella Comunità).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 08 febbraio 2007
Numero: n. 2724
Parti: Polla C. Az. prov. servizi sanitari Prov. Trento
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 2

Classificazione
SANITA ' PUBBLICA Attivita' soggette a vigilanza sanitaria specialità medicinali (produzione e commercio delle -)

Testo
Sanità pubblica - Attività soggette a vigilanza sanitaria - Specialità medicinali (produzione e commercio delle) - Prodotti farmaceutici già commercializzati in uno Stato membro dell'Unione Europea - Autorizzazione per la commercializzazione in Italia - Necessità - Sussistenza - Sufficienza della autorizzazione rilasciata dallo Stato estero - Esclusione.

In materia di commercializzazione di prodotti medicinali e farmaceutici, l'art. 9 bis del d.lg. n. 178 del 1991 non introduce l'esonero dall'autorizzazione, rilasciata dal Ministero della Salute, per commercializzare i prodotti farmaceutici già autorizzati in uno Stato membro dell'Unione Europea (nella specie, la Germania), ma si limita a prevedere per tale eventualità procedure semplificate di rilascio dell'autorizzazione. Ne consegue che il prodotto autorizzato in uno Stato membro non è per ciò solo liberamente commerciabile e somministrabile in Italia, essendo pur sempre necessario un provvedimento del Ministero della Salute il quale, esaminata la documentazione trasmessagli dall'altro Stato, può far propria la valutazione di idoneità del prodotto già effettuata oppure - se ritiene di non poter concedere l'autorizzazione - attivare la procedura prevista dall'art. 10 della direttiva Cee n. 75/319, comunicando entro 120 giorni la sua opposizione, motivata in base all'art. 5 della direttiva 65/65 Cee.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 20 settembre 2006
Numero: n. 20401

Parti: Mannoni e altro **C.** Min. pol. agr.
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 9

CLASSIFICAZIONE
APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI Ammassi in genere

TESTO
Approvvigionamenti e consumi - Ammassi - Di prodotti agrari - Premi di conferimento - Aiuti comunitari per gli ammassi di formaggio pecorino - Indebita percezione - Accertamento ed irrogazione delle sanzioni ex legge n. 689 del 1981 e legge n. 898 del 1986 - Competenza delle regioni - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Il d.P.R. n. 616 del 1977, pur innovando rispetto alla disciplina di cui al d.P.R. n. 11 del 1972 in materia di trasferimento, alle regioni a statuto ordinario, delle competenze in materia di agricoltura e foreste, e pur disponendo perciò, all'art. 6, che fossero trasferite alle regioni - in ciascuna delle materie definite nel medesimo decreto - anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea, riservò comunque allo Stato (art. 71) "gli interventi di interesse nazionale per la regolamentazione del mercato agricolo", mentre delegò alle regioni unicamente l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti "l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'Aima", e, in via generale (art. 9), "le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici". È, pertanto, di competenza dell'amministrazione statale, e non regionale, l'irrogazione delle sanzioni amministrative per indebita percezione di aiuti comunitari in materia di ammasso di formaggio pecorino erogati dall'Aima, ente soggetto (all'epoca dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione) alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 14 maggio 2005
Numero: n. 10132
Parti: Ass. reg. agr. foreste Sicilia **C.** Rumore
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 5

CLASSIFICAZIONE
UNIONE EUROPEA Ce agricoltura e pesca

TESTO
In tema di sanzioni amministrative per l'indebita percezione di aiuti comunitari conseguente al mancato ritiro di una parte della superficie agraria dichiarata dall'attività colturale, il principio del contraddittorio negli accertamenti amministrativi è rispettato purché il contravventore sia stato posto in condizione di assistere alla formazione del provvedimento finale e di fornire apporti e dichiarazioni, senza che lo stesso possa accampare la violazione di un preteso diritto di assistere alle misurazioni e agli accertamenti tecnici compiuti dagli organi addetti a tali rilievi. Infatti, il principio del contraddittorio non ha estensione e applicazione identiche in tutti i tipi di procedimenti amministrativi, in modo tale da attribuire all'interessato il diritto alla partecipazione ad ogni attività materiale o giuridica posta in essere, poiché l'Amministrazione sarebbe, altrimenti, gravata di oneri idonei a paralizzare o rendere oltremodo difficoltoso lo svolgimento del procedimento che, invece, deve essere rapidamente svolto e portato a conclusione, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa (stabilita dagli art. 1 e 2 della legge n. 241 del 1990).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 14 febbraio 2003
Numero: n. 2202
Parti: Min. trasp., Capitaneria di Porto **C.** Peluso
Fonti: Giust. civ. Mass. 2003, 327, Giust. civ. 2004, I,2845

CLASSIFICAZIONE
PESCA (Ittica) Marittima in genere

TESTO
Integra la fattispecie prevista dall'art. 15 l. n. 963 del 1965 l'attività di pesca allorché, pur senza la cattura di esemplari di specie marina, sia iniziata o sia in corso l'azione materiale diretta alla loro cattura, che si manifesta nel compimento di atti idonei e univoci diretti allo scopo indicato, da individuare con giudizio di fatto riservato al giudice di merito censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi motivazionali.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 27 ottobre 2000
Numero: n. 14154
Parti: Min. pol. agr. **C.** Di Benedetto
Fonti: Giust. civ. Mass. 2000, 2187

CLASSIFICAZIONE
AGRICOLTURA Sovvenzioni ad agricoltura

www.vigilanza.it

TESTO
Il d.P.R. n. 616 del 1977, pur innovando rispetto alla disciplina di cui al d.P.R. n. 11 del 1972 in materia di trasferimento, alle regioni a statuto ordinario, delle competenze in materia di agricoltura e foreste, e pur disponendo perciò, all'art. 6, che fossero trasferite alle regioni - in ciascuna delle materie definite nel medesimo decreto - anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea, riservò comunque allo Stato (art. 71) "gli interventi di interesse nazionale per la regolamentazione del mercato agricolo", mentre delegò alle regioni unicamente l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti "l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'Aima", ed, in via generale (art. 9), "le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici". Ciò premesso e considerato, e rilevato come la normativa di cui al regolamento comunitario n. 2759 del 1975 (relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine) sia stata emanata al dichiarato fine di "evitare o attenuare una forte flessione di prezzi", e quindi per finalità di regolamentazione del mercato di interesse sovraregionale, nonché come, in tema di erogazione degli aiuti in esso regolamento comunitario previsti (fra cui quelli per l'ammasso privato di carni suine), prima il d.m. 15 marzo 82 e poi il d.m. 27 ottobre 83, in attuazione del regolamento medesimo (che demandava agli stati membri, di determinare gli organismi di intervento in relazione alla erogazione degli aiuti in questione) abbiano avuto a fissare, per un tal tipo di intervento la competenza dell'Aima, va escluso che l'art. 3 d.m. 27 ottobre 1983 cit., allorché ha avuto a disporre che "gli accertamenti e i controlli sulle esecuzioni delle operazioni di ammasso delle carni sono affidate all'assessorato dell'agricoltura della Regione nella cui circoscrizione ha sede il magazzino di conservazione, abbia inteso attribuire una delega alle regioni in relazione all'accertamento delle violazioni nella materia "de qua" ed all'emanazione delle ordinanze - ingiunzioni ex art. 17 e 18 della legge n. 689 del 1981, nonché ex art. 4 della legge n. 898 del 1986. A questa conclusione conduce l'assorbente considerazione che l'art. 118 cost. non consente in alcun modo che una delega alle regioni di materie di competenza statale possa avvenire con decreti ministeriali, prevedendo esso (comma 2) - al riguardo - una riserva di legge.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 30 aprile 1992
Numero: n. 5218
Parti: Com. Venezia C. Soc. Prio ferreria
Fonti: Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 4, Dir. e giur. agr. 1992, 543.

Classificazione
SANITA ' PUBBLICA Igiene del suolo e dell'abitato (N.B. Anche per il divieto di fumo, per le stalle, le porcilaie, le concimaie e gli impianti industriali nocivi alla salute)

Testo
Il provvedimento con il quale l'amministrazione comunale ingiunge al titolare di uno scarico in acque pubbliche il pagamento del compenso di cui all'art. 18 della l. 10 maggio 1976 n. 319 ed all'art. 2 della l. 24 dicembre 1979 n. 650 è suscettibile di opposizione giudiziaria davanti al giudice ordinario e secondo le norme comun, escludendosi l'applicabilità delle speciali disposizioni di cui alla l. 24 novembre 1981 n. 689, in quanto al suddetto compenso va riconosciuta natura di indennizzo per i danni cagionati al patrimonio idrico dall'immissione di reflui e non già di sanzione amministrativa.

Autorità: Pretura Cuneo
Data: 05 marzo 1992
Numero:
Parti: Perotto e altro
Fonti: Dir. e giur. agr. 1993, 554 (nota di: LA CUTE)

Classificazione
SANITA ' PUBBLICA Igiene degli alimenti e delle bevande carni

Testo
La detenzione per la vendita di animale trattato in modo da avariarne la composizione naturale è punito, anche dopo l'entrata in vigore del d.lg. 27 gennaio 1992 n. 118, ai sensi dell'art. 5 lett. a) l. 30 aprile 1962 n. 283; si sanziona così la vendita ai consumatori di carni contenenti residui di sostanze illecite, mentre il d.lg. n. 118 del 1992, agli art. 3 e 4 sanziona penalmente la somministrazione e immissione sul mercato di animali ai quali sono state somministrate sostanze stalbeniche o sostanze ad azione tireostatica; l'eventuale problema di specialità tra l'art. 5 lett. a) legge n. 283 del 1962 e gli art. 4 e 5 d.lg. n. 118 del 1992 è risolto in favore della norma penale dall'art. 9 comma 3 legge n. 689 del 1981.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 17 aprile 1991
Numero: n. 4093
Parti: Cavallero C. Min. int.
Fonti: Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 4

Classificazione
SANITA ' PUBBLICA Igiene degli alimenti e delle bevande in genere

Testo
In materia di repressione delle frodi vinicole, l'art. 35 del d.P.R. n. 162 del 1965 non è stato abrogato per effetto dell'entrata in vigore del regolamento C.E.E. n. 1153 del 30 aprile 1975 - direttamente efficace nell'ordinamento interno, indipendentemente dal recepimento fattone con d.m. 22 maggio 1975 -, ma può riceverne specificazione, in relazione alle fattispecie esaminate dalla fonte comunitaria. Ne consegue che, in presenza di frodi del tipo suddetto, per le quali sia stata emessa ordinanza-ingiunzione diretta all'irrogazione di sanzione amministrativa prevista dallo stesso d.P.R. n. 162, il giudice dell'opposizione avverso l'ordinanza, deve accertare se la violazione contestata sia contemplata dalla sola norma interna (o anche da quella comunitaria, ma soltanto in via reiterativa o di specificazione delle previsioni della norma stessa), essendo in tal caso consentita l'applicazione della sanzione suddetta; o se, all'opposto, si tratti di violazione prevista dalla sola norma comunitaria, innovativa, "in parte qua", di quella interna, e quindi in ipotesi non soggetta a tale sanzione (essendo stato il regime sanzionatorio relativo alla violazione di obblighi comunitari dettato soltanto col d.l. n. 370 del 1987), convertito, con modificazioni, nella legge n. 460 del 1987).

Autorità: Corte costituzionale
Data: 15 novembre 1988
Numero: n. 1034
Parti: Reg. Toscana e altro **C.** Pres. consiglio ministri
Fonti: Riv. amm. R. It. 1989, 510., Foro it. 1989, I,1707.

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE

TESTO
Spetta alle regioni individuare gli uffici competenti a ricevere il rapporto per l'applicazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della l. 24 novembre 1981 n. 689 quando si tratti di violazione di norme disciplinanti materie di competenza regionale; pertanto, spetta alle regioni il potere di individuare gli uffici competenti a ricevere i detti rapporti, per le infrazioni sotto indicate e di conseguenza va annullato l'art. 1 d.P.R. 29 luglio 1982 n. 571 nella parte in cui attribuisce alla competenza dello Stato anziché a quella delle regioni il predetto potere, per le infrazioni agli articoli seguenti: a) art. 154 r.d. 9 maggio 1912 n. 1447, che stabilisce i controlli e le misure che i concessionari di servizi pubblici tramvie e ferrovie debbono osservare per il rilascio di biglietti gratuiti, trattandosi di materia accessoria alle competenze regionali in materie di tramvie e ferrovie in concessione, relativa agli obblighi dal concessionario verso il concedente, connessi all'ammontare degli introiti; b) art. 204, 212 e 213 r.d. 9 maggio 1912 n. 1447 relativi al mancato rispetto delle condizioni contenute nell'atto di concessione e gli obblighi legislativamente imposti al concessionario di tramvie e ferrovie private, circa le comunicazioni relative alla situazione patrimoniale ed il conto d'esercizio nonché l'obbligo di tenere contabilità dei lavori di costruzione, trattandosi di materie che accedono a funzioni attribuite o delegate alle regioni in materia di tramvie e ferrovie in concessione ai sensi degli art. 9, 79, 84 e 86 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; c) art. 1165, 1168, 1172, 1173, 1182, 1183, 1186, 1187, 1189, 1192, 1194, 1195, 1197, 1205, 1206, 1212, 1215 comma 2, 1217, 1219 comma 1, 1220, 1221 comma 1, 1223, 1224 comma 1 e 1227 c. nav. approvato con r.d. 30 marzo 1942 n. 327, trattandosi di norme che si riferiscono oltre che alla navigazione marittima ed aerea, di competenza statale, anche alla navigazione interna ed ai porti lacuali, rientranti fra le competenze trasferite alle regioni dagli art. 79 e 97 d.P.R. n. 616 del 1977; d) l. 11 novembre 1975 n. 584 che pone il divieto di fumare in locali pubblici e su mezzi di trasporto, per la parte concernente i mezzi di trasporto affidati, ai sensi degli art. 84 e 86 d.P.R. n. 616 del 1977 alla competenza propria o delegata delle regioni ed i luoghi o locali sui quali la regione esercita l'attività di polizia amministrativa , quali gli ospedali, i musei le biblioteche ecc.; e) art. 100, 102 e 141 t.u. 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie, nonché art. 10-18, 20 e 22 con r.d. 31 maggio 1928 n. 1334, contenenti il relativo regolamento che prevedono obblighi a carico di medici ed esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie; art. 139 comma ultimo t.u. leggi sanitarie e art. 2 l. 2 dicembre 1975 n. 638, concernenti l'obbligo dei medici di denunziare i casi di intossicazione da antiparassitari; art. 5-bis l. 12 giugno 1931 n. 924 relativo alla vivisezione di animali; art. 5 comma 1 e 2 l. 25 luglio 1952 n. 1109 sulla fecondazione artificiale degli animali; art. 8 l. 30 aprile 1962 n. 283 sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, trattandosi di materie di natura sanitaria che rientrano nelle competenze regionali; f) art. 58 l. 1 giugno 1939 n. 1089 relativo ai beni culturali ed ambientali che rientrano nella competenza attribuita alle regioni dall'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 2 e dall'art. 47 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.

www.vigilearnico.it

ART. 1

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 21 gennaio 2004
Numero: n. 875
Parti: Mazzon **C.** Com. Piazzolla sul Brenta
Fonti: Giust. civ. Mass. 2004, 1

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
In materia di sanzioni amministrative, i regolamenti degli enti locali emanati nelle materie attribuite a detti enti si pongono sullo stesso piano dei regolamenti regionali e l'eventuale conflitto tra i medesimi va risolto in base al criterio della competenza, in quanto tra essi non esiste un rapporto di gerarchia - incompatibile con l'autonomia costituzionalmente garantita agli enti locali - restando altresì esclusa l'applicabilità del principio stabilito dall'art. 4, comma 2, preleggi, il quale, prevedendo la prevalenza dei regolamenti governativi, riguarda il caso di atti emessi da organi facenti parte di una stessa struttura amministrativa. (La S.C., in applicazione del succitato principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione avverso ordinanze - ingiunzione emesse da un Comune della regione Friuli Venezia Giulia, per violazione del regolamento comunale di polizia rurale che vietava lo spargimento di liquami nelle zone di rispetto fluviale, escludendo che la materia dovesse ritenersi disciplinata da un regolamento regionale che non sanzionava la condotta contestata, in quanto aveva ad oggetto esclusivamente la disciplina delle tradizionali pratiche agricole di concimazione al fine della tutela dell' ambiente , mentre il regolamento comunale recava disposizioni più restrittive, poiché aveva ad oggetto anche la tutela del territorio agricolo e la bellezza dell' ambiente).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 26 marzo 2009
Numero: n. 7371
Parti: Coop. soc. Alta Marea ed altro **C.** Com. Reggio Calabria
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 3, 530

CLASSIFICAZIONE
COMUNI E PROVINCE Polizia urbana e rurale (Vigili urbani)

TESTO
Comuni e province - Polizia urbana e rurale - Potere regolamentare - Contravvenzioni - Contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali - Potestà sanzionatoria - Art. 106 r.d. n. 383 del 1934 - Abrogazione per effetto dell'art. 274 del d.lg. n. 267 del 2000 - Sussistenza - Nuova istituzione ad opera della legge n. 3 del 2003 - Conseguenze - Periodo intermedio - Applicabilità della sanzione - Esclusione
La potestà sanzionatoria dei Comuni per la violazione delle norme contenute nei regolamenti comunali era prevista dall'art. 106 del testo unico approvato con r.d. n. 383 del 1934. A seguito dell'abrogazione di quest'ultimo compiuta dall'art. 274 del d.lg. n. 267 del 2000, tale potestà è venuta meno - non potendosi ritenere mantenuta sulla base del mero rinvio alle norme dell'abrogato testo unico contenuto nell'art. 275 del d.lg. n. 267 del 2000 - ed è stata nuovamente istituita con l'inserimento, compiuto dalla l. 16 gennaio 2003 n. 3, dell'art. 7 bis nel d.lg. n. 267 del 2000; ne consegue che - in considerazione della riserva di legge valevole anche nella materia delle sanzioni amministrative - sono esenti da sanzione le violazioni commesse nel periodo successivo all'abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 e precedente l'entrata in vigore del citato art. 7 bis.

Autorità: Cassazione penale sez. IV
Data: 13 febbraio 2008
Numero: n. 10498
Parti: S.
Fonti: CED Cass. pen. 2008

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Reati in genere

TESTO

www.lexanico.it

La trasformazione della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici in illecito amministrativo, ad opera dell'art. 5 d.l. 3 agosto 2007 n. 117, comporta che in caso di annullamento senza rinvio della sentenza che ha applicato la sanzione penale gli atti devono comunque essere trasmessi al Prefetto, autorità competente all'irrogazione di quella amministrativa anche per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del citato d.l. in relazione alle quali il procedimento penale non è stato ancora definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 7 d.l. n. 117 del 2007 impone la trasmissione anche in tal caso, derogando espressamente al principio di irretroattività di cui all'art. 1 l. 24 novembre 1981 n. 689).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 15 ottobre 2007
Numero: n. 21584
Parti: Tomassi **C.** Com. Roma
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 10

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
Sanzioni amministrative - Applicazione - Successione di leggi nel tempo - Norma successiva più favorevole - Applicazione ai fatti commessi anteriormente - Esclusione.
In tema di sanzioni amministrative, per il principio generale della irretroattività della legge, che non trova deroga nella materia regolata dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, è inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole essendo determinante il momento della commissione dell'illecito.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 26 settembre 2007
Numero: n. 20202
Parti: Fabiani **C.** Com. Palombara Sabina
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 9

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
Sanzioni amministrative - Applicazione - Allaccio abusivo dell'acqua - Violazione del regolamento comunale - Potestà sanzionatoria dell'ente territoriale - Sussistenza.
Le norme che disciplinano la distribuzione dell'acqua potabile sono espressione della potestà regolamentare attribuita all'ente territoriale e, conseguentemente, possono contenere prescrizioni e divieti suscettibili di essere sanzionati, mentre sono assoggettati alle norme di diritto privato esclusivamente i rapporti negoziali di utenza. Pertanto, in caso di allacciamento abusivo di derivazioni di acqua a favore di terzi, compiuto in violazione del regolamento comunale che disciplina le modalità di distribuzione dell'acqua potabile, il Comune conserva la potestà sanzionatoria ai sensi dell'art. 106 del r.d. n. 383 del 1934 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie), in quanto non abrogata dall'art. 1 l. n. 689 del 1981 ma direttamente derivante dagli art. 5 e 128 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 118) cost..

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 31 maggio 2007
Numero: n. 12829
Parti: Prov. Verona **C.** Canteri
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 5

CLASSIFICAZIONE
CACCIA Penalita' (reati e sanzioni amministrative) in genere

TESTO
Caccia - Penalità (reati e sanzioni amministrative) - regione Veneto - Esercizio della caccia fuori dal distretto di appartenenza - Sanzionabilità - Esclusione - Violazione del principio di legalità.
In materia di sanzioni amministrative non è conforme al principio di legalità, dettato dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per l'esercizio della caccia in zona non rientrante nel distretto di appartenenza, secondo quanto disposto dal regolamento provinciale della Provincia di Verona, istitutivo dei suddetti distretti, in quanto tale suddivisione del territorio fruibile nell'esercizio dell'attività venatoria si pone in eccesso di delega sia rispetto alla legge statale (n. 157 del 1992) che alla legge reg. del Veneto (n. 50 del 1993), le quali, per individuare l'ambito del legittimo esercizio dell'attività venatoria, fanno riferimento alla diversa e più ampia nozione di "comprensorio alpino" .

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 26 aprile 2006
Numero: n. 9584
Parti: S. **C.** Prov. Lucca
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 4, Foro amm. CDS 2006, 7-8, 2144 (s.m.)

www.vigilieamici.it

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Ambito di applicazione - Principio di legalità - Applicazione - Portata - Determinazione della sanzione da parte di norma primaria - Necessità - Rinvio della norma di legge a fonti secondarie con funzione di eterointegrazione del precetto - Legittimità - Limiti - Fattispecie.
Il principio della riserva di legge fissato nella materia delle sanzioni amministrative dall'art. 1 l. 24 novembre 1981 n. 689, impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie, ma non esclude, tuttavia, che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata ritenuta legittima l'irrogazione di sanzione amministrativa, per la mancata riconsegna per la vidimazione annuale alla Provincia , del registro per l'allevamento di uccelli da utilizzarsi quali richiami vivi, adempimento introdotto dal regolamento regione Toscana n. 9 del 22 marzo 1995 ad integrazione della legge regione Toscana n. 3 del 12 gennaio 1994 e sanzionato dall'art. 58, lett. q, della stessa legge).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 07 dicembre 2006
Numero: n. 26183
Parti: Fuschiotti **C.** Enac direzione
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 12

CLASSIFICAZIONE
ALBERGHI , PENSIONI, LOCANDE - N.B. v. anche, per ciascuna Regione, la sottovoce "Turismo e industria alberghiera" In genere

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Area aeroportuale - Attività di procacciamento clienti da indirizzare ad esercizi alberghieri - Legittimità - Esclusione - Fattispecie relativa all'Aeroporto di Fiumicino.
Gli esercenti di alberghi o altre attività commerciali possono recarsi a ricevere i clienti precedentemente prenotati in area aeroportuale personalmente, o inviare un proprio incaricato in possesso di documento scritto attestante la prenotazione, ma né loro né i conduttori possono aggirarsi o sostare nell'area regolamentata degli arrivi senza giustificato motivo, tanto meno per procacciare clienti da indirizzare al proprio albergo. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione con la quale un soggetto, fermato nell'area degli arrivi internazionali di Fiumicino ove sostava senza giustificato motivo, e risultato essere un direttore d'albergo che cercava di convogliare passeggeri non precedentemente contattati verso esercizi alberghieri della capitale, in violazione dell'art. 7 dell'ordinanza n. 5 del 2000 della direzione Circoscrizionale Aeroportuale di Roma Fiumicino, era stato sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 11 febbraio 2005
Numero: n. 2860
Parti: Cuscianna **C.** Min. agr.
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 2

CLASSIFICAZIONE
UNIONE EUROPEA Ce agricoltura e pesca

TESTO
In tema di indebita percezione di aiuti comunitari, la fattispecie di illecito amministrativo descritta dall'art. 3 l. 23 dicembre 1986 n. 898 non è stata modificata nè dai regolamenti comunitari successivi, concernenti esclusivamente la disciplina sostanziale e procedimentale, nè dai decreti del Ministro dell'agricoltura e foreste, emessi per dare attuazione alle disposizioni comunitarie, nè dall'art. 10 della legge n. 300 del 2000, che ha modificato soltanto l'entità della somma indebitamente percepita, al di sotto della quale il fatto non costituisce più il reato previsto dall'art. 2 della legge n. 898 del 1986, ma solo illecito amministrativo, dovendosi altresì escludere che la legge n. 326 del 2000 abbia introdotto una disciplina sanzionatoria più favorevole di quella contenuta nell'art. 3 della legge n. 898 del 1986, in quanto detta legge si riferisce esclusivamente alle sanzioni per le violazioni valutarie.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 25 giugno 2003
Numero: n. 10071
Parti: Martinelli nella qualità di legale rapp. soc. L.P.A. C. Asl Mantova
Fonti: Giust. civ. Mass. 2003, 6

Classificazione

SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

Testo
In materia di illecito amministrativo, l'adozione del principio di irretroattività, risultante dall'art. 1 l. 24 novembre 1981 n. 689, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore, anche se eventualmente più favorevole; ne deriva che - in tema di produzione e messa in commercio, senza la prescritta autorizzazione del Ministero della sanità , di prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, condotta configurata come illecito amministrativo dagli art. 8, comma 1, e 15, comma 3, d.lg. 27 gennaio 1992 n. 111 - nonostante l'entrata in vigore, nelle more del giudizio di cassazione, dell'art. 28 l. 3 febbraio 2003 n. 14, che ha abrogato, tra l'altro, l'art. 8, comma 1, e l'art. 15, comma 3, del citato d.lg., le violazioni amministrative commesse prima dell'entrata in vigore dello ius novum restano soggette alla disciplina previgente.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 08 agosto 2003
Numero: n. 11954
Parti: Galli **C.** Upica Ancona
Fonti: Giust. civ. Mass. 2003, 7-8

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Il sistema della legge n. 689 del 1981 preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'"elemento soggettivo" della violazione (art. 3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5); e lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della "solidarietà" (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell'art. 1. (Facendo applicazione di un tal principio in una fattispecie nella quale era stato reso destinatario di un'ordinanza ingiunzione per avvenuta violazione della disciplina degli orari di chiusura di un'azienda bar ceduta in affitto anche il soggetto mero titolare della licenza di esercizio (ma non gestore e neppure titolare dell'azienda ceduta), siccome parificato, in quanto tale (e cioè in quanto "proprietario" del documento amministrativo rappresentativo della licenza), alla figura del "proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione" contemplata dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981, la S.C., nell'accogliere il ricorso proposto dall'ingiunto avverso la pronuncia del giudice di merito il quale aveva rigettato l'opposizione, ha posto in risalto come nella nozione di "proprietario della cosa che servì o fu destinata" fissata dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981, non possa farsi rientrare in via di interpretazione estensiva anche la figura del titolare della licenza il quale non risulti al tempo stesso nè gestore nè proprietario dell'esercizio commerciale).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 08 maggio 2003
Numero: n. 6958
Parti: Min. pol. agr. e altro **C.** Vagnoni
Fonti: Giust. civ. Mass. 2003, 5

CLASSIFICAZIONE
UNIONE EUROPEA Ce agricoltura e pesca

TESTO
In tema di sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunitari, l'art. 12 del regolamento Cee n. 986 del 1989, nello stabilire che copia del documento di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli deve essere trasmessa all'autorità competente entro il primo giorno successivo a quello della partenza, in nulla ha sostanzialmente immutato il precedente regime di controllo dettato dall'abrogato regolamento Cee n. 1153 del 1975, con la conseguenza che la violazione del suddetto obbligo è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 4, comma 8, d.l. 7 settembre 1987 n. 370 (convertito nella l. 4 novembre 1987 n. 460), la cui applicazione non viola il principio di legalità di cui all'art. 1 l. 24 novembre 1981 n. 689, atteso che, nella specie, il precetto non è mutato.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 27 agosto 1999
Numero: n. 8986
Parti: Frattini **C.** Capitaneria porto Ancona
Fonti: Giust. civ. Mass. 1999, 1838

CLASSIFICAZIONE
PESCA (Ittica) Marittima molluschi

TESTO
L'obbligo, per le navi attrezzate con apparecchiature turbosoffianti alla pesca dei molluschi bivalvi, di uscire dal porto dopo l'alba e di rientrarvi dopo il tramonto (previsto dal d.m. 3 maggio 1989) ha funzione integrativa rispetto al precetto indicato e sanzionato dalla l. n. 963 del 1965, nella misura in cui precisa i limiti temporali dell'attività di un particolare tipo di pesca , che la legge, nell'impossibilità di una disciplina anticipata e particolareggiata al riguardo, necessariamente rimette a fonti normative secondarie. Tale normativa è, pertanto, conforme al principio di legalità (posto dall'art. 1 della l. n. 689 del 1981 a fondamento del sistema delle sanzioni amministrative), in virtù del quale, mentre è preclusa l'irrogazione di sanzioni che non siano direttamente previste dalla legge, è invece consentita l'integrazione del precetto indicato dalla legge ad opera di fonti normative secondarie, subordinate alla legge stessa.

Autorità: Pretura Varese
Data: 05 novembre 1997
Numero:
Parti: Cardinale
Fonti: Foro it. 1998, II, 633

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Rifiuti registro e catasto

TESTO
La sentenza di assoluzione per il reato di omessa annotazione dei rifiuti sui registri di carico e scarico (depenalizzato dall'art. 52 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22) non comporta l'obbligo di trasmettere gli atti alla provincia perché il legislatore non ha dettato una disciplina che espressamente deroghi all'irretroattività dell'illecito amministrativo.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 27 maggio 1988
Numero: n. 3634
Parti: Cestele **C.** Prov. autonoma Trento
Fonti: Foro it. 1989, I,838., Riv. dir. sport. 1989, 332.

CLASSIFICAZIONE
TRENTINO-ALTO ADIGE Caccia e pesca

TESTO
Il richiamo contenuto nella legge della provincia di Trento sul divieto di caccia nelle riserve di diritto integra un rinvio di tipo recettizio, implicante, cioè, l'inserimento nell'ordinamento provinciale delle norme nazionali e regionali richiamate; ne consegue che l'operatività di dette norme resta insensibile all'abrogazione della legge nazionale e segue le vicende di quella richiamante (nella specie, è legittima la sanzione comminata per violazione della legge provinciale, anche nella parte in cui richiama norme abrogate del t.u. sulla caccia, e regionale istitutiva delle riserve di diritto affidate in gestione alle sezioni locali della federcaccia).

www.fileamico.it

ART. 2

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 08 marzo 2001
Numero: n. 15574
Parti: Salviato
Fonti: Ced Cassazione 2001

CLASSIFICAZIONE
CONTRAVVENZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose in genere

INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' In genere

TESTO
In tema di violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta è direttamente repressa dall'art. 106 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, che, al comma 3, punisce - con sanzione amministrativa - la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti. Ne consegue che non integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 c.p. la inosservanza dell'ordinanza sindacale, con la quale, per ragioni igienico-sanitarie, sia stato imposto ad un soggetto, titolare di un'azienda di allevamento bestiame e trasformazione dei prodotti della zootecnia, di adottare le cautele necessarie e di realizzare le opere dirette ad evitare nocumento alla salubrità dell' ambiente .

ESTREMI
Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 15 dicembre 1997
Numero: n. 2640
Parti: Brandimarte
Fonti: Cass. pen. 1999, 1587 (s.m.), Ragiusan 1998, 7-8, 140 (s.m.) (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Inquinamenti acque interne in genere

TESTO
In tema di tutela delle acque dall' inquinamento , per i fatti oggetto di depenalizzazione a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 172 del 1995 il giudice, con la sentenza di proscioglimento, non deve disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, non rinvenendosi una norma analoga a quella di cui all'art. 41 della l. n. 689 del 1981.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 14 ottobre 2009
Numero: n. 21881
Parti: Pref. Pordenone **C.** G.S.
Fonti: Diritto & Giustizia 2009

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni amministrative

www.vigilearnico.it

TESTO
In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace "ex lege", di essa risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, comma 2, l. n. 689/81, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada (art. 194), colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, che, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa. Ne consegue che, in caso di circolazione di minore alla guida di ciclomotore non rispondente alle prescrizioni indicate nel certificato di idoneità tecnica, ben può essere ordinata la confisca del ciclomotore di proprietà del genitore in relazione alla violazione dell'art. 97, comma 6, del codice della strada, senza che sia applicabile, nella specie, l'art. 213, comma 6, dello stesso codice, che esclude detta misura qualora il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione amministrativa.

Autorità: Giudice di pace Bari
Data: 05 settembre 2009
Numero: n. 6050
Parti: -
Fonti: Giurisprudenzabarese.it 2009

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
LLart. 2 l. n. 689 del 1981, configura una responsabilità diretta, per fatto proprio, di colui che è tenuto alla sorveglianza del minore, responsabile diretto e colpevole, per "culpa in vigilando" e/o per culpa in educando (colpa presunta, salva la prova liberatoria consentita dal trascritto art. 2); né il genitore può addurre quale esimente della responsabilità, la circostanza di non coabitare con il figlio minore (nella specie, per avvenuta separazione coniugale), essendo comunque egli tenuto alla sorveglianza su di lui, quale genitore del medesimo (nella specie: opposizione avverso verbale di accertamento a seguito di violazioni al c.d.s.).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 24 giugno 2008
Numero: n. 17189
Parti: L. **C.** Com. Isola del Liri
Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 6, 1022

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Capacità - Violazione amministrativa commessa da infradiciottenne - Verbale di accertamento immediato dei fatti - Necessità - Responsabilità della persona tenuta alla sorveglianza del minore - Sussistenza - Violazioni del codice della strada - Contestazione della violazione anche ai soggetti tenuti alla sorveglianza - Necessità - Contenuto
In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada ex art. 194, colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di

www.vigilieamici.it

contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 10 aprile 2008
Numero: n. 9435
Parti: Pref. P. U. **C.** R.i
Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 4, 561, Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 10, 846

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni amministrative

TESTO
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore - Applicabilità della sanzione di cui all'articolo 97 cod. strada inclusa la confisca - Fatto commesso da minorenne - Responsabilità dell'esercente la potestà genitoriale - Prova di non aver potuto impedire il fatto - Requisiti
In tema di violazioni al codice della strada, con riferimento alla responsabilità dell'esercente la potestà genitoriale per la modifica, ove commessa da minorenne, delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, comportante l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 97 codice suddetto (in essa inclusa la sanzione accessoria della confisca), la dimostrazione del genitore di non aver potuto impedire il fatto va fornita attraverso la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di avere compiuto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con veicolo modificato.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 31 agosto 2007
Numero: n. 18469
Parti: Soc. Modena Sport Car **C.** Com. Pesaro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 9, Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 4, 319

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni amministrative

TESTO
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Circolazione senza carta di circolazione - Violazione amministrativa - Responsabilità proprietario - Solidarietà con conducente - Insussistenza - Autonomia - Conseguenze - Accertamento condotta omissiva colposa o dolosa - Responsabilità sanzioni amministrative - Natura giuridica esclusivamente personale - Applicazione persona giuridica responsabilità autonoma - Impossibilità.
In caso di circolazione di veicolo senza la carta di circolazione, ai sensi dell'art. 93 c. strad. la responsabilità, per l'infrazione amministrativa, del proprietario del mezzo non ha natura solidale in quanto consegue alla violazione di un'autonoma obbligazione, collegata ad una condotta omissiva, consistente nel non avere impedito, per dolo o colpa, il fatto. La natura esclusivamente personale della responsabilità per le violazioni amministrative, così come emerge dal sistema della l. n. 689 del 1981, porta ad escludere che possa essere riconosciuta responsabile della predetta infrazione la persona giuridica proprietaria del mezzo.

www.vigileamico.it

Autorità: Giudice di pace Chioggia
Data: 04 aprile 2007
Numero:
Parti: B.E. **C.** Com. Chioggia
Fonti: Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 7-8, 826

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni amministrative

TESTO
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada commesse da minore degli anni diciotto, l'art. 2 della l. n. 689/81, laddove esclude che possa essere assoggettato a sanzione amministrativa chi "al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere", non può essere interpretato nel senso, strettamente letterale, di ritenere sempre e comunque i minori di anni diciotto privi della capacità di essere destinatari di sanzioni amministrative ma, al contrario, va inteso nel senso di estendere alle sanzioni amministrative i principi penalistici relativi alla capacità di intendere e volere dei minori. (Sulla base di questo principio il g.d.p. ha respinto l'opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni degli art. 116, comma 13 bis, 170, commi 2 e 6 e 171, commi 1, e 2, c.strad., commesse da quattordicenne ritenuto pienamente in grado di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti).

www.vigileamico.it

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 21 marzo 2007
Numero: n. 6685
Parti: Pref. Padova **C.** De Poli
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 3 (s.m.), Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 9, 908, Guida al diritto 2007, 24, 52

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Veicoli ciclomotori e motorini

TESTO
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Ciclomotore - Modifiche tecniche - Aumento della velocità oltre il limite massimo consentito - Sanzioni amministrative - Responsabilità del genitore per modifiche apportate dal minore - Prova liberatoria della impossibilità di impedire il fatto - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di violazioni del codice della strada, la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, tale da consentirgli di superare la velocità massima ammessa per tale categoria di mezzi di trasporto, qualora sia commessa da un minore, non è inquadrabile in una condotta episodica che può sfuggire al controllo del genitore, ma comporta una modifica stabile della meccanica del motoveicolo (non del tutto inusuale e di agevole realizzabilità), che il genitore esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare nell'adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul minore, sicché che la responsabilità del genitore, anche non coabitante, ai sensi dell'art. 2 l. n. 689 del 1981, non può essere esclusa per impossibilità di impedire il fatto.

Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 30 gennaio 2007
Numero: n. 341

Parti: Rai **C.** Autorità garante comunicazioni e altro
Fonti: Foro amm. CDS 2007, 1, 207 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
CORTE COSTITUZIONALE Costituzionalita' (questione di) manifesta infondatezza

TESTO
Corte Costituzionale - Costituzionalità (questione di) - Relativa all'art. 2 comma 9, l. n. 481 del 1995 - Per contrasto con gli art. 2, 3, 4 e 51 cost. - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la q.l.c. relativa all'art. 2 comma 9, l. n. 481 del 1995, per contrasto con gli art. 2, 3, 4 e 51 cost.
(Conferma Tar Lazio, Roma, sez. III, n. 6181 del 2006 e n. 6182 del 2006).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 22 settembre 2006
Numero: n. 20696
Parti: Diglio **C.** Prov. Caserta
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 9

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Concorso di persone - Principi fissati in materia dal c.p. - Applicabilità - Concorso morale - Sanzionabilità - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 l. 24 novembre 1981 n. 689, che contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal c.p., rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimamente assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria, a titolo di concorso morale nella violazione della legge reg. regione Campania n. 11 del 1996, per aver contribuito a realizzare, sulle pendici di un monte, una strada in assenza delle prescritte autorizzazioni, il proprietario di un terreno limitrofo a quello sul quale scorreva la strada, il quale aveva sottoscritto una scrittura privata atta a facilitare la realizzazione della strada stessa) .

www.giurdanno.it

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 18 settembre 2006
Numero: n. 20158
Parti: Capurro **C.** Pref. Genova
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 9, 24, Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 3, 244

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni amministrative

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Capacità - Violazione del codice della strada commessa da soggetto minorenne - Previsione nel verbale dell'obbligo di presentarsi presso il comando di polizia - Notifica del verbale dopo il compimento del diciottesimo anni d'età - Soggetto gravato dell'obbligo di

presentazione - Genitore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di patente di guida.
In caso di violazione del codice della strada commessa dal minore di anni diciotto, qualora nel verbale sia riportato, insieme alla violazione (guida senza il prescritto "patentino") l'obbligo di recarsi presso il più vicino comando di polizia municipale per esibire il patentino stesso, e il relativo verbale venga notificato quando il minore abbia già compiuto la maggiore età, della mancata ottemperanza all'obbligo di presentazione non può essere chiamato a rispondere il genitore, ex art. 196 cod. strada, quale responsabile diretto per la violazione commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, poiché della violazione risponde soltanto il soggetto divenuto maggiorenne, secondo l'ordinaria disciplina civilistica della capacità di agire.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 07 luglio 2006
Numero: n. 15580
Parti: Monticone **C.** Reg. Piemonte
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 7-8

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Elemento soggettivo - Coscienza e volontà della condotta vietata - Sufficienza - Colpa in ordine al fatto vietato - Presunzione - Prova contraria - Onere dell'autore.
In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 12 maggio 2006
Numero: n. 11012
Parti: Com. Pecetto Torinese **C.** Coppola e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 5

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Elemento soggettivo - Coscienza e volontà della condotta - Accertamento - Sufficienza - Colpa o dolo - Accertamento - Necessità - Esclusione - Fondamento - Sussistenza della buona fede - Prova - Onere dell'autore dell'illecito - Fattispecie.
Il principio posto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689 del

1991), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la scriminante della buona fede in capo ai proprietari di un terreno, che vi avevano costruito benché sul terreno stesso insistesse un vincolo paesaggistico ambientale, in quanto era stata rilasciata loro concessione edilizia che di tale vincolo non faceva alcuna menzione).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 08 maggio 2006
Numero: n. 10477
Parti: Com. Pecetto Torinese **C.** Poma e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 5

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Elemento soggettivo - Colpa in ordine al fatto vietato - Buona fede - Causa di esclusione della responsabilità - Configurabilità - Presupposti - Buona fede indotta dal comportamento della p.a. addetta al controllo dell'attività sanzionata - Condizioni di rilevanza.
Non può ravvisarsi colpa dell'agente - e dunque illecito amministrativo - se il suo autore versi in condizioni di buona fede, siccome determinata da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza e prudenza; l'ignoranza incolpevole della condotta illecita può essere determinata anche dal comportamento tenuto dall'organo istituzionalmente preposto al controllo di quell'attività, sempre che si accerti che l'affidamento che esso ingenera nel privato rivesta portata tale da escludere ogni incertezza sulla legittimità e liceità della condotta dello stesso.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 28 aprile 2006
Numero: n. 9880
Parti: Iacp Enna **C.** Com. Leonforte
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 4, Foro amm. CDS 2006, 7-8, 2147 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione pagamento

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Solidarietà - Autore della violazione - Persona fisica - Responsabile solidale - Persona giuridica - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative, secondo la disciplina della l. 24 novembre 1981 n. 689, l'autore della violazione rientrante nell'ambito di applicazione della legge, e quindi il diretto destinatario dell'ordinanza-ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento, può essere soltanto la persona fisica, mentre la circostanza che tale persona fisica abbia agito come organo o rappresentante di una persona giuridica spiega rilievo solo al diverso fine della responsabilità solidale di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6 della legge citata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione proposta dall'Iacp avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti

quale diretto responsabile della omessa comunicazione all'autorità di P.S. della cessione in locazione di vari immobili facenti parte del patrimonio immobiliare dell'ente).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 12 agosto 2005
Numero: n. 16908
Parti: Buffa **C.** Pref. Trapani
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 9

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
In materia di infrazioni amministrative al codice della strada, qualora sia prevista, solidalmente e distintamente, la responsabilità dell'illecito sia in capo all'autore dello stesso che al proprietario del veicolo, l'eventuale invalidità della contestazione della violazione al primo non determina, per ciò solo, l'invalidità della contestazione al secondo e, perciò, il conseguente annullamento, ove non siano addotti ulteriori fondati motivi, della sanzione amministrativa irrogata nei riguardi del proprietario responsabile solidale.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 26 marzo 2002
Numero: n. 4286
Parti: Pref. Forlì **C.** Abati e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2002, 520

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
La disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 689 del 1981 (a mente della quale non può essere assoggettato a sanzione amministrativa il minore degli anni diciotto, dovendo per questi rispondere i soggetti tenuti alla di lui sorveglianza, salva prova di non aver potuto impedire il fatto) postula, come condizione imprescindibile per l'irrogazione della sanzione ai soggetti responsabili della sorveglianza dell'infradiciottenne, la immediata redazione del verbale sui fatti accertati e la successiva contestazione della violazione nei confronti dei detti soggetti (nella specie, genitori), in apposito verbale, deve essere enunciato dovendo, il rapporto intercorrente con il minore e la specifica attribuzione, ad essi, della responsabilità per l'illecito amministrativo. Ne consegue che, non potendosi ritenere idoneo atto di contestazione nei confronti dei suddetti soggetti la semplice notificazione della copia del verbale di contestazione del fatto al minore, la mancanza del verbale sopradescritto rende nulla l'eventuale ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria (nella specie, per violazione del c. strad.) emessa nei loro confronti.

Autorità: Giudice di pace S.Anastasia
Data: 13 aprile 2001
Numero:
Parti: Mocerino **C.** Com. Somma Vesuviana
Fonti: Giur. merito 2002, 407 (s.m.)

www.fileamico.it

CLASSIFICAZIONE

SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione opposizione

TESTO

Va accolta l'opposizione a ingiunzione amministrativa ex l. n. 689 del 1981 ove il verbale di contravvenzione (nella specie, per volantinaggio abusivo nel centro urbano) risulti redatto non in base alla percezione sensoriale del verbalizzante circa il fatto contestato bensì in base alla comunicazione del fatto ad opera di terzi, non abilitati alla contestazione stessa (nella specie, l'incaricato della impresa che gestiva il servizio affissioni aveva denunziato il fatto recepito nel verbale di contravvenzione vittoriosamente opposto).

www.vigileamico.it

ART. 3

Autorità: Corte costituzionale
Data: 14 dicembre 2007
Numero: n. 437
Parti: Com. Saluzzo **C.** Prov. Cuneo
Fonti: Giur. cost. 2007, 6, Foro it. 2008, 4, 1051

CLASSIFICAZIONE
PIEMONTE Ambiente

TESTO
È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 17 comma 2 l. reg. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, in relazione agli art. 4 ed 11 della stessa legge, censurato, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui pone in capo ai comuni una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato raggiungimento, a livello di Comune, degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La questione risulta sollevata sulla base di un presupposto interpretativo - quello secondo cui il sistema sanzionatorio configurato dalla l. reg. n. 24 del 2002 comporti una deroga al principio sancito dall'art. 3 l. n. 689 del 1981, in base al quale l'irrogazione delle sanzioni amministrative postula che la violazione accertata sia riconducibile ad un comportamento doloso o colposo dell'intimato - erroneo, in quanto i principi dettati dal capo primo della l. n. 689 del 1981 operano, ove non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria e, pertanto, anche per la fattispecie d'illecito previsto dalla disposizione censurata, tanto più che il comma 3 dello stesso art. 17 l. reg. n. 24 del 2002, nell'attribuire alle province la competenza all'irrogazione delle sanzioni, espressamente richiama "le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981 n. 689".

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 20 luglio 2006
Numero: n. 16721
Parti: Gallo **C.** Prov. Ragusa e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 9

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Inquinamenti acque interne scarichi di acque

TESTO
Inquinamenti - Inquinamenti delle acque - Regione Sicilia - Superamento dei limiti tabellari in uscita da impianto di depurazione comunale - Responsabilità del gestore - Sussistenza - Limiti.
In tema di inquinamento delle acque, il combinato disposto degli art. 9 e 43 ter della l. reg. Sicilia 15 maggio 1986 n. 27, configura la responsabilità del gestore di impianto di depurazione per violazione dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, previsti dalle tabelle (nella specie la tabella 3) allegate alla medesima legge, nelle acque in uscita dall'impianto, senza attribuire rilievo, sul piano oggettivo, al superamento - addebitabile all'ente gestore delle acque (nella specie il comune, titolare della fogna affluente nell'impianto di depurazione) - dei parametri di accettabilità previsti per le acque in entrata; tale circostanza può rilevare, invece, ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo dell'illecito del gestore, ma soltanto ove egli provi di aver comunque adottato tutte le misure tecniche idonee ad evitare il superamento dei limiti tabellari e di avere agito comunque senza colpa.

www.vigileamico.it

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 11 ottobre 2006
Numero: n. 21779
Parti: Prov. Como **C.** Ghioni
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 10

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Elemento soggettivo - Sussistenza dell'elemento soggettivo nelle relative violazioni ai sensi dell'art. 3 l. 24 novembre 1981 n. 689 - Incertezza sulla normativa applicabile - Circostanza di per sé idonea a costituire valida esimente di colpevolezza - Esclusione - Fondamento - Motivazione - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alla sussistenza del relativo elemento soggettivo, ai sensi dell'art. 3 l. 24 novembre 1981 n. 689, l'errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole, deve trovare causa in un fatto scusabile, situazione questa che se può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, certamente non può essere identificata nella mera asserita incertezza del dettato normativo, specie se causata da una errata soggettiva percezione dello stesso, trattandosi di condizione sempre superabile, anche mediante una richiesta di informazioni alla p.a. E ciò tanto più ove l'ignoranza interessi un operatore professionale, cioè un soggetto nei cui confronti il dovere di conoscenza e di informazione in ordine ai limiti e condizioni del proprio operare è particolarmente intenso, con l'effetto che la sua condotta, sotto il profilo considerato, dovrebbe semmai essere valutata con maggior rigore. (Nella fattispecie, relativa al trasporto di rifiuti senza la indicazione della loro quantità nell'apposito formulario di identificazione - art. 15 e 52 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 e regolamento di attuazione n. 145 del 1998 - il tribunale aveva accolto la opposizione perché l'incertezza della suddetta normativa, in particolare in ordine al momento su cui la indicazione della quantità dei rifiuti doveva essere eseguita - se, cioè, alla partenza ovvero, come sostenuto dalla società opponente, all'arrivo, e a carico dell'impresa trasportatrice - integrava circostanza di per sé idonea a costituire valida esimente di colpevolezza: la S.C. ha accolto il ricorso della provincia, che aveva emesso l'ordinanza ingiunzione, e cassato la sentenza impugnata).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 13 settembre 2006
Numero: n. 19643
Parti: Fraticelli **C.** Prov. Macerata
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 9

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Elemento soggettivo - Applicabilità dell'art. 5 c.p. come risultante dalla sent. n. 364 del 1988 della Corte cost. - Conseguenze - Errore sulla liceità del fatto - Agente professionalmente inserito in un determinato campo di attività - Elemento positivo estraneo all'agente, determinante l'errore - Necessità - Fattispecie.
Anche nella materia dell'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 deve ritenersi applicabile l'art. 5 c.p., quale risulta a seguito della sentenza della Corte cost. 24 marzo 1988 n. 364, secondo la quale viene a mancare l'elemento soggettivo quando ricorra la inevitabile ignoranza del precetto da parte di chi commetta l'illecito. Per la configurabilità di questa situazione, con riferimento alla posizione di colui che professionalmente risulta inserito

in un determinato campo di attività ed è quindi tenuto non solo all'obbligo generico di conoscenza ed informazione di ogni cittadino, ma anche a quello specifico in ordine alle norme che disciplinano quel campo di attività, è necessario che l'errore sulla liceità del fatto si fondi su un elemento positivo estraneo all'agente ed idoneo a determinare in lui la convinzione della liceità del suo comportamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che non aveva ritenuto configurabile l'errore scusabile sulla illiceità del fatto, consistente nell'omessa tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti , effettuato da chi professionalmente svolgeva un'attività di recupero di rifiuti ferrosi, adducendo difficoltà interpretative della normativa sui rifiuti che avevano indotto il legislatore ad un intervento di interpretazione autentica).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 10 febbraio 2009
Numero: n. 3251
Parti: Consob **C.** Soc. Telecom Italia
Fonti: Guida al diritto 2009, 12, 55 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
SINDACO DEL COMUNE Provvedimenti in genere

TESTO
In tema di responsabilità dei sindaci in relazione alla comunicazione di fatti rilevati nell'esercizio dell'attività di vigilanza, l'art. 149, comma 3, d.lg. 58/1998, limitandosi a richiedere il riscontro della loro irregolarità, da un lato non subordina il sorgere dell'obbligo di comunicazione a una valutazione discrezionale dei sindaci e all'accertamento da parte di essi dei requisiti oggettivi e soggettivi di una violazione della legge o dell'atto costitutivo ovvero del mancato rispetto da parte degli organi sociali dei principi di corretta amministrazione o dell'adeguatezza della struttura organizzativa della società, dei quali l'irregolarità rappresenta un sintomo; dall'altro, configurando l'obbligo come un corollario del dovere di vigilanza, esclude che l'omissione della comunicazione possa ritenersi non punibile ove i sindaci non provino che la loro inosservanza dell'obbligo di comunicazione sia dovuta a un'impossibilità di riscontrare l'irregolarità conseguente a caso fortuito o forza maggiore, giacché l'art. 3 l. 689/1981, pone una presunzione di colpevolezza della condotta.

Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. III
Data: 02 febbraio 2009
Numero: n. 938
Parti: M.P.P. **C.** Univ. di Firenze ed altro
Fonti: Foro amm. TAR 2009, 2, 449 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - In genere - Art. 3, l. n. 689 del 1981 - Presunzione di colpa in capo a colui che ha commesso il fatto vietato - Onere di provare l'assenza di colpa grava sull'interessato - Esimente della buona fede - Applicabilità - Condizioni e presupposti.
L'art. 3, l. 24 novembre 1981 n. 689 prevede che nelle violazioni in cui si applicabile una sanzione amministrativa ciascuno sia responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Ai fini della configurazione del dolo è richiesta un'azione o una omissione cosciente e volontaria. In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3, l. n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 21 gennaio 2009
Numero: n. 1554
Parti: Berruti **C.** Az. sanitaria reg. Asl n. 19 Asti
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 1, 92

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO

Sanzioni amministrative - Applicazione - Violazione del divieto di somministrazione di progesterone ad animali bovini - Applicazione del d.m. Sanità 14 novembre 1996 - Fissazione di un livello fisiologico di progesterone nel sangue - Conseguenze - Presunzione iuris tantum della provenienza esogena dell'ormone - Prova liberatoria ex art. 3 legge n. 689 del 1981 - Onere a carico dell'allevatore
In tema di sanzioni amministrative connesse alla somministrazione di progesterone ad animali bovini, in violazione del divieto di cui all'art. 3, comma 3, d.lg. 27 gennaio 1992 n. 118, la tabella allegata al d.m. Sanità del 14 novembre 1996, emanato ai sensi dell'art. 13 del citato d.lg., ha fissato il livello fisiologico massimo di progesterone nel sangue o nel siero dei bovini maschi oltre i sei mesi nella misura dell'1,5 ng/ml, misura indicata dall'Istituto superiore di sanità tenendo conto anche delle possibili alterazioni ormonali. Ne deriva che l'accertamento del superamento del limite di progesterone indicato comporta una presunzione iuris tantum di provenienza esogena dell'ormone e, quindi, della sua indebita eccessiva somministrazione. Tale presunzione può essere vinta dal titolare dell'allevamento, ai sensi dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, fornendo la prova che l'elevato tasso di progesterone sia attribuibile a caso fortuito o a forza maggiore, quale ad esempio la permanenza dell'ormone nel sangue, nonostante il decorso del prescritto tempo da un trattamento terapeutico lecitamente praticato, o un'inconsapevole somministrazione od ingestione di una specialità medicinale nella quale l'ormone medesimo era contenuto.

Autorità: Giudice di pace Bari
Data: 18 novembre 2008
Numero: n. 7748
Parti: -
Fonti: Giurisprudenzabarese.it 2008

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
L'art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689, prescrive, ricalcando la previsione contenuta nell'art. 42 c.p. relativa all'elemento psicologico nelle contravvenzioni, che la colpa è presunta ma solo "iuris tantum", essendo possibile da parte del contravventore dimostrare la sussistenza dell'errore sulla liceità della sua condotta purché tale errore risulti inevitabile e determinato da un elemento positivo a lui estraneo, idoneo ad ingenerare nell'autore la convinzione della predetta liceità, senza che lo stesso sia stato negligente o imprudente e abbia fatto tutto quanto necessario per evitare la violazione contestatagli, usando llordinaria diligenza (nel caso di specie, trattasi di utente della strada in ora di punta, in una città con traffico convulso e parcheggi inesistenti, che trovando un posto libero in zona a sosta consentita, ha tratto dalla presenza delle altre auto tutte parcheggiate perpendicolarmente all'asse stradale, senza che costituissero intralcio alla circolazione, il convincimento della legittimità e previsione delle modalità di parcheggio).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 21 settembre 2006
Numero: n. 20421
Parti: Digilio **C.** Min. ris. agr.
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 9

CLASSIFICAZIONE
UNIONE EUROPEA Ce agricoltura e pesca

TESTO
Unione europea - Ce - Agricoltura e pesca **- Ritiro di terreni seminativi - Aiuti comunitari - Indebita percezione - Domanda recante indicazioni non corrispondenti alla reale situazione - Allegazione, da parte del contravventore, di difficoltà dovute anche ad imprecisione delle indicazioni catastali - Buona fede - Esclusione - Fondamento.**
In tema di indebita percezione di aiuti comunitari per il ritiro di terreni seminativi dalla produzione, non può ritenersi esente da colpa il soggetto, avente qualità di imprenditore agricolo, che nella domanda di aiuto comunitario abbia fornito indicazioni non corrispondenti alla reale situazione relativa alla qualità dei terreni e alleghi a sua discolpa che l'errore è stato commesso per l'assoluta particolarità e difficoltà del sito e per la non rispondenza delle indicazioni catastali alla effettiva destinazione delle singole particelle interessate. Da un lato, infatti, la difformità fra dati forniti e situazione reale implica, quantomeno, negligenza da parte del titolare del diritto all'aiuto; dall'altro, deve escludersi che la mancata corrispondenza delle indicazioni catastali alla destinazione delle singole particelle possa integrare l'elemento positivo necessario per inferire la buona fede del contravventore, giacché, al contrario, deve affermarsi l'esistenza di un onere del proprietario di concorrere all'aggiornamento delle rilevazioni catastali ove le stesse non siano più rispondenti all'effettivo stato dei luoghi.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 11 ottobre 2006
Numero: n. 21779
Parti: Prov. Como **C.** Ghioni
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 10

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO

www.fileamico.it

Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Elemento soggettivo - Sussistenza dell'elemento soggettivo nelle relative violazioni ai sensi dell'art. 3 l. 24 novembre 1981 n. 689 - Incertezza sulla normativa applicabile - Circostanza di per sé idonea a costituire valida esimente di colpevolezza - Esclusione - Fondamento - Motivazione - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alla sussistenza del relativo elemento soggettivo, ai sensi dell'art. 3 l. 24 novembre 1981 n. 689, l'errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole, deve trovare causa in un fatto scusabile, situazione questa che se può rinvenirsi in presenza di atti o circostanze positive tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, certamente non può essere identificata nella mera asserita incertezza del dettato normativo, specie se causata da una errata soggettiva percezione dello stesso, trattandosi di condizione sempre superabile, anche mediante una richiesta di informazioni alla p.a. E ciò tanto più ove l'ignoranza interessi un operatore professionale, cioè un soggetto nei cui confronti il dovere di conoscenza e di informazione in ordine ai limiti e condizioni del proprio operare è particolarmente intenso, con l'effetto che la sua condotta, sotto il profilo considerato, dovrebbe semmai essere valutata con maggior rigore. (Nella fattispecie, relativa al trasporto di rifiuti senza la indicazione della loro quantità nell'apposito formulario di identificazione - art. 15 e 52 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 e regolamento di attuazione n. 145 del 1998 - il tribunale aveva accolto la opposizione perché l'incertezza della suddetta normativa, in particolare in ordine al momento su cui la indicazione della quantità dei rifiuti doveva essere eseguita - se, cioè, alla partenza ovvero, come sostenuto dalla società opponente, all'arrivo, e a carico dell'impresa trasportatrice - integrava circostanza di per sé idonea a costituire valida esimente di colpevolezza: la S.C. ha accolto il ricorso della provincia , che aveva emesso l'ordinanza ingiunzione, e cassato la sentenza impugnata).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 23 settembre 2003
Numero: n. 14107
Parti: Scalvenzi **C.** Prov. Lodi
Fonti: Giust. civ. Mass. 2003, 9

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

Testo
In tema di illecito amministrativo, la buona fede dell'autore del medesimo può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando l'errore sulla liceità del fatto risulti incolpevole, occorrendo a tal fine un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza, restando escluso che la mera tolleranza della p.a. costituisca un fatto idoneo a radicare la buona fede dell'agente (Nella specie, concernente le modalità di annotazione delle giornate di caccia sul tesserino venatorio, ai sensi della l. reg. Lombardia n. 26 del 1993, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva escluso che la mancata rilevazione dell'irregolare annotazione in occasione di un isolato e pregresso controllo fosse idonea a radicare la buona fede).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 20 febbraio 2002
Numero: n. 2438
Parti: Di Martino C. Com. Vittoria
Fonti: Giust. civ. Mass. 2002, 260

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
In tema di sanzioni amministrative, l'ordinanza - ingiunzione di condanna al pagamento di pena pecuniaria irrogata al trasgressore postula il previo accertamento della violazione ad opera degli organi competenti (o, in mancanza, di ufficiali o agenti di P.G.), e deve, altresì, formare oggetto di contestazione immediata (ovvero tempestivamente notificata) al suo autore, onde consentirgli di accedere al pagamento in misura ridotta, ovvero di chiedere l'audizione da parte dell'autorità competente a ricevere il rapporto. Ne consegue che l'ordinanza sindacale con cui venga intimato al trasgressore il pagamento di una somma a titolo di sanzione per violazione dell'art. 21 legge n. 319 del 1976 (nella specie, per avere effettuato uno scarico proveniente da costruzioni abusive all'interno di un pozzo - vasca) non soddisfa tali, indispensabili, presupposti di legge (art. 14 legge n. 689 del 1981), atteso che il sindaco non è organo competente ad accertare violazioni sanzionate con pena amministrativa pecuniaria, ma opera nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale di governo in tema di sanità ed igiene pubblica emanando (in via esclusiva) ordinanze contingibili ed urgenti dirette alla cessazione di comportamenti lesivi tenuti dai cittadini, ed essendo, per converso, compito degli ufficiali ed agenti di Polizia municipale l'accertamento dell'inottemperanza alle ordinanze predette e la contestuale contestazione ai relativi autori.

www.vigilieamici.it

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 05 giugno 2001
Numero: n. 7603
Parti: Prov. Trento **C.** Orler
Fonti: Giust. civ. Mass. 2001, 1138

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Poiché, ai sensi dell'art. 3 l. 24 novembre 1981 n. 689, per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando esso risulti inevitabile, e a tal fine occorre un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza, mentre non è sufficiente, in presenza di un precetto chiaramente conoscibile, la semplice tolleranza degli addetti alla sorveglianza. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio, perché insufficientemente motivata, la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza - ingiunzione applicativa della sanzione amministrativa per il transito e la sosta abusivi su strada forestale, in violazione di una legge della Provincia di Trento che consente tale attività solo per i veicoli adibiti alla sorveglianza e alla gestione del patrimonio silvo - pastorale, oltre che per quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi e funzioni; la Corte, rilevato che il vincolo ambientale emergeva da avvisi apposti su cartelli in zona, ha escluso che l'errore scusabile sul divieto potesse fondarsi sulla tolleranza della guardia forestale nel consentire il transito e la sosta a taluni titolari dei fondi latistanti alla strada forestale, atteso che tale atteggiamento - lungi dall'esprimere un elemento univoco nel senso del superamento del precetto - poteva anche esprimere una deroga, ammessa ed eccezionale, alla norma in relazione ad esigenze di sorveglianza o di gestione del patrimonio silvo - pastorale).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 28 gennaio 1998
Numero: n. 830
Parti: Soc. Pessina C. Asl n. 35 Magenta
Fonti: Giust. civ. Mass. 1998, 175, Ragiusan 1998, 170-1, 135 (s.m.) (s.m.)

Classificazione
SANITA ' PUBBLICA Igiene degli alimenti e delle bevande carni

Testo
La previsione dell'art. 14 del d.lg. n. 118 del 1992 (secondo cui gli animali, per essere introdotti nei macelli, devono essere scortati da una dichiarazione del titolare dell'allevamento di origine contenente, tra l'altro, la dichiarazione che essi non sono stati trattati o alimentati con sostanze di cui è vietato l'impiego) comporta che, in presenza della menzionata dichiarazione, l'errore addotto, sulla base di detta dichiarazione, da chi abbia proceduto alla macellazione di animali ai quali siano state invece somministrate sostanze vietate, non può essere ritenuto colpevole per il solo fatto di non avere egli compiuto preventive analisi di laboratorio (non prescritte a suo carico dalla legge), ma, piuttosto, da altri elementi i quali dimostrino, pur in mancanza di tale obbligo ed in presenza della suddetta dichiarazione, un comportamento imprudente o negligente, o che provi la mancanza della perizia necessaria all'esercizio dell'attività di macellazione, in relazione ad elementi che possano far sospettare la somministrazione all'animale di sostanze vietate.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 21 febbraio 1995
Numero: n. 1873
Parti: Portaluppi **C.** Ammin. prov. Pavia
Fonti: Giust. civ. Mass. 1995, 392

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
Poiché, ai sensi dell'art. 3 della l. 24 novembre 1981 n. 689, per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando esso risulti incolpevole, ed a tal fine occorre un elemento positivo (come, ad es., un'assicurazione di liceità da parte della pubblica amministrazione) idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza. (Nella specie, il soggetto ingiunto, avendo abbattuto, senza autorizzazione, alcuni alberi in area soggetta a vincolo di riserva naturale, aveva addotto la sua buona fede, per non avergli comunicato il venditore del suolo l'esistenza di tale vincolo, che, peraltro, non risultava da cartelli segnaletici apposti sul luogo. La S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha escluso l'esistenza di un errore incolpevole, siccome il vincolo era conoscibile dall'interessato attraverso le ordinarie forme di pubblicità, quali la pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale e l'affissione agli albi pretori delle provincia e del comune).

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 15 novembre 1988
Numero:
Parti: Sanfilippo
Fonti: Cass. pen. 1990, I,1351 (s.m.)

Classificazione
SANITA ' PUBBLICA Igiene degli alimenti e delle bevande carni

Testo
Rientra tra le contravvenzioni depenalizzate ai sensi della l. 24 novembre 1981 n. 689 la violazione dell'art. 32 r.d. 20 dicembre 1928 n. 3298 relativo alla commercializzazione di carni sprovviste dei prescritti bolli sanitari.

www.vigileamico.it

ART. 4

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 19 giugno 2009
Numero: n. 14515
Parti: Barsotti **C.** Uff. Terr. Gov. Perugia
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2009, 6

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Cause di esclusione della responsabilità - Art. 4 l. n. 689 del 1981 - Esimente dello stato di necessità - Condizioni - Criteri di cui agli art. 54 e 59 c.p. - Applicabilità in relazione ad un pericolo riguardante un animale - Esclusione - Fattispecie.
In tema di esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, affinché ricorra, ai sensi dell'art. 4 l. n. 689 del 1981, l'esimente dello stato di necessità, occorre - in conformità a quanto disposto dagli art. 54 e 59 c.p. - che sussista un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione; ne consegue che detta esimente non è invocabile quando la situazione di pericolo riguardi un animale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a seguito dell'irrogazione della sanzione prevista dal codice della strada per l'eccesso di velocità, aveva escluso l'applicabilità dell'esimente in relazione al trasporto d'urgenza, presso un veterinario, di un gatto gravemente ferito e raccolto poco prima).

Autorità: Giudice di pace Palermo
Data: 15 gennaio 2008
Numero:
Parti: Ilardo **C.** Com. Palermo
Fonti: Foro it. 2008, 2, 667

CLASSIFICAZIONE
ESERCIZIO DI UN DIRITTO E ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

TESTO
Configura l'esimente dell'adempimento di un dovere prevista dall'art. 4 l. 24 novembre 1981 n. 689, l'aver parcheggiato l'autovettura in zona vietata (nella specie, parcheggio assegnato alla stazione dei carabinieri) da parte di un carabiniere durante l'espletamento di attività di osservazione, pedinamento e controllo in abiti civili, senza l'esposizione sul veicolo dell'autorizzazione a parcheggiare.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 09 gennaio 2008
Numero: n. 228
Parti: Uff. territoriale gov. Rovigo **C.** V. e altro
Fonti: Giust. civ. 2008, 1, 68

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
Sanzioni amministrative - Applicazione - Esimente dello stato di necessità - Condizioni.
In tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità secondo la previsione dell'art. 4 l. n. 689 del 1981 postula, in applicazione degli art. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, che non può essere ravvisata nell'esigenza di evitare un danno meramente economico.

Autorità: Giudice di pace Bologna
Data: 07 giugno 2006
Numero: n. 7069
Parti: Csm C. Com. Bolgna
Fonti: Arch. giur. circol. e sinistri 2006, 12, 1192

Classificazione
CIRCOLAZIONE STRADALE Transito in genere

Testo

www.vigilesanitario.it

Sono nulli i verbali elevati per violazione dell'art. 7, comma 1, lett. a), e 13, c. strad., al personale addetto al servizio di emergenza psichiatrica che nello svolgimento del propri compiti abbia circolato nel centro abitato, nonostante il divieto in tal senso, senza aver richiesto al Comune il relativo permesso.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 06 aprile 2004
Numero: n. 6769
Parti: Barra e altro C. Usl n. 15 Cuneo
Fonti: Giust. civ. Mass. 2004, 4

Classificazione
SANITA ' PUBBLICA Igiene degli alimenti e delle bevande in genere

Testo
Qualora sia prevista come illecito amministrativo la somministrazione ad animali da azienda di sostanze proibite (nella specie, sostanze ad azione estrogena ed androgena mediante innesti sottocutanei), deve ritenersi assolto l'onere probatorio dell'amministrazione che ha irrogato la sanzione con la produzione dei risultati analitici positivi dei prelievi effettuati sugli animali, spettando al prevenuto dare prova di cause di giustificazione, quali l'impiego di farmaci autorizzati in cui sia presente la sostanza.

www.vigileamico.it

ART. 5

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 18 febbraio 2000
Numero: n. 1876
Parti: Pisana **C.** Prov. Asti
Fonti: Giust. civ. Mass. 2000, 402

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della l. n. 689 del 1981, il quale contempla il concorso di persone nella commissione di illeciti amministrativi, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo applicabile la pena pecuniaria a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, atomisticamente considerati, possono non essere illeciti, sempre che sussista nei singoli partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, e, cioè, la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito perseguito da tutti. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato, nella parte che qui interessa, la decisione del pretore, che aveva rigettato la opposizione ad ordinanza - ingiunzione di pagamento emessa per la violazione dell'art. 18 della l.reg. del Piemonte n. 59 del 1995 - che sancisce il divieto di smaltire presso discariche site in quella regione rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre regioni - opposizione fondata sulla circostanza che l'ingiunto era intervenuto nel ciclo dello smaltimento solo come trasportatore in conto terzi, attività in relazione alla quale era in possesso di regolare autorizzazione).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 22 settembre 2006
Numero: n. 20696
Parti: Diglio **C.** Prov. Caserta
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 9

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Concorso di persone - Principi fissati in materia dal c.p. - Applicabilità - Concorso morale - Sanzionabilità - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 l. 24 novembre 1981 n. 689, che contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal c.p., rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimamente assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria, a titolo di concorso morale nella violazione della legge reg. regione Campania n. 11 del 1996, per aver contribuito a realizzare, sulle pendici di un monte, una strada in assenza delle prescritte autorizzazioni, il proprietario di un terreno limitrofo a quello sul quale scorreva la strada, il quale aveva sottoscritto una scrittura privata atta a facilitare la realizzazione della strada stessa) .

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 14 settembre 2006
Numero: n. 19787
Parti: Pref. Forlì Cesena **C.** Soc. Bendis
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 9, Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 4, 373

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni amministrative

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Affissione di cartelloni pubblicitari senza autorizzazione - Responsabilità dell'autore materiale - Sussistenza - Responsabilità solidale del soggetto pubblicizzato - Esclusione.

www.ilcamico.it

In materia di sanzioni amministrative per installazione di cartelli pubblicitari senza la prescritta autorizzazione comunale, in base all'art. 23 del codice della strada, soggetto responsabile è chi colloca tali cartelli e mezzi pubblicitari; alla responsabilità di questi si aggiunge la responsabilità solidale, ove si tratti di soggetto diverso, del proprietario di tali cartelli, mentre non è solidalmente responsabile, non essendo previsto dalla legge, il soggetto che abbia commissionato la realizzazione della campagna pubblicitaria.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 21 luglio 2006
Numero: n. 16798
Parti: Paolino e altro **C.** Corpo reg. miniere Reg. Sicilia e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 7-8

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni concorso di violazioni

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Solidarietà - Illecito - Concorso di persone - Responsabilità solidale di più comproprietari - Possibilità di comminare un'unica sanzione - Esclusione - Anche in caso di corresponsabilità di un terzo.
Qualora la responsabilità per un illecito amministrativo sia addebitabile ai comproprietari di un immobile, ciascuno di essi risponde della sanzione, e ciò anche ove la responsabilità sia referibile anche ad un terzo, restando preclusa anche in tal caso la possibilità di applicare ai comproprietari un'unica sanzione referita allo loro collettività. (Principio affermato in relazione a sanzione comminata ai comproprietari di una cava per attività estrattiva illegittima).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 13 luglio 2006
Numero: n. 15929
Parti: Min. pol. agr. **C.** Piccini
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 7-8

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni concorso di violazioni

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Concorso di persone - Contributo agevolatore - Rilevanza - Conseguenze - Indebita percezione di aiuti comunitari alla trasformazione di tabacco greggio - Condotta del fornitore emittente falsa documentazione di supporto (bolle di accompagnamento e fatture per operazioni inesistenti), in sé non necessaria ai fini dell'accesso al contributo comunitario - Punibilità a titolo di concorso nell'illecito amministrativo - Sussistenza - Condizioni e limiti.
Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nell'illecito amministrativo, a norma dell'art. 5 l. 24 novembre 1981 n. 689, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione indefettibile della violazione, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando l'illecito, senza la condotta di agevolazione, sarebbe egualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, con riguardo all'illecito amministrativo di indebita percezione di aiuti comunitari alla trasformazione di tabacco greggio, l'emissione di bolle di accompagnamento e di fatture per operazioni inesistenti, ancorché si tratti di documenti in sé non necessari ai fini dell'accesso al contributo da parte dell'impresa di trasformazione, può facilitare la realizzazione della violazione da parte dell'autore principale e rafforzare il proposito di commetterla, giacché di tali documenti il richiedente il contributo può avvalersi in sede di controllo da parte dei funzionari dell'Aima onde comprovare l'attendibilità della situazione dichiarata; sicché l'emittente quella falsa documentazione di supporto, facendo apparire quantitativi di vendita in realtà mai consegnati in favore dell'impresa trasformatrice beneficiaria dell'aiuto, ben può essere chiamato a rispondere del suddetto illecito amministrativo in concorso, sempre che, sotto il profilo soggettivo, sussista in lui la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, ossia la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito, e quindi di cooperare, con il proprio operato, all'illegittima richiesta e percezione di aiuti ad opera dell'autore principale.

Autorità: Tribunale Cuneo
Data: 17 settembre 2001
Numero:
Parti: Basso e altro
Fonti: Foro it. 2002, II, 316

Classificazione
ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO DI ANIMALI In genere

Testo

In materia di detenzione per la vendita di animali - sostanze alimentari trattati con sostanze illecite, il rapporto tra la legge speciale (art. 3, comma 1, lett. b, d.lg. n. 336 del 1999) e quella generale (art. 5, lett. a, l. n. 283 del 1962) non si prospetta in termini di abrogazione, ma di concorso apparente di norme coesistenti: infatti, premesso che con l'entrata in vigore del d.lg. n. 336 del 1999, che sanzionava penalmente la detenzione in azienda di animali trattati con sostanze B-agoniste e ad effetto anabolizzante, tali fatti venivano regolati da quest'ultima norma, in quanto speciale rispetto alla generale disposizione di cui all'art. 5, lett. a), l. n. 283 del 1962, a seguito della trasformazione in illecito amministrativo del reato previsto dalla norma speciale (ex art. 1 d.lg. n. 507 del 1999), la norma generale, previgente a quella speciale, continua a trovare applicazione anche alla luce dell'art. 9, comma 3, l. n. 689 del 1981 (come modificato dall'art. 95 d.lg. n. 507) che contiene una previsione derogatoria specificamente riferita ai fatti previsti come reato dalla l. n. 283 del 1962 (nella specie, si trattava della somministrazione a bovini di sostanze ad azione anabolizzante denominata clenbuterolo).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 16 giugno 1989
Numero: n. 2893
Parti: Ferraresi C. Com. Milano
Fonti: Giust. civ. Mass. 1989, fasc. 6

Classificazione
COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO In genere - N.B. V. anche, per ogni singola Regione, la sottovoce "Commercio e industria"

Testo
La disciplina delle manifestazioni fieristiche, di cui alla l. reg. Lombardia 29 aprile 1980 n. 45, trova applicazione anche con riguardo alle cosiddette mostre specializzate (art. 2, comma 5), ravvisabili quando più operatori commerciali di un determinato settore merceologico espongano unitariamente i rispettivi prodotti per scopi di diffusione e di vendita, e, pertanto, in difetto della prescritta autorizzazione, rende irrogabili le sanzioni pecuniarie, contemplate dall'art. 24, a carico di ciascuno di detti operatori, secondo le regole del concorso di più persone nell'infrazione amministrativa (art. 5 della l. 24 novembre 1981 n. 689), nonché a prescindere dalla circostanza che gli stessi rientrino o meno fra i soggetti abilitati ad ottenere quell'autorizzazione.

www.vigilearnico.it

ART. 6

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 07 maggio 2008
Numero: n. 11206
Parti: Paganessi **C.** Prov. Bergamo
Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 5, 677

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Solidarietà - Disciplina dettata dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981 - Interpretazione estensiva - Ammissibilità per il socio di una società di capitale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie
Nel sistema della l. 24 novembre 1981 n. 689, ispirato al principio generale della natura personale della responsabilità, l'istituto della solidarietà, previsto dall'art. 6, è rigorosamente circoscritto alle fattispecie contemplate da detta norma, tra le quali non rientra quella della responsabilità dei soci di una società di capitale, la quale risponde in solido con l'amministratore. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza ingiunzione con cui veniva ordinato ad un socio di una società per azioni il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 12 del d.lg. n. 22 del 1997 relativa alla omessa tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 22 aprile 2005
Numero: n. 8537
Parti: Com. Veggiano **C.** Prov. Padova
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 4, Ragiusan 2005, 259-260, 189 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Inquinamenti acque in genere

SERVIZI PUBBLICI MUNICIPALIZZATI In genere

TESTO
In tema di inquinamento , il Comune, quale esclusivo titolare del diritto di scarico nel corpo idrico ricettore delle acque provenienti dal pubblico impianto di depurazione, è da considerarsi il primo destinatario del precetto legislativo di cui all'art. 21, comma 3, legge n. 319 del 1976, come modificato dalla legge n. 172 del 1995, che vieta il superamento nelle acque scaricate dei limiti di accettabilità stabiliti dalle apposite tabelle; nè nel caso di violazione di tali prescrizioni, la conseguente responsabilità dell'ente pubblico è esclusa dalla circostanza che la gestione tecnica dell'impianto sia stata data in appalto a una ditta specializzata, giacché il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi; infatti, il soggetto tenuto, per la posizione ricoperta nell'ente, al rispetto della norma deve attivarsi, anche attraverso la designazione di un dirigente all'interno dell'ente medesimo, per predisporre i dovuti controlli, la cui omissione, sia per mancanza da parte del sindaco di un soggetto appositamente preposto e sia per il colpevole comportamento del soggetto designato, non può che addebitarsi in ogni caso al Comune ai sensi dell'art. 6 legge n. 689 del 1981 per la violazione dei doveri di vigilanza.

www.vigilecamico.it

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 02 dicembre 1997
Numero: n. 1871
Parti: Caffari
Fonti: Ced Cassazione 1998, Cass. pen. 1999, 987 (s.m.), Giust. pen. 1999, II, 47 (s.m.), Ragiusan 1998, 7-8, 138 (s.m.) (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI In genere

INQUINAMENTI Inquinamenti acque interne in genere

TESTO
In tema di applicazione di sanzioni penali per la tutela dall' inquinamento , e con riferimento agli allevamenti zootecnici, è chiaro che solo il godimento del fondo nei limiti della capacità produttiva naturale dello stesso non comporta sovraesposizione a rischi ambientali e che le classificazioni civilistiche sulla differenza tra attività agricole ed attività commerciali sono inidonee a valutarle sotto il profilo della compatibilità ambientale. Perciò gli allevamenti zootecnici, anche quando si volesse considerarli civili, nel senso che non costituiscono attività imprenditoriale commerciale, debbono osservare l'obbligo imposto dall'art 21, comma 1 l. n. 319 del 1976. Quand'anche la legislazione regionale dovesse riservare agli insediamenti aventi le caratteristiche sopra specificate diversa classificazione ed in relazione a ciò sanzioni amministrative per il mancato adeguamento degli impianti alla normativa antinquinamento, trova comunque applicazione la norma penale prevista dalla legislazione statale per un duplice ordine di motivi. Perché in materia ambientale l'Atto Unico europeo, recepito in Italia con l. n. 909/86, impegna direttamente lo Stato nei confronti della Comunità e non è consentito alle regioni adottare una disciplina meno rigorosa in violazione di tale impegno, in secondo luogo perché nel concorso di sanzione amministrativa e di sanzione penale, per il principio stabilito dall'art. 9 l. 689/1981, trova applicazione solo quella penale.

www.vigileamico.it

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 20 febbraio 2009
Numero: n. 4225
Parti: Formenti ed altro **C.** Prov. Lecco
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 2, 280

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Solidarietà - Art. 6 della legge n. 689 del 1981 - Interpretazione - Possibile oggetto - Bene mobile o immobile - Conseguenze in tema di solidarietà
L'art. 6 della legge n. 689 del 1981 va interpretato nel senso che il proprietario è responsabile solidale tanto nel caso di bene mobile che di bene immobile ma viene sostituito, ove esistano, nel primo caso dall'usufruttuario del bene mobile utilizzato per la violazione e, nel secondo caso, dal titolare del diritto personale di godimento sullo stesso (quale, ad esempio, il comodatario o il locatario).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 07 maggio 2008
Numero: n. 11206
Parti: Paganessi **C.** Prov. Bergamo
Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 5, 677

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO

Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Solidarietà - Disciplina dettata dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981 - Interpretazione estensiva - Ammissibilità per il socio di una società di capitale - Esclusione - Fondamento - Fattispecie

Nel sistema della l. 24 novembre 1981 n. 689, ispirato al principio generale della natura personale della responsabilità, l'istituto della solidarietà, previsto dall'art. 6, è rigorosamente circoscritto alle fattispecie contemplate da detta norma, tra le quali non rientra quella della responsabilità dei soci di una società di capitale, la quale risponde in solido con l'amministratore. (Nella specie, la S.C. ha annullato l'ordinanza ingiunzione con cui veniva ordinato ad un socio di una società per azioni il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 12 del d.lg. n. 22 del 1997 relativa alla omessa tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti).

www.vigileamico.it

ART. 7

Autorità: T.A.R. Catania Sicilia sez. I
Data: 29 ottobre 2008
Numero: n. 1883
Parti: D. **C.** Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
Fonti: Foro amm. TAR 2008, 10, 2894 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
EDILIZIA E URBANISTICA Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali sanzione amministrativa in genere

TESTO
Edilizia e urbanistica - Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali - Sanzione amministrativa - In genere - Indennità per il profitto conseguito in assenza della preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali - Soggetto onerato - Esclusivamente l'autore dell'illecito.
In tema di concessione edilizia in sanatoria, l'indennità per il profitto conseguito con la realizzazione di un fabbricato, in assenza della preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi dell'art. 167, d.lg. n. 42 del 2004 è dovuta esclusivamente dal trasgressore, ossia dall'autore dell'illecito e non dal possessore o detentore dell'immobile che, invece, è contemplato nella medesima norma come titolare della facoltà di presentare l'istanza di sanatoria.

Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 26 gennaio 1994
Numero: n. 728
Parti: Lapiccirella **C.** Min. beni culturali e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 1994, 78 (s.m.), Foro it. 1994, I,1053, Nuova giur. civ. commentata 1994, I, 447 (nota di: COZZUTO QUADRI), Giur. it. 1994, I, 1,1469

CLASSIFICAZIONE
ANTICHITA' E BELLE ARTI Contravvenzioni e sanzioni

TESTO
In tema di tutela delle cose d'interesse artistico e storico, in forza dell'art. 64 della legge n. 1089 del 1939, compete esclusivamente alla pubblica amministrazione la determinazione della somma dovuta dai trasgressori nel caso in cui, per effetto della violazione degli obblighi di comunicazione e di denunzia o dei divieti di alienazione previsti da detta legge, le cose tutelate non siano più rintracciabili o risultino esportate all'estero; mentre il potere dell'amministrazione di procedere direttamente all'applicazione della predetta sanzione - che incide su posizioni di "diritto soggettivo" dei privati - non esclude il concorrente rimedio dell'azione giudiziaria, da esperirsi davanti al giudice ordinario, per l'accertamento dei fatti costitutivi dell'infrazione (azione, nell'ipotesi, connessa con quella di accertamento della nullità dell'alienazione di un dipinto, promossa dall'amministrazione medesima).

Autorità: Giudice di pace Monza
Data: 03 novembre 2006
Numero:
Parti: C.M. **C.** Com. Sesto S. Giovanni
Fonti: Corriere del merito 2007, 2, 160

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Gli art. 20 e 21 l. n. 689 del 1981 prevedono tre tipi di confisca: a) la confisca facoltativa, che l'autorità amministrativa può disporre relativamente alle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione (art. 20 comma 3); b) la confisca obbligatoria, che l'autorità amministrativa deve disporre in ordine alle cose che sono il prodotto della violazione (art. 20 comma 3) ovvero relativamente al veicolo che circola non coperto dall'assicurazione obbligatoria (art. 21 comma 1); e) la confisca obbligatoria in modo rafforzato, che è disposta sempre (art. 20 comma 4 e art. 21 comma 3), e cioè anche quando non è emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria. I primi due tipi di confisca, invece, presuppongono che la cosa confiscata appartenga alla persona alla quale è ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria, onde, nei casi sopra indicati sub a - b, la confisca non può essere disposta se l'ordinanza - ingiunzione di pagamento non viene emanata nei confronti del destinatario della confisca stessa, qualunque sia la ragione giustificatrice della mancata emanazione. Nell'ambito di questo assetto normativo della confisca va collocata la disposizione dell'art. 7 l. n. 689 del 1981, secondo cui l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 11 maggio 2001
Numero: n. 6555
Parti: Zennaro e altro **C.** Prov. Venezia
Fonti: Giust. civ. Mass. 2001, 963

CLASSIFICAZIONE
PESCA (Ittica) Marittima in genere

TESTO
La pesca vietata può dirsi realizzata non soltanto allorché taluno sia stato colto nel compimento dell'azione materiale di cattura degli esemplari marini, ma anche in presenza di atti o fatti idonei a comprovarla, purché connotati dai requisiti della idoneità, della univocità e della concordanza. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione proposta da taluni interessati avverso l'ordinanza con la quale era stato loro ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del divieto di pesca di molluschi con strumenti vietati - ex art. 7 r.d. 22 novembre 1914 n. 1486 e l. reg. Veneto 9 dicembre 1986 n. 50 - per essere stati sorpresi a bordo di natanti con apparecchiature turbosoffianti in zona della laguna dove la pesca con detti apparecchi è vietata e con una notevole quantità di molluschi, incompatibile con una pesca a mano in ore notturne e con temperature rigide).

www.vigilanzaamica.it

ART. 8

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 08 settembre 2004
Numero: n. 18055
Parti: Rosini **C.** Comunità montana Valle Sabbia
Fonti: Giust. civ. Mass. 2004, 9

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni concorso di violazioni

TESTO
In tema di pluralità di violazioni amministrative, non sussiste il concorso apparente di norme, e non si fa luogo ad applicazione del principio di specialità, codificato nell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, fra gli illeciti previsti dall'art. 27, comma 4, della legge reg. Lombardia n. 8 del 1976 (che punisce le violazioni degli obblighi stabiliti, in materia di terreni soggetti a vincolo idro - geologico nella regione Lombardia, dall'art. 25 della stessa legge, e mira al rispetto di regole formali, quale quella della preventiva autorizzazione amministrativa per l'esecuzione di trasformazioni del territorio vincolato) e quello stabilito nell'art. 55 del regolamento regionale Lombardia n. 1 del 23 febbraio 1993 (in materia di prescrizioni di massima e di polizia forestale valide nella Regione), atteso che l'art. 27, comma 1, della legge reg. n. 8 cit., pone il principio di salvezza delle sanzioni stabilite per le violazioni dell'art. 25 anche per il caso in cui vi siano state violazioni delle norme contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del r.d. n. 3267 del 1923, fra i quali rientra anche quello n. 1 del 1993 della regione Lombardia, e che mira, con sanzione proporzionale al danno arrecato con la movimentazione - non autorizzata - dei terreni, alla tutela sostanziale dell' ambiente e al rispetto del vincolo - idrogeologico imposto in determinati luoghi.

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 04 agosto 2000
Numero: n. 10244
Parti: Soc. Olgiet **C.** Prov. Asti
Fonti: Giust. civ. Mass. 2000, 1709

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni concorso di violazioni

TESTO
L'art. 8 della l. n. 689 del 1981 (nel testo del d.l. 2 dicembre 1985 n. 688, conv. nella l. 31 gennaio 1986 n. 11 prevede l'unificazione della sanzione per le sole violazioni commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti) e non anche quando la pluralità delle violazioni si riconduce a condotte distinte (concorso materiale di illeciti), ritenendo quindi irrilevante che le più azioni od omissioni siano commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con la sola eccezione delle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (nel caso di specie - anteriore all'art. 8 bis d.l. 30 dicembre 1999 n. 205 - in tema di trasporto di rifiuti extraregionali da smaltire in Piemonte, la Corte ha considerato ogni trasporto condotta a sè stante e, dunque, autonoma violazione a norma dell'art. 18 della l.reg. Piemonte del 13 aprile 1995 n. 59).

Autorità: Corte costituzionale
Data: 13 febbraio 2009
Numero: n. 39
Parti: - **C.** -
Fonti: Corte Cost. Sito ufficiale 2009

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Transito limitazioni speciali, ecc.

TESTO
È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 198, comma 2, del d.lg. 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 8, comma 1, l. 24 novembre 1981 n. 689, censurati, in riferimento agli art. 2 e 3 cost., ove non prevedono che, in caso di plurime violazioni del divieto di accesso nelle zone a traffico limitato, si applichi la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nell'ipotesi di identità di disegno criminoso. Infatti, dall'esame dell'ordinanza non emergono gli esatti termini degli illeciti amministrativi di cui si tratta, con particolare riguardo al numero e ai tempi, con conseguente insufficiente descrizione della fattispecie, e la questione appare, allo Stato, ipotetica o almeno prematura. - Sulla manifesta inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 398 e n. 49/2008 n. 421/2007. - V. citata, altresì, ordinanza n. 14/2007. - Su questioni ipotetiche o premature v., citate, sentenza n. 66/2005 e ordinanze n. 398/2008 n. 311 e n. 56/2007.

Autorità: Corte costituzionale
Data: 28 novembre 2008
Numero: n. 398
Parti: Galvani **C.** Pres. Cons. Ministri
Fonti: Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 2, 121

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Transito limitazioni speciali, ecc.

TESTO
È inammissibile, in riferimento agli art. 2 e 3 cost., la q.l.c. dell'art. 198, comma 2, c.strad., nella parte in cui prevede che, nell'ambito delle aree pedonali urbane e nelle z.t.l., il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione, nonché dell'art. 8, comma 1, l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede che gli autori di più violazioni, anche in tempi diversi, al d.lg. 30 aprile 1992 n. 285, in attuazione del medesimo disegno criminoso, soggiacciano alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 06 ottobre 2008
Numero: n. 24655
Parti: Torino ed altro **C.** Dir. prov. lav. Alessandria
Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 10, 1433

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni concorso di violazioni

TESTO
Sanzioni amministrative - Sanzioni - Concorso di violazioni - Violazioni della stessa norma commesse con più azioni od omissioni - Cumulo giuridico delle sanzioni ex art. 8 legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Incidenza dell'art. 6 del d.lg. n. 758 del 1994 - Esclusione - Fondamento
L'art. 8 l. 24 novembre 1981 n. 689, pur prevedendo l'applicabilità dell'istituto del cosiddetto «cumulo giuridico» tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - in cui con un'unica azione od omissione sono commesse violazioni plurime - non è, invece, invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale - in cui una pluralità di violazioni è commessa con più azioni od omissioni - atteso che la norma prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza e che non è applicabile in via analogica l'art. 81 c.p., stante la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo, anche alla luce del diverso atteggiarsi dei profili soggettivi relativi alle due tipologie di illecito (v. Corte cost., n. 421 del 1987). Né la regola dell'applicabilità del cumulo materiale muta per effetto dell'art. 6 del d.lg. n. 758 del 1994, disposizione che, sanzionando la violazione dell'obbligo di concedere il riposo settimanale ai lavoratori, ha innovato la materia in senso sincronico, nel senso cioè che la sanzione non è più commisurata a ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contrav- venzione si riferisce, ma all'insieme del lavoratori, prevedendo sanzioni di diversa gravità per gruppi fino a cinque lavoratori o superiori a tale limite, nulla innovando in senso diacronico per le violazioni ripetute nel tempo rispetto ai principi stabiliti in tema di cumulo materiale e giuridico.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 09 marzo 2007
Numero: n. 5412
Parti: Aga Rossi **C.** Pref. Firenze
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 3, Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 7-8, 784, Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 1, 73 (s.m.), Finanza locale 2007, 9, 72 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni amministrative

TESTO
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Collocazione di impianti pubblicitari in luogo pubblico senza autorizzazione - Pluralità di violazioni, con un'unica condotta, degli art. 23 e 25 c. strad. - Concorso formale - Sussistenza - Rapporto di specialità - Esclusione - Condizioni.
La collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico comporta la violazione, in conseguenza di tale condotta, dell'art. 23 c. strad., che vieta la collocazione sulla sede stradale e sulle sue pertinenze, o in prossimità della stessa, di "insegne, cartelli,

manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione", e del successivo art. 25, che vieta, invece, di utilizzare "con propri impianti ed opere", senza autorizzazione dell'ente proprietario, la sede stradale e le relative pertinenze, ed integra un'ipotesi di concorso formale di illeciti amministrativi, configurabile ogni qual volta le singole disposizioni di legge violate, essendo rivolte a tutelare interessi giuridici obiettivamente diversi, non siano tra loro in rapporto di specialità.

www.vigileamico.it

ART. 8 BIS

Autorità: T.A.R. Milano Lombardia sez. IV
Data: 03 febbraio 2006
Numero: n. 184
Parti: N.Q. **C.** Com. Milano
Fonti: Foro amm. TAR 2006, 2, 465 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
Sanzioni amministrative - Applicazione - Nuova definizione di recidiva ex art. 8 bis, l. n. 689 del 1981 - Applicabilità in materia commerciale - Esclusione.
L'art. 8 bis inserito dall'art. 94 d.lg. 30 dicembre 1999 n. 507 nel corpo della l. n. 689 del 1981, nell'introdurre una nuova generale definizione di recidiva ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative fa salvo quanto previsto da speciali disposizioni di leggee: in quest'ultima categoria deve essere ricompresa anche la norma di cui all'art. 29 comma 3 d.lg. n. 114 del 1998 in tema di recidiva nelle violazioni alla normativa in materia di commercio, che pertanto va considerata tuttora vigente.

Autorità: T.A.R. Trieste Friuli Venezia Giulia
Data: 20 ottobre 2005
Numero: n. 823
Parti: -
Fonti: Ragiufarm 2006, 92, 18

CLASSIFICAZIONE
SANITA' PUBBLICA Servizio Sanitario Nazionale

TESTO
L'art. 8 bis l. n. 689 del 1981, secondo cui le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad un'unica programmazione unitaria non si applica alle violazioni dell'art. 37 r.d. n. 1706 del 1938 (recante i formalismi da assicurare al momento della spedizione di ricette medicinali recanti preparazioni da allestire in farmacia) per la loro non riconducibilità ad una programmazione unitaria.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 28 novembre 2003
Numero: n. 18212
Parti: Min. pol. agr. **C.** Marcheggiani
Fonti: Giust. civ. Mass. 2003, 11

CLASSIFICAZIONE
CORTE COSTITUZIONALE Costituzionalita' (questione di) in genere

TESTO
In tema di "prelievo di corresponsabilità" sui cereali, la violazione degli obblighi di inviare agli organi provinciali di controllo la modulistica di cui agli art. 2 e 12, d.m. n. 228 del 1990, e di versare la somma dovuta per l'acquisizione del prelievo di corresponsabilità configurano due illeciti amministrativi riconducibili a condotte distinte, - rispettivamente sanzionate dai comma 1 e 2 dell'art. 68, legge n. 428 del 1990 - la cui commissione configura, quindi, un caso di concorso materiale di illeciti, al quale non è applicabile il "cumulo giuridico" previsto dall'art. 8, legge n. 681 del 1989 per la fattispecie di concorso formale; inoltre, qualora le violazioni siano state commesse anteriormente all'entrata in vigore del d.lg. n. 507 del 1999, neppure è applicabile la "reiterazione" prevista dall'art. 8 bis, legge n. 689 del 1981, corrispondente alla continuazione in materia penale, in quanto in materia di illeciti amministrativi non è applicabile il principio di retroattività della disposizione più favorevole all'autore della trasgressione.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 15 marzo 2001
Numero: n. 3756
Parti: Soc. Asti Ambiente **C.** Prov. Asti
Fonti: Giust. civ. Mass. 2001, 489

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni concorso di violazioni

TESTO
È inapplicabile alle violazioni amministrative commesse in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lg. n. 507 del 1999 la disciplina sanzionatoria della continuazione di cui all'art. 8 legge n. 689 del 1981 (limitata al solo caso di pluralità di violazioni

www.vigileamico.it

commesse con un'unica azione od omissione) nell'ipotesi di pluralità di azioni od omissioni commesse in violazione della medesima norma di legge, non potendo trovare applicazione retroattiva il disposto del successivo art. 8 bis , introdotto dall'art. 94 del citato d.lg. n. 507 del 1999, che ha inteso regolare secondo i principi della continuazione ("reiterazione") anche la pluralità di violazioni della stessa indole.

www.vigileamico.it

ART. 9

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 09 gennaio 2009
Numero: n. 15707
Parti: A.
Fonti: CED Cass. pen. 2009

CLASSIFICAZIONE
INCOLUMITA' PUBBLICA (Reati e altri illeciti o disgrazie contro l') Getto e collocamento pericoloso di cose

TESTO
In tema d'inquinamento elettromagnetico, il reato di getto pericoloso di cose è integrato non dal mero superamento, da provare in modo certo ed oggettivo, dei limiti d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali (d.m. ambiente 10 settembre 1998 n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003), ma dalla idoneità delle onde elettromagnetiche ad offendere o molestare persone, da provarsi in modo certo ed obiettivo ed in concreto.
Annulla con rinvio,Trib. lib. Pescara, 14 Luglio 2008

(Torna su) **CONFORMI E DIFFORMI**
Vedi anche: Cass. pen., sez. I, 12 marzo 2002 n. 15717, Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 2002 n. 8102
In senso conforme: Cass. pen. n. 36845 del 2008, Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 1999 n. 5626, Cass. pen., sez. I, 13 ottobre 1999 n. 5592
In senso difforme: Cass. pen., sez. I, 14 marzo 2002 n. 23066.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 13 maggio 2008
Numero: n. 36845
Parti: T.
Fonti: CED Cass. pen. 2008, Cass. pen. 2009, 3, 927 (s.m.) (nota di: SCARCELLA)

CLASSIFICAZIONE
INCOLUMITA' PUBBLICA (Reati e altri illeciti o disgrazie contro l') Getto e collocamento pericoloso di cose

TESTO
GETTO PERICOLOSO DI COSE - Inquinamento elettromagnetico - Emissione di onde elettromagnetiche - Mero superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione - Insufficienza - Prova della concreta idoneità delle emissioni a ledere o molestare persone - Necessità.
In tema d'inquinamento elettromagnetico, il reato di getto pericoloso di cose è configurabile solo quando sia stato provato, in modo certo ed oggettivo, il superamento dei limiti d'esposizione o dei valori d'attenzione previsti dalle norme speciali (d.m. Ambiente 10 settembre 1998, n. 381; d.P.C.M. 8 luglio 2003) e sia stata obiettivamente accertata un'effettiva e concreta idoneità delle emissioni ad offendere o molestare persone, ravvisabile non in astratto ma in concreto.

(Torna su) **CONFORMI E DIFFORMI**
Vedi anche: Cass. pen., sez. I, 12 marzo 2002 n. 15717, Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 2002 n. 8102
In senso conforme: Cass. pen., sez. I, 14 ottobre 1999 n. 5626, Cass. pen., sez. I, 13 ottobre 1999 n. 5592
In senso difforme: Cass. pen., sez. I, 14 marzo 2002 n. 23066.

www.vigilecamico.it

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 05 dicembre 2006
Numero:
Parti: R.
Fonti: Riv. giur. ambiente 2007, 6, 1024 (s.m.) (nota di: ROSSETTI)

CLASSIFICAZIONE
AMBIENTE (Ecologia) N.B. v. anche, sotto le singole Regioni, la sottovoce " Ambiente " Danno ambientale

TESTO
In caso di superamento del livello quantitativo di emissione sonora consentito dal d.p.C.M. 1 marzo 1991 che determini anche la concreta messa in pericolo del bene della tranquillità pubblica, trova applicazione l'art. 659, comma 2, c.p., mentre non opera il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che renderebbe applicabile il solo art. 10, comma 2, l. 26 ottobre 1995, n. 447.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 08 settembre 2004
Numero: n. 18055
Parti: Rosini **C.** Comunità montana Valle Sabbia
Fonti: Giust. civ. Mass. 2004, 9

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni concorso di violazioni

TESTO
In tema di pluralità di violazioni amministrative, non sussiste il concorso apparente di norme, e non si fa luogo ad applicazione del principio di specialità, codificato nell'art. 9 della legge n. 689 del 1981, fra gli illeciti previsti dall'art. 27, comma 4, della legge reg. Lombardia n. 8 del 1976 (che punisce le violazioni degli obblighi stabiliti, in materia di terreni soggetti a vincolo idro - geologico nella regione Lombardia, dall'art. 25 della stessa legge, e mira al rispetto di regole formali, quale quella della preventiva autorizzazione amministrativa per l'esecuzione di trasformazioni del territorio vincolato) e quello stabilito nell'art. 55 del regolamento regionale Lombardia n. 1 del 23 febbraio 1993 (in materia di prescrizioni di massima e di polizia forestale valide nella Regione), atteso che l'art. 27, comma 1, della legge reg. n. 8 cit., pone il principio di salvezza delle sanzioni stabilite per le violazioni dell'art. 25 anche per il caso in cui vi siano state violazioni delle norme contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del r.d. n. 3267 del 1923, fra i quali rientra anche quello n. 1 del 1993 della regione Lombardia, e che mira, con sanzione proporzionale al danno arrecato con la movimentazione - non autorizzata - dei terreni, alla tutela sostanziale dell' ambiente e al rispetto del vincolo - idrogeologico imposto in determinati luoghi.

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 13 aprile 2000
Numero: n. 4792
Parti: Soc. Antica Erboristeria Cappelletti **C.** Prov. aut. Trento
Fonti: Giust. civ. Mass. 2000, 799

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

www.vigileamico.it

TESTO
È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 101 del testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell' ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1, nel testo introdotto dall'art. 81 della legge provinciale del 25 luglio 1988 n. 22 (a norma del quale "l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui al presente testo unico") per contrasto con gli art. 3, 25, comma 2, e 117 cost. La violazione del principio della riserva di legge statale in materia penale non è neppure configurabile, posto che la norma provinciale - che trova la sua fonte costituzionale nella legge cost. n. 5 del 1948, mentre l'art. 117 cost. riguarda le regioni a statuto ordinario - prevede che la sanzione amministrativa si aggiunge ma non si sostituisce a quella penale. Non sussiste poi alcuna violazione dell'art. 3 cost., atteso che il diverso trattamento eventualmente riscontrabile tra regione e regione è fisiologico al nostro sistema costituzionale, mentre qualora la norma non statale non potesse prevedere il cumulo tra sanzione penale e amministrativa di fatto si potrebbe determinare un azzeramento della potestà sanzionatoria delle regioni e delle province autonome.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 19 agosto 1996
Numero: n. 7607
Parti: Prov. auton. Trento **C.** Bonato
Fonti: Giust. civ. Mass. 1996, 1183

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Depenalizzazione

TESTO
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale quale reato e da una disposizione regionale o delle provincie autonome di Trento e Bolzano come illecito amministrativo, si applica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, legge n. 689 del 1981, la sanzione penale, senza possibilità di irrogare la sanzione amministrativa regionale o provinciale, a meno che la norma emanata da questi enti territoriali stabilisca diversamente. Pertanto, poiché in materia di scarichi inquinanti, in forza dell'art. 81 della legge della provincia autonoma di Trento - che ha aggiunto al t.u. delle leggi provinciali concernenti la tutela dell' ambiente (d.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1) l'art. 101 - l'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste da norme statali non esclude l'applicabilità, agli stessi fatti, delle sanzioni amministrative previste dall'indicato testo unico, la sanzione penale e quella amministrativa sono cumulabili in relazione agli illeciti nella descritta materia. (Nella specie, scarico occasionale di liquidi inquinanti).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 07 luglio 2009
Numero: n. 15956
Parti: Soc. Serbios **C.** Pref. Rovigo
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2009, 78

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni concorso di violazioni

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Principio di specialità - Art. 9, comma 3, l. n. 689 del 1981 (testo novellato) - Ambito - Operatività del principio - Condizioni - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative, l'operatività del principio di specialità dettato dall'art. 9, comma 3, l. 24 novembre 1981 n. 689 - il quale prevede, nel testo sostituito ad opera dell'art. 95 d.lg. 30 dicembre 1999 n. 507, che ai fatti puniti dall'art. 5 (e dagli art. 6 e 12) l. 30 aprile 1962 n. 283 si applicano soltanto le sanzioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio ed igiene degli alimenti e delle bevande - postula che la violazione amministrativa in astratto contestabile costituisca un elemento del fatto-reato, essendone parte integrante. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che, in materia di etichettatura di prodotti fitosanitari da immettere sul mercato, le omissioni sugli imballaggi ed i contenitori dei prodotti delle indicazioni prescritte dall'art. 16 d.lg. 17 marzo 1995 n. 194, integranti l'illecito amministrativo punito dall'art. 26, comma 2, dello stesso decreto, sono del tutto

estranee alla norma penale che concerne la commercializzazione dei prodotti senza autorizzazione, sicché non può legittimamente invocarsi in relazione alle due condotte l'applicazione del principio di specialità).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 03 aprile 2009
Numero: n. 8188
Parti: Vianello **C.** Prov. Venezia
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 4, 585

CLASSIFICAZIONE
PESCA (Ittica) Marittima in genere

TESTO
Pesca (ittica) - Marittima - Legge della regione Veneto n. 19 del 1998 - Art. 33, commi 3 e 11 - Esercizio della pesca con mezzi ed attrezzature non consentite - Applicabilità della sanzione dell'art. 33, comma 11, in quanto norma speciale - Fondamento - Erronea contestazione cumulativa - Conseguenze in tema di estinzione dell'illecito a seguito di pagamento della sanzione
La disposizione dell'art. 33, comma 11, l. reg. Veneto 28 aprile 1998 n. 19 - secondo cui incorre nella sanzione amministrativa determinata con criteri di proporzionalità, a norma dell'art. 10, comma 1, della legge n. 689 del 1981, colui il quale esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite - è norma speciale rispetto a quella del comma 3 del medesimo art. 33; nel primo caso, infatti, è la stessa fonte legislativa primaria che descrive il comportamento vietato e autonomamente sanzionato, mentre il comma 3 è norma amministrativa «in bianco», che sanziona comportamenti descritti da fonte sub primaria; ne consegue che il pagamento, da parte del trasgressore, a seguito dell'erronea contestazione cumulativa, della sanzione (in misura ridotta) prevista dal citato art. 33, comma 3, non ha effetto estintivo dell'illecito speciale previsto dal comma 11 della medesima disposizione.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 12 febbraio 2009
Numero: n. 20125
Parti: N.
Fonti: CED Cass. pen. 2009

CLASSIFICAZIONE
INDUSTRIA E COMMERCIO (Delitti contro l') Frode in commercio elemento psicologico

TESTO
In materia alimentare, la normativa speciale di cui all'art. 13 L. n. 283 del 1962, che tutela, in via amministrativa, la qualità del prodotto, concorre, nel caso di commercio come prodotti "d.o.p." di alimenti privi delle necessarie caratteristiche, con le disposizioni incriminatici di cui agli artt. 515 e 517 cod. pen., finalizzate, invece, a tutelare il leale esercizio del commercio e l'interesse del consumatore. (Fattispecie relativa a vendita, come "grana padano", di formaggio sprovvisto della caratteristiche dello stesso).
Annulla senza rinvio, App. Bari, 2 Ottobre 2007

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 18 dicembre 2008
Numero: n. 3478
Parti: -
Fonti: CED Cass. pen. 2008

CLASSIFICAZIONE
INCOLUMITA' PUBBLICA (Reati e altri illeciti o disgrazie contro l') Getto e collocamento pericoloso di cose

TESTO
In tema di reati contro l'incolumità pubblica, l'uso di un'arma ad aria compressa in luogo di pubblico transito con modalità tali da porre concretamente in pericolo l'incolumità delle persone integra il reato di cui all'art. 674 cod. pen. e non la violazione, amministrativamente sanzionata, che ne consente l'utilizzo in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico (art. 9, comma terzo, D.M. 9 agosto 2001, n. 362).
Rigetta, App. Cagliari, Sez. dist. Sassari, 19 Febbraio 2008

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 23 ottobre 2008
Numero: n. 391
Parti: L.
Fonti: CED Cass. pen. 2008

CLASSIFICAZIONE

FRODI E CONTRAVVENZIONI NELL'AGRICOLTURA, NELLE INDUSTRIE E NEI COMMERCI Alimenti e bevande in genere (disciplina della produzione e della vendita) importazione di sostanze vietate

TESTO
In tema di tutela penale degli alimenti, la vendita di cereali invasi da parassiti soggiace alle sanzioni penali previste dalla L. 30 aprile 1962, n. 283, non sussistendo alcun rapporto di specialità con la normativa che ne disciplina la lavorazione ed il commercio (L. 4 luglio 1967, n. 580, modificata dal d.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187), in quanto tali prodotti, oltre che lavorati mediante macinazione, sono sostanze alimentari direttamente consumabili mediante cottura.
Annulla senza rinvio, Trib. Cosenza, 19 Marzo 2008

Autorità: Cassazione penale sez. II
Data: 02 ottobre 2008
Numero: n. 2808
Parti: B. e altro
Fonti: CED Cass. pen. 2008

CLASSIFICAZIONE
APPROPRIAZIONE INDEBITA Ipotesi varie mandato

TESTO
Non è configurabile il rapporto di specialità previsto dall'art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) - in forza del quale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale - tra il delitto di truffa aggravata in danno dello Stato e la violazione amministrativa prevista dall'art. 5, comma quinto, D.L. 28 marzo 2003 n. 49, convertito in L. n. 119 del 2003, avente ad oggetto l'inosservanza, da parte degli acquirenti, degli obblighi e dei termini previsti dai commi precedenti in tema di prelievi supplementari dovuti sull'eccedenza delle quote latte, in quanto la norma penale tutela l'interesse all'integrità patrimoniale e alla libera determinazione negoziale della persona offesa in relazione alla condotta di colui che, mediante artifici o raggiri, la induca in errore per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, mentre la norma che prevede l'illecito amministrativo mira a tutelare il corretto funzionamento e l'adeguata applicazione del complesso meccanismo di controllo della produzione lattiero-casearia, sanzionando le violazioni anche meramente formali dei cosiddetti primi acquirenti, indipendentemente dal danno patrimoniale eventualmente subito dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura .

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 22 settembre 2006
Numero: n. 20700
Parti: Greco **C.** Com. Rosolina
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 9

CLASSIFICAZIONE
BOSCHI E FORESTE - N.B. v. anche, per ogni singola Regione, la sottovoce " Agricoltura e foreste" Reati

TESTO
Boschi e foreste - Art. 26 r.d. n. 3267 del 1923 e art. 1 legge n. 950 del 1967 - Violazione di entrambi con unica azione - Rapporto di specialità - Esclusione - Concorso - Configurabilità.
L'art. 26 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 (che sanziona con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del danno commesso chi, nei boschi vincolati a scopi idrogeologici, e agli scopi previsti dal precedente art. 17, tagli o danneggi piante o arrechi danni in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato Forestale ed alle prescrizioni emanate dall'Autorità) e l'art. 1 l. 9 ottobre 1967 n. 950 (che sanziona generiche violazioni della normativa forestale con il pagamento di una somma fissa per ogni pianta sradicata in violazione dei regolamenti e per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione dei divieti stabiliti) tutelano interessi diversi, prendono in esame condotte diverse e non sono, pertanto, in rapporto di specialità .

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 25 febbraio 2005
Numero: n. 4088
Parti: Russo **C.** Min. pol. agr., Ispett. Centr.
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 9

CLASSIFICAZIONE
UNIONE EUROPEA Ce agricoltura e pesca

TESTO
L'art. 3, comma 1, l. 23 dicembre 1986 n. 898, deroga al principio di specialità tra reati ed illeciti amministrativi, stabilito in via generale dall'art. 9 l. 24 novembre 1981 n. 689, trovando applicazione anche con riguardo al concorso tra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) e l'illecito amministrativo di indebita percezione di contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia mediante l'esposizione di dati o notizie falsi.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 06 aprile 2004
Numero: n. 6769
Parti: Barra e altro C. Usl n. 15 Cuneo
Fonti: Giust. civ. Mass. 2004, 4

Classificazione
SANITA ' PUBBLICA Igiene degli alimenti e delle bevande in genere

Testo
Poiché l'art. 5 l. 30 aprile 1962 n. 283 sanziona penalmente condotte diverse da quelle che gli art. 3, 4 e 5 d.lg. 27 gennaio 1992 n. 118 qualificavano come illeciti amministrativi, sia per la diversa struttura delle ipotesi di illecito disciplinate, sia perché la finalità del d.lg. n. 118 del 1992 era quella di dare attuazione alle direttive comunitarie relative al divieto di utilizzazione ormonica e tireostatica senza in alcun modo coinvolgere la legislazione penale in materia di salute pubblica e di commercio, non opera tra le suindicate disposizioni il principio di specialità di cui all'art. 9 l. 24 novembre 1981 n. 689, il quale postula che la violazione amministrativa in astratto contestabile costituisca un elemento del fatto - reato, essendone parte integrante, e non trova quindi applicazione allorché illecito amministrativo e illecito penale si riferiscano a due momenti distinti del comportamento del trasgressore e tra di essi intercorra, non un rapporto di identità, ma soltanto di connessione teleologica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non applicabile il principio di specialità tra la violazione di cui all'art. 5, lett. a, della legge n. 283 del 1962, per la quale era stata applicata la pena su richiesta dell'imputato, e la violazione dell'art. 4, comma 3, del d.lg. n. 118 del 1992, consistente nella macellazione di animali ai quali erano state somministrate sostanze ad azione estrogena ed androgena, per la quale era stata applicata una sanzione amministrativa).

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 04 giugno 1996
Numero: n. 7074
Parti: Ramoino e altro
Fonti: Cass. pen. 1997, 3127 (s.m.), Riv. trim. dir. pen. economia 1997, 596 (s.m.), Giust. pen. 1997, II, 499 (s.m.)

Classificazione
SANITA ' PUBBLICA Igiene degli alimenti e delle bevande carni

Testo
Tra l'art. 5 lett. a) l. 30 aprile 1962 n. 283, che vieta di vendere sostanze alimentari "trattate in modo da variare la composizione naturale", e l'art. 4 comma 2 d.lg. 27 gennaio 1992 n. 118, che vieta, sotto comminatoria di sanzione amministrativa, di immettere sul mercato animali da azienda ai quali siano state "somministrate sostanze ad azione estrogena, diverse dagli stilbenici (...) non sussiste concorso apparente di norme perché questo secondo divieto concerne solo l'utilizzazione nell'allevamento di sostanze vietate, mentre il primo riguarda la variazione della composizione propria dell'alimento. E ciò a parte l'esclusione della specialità a favore di illeciti amministrativi fatta dall'art. 9 l. 24 novembre 1981 n. 689, che privilegia espressamente la disciplina penale degli alimenti con riferimento anche al reato che qui interessa.

Autorità: Pretura Asti
Data: 22 febbraio 1994
Numero:
Parti: Sesia
Fonti: Foro it. 1995, II, 141

Classificazione
SANITA ' PUBBLICA Igiene degli alimenti e delle bevande carni

Testo
A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 27 gennaio 1992 n. 118, la detenzione per la vendita di animali cui siano state somministrate sostanze ad azione anabolizzante è punibile come illecito amministrativo in base agli art. 4 e 5 d.l. cit. e non più come illecito penale in base all'art. 5 lett. a) legge n. 283 del 1962, in quanto il principio di specialità, previsto dall'art. 9 comma 3 legge n. 689 del 1981, non opera con riferimento alle norme emanate successivamente alla citata legge.

www.vigilfamico.it

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 03 aprile 1991
Numero: n. 3479
Parti: Prov. autonoma Trento **C.** Soc. Costa molino oleificio
Fonti: Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 4

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE

TESTO
Qualora uno stesso fatto sia punito da una disposizione penale come reato e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento o Bolzano come illecito amministrativo (Nella specie, trattandosi di scarichi inquinanti, ai sensi della legge n. 47 del 1978 della provincia di Trento), trova applicazione l'art. 9, comma 2 della legge n. 689 del 1981, norma del quale è irrogabile la sola sanzione penale, senza possibilità di cumulo con la sanzione amministrativa. Tale divieto di cumulo, peraltro, è derogabile per effetto di diversa disposizione di legge, ivi inclusa quella eventualmente emanata da detti enti territoriali, e, pertanto, manifestamente non implica un contrasto con le norme costituzionali in tema di potestà legislativa delle regioni e delle province autonome.

www.vigileamico.it

ART. 10

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 03 aprile 2009
Numero: n. 8188
Parti: Vianello **C.** Prov. Venezia
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 4, 585

CLASSIFICAZIONE
PESCA (Ittica) Marittima in genere

TESTO
Pesca (ittica) - Marittima - Legge della regione Veneto n. 19 del 1998 - Art. 33, commi 3 e 11 - Esercizio della pesca con mezzi ed attrezzature non consentite - Applicabilità della sanzione dell'art. 33, comma 11, in quanto norma speciale - Fondamento - Erronea contestazione cumulativa - Conseguenze in tema di estinzione dell'illecito a seguito di pagamento della sanzione
La disposizione dell'art. 33, comma 11, l. reg. Veneto 28 aprile 1998 n. 19 - secondo cui incorre nella sanzione amministrativa determinata con criteri di proporzionalità, a norma dell'art. 10, comma 1, della legge n. 689 del 1981, colui il quale esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite - è norma speciale rispetto a quella del comma 3 del medesimo art. 33; nel primo caso, infatti, è la stessa fonte legislativa primaria che descrive il comportamento vietato e autonomamente sanzionato, mentre il comma 3 è norma amministrativa «in bianco», che sanziona comportamenti descritti da fonte sub primaria; ne consegue che il pagamento, da parte del trasgressore, a seguito dell'erronea contestazione cumulativa, della sanzione (in misura ridotta) prevista dal citato art. 33, comma 3, non ha effetto estintivo dell'illecito speciale previsto dal comma 11 della medesima disposizione.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 20 novembre 1997
Numero: n. 142
Parti: Taddeo e altro
Fonti: Ragiusan 1998, fasc. 6, 134 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
FRODI E CONTRAVVENZIONI NELL'AGRICOLTURA, NELLE INDUSTRIE E NEI COMMERCI Alimenti e bevande in genere (disciplina della produzione e della vendita) in genere

TESTO
Al fine di procedere al pagamento in misura ridotta della pena pecuniaria per la commissione di illeciti amministrativi, ove non sia previsto un minimo cui riferirsi ai sensi dell'art. 16 l. 24 novembre 1981 n. 689, tale minimo, da versare in misura doppia, si identifica in lire 4.000. (Nella specie, si è cassata la sentenza pretorile che, in riferimento alla contravvenzione prevista dall'art. 17 l. 30 aprile 1962 n. 283, per l'omesso uso di copricapo nella manipolazione di sostanze alimentari, punita con la pena pecuniaria fino a lire 1.500.000, non aveva considerato validamente effettuato il pagamento in misura ridotta nella misura di lire 8.000).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 07 novembre 1990
Numero: n. 10724
Parti: Frabboni **C.** Com. Bologna
Fonti: Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 11

CLASSIFICAZIONE

EMILIA - ROMAGNA Cave e torbiere

TESTO
Con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni in materia di cave e torbiere, l'art. 21 della legge della regione Emilia Romagna 2 maggio 1978 n. 13, circa la delega alla giunta regionale della fissazione dei limiti minimi e massimi e l'insindacabilità delle relative determinazioni nel giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa delle sanzioni medesime, è stato abrogato, a norma dell'art. 10 della l. 10 febbraio 1953 n. 62, con l'entrata in vigore della legge statale 24 novembre 1981 n. 689, alla stregua del contrasto con i principi posti dagli art. 10, 11 e 23 di quest'ultima legge, i quali trovano immediata applicazione anche in ambito locale, fino a quando il legislatore regionale non emani altra disciplina (in conformità con i principi stessi).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 08 agosto 1988
Numero: n. 4872
Parti: Sartori **C.** Ammin. provinciale Verona
Fonti: Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 8/9

CLASSIFICAZIONE
CACCIA In genere N.B. V. anche, sotto le singole Regioni, la sottovoce "Caccia"

TESTO
Le disposizioni degli art. 10 ed 11 della l. 24 novembre 1981 n. 689, circa i limiti (minimo e massimo) ed i criteri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie amministrative (di immediata applicazione nei giudizi in corso, anche se riguardanti infrazioni commesse in data anteriore, siano esse depenalizzate con la legge stessa, o con leggi precedenti, ovvero siano previste ab origine come violazioni amministrative), comportano, per le infrazioni venatorie contemplate da leggi di regioni a statuto ordinario (nella specie, legge della regione Veneto 14 luglio 1978 n. 30), l'abrogazione di quelle norme regionali che siano incompatibili, dato che tali norme, essendo espressione di potestà legislativa delle regioni nell'ambito dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, restano travolte dalla sopravvenuta modificazione dei principi stessi.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 26 ottobre 1998
Numero: n. 10605
Parti: Com. Chioggia **C.** Trincanato
Fonti: Giust. civ. Mass. 1998, 2176

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione opposizione

TESTO
In tema di sanzioni amministrative, la disciplina legislativa vigente dal 25 marzo 1993 (e, cioè, la l. n. 81 del 1993 sull'elezione diretta del sindaco) ha risolto, in via normativa, il problema dell'esercizio delle funzioni vicarie del sindaco, introducendo (art. 16) la figura istituzionale del "vice sindaco", e disciplinando (art. 20) i presupposti del legittimo esercizio delle dette funzioni vicarie (assenza, impedimento temporaneo, sospensione - ex art. 15 della l. n. 55 del 1990 - del primo cittadino), senza, peraltro, escludere (ed anzi, addirittura imponendo, alla luce del principio di legalità dell'azione amministrativa) la necessità che il sostituto espliciti, nello stesso atto amministrativo adottato in via sostitutiva, il titolo (assenza, impedimento ecc.) che ne legittimi l'esercizio della potestà vicaria. Nella ipotesi in cui tale esplicitazione non emerga dall'intero contesto dell'atto emanato dal vice-sindaco, continua, peraltro, ad operare la presunzione (iuris tantum) che l'esercizio della potestà sostitutiva sia avvenuto nel rispetto dei presupposti di legge, con la conseguenza che sarà onere del destinatario del provvedimento sanzionatorio adottato dall'organo vicario (nella specie, ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria per omessa osservanza dell' orario di chiusura dei negozi) dedurre e provare, "e contrario", in sede di opposizione, l'insussistenza delle (o la sussistenza di circostanze contrarie alle) condizioni previste dalla norma per il legittimo esercizio della potestà di sostituzione del sindaco da parte del vice-sindaco.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 08 ottobre 1996
Numero: n. 8811
Parti: Martini **C.** Prov. Padova
Fonti: Giust. civ. Mass. 1996, 1391

CLASSIFICAZIONE
MINIERE, CAVE E TORBIERE Cave e torbiere in genere N.B. Per ogni singola Regione vedi la sottovoce "Cave e torbiere"

TESTO
In tema di coltivazione di cava in regime autorizzatorio, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 della legge reg. Veneto n. 44 del 1982 - stabilita in misura pari al valore commerciale del materiale scavato in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione - ha funzione retributivo - affittiva e non risarcitoria, essendo posta a presidio degli interessi non valutabili economicamente, quali la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e geomorfologico preesistente. Pertanto, tale sanzione va applicata non solo in relazione all'estrazione di materiale oltre i limiti di quantità previsti dall'autorizzazione, ma anche in relazione all'escavazione secondo modalità esecutive difformi dal progetto di coltivazione. (Nella specie, era stata seguita, nell'estrazione di trachite, una linea di scavo verticale, anziché obliqua, come prescritto nell'autorizzazione).

Autorità: Cassazione penale sez. V
Data: 13 ottobre 1987
Numero:
Parti: Spadaro
Fonti: Cass. pen. 1988, 2134 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
FRODI E CONTRAVVENZIONI NELL'AGRICOLTURA, NELLE INDUSTRIE E NEI COMMERCI Alimenti e bevande in genere (disciplina della produzione e della vendita) sanzioni

TESTO
La contravvenzione di cui all'art. 42 d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327, sanzionata dall'art. 17 l. 30 aprile 1962 n. 283 e realizzata da chi abbia omesso di indossare, quale addetto alla manipolazione, preparazione e confezione di sostanze alimentari e bevande, il camice bianco e l'apposita cuffia, rientra nel novero dei reati che la l. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale) ha discriminato in illeciti amministrativi, soggetti soltanto a sanzione pecuniaria, irrogabile dall'autorità amministrativa competente . L'inosservanza della disciplina degli orari di apertura e chiusura dei negozi, già punibile a norma dell'art. 665 c.p., non costituisce più reato, perché la l. 22 febbraio 1934, n. 370 è stata abrogata dalla l. 28 luglio 1971, n. 588, che ha trasferito alle regioni la regolamentazione dell' orario dei negozi .

www.vigilanzaamica.it

ART. 11

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 11 maggio 2001
Numero: n. 6555
Parti: Zennaro e altro **C.** Prov. Venezia
Fonti: Giust. civ. 2002, I,1992, Dir. maritt. 2002, 959

CLASSIFICAZIONE
PESCA (Ittica) Diritto di pesca esclusivo

TESTO
La pesca vietata può dirsi realizzata non soltanto allorché taluno sia stato colto nel compimento dell'azione materiale di cattura degli esemplari marini, ma anche in presenza di atti o fatti idonei a comprovarla, purché connotati dai requisiti della idoneità, della univocità e della concordanza (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'opposizione proposta da taluni interessati avverso l'ordinanza con la quale era stato loro ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del divieto di pesca di molluschi con strumenti vietati - ex art. 7 r.d. 22 novembre 1914 n. 1486 e l. reg. Veneto 9 dicembre 1986 n. 50 - per essere stati sorpresi a bordo di natanti con apparecchiature turbosoffianti in zona della laguna dove la pesca con detti apparecchi è vietata e con una notevole quantità di molluschi, incompatibile con una pesca a mano in ore notturne e con temperature rigide).

Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. I
Data: 05 settembre 2005
Numero: n. 6546
Parti: Soc. I. e altro **C.** Autorità garante concorrenza e mercato
Fonti: Foro amm. TAR 2005, 9, 2784

CLASSIFICAZIONE
CONCORRENZA (Disciplina della) Antitrust

TESTO
Posto che, in materia di intese anticoncorrenziali, per la determinazione del trattamento sanzionatorio sia l'art. 15 l. n. 287 del 1990 sia l'art. 11 l. n. 689 del 1981 richiedono, tra l'altro, l'accertamento della "gravità" dell'infrazione, senza peraltro offrire specificazioni di tale elemento, legittimamente l'Autorità "antitrust" ricorre agli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15 par. 2, reg. n. 17 e dell'art. 65 par. 5, trattato Ceca (in Guce n. C 009 del 14 gennaio 1998), stanti gli esiti di tipizzazione degli illeciti e di correlativa riduzione, in consonanza con i principi del nostro sistema sanzionatorio, della sfera di discrezionalità afferente all'esercizio della potestà punitiva; deve nondimeno escludersi che da quest'atto l'Autorità possa desumere l'esistenza di presunzioni assolute in termini di "gravità", essendo pur sempre necessario un apprezzamento concreto degli effetti dispiegati dall'intesa sul mercato.

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 21 aprile 2004
Numero: n. 7638
Parti: Dir. prov. lav. Roma **C.** Immob. Medio Tevere
Fonti: Giust. civ. Mass. 2004, 4

CLASSIFICAZIONE
SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE Ingiunzione

TESTO
Quando con ordinanza - ingiunzione sia stata irrogata una sanzione amministrativa, e tale sanzione sia stata ridotta a seguito di opposizione, ai fini del riparto delle spese processuali l'Amministrazione non può ritenersi soccombente, così come non è configurabile soccombenza, neppure parziale, nell'ipotesi di riduzione, anche sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 16 novembre 2000
Numero: n. 14854

Parti: Soc. De Dea **C.** Prov. Belluno
Fonti: Giust. civ. Mass. 2000, 2344

CLASSIFICAZIONE
MINIERE, CAVE E TORBIERE Cave e torbiere in genere N.B. Per ogni singola Regione vedi la sottovoce "Cave e torbiere"

TESTO
A norma dell'art. 33, comma 4, della legge regione Veneto del 7 settembre 1982 n. 44 sulla disciplina dell'attività di cava, autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative per escavazioni abusive è esclusivamente il Presidente della Provincia , quale organo monocratico, senza che sia possibile, in assenza di un'espressa previsione normativa, una delega di funzioni interorganica. (Nella specie - precedente al d.lg. n. 80 del 1998 - la S.C. ha cassato la sentenza pretorile e, decidendo nel merito, annullato l'ordinanza - ingiunzione emanata da dirigente amministrativo a ciò delegato con delibera della Giunta provinciale).

www.vigileamico.it

ART. 12

Autorità: T.A.R. Potenza Basilicata sez. I
Data: 22 aprile 2009
Numero: n. 138
Parti: Soc. C. **C.** Com. Matera e altro
Fonti: Foro amm. TAR 2009, 4, 1219 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
EDILIZIA E URBANISTICA Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali sanzione amministrativa in genere

TESTO
Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - Oneri costruzione e urbanizzazione - Tardivo pagamento - Sanzione - Termine di prescrizione - È quinquennale.
Ai sensi dell'art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689, applicabile ex art. 12 della stessa legge a tutte le sanzioni amministrative di tipo affittivo, il termine di prescrizione della sanzione irrogata per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è di cinque anni, e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Autorità: Consiglio Stato sez. IV
Data: 12 marzo 2009
Numero: n. 1464
Parti: Com. Bibbona **C.** G.
Fonti: Foro amm. CDS 2009, 3, 679 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) Poteri dell'amministrazione

TESTO
Bellezze naturali (Tutela delle) - Tutela del paesaggio - Poteri dell'Amministrazione - Indennità ex art. 15, l. n. 1439 del 1939 - Prescrizione quinquennale ex art. 28, l. n. 689 del 1981 - Applicabilità.
L'art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, è disposizione applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12, cit. l. n. 689 del 1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con una sanzione pecuniaria.
(Conferma Tar Toscana, sez. III, 11 agosto 2005 n. 4017).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 28 agosto 1997
Numero: n. 8162
Parti: Reg. Puglia **C.** Caputo
Fonti: Giust. civ. Mass. 1997, 1547, Riv. giur. polizia 1998, 483 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE

www.filecamico.it

BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) Sanzioni amministrative

PENA Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi in genere

TESTO
Con riguardo a sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a norma dell'art. 15 l. 29 giugno 1939 n. 1497 sulla tutela della bellezze naturali per costruzione realizzata senza la prescritta autorizzazione, quando l'opposizione del privato investa la fase della riscossione del credito, trovano applicazione le disposizioni della l. 24 novembre 1981 n. 689, attesa la previsione di cui all'art. 12 di detta legge, il quale, prescrivendo che le disposizioni del capo I della stessa si osservano in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito per tutte le violazioni per le quali sia comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ancorché non sostitutiva di una sanzione penale, rende palese l'intento del legislatore di attribuire carattere generale alle richiamate disposizioni, così da ricomprendervi qualsiasi ipotesi di illecito amministrativo, ad eccezione delle violazioni disciplinari (espressamente escluse) e di quelle comportanti sanzioni non pecuniarie.

Autorità: Corte appello Torino
Data: 04 aprile 2007
Numero:
Parti: Gabetti C. Consob
Fonti: Giur. it. 2007, 12, 2768 (s.m.) (nota di: PETRAZZINI)

Classificazione
INTERMEDIARI FINANZIARI (PROMOTORI FINANZIARI) Sanzioni amministrative in genere

Testo
In applicazione del principio di specialità, il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato disciplinato dall'art. 187 septies, D. Lgs. 58/1998, è destinato a prevalere sulla procedura generale di opposizione alle sanzioni amministrative dettata dalla legge n. 689/1981.

Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 20 settembre 2006
Numero: n. 20317
Parti: Com. San Nicola Arcella C. Soc. Milano assicur. e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 9

Classificazione
GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa edilizia e urbanistica

Testo
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Sanzioni per il ritardato pagamento del contributo - Controversie relative - Riparto di giurisdizione - Contestazioni attinenti al provvedimento impositivo - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 16 legge n. 10 del 1977 - Sussistenza - Controversie relative alla fase della riscossione coattiva - Giurisdizione del giudice ordinario - Configurabilità.

In tema di sanzioni amministrative in materia edilizia (nella specie, per mancato pagamento nei termini del contributo di concessione di cui all'art. 3 l. 28 gennaio 1977 n. 10), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - prevista dall'art. 16 della legge citata, e rimasta ferma anche dopo l'introduzione della l. 24 novembre 1981 n. 689, in materia di sanzioni amministrative, in forza della espressa riserva di cui all'art. 12, nonché dopo la nuova disciplina dell'attività urbanistico - edilizia di cui alla l. 28 febbraio 1985 n. 47, ribadita dall'art. 34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205 - riguarda tutte le controversie in cui viene in contestazione il momento autoritativo

del rapporto tra p.a. e privato, nelle quali il giudice è chiamato ad accertare i presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento impositivo; spetta invece al giudice ordinario conoscere delle questioni attinenti alla procedura coattiva di riscossione, laddove il privato contesti l'attività di realizzazione della pretesa creditoria in ragione o della illegittimità formale del titolo o del sopravvenuto venir meno del diritto di procedere esecutivamente.

Autorità: T.A.R. Salerno Campania sez. II
Data: 22 aprile 2005
Numero: n. 647
Parti: T.A. C. Com. Montoro Inferiore e altro
Fonti: Foro amm. TAR 2005, 4, 1210 (s.m.) (s.m.)

Classificazione
EDILIZIA E URBANISTICA Concessione edilizia e licenza di abitabilita' (ora permesso di costruire) contributi

Testo
Le somme dovute per oneri di urbanizzazione e per costi di costruzione vanno distinte da quelle dovute per sanzioni pecuniarie per ritardato pagamento in quanto per gli oneri vige il termine ordinario di prescrizione stabilito dall'art. 2946 c.c. che è decennale, mentre per le sanzioni il termine di prescrizione è di cinque anni in applicazione della normativa posta dall'art. 28 l. n. 689 del 1981 che, ex art. 12, stessa legge, è estesa a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando la sanzione non sostituisce una sanzione penale.

Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 20 ottobre 2004
Numero: n. 6901
Parti: Autorità energia elettr. e gas C. Soc. E.
Fonti: Foro amm. CDS 2004, 2927 (s.m.)

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere accertamento

Testo
Sanzioni amministrative - Sanzione del pagamento di una somma di denaro - Art. 12, l. n. 689 del 1981 - Ambito di applicabilità - Criteri.

In base all'art. 12 l. 24 novembre 1981 n. 689, le disposizioni del capo I della legge medesima devono essere osservate con riguardo a tutte le violazioni aventi natura amministrativa per le quali è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, essendo palese l'intento di attribuire a dette disposizioni carattere generale, così da comprendere qualsiasi ipotesi di illecito amministrativo, ad eccezione delle violazioni disciplinari e di quelle comportanti sanzioni non pecuniarie.
(Conferma Tar Lombardia, sez. II, 4 aprile 2002 n. 1330).

Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 12 marzo 2004
Numero: n. 5166
Parti: Com. Civitavecchia C. Ceccarini
Fonti: Giust. civ. Mass. 2004, 3, Foro amm. CDS 2004, 665 (s.m.)

Classificazione
GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa edilizia e urbanistica

Testo
Con riguardo all'opposizione avverso ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazione edilizia, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 16 l. 28 gennaio 1977 n. 10, si estende ad ogni contestazione dell'intimato inerente all'an o al quantum della pretesa creditoria e resta ferma anche dopo la nuova

disciplina delle sanzioni amministrative introdotta dalla l. 24 novembre 1981 n. 689 - in forza dell'espressa riserva contenuta nell'art. 12 di tale legge - nonché dopo la nuova disciplina dell'attività urbanistico - edilizia introdotta dalla l. 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 16, attinente alla diversa materia della riscossione del relativo credito, non abroga nè modifica il predetto art. 16 della legge n. 10 del 1977. Tale giurisdizione viene, poi, ulteriormente ribadita dall'art. 34 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205), che ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia edilizia ed urbanistica, con la sola eccezione delle opposizioni esecutive, con le quali la parte, senza muovere contestazioni a proposito della sanzione già applicata con provvedimento divenuto inoppugnabile, si limiti a contestare il diritto del comune a riscuoterla coattivamente per la sua sopravvenuta estinzione per prescrizione, ovvero per vizi attinenti alla validità formale dell'ingiunzione.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 13 novembre 1995
Numero: n. 1679
Parti: Vacca
Fonti: Cass. pen. 1997, 175 (nota di: GALLUCCI), Giust. pen. 1997, II, 230, Dir. e giur. agr. 1997, 522 (nota di: LAMANTEA)

Classificazione
BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) Reati in genere

Testo
La sostituzione della pena detentiva breve di cui all'art. 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689 non può essere applicata ai "reati previsti dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica". Tale divieto non concerne, però, i reati in materia paesaggistica, che si differenzia dalla prima per molteplici profili: 1) il particolare rilievo che assume il paesaggio nella Costituzione, autonomamente disciplinato nell'art. 9 e non regolato nell'art. 117, che menziona soltanto l'urbanistica; 2) le distinzioni tra le competenze trasferite (urbanistica) alle regioni e competenze delegate (paesaggio), le quali ultime mantengono un ampio potere di controllo e intervento in capo alle autorità centrali; 3) la diversa incidenza, che hanno i due tipi di vincolo sulla proprietà privata; 4) la possibilità di concessione in sanatoria per la materia urbanistica, non prevista per quella paesaggistica; 5) la diversità della causa di estinzione prevista dalla recente l. 23 dicembre 1994, n. 724: oblazione o concessione in sanatoria per le contravvenzioni urbanistiche; soltanto estinzione per autorizzazione paesaggistica in sanatoria in ordine agli illeciti di cui alla l. n. 431 del 1985; 6) obbligo di interpretazione restrittiva per la disposizione, che prevede eccezioni alla regola generale della sostituzione delle pene detentive brevi.

www.vigilanzamico.it

ART. 13

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 27 settembre 2007
Numero: n. 20324
Parti: Soc. Falco **C.** Prov. Ferrara.
Fonti: Giust. civ. 2008, 1, 128

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Rifiuti registro e catasto

TESTO
Inquinamenti - Rifiuti - Registro e catasto - Incompleta tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti - Accertamento - Verifica delle scritture contabili e dei formulari per la ricostruzione delle informazioni formalmente incomplete o inesatte ai fini della riduzione della sanzione - Onere dell'organo accertatore - Esclusione - Onere della parte privata- Sussistenza.
Nel caso di accertamento della violazione amministrativa di irregolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, è onere della parte privata indicare e fornire gli elementi necessari per ricostruire i movimenti di carico e scarico, al fine di ottenere la riduzione della sanzione prevista dall'art. 52, comma 4, d. lgs. n. 22, cit..
(Conferma Trib. Ferrara 4 giugno 2002).

(Torna su) **SENTENZA**
Sentenza per esteso

(Torna su) **NOTE GIURISPRUDENZIALI**
(2) Non risultano precedenti specifici. Nel d. lgs. n. 22, cit. (ed ora nel d. lgs. n. 152, cit.) può identificarsi una sorta di doppio regime gestionale e procedimentale: quello di carattere generale che, partendo dalla definizione di rifiuto di matrice comunitaria, passa per l'autorizzazione e l'iscrizione all'albo in via ordinaria come regime amministrativo di riferimento, per arrivare agli obblighi consolidati in materia di m.u.d., registri e formulari; quello di carattere speciale che, nei vari settori ora enunciati, deroga alle regole generali, introducendo eccezioni od esenzioni e, in senso lato, discipline di favore.
Ad esempio, a fronte della nozione di rifiuto che riproduce quella comunitaria, è stato introdotto il concetto di sottoprodotto (art. 183, lett. *n*) e sono state confermate ed ampliate le esclusioni dalla disciplina sui rifiuti per alcuni, specifici, materiali (terre e rocce da scavo, combustibile da rifiuti di qualità elevata, *coke* da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo); in alternativa al regime autorizzatorio quale regola di carattere generale, sono previste ipotesi in cui è sufficiente la comunicazione di inizio attività (per il recupero o l'autosmaltimento) o ipotesi di vera e propria esclusione di qualsiasi obbligo procedimentale (deposito temporaneo, ordinanze contingibili ed urgenti, impianti mobili di smaltimento).
A questa impostazione non sfugge il regime della tenuta dei registri e delle relative sanzioni in caso di inosservanza, in cui è prevista (comma 4 dell'art. 52 d. lgs. n. 22, cit. - ed ora comma 5, prima parte, dell'art. 258 d. lgs. n. 152, cit.) una riduzione della sanzione nel caso di formale incompletezza od inesattezza dei registri, qualora i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute.
La sentenza in commento fa applicazione del principio generale per cui, in materia di rifiuti, chi invoca un regime differenziato e di favore (nel caso di specie, la riduzione di pena per possibilità di ricavare *aliunde* i dati mancanti nel registro) ha l'onere di allegare la sussistenza di tutte le condizioni per la sua applicazione, si applica, pertanto, anche in materia di registri (per l'applicazione del principio nelle varie ipotesi, cfr. FIMIANI, *T.u. ambientale: oneri della prova e regimi di favore nella gestione dei rifiuti*, in *Rifiuti*, 2007, III, 2).
Non è quindi compito dell'organo accertatore che rilevi l'incompleta tenuta del registro, verificare la documentazione dell'impresa (formulari e scritture contabili) per reperire quelle evidenze da cui risultino i dati mancanti. È invece l'interessato che deve fornire gli elementi necessari per consentire agli organi accertatori di ricostruire - anche attraverso l'esibizione

delle scritture contabili e dei formulari - i movimenti di carico e scarico e tutti gli altri elementi che devono risultare dai registri.

Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 24 maggio 1991
Numero: n. 5893
Parti: Traversa **C.** Com. Caltagirone
Fonti: Foro it. 1992, I,1799.

CLASSIFICAZIONE
GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa edilizia e urbanistica

TESTO
L'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione per pagamento di sanzione pecuniaria per infrazione edilizia, emessa ai sensi della l. reg. sic. 27 dicembre 1978 n. 71 (posta a tutela non solo dell' ambiente ma anche della disciplina edilizia), è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 16 l. 28 gennaio 1977 n. 10, la cui operatività è stata espressamente fatta salva dall'art. 12 l. 24 novembre 1981 n. 689.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 02 febbraio 1995
Numero: n. 1223
Parti: Beltrame **C.** Ispett. dipartimentale foreste Pordenone
Fonti: Giust. civ. Mass. 1995, 261

CLASSIFICAZIONE
BOSCHI E FORESTE - N.B. v. anche, per ogni singola Regione, la sottovoce "Agricoltura e foreste" In genere

TESTO
L'attribuzione agli organi delle comunità montane dei compiti di controllo sul patrimonio boschivo ubicato nelle loro circoscrizioni non preclude il potere del Corpo forestale regionale (nella specie, della Regione Friuli Venezia Giulia) di procedere all'accertamento delle violazioni agli art. 130 e 26 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 per il taglio di piante in un bosco, atteso che l'art. 13, comma 4, della l. 24 novembre 1981 n. 689 legittima all'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative pecuniarie anche gli ufficiali di polizia giudiziaria, tra i quali rientrano gli agenti forestali.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 03 marzo 2008
Numero: n. 5771
Parti: Com. Reggio Emilia C. S.
Fonti: Diritto & Giustizia 2008, Il civilista 2008, 11, 17 (s.m.) (nota di: TOCCI)

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere accertamento

Testo

www.ilcilegislatico.it

Gli appartenenti alla Polizia Municipale hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio; il riconoscimento di tale qualifica è quindi subordinato alla limitazione spaziale che i detti agenti si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha confermato la sentenza del Giudice di Pace che aveva annullato il verbale di contestazione redatto da un agente della polizia municipale in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza che si trovava a bordo della propria autovettura nel flusso del traffico).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 19 dicembre 2007
Numero: n. 26794
Parti: Patscheider C. Prov. Bolzano
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 12

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Atti di accertamento - Libero esercizio della potestà accertativa della p.a. senza intervento dell'autore dell'illecito - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 13 l. 24 novembre 1981 n. 689, consente ai verbalizzanti di procedere alla ispezione di cose e ad ogni altra "operazione tecnica" necessaria al fine di accertare il fatto costituente la violazione, anche avvalendosi di competenze tecniche di soggetti privati idonei allo scopo, e prevede il libero esercizio della potestà accertativa della p.a. senza alcun intervento diretto dell'autore dell'illecito, contemplato dal successivo art. 15 l. nei casi, eccezionali, di revisione delle analisi di campioni. (Fattispecie relativa a sanzione comminata ad un cacciatore per l'abbattimento di una femmina di cervo gravida, in cui la S.C. ha ritenuto valido l'accertamento compiuto dagli agenti forestali sul corpo dell'animale in assenza del trasgressore).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 07 marzo 2007
Numero: n. 5199
Parti: Burti C. Com. Carate Urio
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 3, Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 7-8, 785, Finanza locale 2007, 10, 85

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere accertamento

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Atti di accertamento - Violazioni di norme in materia ci circolazione stradale - Potere di accertamento della Polizia municipale - Limitazione all'ambito territoriale del comune di appartenenza - Sussistenza.

Gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in conformità alla regola generale stabilita dall'art. 13 l. n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio e solo nell'ambito di esso.
Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 19 ottobre 2006
Numero: n. 22366
Parti: Com. San Ferdinando di Puglia C. Grossano
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 10, Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 4, 370

Classificazione
CIRCOLAZIONE STRADALE Procedimento penale accertamento, contestazione, processo verbale

Testo
Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Violazioni di norme in materia di circolazione stradale - Potere di accertamento della polizia municipale - Competenza estesa su tutto il territorio comunale - Necessità di atti di investitura - Esclusione - Irrilevanza dell'organizzazione, direzione e coordinamento del servizio.

Gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in conformità alla regola generale stabilita dall'art. 13 l. n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che detto potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all'interno che fuori dei centri abitati. Gli accertamenti delle violazioni del codice della strada compiuti in tale territorio dagli agenti e ufficiali di polizia municipale debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore, restando l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, ininfluenti su detta competenza.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 28 agosto 2006
Numero: n. 18630
Parti: Giardina C. Com. Modica
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 7-8, Arch. giur. circol. e sinistri 2006, 3, 253

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione opposizione

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Verbale di accertamento - Efficacia probatoria - Estensibilità della stessa al verbale di contestazione - Esclusione.

Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa, l'attitudine probatoria propria del verbale di accertamento dell'infrazione - il quale, ai sensi degli art. 2699 e 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dagli agenti accertatori come avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, mentre gli apprezzamenti e le valutazioni dei verbalizzanti restano soggetti al discrezionale apprezzamento del giudice - non è estensibile al mero verbale di contestazione, con il quale, cioè, l'amministrazione si limiti a significare al presunto trasgressore l'addebito della violazione sulla base di un verbale di accertamento precedentemente redatto.

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 14 giugno 2006
Numero: n. 26267
Parti: M.
Fonti: Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 4, 375

Classificazione
SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE PIGNORATE O SEQUESTRATE In genere

Testo
Il sequestro amministrativo di autovettura priva di copertura assicurativa, avendo come finalità soltanto quella di sottrarre il veicolo alla circolazione, non si estende automaticamente a tutti gli oggetti in esso contenuti, la cui sottrazione, quindi, non sempre costituisce reato ai sensi dell'art. 334 c.p. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato escluso che costituisse reato la sottrazione di un contrassegno assicurativo di pertinenza di altro veicolo, esposto su quello oggetto del sequestro).
Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 21 settembre 2005
Numero: n. 18585
Parti: Sasso C. Com. Biella e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 9

Classificazione
CIRCOLAZIONE STRADALE Procedimento penale accertamento, contestazione, processo verbale

Testo
In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, fra i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, da indicarsi - in base alla disciplina speciale di cui agli art. 200 e 201 cod. strada - nel verbale di accertamento a pena di illegittimità del medesimo e dei successivi atti del procedimento, va ricompresa l'ipotesi in

cui gli organi addetti al controllo accertino la violazione dopo avere assunto informazioni e proceduto ad operazioni tecniche, in base all'art. 13 l. 24 novembre 1981.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 24 marzo 2005
Numero: n. 6361
Parti: Davì C. Prov. Verona
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 4

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
La nozione di "privata dimora" rilevante, agli effetti dell'art. 13 l. n. 689 del 1981, per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che può, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), e dunque comprende non soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, e, quindi, qualunque luogo, anche se - appunto - diverso dalla casa di abitazione, in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago. (Nella fattispecie, la Corte cass. ha ritenuto che costituisse privata dimora la sede di un'associazione privata, e ha quindi considerato illegittima l'ispezione ivi eseguita degli accertatori).

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 18 marzo 2005
Numero: n. 5921
Parti: Picciocchi C. Dir. Prov. lav. Avellino
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 3

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere contestazione

Testo
In tema di sanzioni amministrative, il termine prescritto per la notifica degli "estremi della violazione" (di cui all'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689), che non sia stata contestata immediatamente, decorre "dall'accertamento", momento che non coincide nè con la data di consumazione della violazione, nè con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa" inflitta nel caso concreto, oppure degli "ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria" (art. 13 legge n. 689 cit.). Pertanto, nella ipotesi della comunicazione tardiva dell'assunzione del lavoratore alla sezione circoscrizionale dell'impiego - prevista dall'art. 9 bis, comma 2, d.l. 1 ottobre 1996 n. 510, conv. nella l. 28 novembre 1996 n. 608 - il "dies a quo" per la notifica degli estremi della violazione non coincide con la medesima comunicazione tardiva, ancorché essa risulti inviata non solo all'ufficio di collocamento, che ne è destinatario, ma anche all'organo addetto al controllo (quale il servizio ispettivo del lavoro).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 27 gennaio 2005
Numero: n. 1699
Parti: Moietta **C.** Prov. Verona
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 1

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
In tema d'accertamento delle sanzioni amministrative, è atto inutilizzabile il verbale di un'ispezione illegittima perché compiuta dai vigili urbani in un luogo di privata dimora, atteso che l'art. 13 della legge n. 689 del 1981 prevede che gli organi addetti al controllo delle violazioni di loro competenza possono assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, ossia da quei luoghi, anche diversi dall'abitazione, destinati permanentemente o transitoriamente

www.vigileamico.it

all'esplicazione della vita privata o dell'attività lavorativa, in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio e allo svago. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'ordinanza - ingiunzione emessa dal Presidente della Provincia sulla base di un verbale - considerato inutilizzabile - redatto da due vigili urbani i quali, fingendo di essere fratello e sorella, preoccupati di intervenire in favore di una loro parente, si erano introdotti nel domicilio della persona poi incolpata della violazione amministrativa, riguardante l'organizzazione abusiva di viaggi turistici, e avevano così carpito maliziosamente il suo consenso).

www.vigileamico.it

ART. 14

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 20 marzo 2007
Numero: n. 6638
Parti: Soc. Asm Brescia **C.** Prov. Brescia
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 3

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere contestazione

TESTO
Sanzioni amministrative - In genere - Contestazione - Ordinanza - Ingiunzione - Modifica della qualificazione giuridica del fatto storico addebitato rispetto a quanto riportato nel verbale - Ammissibilità - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Fattispecie in materia di scarichi.
In tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto all'originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio qualora riguardi, come nella specie, soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla base della quale l'ente irrogatore della sanzione ritenga di passare dalla contestazione di un illecito ad un altro, purché non sia posto a fondamento del rettificato addebito alcun fatto nuovo; in questa ipotesi non si verifica alcuna violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio. (La S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione, in una fattispecie in cui era stato in un primo momento contestato l'illecito di cui all'art. 54, comma 1, del d.lg. n. 152 del 1999 -superamento dei limiti tabellari di inquinamento delle acque - e successivamente il Comune trasgressore era stato sanzionato per violazione del precetto di cui all'art. 54, comma 4, del medesimo decreto, per la mancata adozione delle misure necessarie ed evitare un aumento anche temporaneo dell' inquinamento , in dipendenza però del medesimo fatto, consistente nella rilevata presenza nello scarico del depuratore comunale di azoto ammoniacale in concentrazioni superiori a quelle consentite).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 04 agosto 2006
Numero: n. 17703
Parti: Luzzi **C.** Prov. Asti
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 7-8

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
Sanzioni amministrative - Applicazione - Atti di accertamento - Analisi di campioni - Omessa comunicazione dell'esito delle analisi ex art. 15 legge n. 689 del 1981 - Conseguenze - Fattispecie.
In materia di sanzioni amministrative, qualora per l'accertamento della violazione siano state compiute analisi di campioni, i risultati di esse devono essere comunicati con lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 15 l. n. 689 del 1981, al fine di consentire all'interessato di esercitare il proprio diritto di difesa richiedendo le controanalisi; in mancanza di tale comunicazione il procedimento amministrativo che si conclude con la irrogazione della sanzione è illegittimo, a meno che, pur avendo gli agenti accertatori prelevato dei campioni per eseguire le analisi, queste ultime, anche se eseguite, non siano state poste a fondamento dell'accertamento della violazione di legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di

merito in cui si rilevava che, a proposito della violazione della normativa sui rifiuti , gli agenti accertatori avevano ritenuto percepibile la natura pericolosa dei residui sulla base della tipologia dei rifiuti rinvenuti in sede di sopralluogo, indipendentemente dallo svolgimento di analisi di laboratorio).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 02 febbraio 2005
Numero: n. 2084
Parti: Soc. Solago **C.** Prov. Milano
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 2, Ragiusan 2005, 257, 143 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Rifiuti smaltimento e discariche

SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
In tema di violazioni degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti , di cui all'art. 12, comma 1, d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, l'art. 7 del medesimo d.lg., oltre a classificare i rifiuti in urbani e speciali, in base alla loro origine, li ripartisce, a seconda delle caratteristiche, in rifiuti non pericolosi e pericolosi, mentre l'art. 52, comma 2, con riferimento a questi due tipi di rifiuti , prevede separate sanzioni per la violazione di detti obblighi. Da tali classificazioni e separate previsioni punitive deriva che la pericolosità e la non pericolosità dei rifiuti , rispetto ai quali siano mancate o siano state irregolari le registrazioni, configurano circostanze costitutive di due distinti illeciti. Ne discende che il principio fissato dagli art. 14 e 18 l. 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui la sanzione può essere inflitta solo per fatto preventivamente contestato, non consente l'irrogazione di pena per irregolarità attinenti a rifiuti di tipo diverso da quelli oggetto della contestazione, tenuto anche conto che detto principio è diretto ad assicurare il diritto di difesa dell'incolpato, e che l'esercizio delle relative facoltà, nella fase amministrativa prodromica all'ordinanza ingiunzione, esige che non sia mutato l'addebito in tutti gli elementi influenti per il suo inquadramento nell'una o nell'altra fattispecie punibile e per l'individuazione della sanzione applicabile.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 13 luglio 2004
Numero: n. 12952
Parti: Jannone **C.** Com. Pomezia
Fonti: Giust. civ. Mass. 2004, 7-8

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
In materia di sanzioni amministrative, qualora per l'accertamento della violazione siano compiute analisi di campioni, nel caso in cui i relativi risultati non siano stati comunicati a mezzo di lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, legge n. 689 del 1981, la contestazione deve essere effettuata nell'osservanza del procedimento stabilito dall'art. 14 di detta legge e, pertanto, deve contenere gli estremi essenziali della violazione, quali risultanti dalle analisi compiute sul campione, allo scopo di garantire il diritto di difesa dell'interessato, esercitabile anche mediante la richiesta di revisione delle analisi. (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione ed annullato l'ordinanza-ingiunzione, in quanto il verbale di contestazione della violazione dell'art. 21, legge n. 319 del 1976, in tema di tutela delle acque dall' inquinamento

, richiamava genericamente l'accertamento del campione effettuato, senza riportare l'esito delle analisi compiute sul medesimo).

Autorità: Tribunale Ancona
Data: 16 luglio 2009
Numero: n. 141
Parti: -
Fonti: Diritto & Giustizia 2009

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere contestazione

Testo
Può durare anche tre mesi l'indagine che precede l'irrogazione della sanzione amministrativa, a patto che la complessità dell'accertamento lo richieda: il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 l. n. 689 del 1981 per contestare formalmente la violazione al trasgressore decorre soltanto dal momento in cui chi procede ha acquisito tutti gli elementi necessari. Non sempre, poi, si può invocare la disposizione contenuta nell'articolo 24 della normativa: quando per la sanzione non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, e nel frattempo sugli stessi fatti è stato aperto un procedimento penale, la competenza a irrogare la sanzione amministrativa può sì passare al giudice penale, ma unicamente nel caso in cui la violazione sottesa costituisca l'antecedente logico-giuridico del reato per cui si procede; se invece quel rapporto di pregiudizialità manca, la pendenza del procedimento penale non fa venir meno la competenza dell'amministrazione a comminare la misura punitiva.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 14 maggio 2009
Numero: n. 11187
Parti: Min. pol. agr. Isp. centr. C. Matieto
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2009, 5

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere contestazione

Testo
Sanzioni amministrative - In genere - Contestazione - Sanzioni amministrative di cui alla l. n. 898 del 1986 - Termine di centottanta giorni in caso di mancata contestazione immediata - Decorrenza dal momento della conclusione dell'accertamento - Sussistenza - Domanda di sanatoria presentata dal privato - Spostamento del termine - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

I termini previsti dall'art. 14 l. n. 898 del 1986 - in base al quale, per le violazioni amministrative previste dagli art. 2 e 3 l. medesima, ove non sia avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio dello Stato nel termine di centottanta giorni - cominciano a decorrere dal momento in cui l'Amministrazione ha concluso i propri accertamenti, senza che possa aversi una dilatazione dei tempi in conseguenza dell'iniziativa del privato che presenti un'istanza di sanatoria dall'esito istituzionalmente incerto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione ad un'ingiunzione di pagamento emessa per l'indebita percezione di un contributo per il rimboschimento, sul rilievo che la contestazione era avvenuta dopo il decorso del termine di centottanta giorni e che l'avvenuta presentazione, da parte del privato, di una variante in sanatoria non poteva prolungare i normali tempi di accertamento dell'infrazione).

Autorità: Tribunale Napoli sez. VI
Data: 12 maggio 2009
Numero:
Parti: -
Fonti: Redazione Giuffrè 2009

Classificazione

SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere accertamento

Testo
In tema di sanzioni amministrative il principio che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento, in relazione alla quale collocare il "dies a quo" del termine prescritto dall'art. 14, comma 2 della l. n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di essa, non coincide con la conoscenza dei fatti nella loro pura materialità da parte dell'autorità alla quale è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel termine in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso dalla ricezione degli atti, pur tenendo conto della complessità della fattispecie, non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di detta attività di acquisizione e valutazione.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 21 aprile 2009
Numero: n. 9441
Parti: Consob C. Z.G. ed altro
Fonti: Diritto & Giustizia 2009

Classificazione
INTERMEDIARI FINANZIARI (PROMOTORI FINANZIARI) Sanzioni amministrative in genere

Testo
Destinatari del decreto di applicazione delle sanzioni in tema di intermediazione mobiliare possono essere, congiuntamente o disgiuntamente, le persone giuridiche solidalmente obbligate con gli autori delle violazioni e gli autori stessi e rientra nella discrezionalità del Ministero agire contro entrambi i coobbligati o contro uno o l'altro di questi, purché il soggetto in concreto chiamato a rispondere delle sanzioni si sia visto contestare e notificare la violazione ed abbia potuto in concreto presentare le proprie deduzioni, così come previsto dall'art. 195, comma 2, d.lg. n. 58/98, in applicazione della regola generale dettata dall'art. 14 della l. n. 689/81.In relazione a tale possibilità, tenuto conto dell'insussistenza di un litisconsorzio necessario tra gli obbligati solidali e dell'autonomia delle posizioni di tali soggetti nei confronti del creditore, la legittimazione a proporre opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio non può derivare da un interesse di fatto di uno dei coobbligati alla rimozione di esso, quale quello di sottrarsi ad una futura azione di regresso, ma soltanto dall'interesse giuridico a rimuovere il pregiudizio derivante dall'essere il coobbligato l'immediato destinatario del provvedimento e la persona direttamente assoggettata in forza di esso al pagamento della sanzione in favore dell'autorità emittente.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 21 aprile 2009
Numero: n. 9454
Parti: Giannelli C. Min. agr.
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 4, 655

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere contestazione

Testo
Sanzioni amministrative - In genere - Contestazione - Sanzione amministrativa per indebita percezione di aiuti comunitari alla produzione e al consumo dell'olio di oliva - Art. 4 della legge n. 898 del 1986 - Contestazione delle violazioni - Notificazione in caso di mancata contestazione immediata - Termine - Decorrenza - Tempestività - Accertamento da parte del giudice di merito - Modalità - Onere di motivazione

In tema di indebita percezione di aiuti comunitari alla produzione ed al consumo d'olio d'oliva, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati, residenti nel territorio dello Stato, entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento, come previsto dall'art. 4 della legge n. 898 del 1986, che deroga, sul punto, all'art. 14 della legge n. 689 del 1981; la verifica del rispetto del termine è riservata al giudice di merito, il quale, nel suo apprezzamento discrezionale, da un lato deve tenere conto che la documentazione della tempestività della notifica degli estremi delle violazioni amministrative costituisce onere dell'Amministrazione e, dall'altro, al fine di consentire il sindacato sull'esercizio del potere discrezionale a lui riservato, deve dare adeguata e logica motivazione della sua pronuncia.

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 01 aprile 2009
Numero: n. 7951
Parti: Costr. Ferranti C. Min. pol. soc. Direz. prov. lav.
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 4, 561

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere contestazione

Testo
Sanzioni amministrative - In genere - Contestazione - Notificazione - Termini - Decorrenza - Dall'esito del procedimento di accertamento - Configurabilità - Data di commissione della violazione - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine iniziale di notificazione - Esclusione

In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi 2 e 6, l. 24 novembre 1981 n. 689) devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata.

Autorità: Giudice di pace Tortona
Data: 12 marzo 2009
Numero:
Parti: Soc. Monticane e Astor s.r.l. C. Dir. prov. lav. Alessandria
Fonti: Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 6, 544

Classificazione
CIRCOLAZIONE STRADALE Trasporto di merci

Testo
Al conducente di autoveicoli adibiti al trasporto di merci cui sia stata rilevata da ispettori del lavoro presso la sede dell'impresa per la quale effettua l'attività di autotrasportatore la violazione dell'art. 174 comma 4 per non aver osservato il prescritto periodo di riposo giornaliero, deve essere notificata la suddetta violazione nel termine di 150 giorni dalla data dell'accertamento, ai sensi dell'art. 201, e non nel diverso termine previsto dall'art. 14, comma 2, l. n. 689/81, per espressa deroga contenuta nell'art. 194 c.strad.

Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. II
Data: 02 gennaio 2009
Numero: n. 20
Parti: O. A. e P. S.M.C.V. C. Garante per la protezione dei dati personali
Fonti: Foro amm. TAR 2009, 1, 104 (s.m.)

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere contestazione

Testo
Sanzioni amministrative - In genere - Contestazione delle violazioni - Ai sensi dell'art. 14, l. n. 689 del 1981 - Non è suscettibile di immediata impugnazione.

I provvedimenti di contestazione delle violazioni emessi ai sensi dell'art. 14, l. n. 689 del 1981 non sono autonomamente impugnabili, dovendosi attendere l'eventuale emanazione delle ordinanze – ingiunzioni.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 14 marzo 2005

Numero: n. 5509
Parti: Sassaroli **C.** Min. fin.
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 3
Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere contestazione

Testo
La disciplina dettata dagli art. 201 e 202 cod. strada, che prevede, in mancanza della contestazione immediata della violazione, l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa, si applica alle sole violazioni previste dal codice della strada e non alle altre violazioni suscettibili di irrogazione di sanzione (nel caso di specie, violazione della normativa regionale sulla caccia), in relazione alle quali si applica la disposizione generale dettata dall'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689, secondo la quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione la mancata contestazione immediata della violazione, qualora sia stata effettuata nei termini di legge la notifica del verbale di accertamento.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 20 febbraio 2002
Numero: n. 2438
Parti: Di Martino C. Com. Vittoria
Fonti: Giust. civ. Mass. 2002, 260

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
In tema di sanzioni amministrative, l'ordinanza - ingiunzione di condanna al pagamento di pena pecuniaria irrogata al trasgressore postula il previo accertamento della violazione ad opera degli organi competenti (o, in mancanza, di ufficiali o agenti di P.G.), e deve, altresì, formare oggetto di contestazione immediata (ovvero tempestivamente notificata) al suo autore, onde consentirgli di accedere al pagamento in misura ridotta, ovvero di chiedere l'audizione da parte dell'autorità competente a ricevere il rapporto. Ne consegue che l'ordinanza sindacale con cui venga intimato al trasgressore il pagamento di una somma a titolo di sanzione per violazione dell'art. 21 legge n. 319 del 1976 (nella specie, per avere effettuato uno scarico proveniente da costruzioni abusive all'interno di un pozzo - vasca) non soddisfa tali, indispensabili, presupposti di legge (art. 14 legge n. 689 del 1981), atteso che il sindaco non è organo competente ad accertare violazioni sanzionate con pena amministrativa pecuniaria, ma opera nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale di governo in tema di sanità ed igiene pubblica emanando (in via esclusiva) ordinanze contingibili ed urgenti dirette alla cessazione di comportamenti lesivi tenuti dai cittadini, ed essendo, per converso, compito degli ufficiali ed agenti di Polizia municipale l'accertamento dell'inottemperanza alle ordinanze predette e la contestuale contestazione ai relativi autori.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 08 settembre 1999
Numero: n. 9528
Parti: Caldaroni **C.** Compartim. marittimo Ancona
Fonti: Giust. civ. Mass. 1999, 1930

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere contestazione

TESTO
In tema di sanzioni amministrative, l'autorità amministrativa viola il precetto della corrispondenza tra contestazione e condanna quando pronunci ordinanza - ingiunzione per un fatto non attribuito al trasgressore in sede di contestazione, ovvero quando applichi norme diverse da quella in essa richiamate (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione pretorile che aveva ritenuto legittima l'ordinanza - ingiunzione emessa da una Capitaneria di Porto, relativa al pagamento di una sanzione amministrativa per esercizio di pesca di molluschi bivalvi con apparecchio turbosoffiante in acque precluse, contestazione non prevista dalla norma che si assumeva violata, l'art. 3 del d.lg. n. 530 del 1992, che si limita, invece, a prescrivere i requisiti igienico - sanitari dei molluschi destinati al consumo umano diretto, ma da una norma penale in bianco, l'art. 15 della l. n. 963 del 1965 - che punisce l'esercizio della pesca in luoghi e tempi vietati - le cui norme integrative, di cui alla l. n. 192 del 1977, che classificavano le acque precluse alla pesca dei mitili, erano state espressamente abrogate dall'art. 20 dello stesso d.lg. n. 530 del 1992. In quel caso, il pretore aveva erroneamente ritenuto l'ultrattività di un decreto regionale - il d.P.G.R. Marche n. 21287 del 1985 - collegato alla normativa abrogata, in presenza di un vuoto legislativo creato dall'entrata in vigore del ricordato decreto n. 530 del 1992, non colmato dalla emissione degli atti di normazione secondaria ivi previsti, e cioè i decreti regionali per la classificazione delle acque precluse alla pesca dei mitili).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 08 marzo 1983
Numero: n. 1688
Parti: Kanfmann C. Prov. Bolzano
Fonti: Giust. civ. Mass. 1983, fasc. 3

Classificazione
TRENTINO-ALTO ADIGE Agricoltura, foreste, zootecnia , ittica

Testo
Con riguardo all'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria, per violazione delle norme di Polizia forestale di cui alla legge della Provincia autonoma di Bolzano 7 gennaio 1977 n. 9, la proponibilità dell'appello avverso la sentenza del Pretore, prima dell'entrata in vigore della l. 24 novembre 1981 n. 689 (che ha unificato il sistema impugnatorio in materia di sanzioni amministrative consentendo soltanto il ricorso per Cassazione), non può essere negata in base al rilievo che l'art. 8 di detta legge provinciale fa riferimento, nel disciplinare l'opposizione medesima, all'art. 8 della l. 24 dicembre 1975 n. 706, perché tale richiamo va inteso come comprensivo anche del successivo art. 14, che esclude dalla sfera di applicazione della stessa legge la materia delle infrazioni alle norme di Polizia forestale, per le quali resta quindi operante la l. 9 ottobre 1967 n. 950, il cui art. 5 non detta limitazioni sull'impugnabilità delle decisioni del pretore.

ART. 15

Autorità: Tribunale Frosinone
Data: 24 gennaio 2006
Numero:
Parti: -
Fonti: Redazione Giuffrè 2007

CLASSIFICAZIONE
INCOLUMITA' PUBBLICA (Reati e altri illeciti o disgrazie contro l') Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

TESTO
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento non è applicabile il procedimento di revisione delle analisi, di cui all'art. 15 l. 24 novembre 1981 n. 689 in quanto presupposto per llanalisi di revisione è che il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei campioni degli scarichi, soprattutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda dello stadio della reazione chimica o biochimica in atto.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 13 luglio 2004
Numero: n. 12952
Parti: Jannone **C.** Com. Pomezia
Fonti: Giust. civ. Mass. 2004, 7-8

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
In materia di sanzioni amministrative, qualora per l'accertamento della violazione siano compiute analisi di campioni, nel caso in cui i relativi risultati non siano stati comunicati a mezzo di lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, legge n. 689 del 1981, la contestazione deve essere effettuata nell'osservanza del procedimento stabilito dall'art. 14 di detta legge e, pertanto, deve contenere gli estremi essenziali della violazione, quali risultanti dalle analisi compiute sul campione, allo scopo di garantire il diritto di difesa dell'interessato, esercitabile anche mediante la richiesta di revisione delle analisi. (In applicazione del succitato principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione ed annullato l'ordinanza-ingiunzione, in quanto il verbale di contestazione della violazione dell'art. 21, legge n. 319 del 1976, in tema di tutela delle acque dall' inquinamento , richiamava genericamente l'accertamento del campione effettuato, senza riportare l'esito delle analisi compiute sul medesimo).

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 29 gennaio 2003
Numero: n. 15170
Parti: P.
Fonti: Cass. pen. 2004, 1356 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Inquinamenti acque interne in genere

TESTO

In tema di tutela delle acque dall' inquinamento non è applicabile il procedimento di revisione delle analisi, di cui all'art. 15 l. 24 novembre 1981 n. 689, sia in quanto questo è riferibile agli accertamenti degli illeciti amministrativi, sia per la esistenza di specifiche garanzie difensive già previste per il campionamento e le analisi dei reflui, sia infine in quanto presupposto per l'analisi di revisione è che il campione prelevato sia inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei campioni degli scarichi, soprattutto di quelli trattati, le cui caratteristiche variano a seconda dello stadio della reazione chimica o biochimica in atto.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 07 novembre 1996
Numero: n. 9721
Parti: Prov. Genova **C.** Soc. Biagi e Co.
Fonti: Giust. civ. Mass. 1996, 1479

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Inquinamenti atmosferici acustici ed elettromagnetici (fumi odori e rumori)

TESTO
L'art. 15 l. n. 689 del 1981 circonda di speciali garanzie gli accertamenti mediante analisi di campione, al fine di consentire all'interessato la revisione dell'esame con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. Tuttavia, la garanzia della difesa tecnica, in funzione dell'ineccepibilità dei risultati dell'accertamento, può dirsi assolutamente soddisfatta quando agli esami abbia proceduto lo stesso interessato che la certificazione analitica, così da lui acquisita, abbia poi fatto oggetto della prescritta dichiarazione periodica (nella specie, la provincia di Genova infliggeva ad una società di gestione di un inceneritore le sanzioni pecuniarie per la violazione della l. reg. Liguria n. 11 del 1985, per superamento del limite massimo di emissione di anidride solforosa nell'atmosfera. Il pretore, su opposizione della società, annullava l'ordinanza ingiunzione della Provincia, rilevando che il superamento del menzionato limite non era risultato dagli accertamenti disposti nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'ente, bensì era stato documentato con certificati di analisi prodotti dalla stessa società, la quale era tenuta ad eseguire, durante il collaudo, un certo numero di analisi sulle emissioni di sostanze nocive. La S. A., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito impugnata dalla provincia di Genova).

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 11 novembre 1988
Numero:
Parti: Magni
Fonti: Cass. pen. 1989, fasc.12 (s.m.), Giust. pen. 1989, II,553 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Inquinamenti acque interne in genere

TESTO
Il procedimento di revisione delle analisi regolato dall'art. 15 l. 24 novembre 1981 n. 689 ("modifiche al sistema penale") non si applica alle analisi dei rifiuti, regolate dalla l. 10 maggio 1976 n. 319 ("norme per la tutela delle acque dall' inquinamento "), poiché, diversamente dalle prime, per queste ultime è previsto l'avviso e la presenza dell'interessato.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 19 dicembre 2007
Numero: n. 26794
Parti: Patscheider C. Prov. Bolzano
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 12

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Atti di accertamento - Libero esercizio della potestà accertativa della p.a. senza intervento dell'autore dell'illecito - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 13 l. 24 novembre 1981 n. 689, consente ai verbalizzanti di procedere alla ispezione di cose e ad ogni altra "operazione tecnica" necessaria al fine di accertare il fatto costituente la violazione, anche avvalendosi di competenze tecniche di soggetti privati idonei allo scopo, e prevede il libero esercizio della potestà accertativa della p.a. senza alcun intervento diretto dell'autore dell'illecito, contemplato dal successivo art. 15 l. nei casi, eccezionali, di revisione delle analisi di campioni. (Fattispecie relativa a sanzione comminata ad un cacciatore per l'abbattimento di una femmina di cervo gravida, in cui la S.C. ha ritenuto valido l'accertamento compiuto dagli agenti forestali sul corpo dell'animale in assenza del trasgressore).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 24 novembre 2006
Numero: n. 24960
Parti: Francese C. Com. Agna
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 11

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Atti di accertamento - Prelievo di campioni di sostanze destinate all'alimentazione - Termine per le analisi di revisione - Perentorietà - Esclusione.

In materia di sanzioni amministrative, il termine di due mesi per l'esecuzione delle analisi di revisione dei campioni di sostanze destinate all'alimentazione (nella specie, carne bovina), prelevati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 283 del 1962, stabilito dal comma 5 del medesimo articolo, in mancanza di una espressa previsione di perentorietà deve ritenersi ordinatorio; a ciò non osta la deteriorabilità della materia oggetto di campionamento, ovviabile con la refrigerazione, idonea a garantire per il tempo necessario la conservazione invariata delle qualità organolettiche e la verificazione della presenza di sostanze chimiche vietate.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 11 ottobre 2006
Numero: n. 21797
Parti: Gammino e altro C. Bi e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 10

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Emissione dell'ordinanza ingiunzione - Termine previsto dall'art. 2, comma 3, legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

La disposizione di cui all'art. 2 comma 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile " ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 3 d.l. 14 marzo 2005 n. 35, conv. dalla l. 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, che costituisce un sistema di

www.ilcilleamico.it

norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 04 agosto 2006
Numero: n. 17703
Parti: Luzzi C. Prov. Asti
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 7-8

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Atti di accertamento - Analisi di campioni - Omessa comunicazione dell'esito delle analisi ex art. 15 legge n. 689 del 1981 - Conseguenze - Fattispecie.

In materia di sanzioni amministrative, qualora per l'accertamento della violazione siano state compiute analisi di campioni, i risultati di esse devono essere comunicati con lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 15 l. n. 689 del 1981, al fine di consentire all'interessato di esercitare il proprio diritto di difesa richiedendo le controanalisi; in mancanza di tale comunicazione il procedimento amministrativo che si conclude con la irrogazione della sanzione è illegittimo, a meno che, pur avendo gli agenti accertatori prelevato dei campioni per eseguire le analisi, queste ultime, anche se eseguite, non siano state poste a fondamento dell'accertamento della violazione di legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito in cui si rilevava che, a proposito della violazione della normativa sui rifiuti, gli agenti accertatori avevano ritenuto percepibile la natura pericolosa dei residui sulla base della tipologia dei rifiuti rinvenuti in sede di sopralluogo, indipendentemente dallo svolgimento di analisi di laboratorio).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 31 luglio 2006
Numero: n. 17290
Parti: Soc. Case Vinicole di Sicilia C. Min. pol. agr.
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 7-8

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Atti di accertamento - Analisi di campioni - Comunicazione del risultato - Effetto interruttivo della prescrizione - Idoneità.

In materia di sanzioni amministrative, qualora venga eseguita l'analisi di campioni, prevista dall'art. 15 della legge n. 689 del 1981, sia la comunicazione dell'esito dell'analisi iniziale che la comunicazione dell'esito dell'analisi eseguita in sede di revisione equivalgono alla contestazione della violazione, alla quale consegue l'effetto interruttivo della prescrizione.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 07 novembre 1996
Numero: n. 9721
Parti: Prov. Genova **C.** Soc. Biagi e Co.
Fonti: Giust. civ. Mass. 1996, 1479

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Inquinamenti atmosferici acustici ed elettromagnetici (fumi odori e rumori)

TESTO
L'art. 15 l. n. 689 del 1981 circonda di speciali garanzie gli accertamenti mediante analisi di campione, al fine di consentire all'interessato la revisione dell'esame con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. Tuttavia, la garanzia della difesa tecnica, in funzione dell'ineccepibilità dei risultati dell'accertamento, può dirsi assolutamente soddisfatta quando agli esami abbia proceduto lo stesso interessato che la certificazione analitica, così da lui acquisita, abbia poi fatto oggetto della prescritta

www.miglieanico.it

dichiarazione periodica (nella specie, la provincia di Genova infliggeva ad una società di gestione di un inceneritore le sanzioni pecuniarie per la violazione della l. reg. Liguria n. 11 del 1985, per superamento del limite massimo di emissione di anidride solforosa nell'atmosfera. Il pretore, su opposizione della società, annullava l'ordinanza ingiunzione della Provincia , rilevando che il superamento del menzionato limite non era risultato dagli accertamenti disposti nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'ente, bensì era stato documentato con certificati di analisi prodotti dalla stessa società, la quale era tenuta ad eseguire, durante il collaudo, un certo numero di analisi sulle emissioni di sostanze nocive. La S. A., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito impugnata dalla provincia di Genova).

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 01 ottobre 1993
Numero:
Parti: Bellone
Fonti: Mass. pen. cass. 1994, fasc. 3, 44

Classificazione
LEGGE PENALE In genere

SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni concorso di violazioni

Testo
Il concorso apparente tra una norma che commina una sanzione penale ed una norma che commina una sanzione amministrativa va risolto alla stregua dell'art. 9 della l. 24 novembre 1981 n. 689, con la conseguente applicazione del principio di specialità ancorato non ad una previsione astratta di divieti, ma ad una realtà di fatto valutata sulla base della concreta emergenza di dati giuridicamente rilevanti. (Applicazione in tema di - ipotetico - concorso tra sanzione penale e sanzione amministrativa per la somministrazione ad animali da stalla di sostanze estrogene diverse dagli stilbenici e dalle sostanze ad azione tireostatica).

www.vigileamico.it

ART. 16

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 27 ottobre 2008
Numero: n. 25825
Parti: Uff. Terr. Gov. L'Aquila C. C.
Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 10, 1521, Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 3, 219

Classificazione
CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni amministrative

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Pagamento su misura ridotta - Infrazioni al codice della strada - Termine per eseguire il pagamento ex 202 cod. strada - Modalità di computo

In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, il termine per il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 202 del medesimo codice, è di sessanta giorni e va calcolato a giorni e non a mesi. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto tardivo il pagamento in misura ridotta avvenuto il 17 settembre 2001 per un'infrazione al codice della strada notificata il 17 luglio 2001).

Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 29 luglio 2008
Numero: n. 20544
Parti: Min. int. e altro C. G.
Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 7-8, 1218, Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 11, 926, Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 3, 228

Classificazione
CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni amministrative

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Codice della strada - Violazioni punite con sanzioni pecuniarie ed accessorie - Pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 cod. strada - Opposizione relativa alla sola sanzione accessoria - Possibilità - Limiti - Fattispecie in tema di decurtazione dei punti dalla patente

In tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. strada, non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del G.d.P. che aveva accolto il ricorso di un soggetto che, dopo avere effettuato il pagamento in misura ridotta per un'infrazione al codice della strada, aveva contestato la legittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, per la mancata istituzione dei corsi di recupero del punteggio).

Autorità: T.A.R. Firenze Toscana sez. III
Data: 06 febbraio 2008
Numero: n. 117
Parti: Ditta Edil materiale C. Com. Lastra a Signa
Fonti: Foro amm. TAR 2008, 2, 478 (s.m.)

Classificazione
GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa autorita' giudiziaria ordinaria

www.vigilecamico.it

Testo
Sanzioni amministrative - In genere - Impugnativa - Riparto tra g.a. e g.o. - Indebito esercizio di attività commerciale - Sanzione pecuniaria ex artt. 16, 17 e 18 l. n. 689 del 1981 - Giurisdizione ordinaria - Ragioni.

Avverso la sanzione pecuniaria comminata dagli Organi di polizia amministrativa per indebito esercizio di attività commerciale, ai sensi degli artt. 16, 17 e 18, l. n. 689 del 1981 non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto appartengono al giudice amministrativo le controversie in materie di sanzioni amministrative di tipo ripristinatorio, mentre sono devolute alla cognizione del giudice ordinario quelle in materia di sanzioni a carattere punitivo, quali quelle consistenti nel pagamento (infungibile) di una somma di denaro.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 12 novembre 2007
Numero: n. 23506
Parti: Com. Avellino e altro C. Soc. MI.BA.
Fonti: Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 2, 124

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere accertamento

Testo
È nullo il verbale di accertamento della violazione che contenga solo l'indicazione della sanzione minima edittale, ma non contenga anche la precisazione dell'importo da pagare in misura ridotta, nonché delle modalità e dei termini entro i quali effettuare il pagamento.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 19 marzo 2007
Numero: n. 6382
Parti: Com. Torre Annunziata C. De Martino
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 3, Giudice di pace 2007, 3, 193 (s.m.) (nota di: CARRATO)

Classificazione
CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni amministrative

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - codice della strada - Violazioni - Sanzioni amministrative pecuniarie - Verbale di accertamento - Pagamento della sanzione minima ai sensi dell'art. 202 c. strad. da parte del contravventore - Conseguenza - Acquiescenza - Configurabilità - Fondamento - Effetti - Preclusione dell'impugnazione di cui all'art. 204 bis c. strad. e di ogni altra azione collegata - Fattispecie.

In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. "pagamento in misura ridotta" di cui all'art. 202 c. strad., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'art. 204 bis c. strad., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l'actio damni riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al c. strad. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso proposto da un Comune cassando l'impugnata sentenza del giudice di pace e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originaria domanda di risarcimento dei danni formulata ai sensi dell'art. 2043 c.c. da un privato che, pur avendo provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 c. strad. in relazione ad un'infrazione contestatagli, aveva sostenuto che la relativa somma era stata corrisposta ingiustificatamente attesa l'invalidità della contestazione effettuata nei suoi riguardi).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 15 febbraio 2007
Numero: n. 3447

Parti: Taglietti C. Com. Brescia
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 2

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione opposizione

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Domanda di rimessione in termini per effettuazione pagamento in forma ridotta - Inammissibilità - Dovere del giudice di provvedere - Esclusione.

Nell'ambito di un procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice non è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di rimessione in termini per il pagamento in forma ridotta, essendo quella forma di pagamento alternativa al ricorso in opposizione e non introducibile all'interno di questo, anche in relazione alla perentorietà del termine per la presentazione ex art. 16 della legge n. 689 del 1981.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 29 novembre 2006
Numero: n. 25253
Parti: Carli C. Comunità montana Valle Sabbia
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 11

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere contestazione

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Pagamento su misura ridotta - Contestazioni del trasgressore in sede amministrativa - Riformulazione del fatto da parte dell'amministrazione - Nuova notifica degli estremi della violazione - Necessità.

In tema di sanzioni amministrative, l'amministrazione che, a seguito dell'accoglimento anche solo in parte delle contestazioni svolte dall'interessato in sede amministrativa in merito all'entità del fatto ovvero ai suoi elementi costitutivi, riformuli il fatto medesimo, è tenuta, pena l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per vizio del relativo procedimento, a disporre una nuova notifica degli estremi della violazione al trasgressore, al fine di consentirgli di avvalersi della facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 22 settembre 2006
Numero: n. 20710
Parti: Coop. distilleria Viticoltori Sardi e altro C. Min. pol. agr.
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 9

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione pagamento

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Pagamento su misura ridotta - Avviso al trasgressore della facoltà di tale pagamento - Omissione - Rilevanza in ordine alla legittimità dell'atto - Esclusione - Conseguenze.

In tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione, entro il termine di sessanta giorni, decorrente, ex art. 16 l. 24 novembre 1981 n. 689, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3, ultimo comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, la quale riguarda la diversa ipotesi dell'indicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento amministrativo. Ne deriva che non determina lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta, in quanto l'onere di effettuare il tempestivo pagamento in misura ridotta permane anche in caso di mancato avviso e di mancata indicazione delle modalità del pagamento. La mancanza della specifica indicazione dell'ufficio amministrativo al quale effettuare il pagamento produce soltanto, ove esso non sia identificabile

sulla base del verbale di contestazione, il differimento del dies a quo entro il quale effettuare il pagamento, che potrà prolungarsi fino alla emanazione della ordinanza-ingiunzione .

ART. 17

Autorità: Corte costituzionale
Data: 25 gennaio 2008
Numero: n. 10
Parti: Pres. Cons. **C.** Reg. Lombardia
Fonti: Foro amm. CDS 2008, 1, 30 (s.m.), Giur. cost. 2008, 1, 129, Riv. giur. ambiente 2008, 3-4, 589 (s.m.) (nota di: TANZARELLA)

CLASSIFICAZIONE
LOMBARDIA Ambiente

LOMBARDIA Legislazione regionale

TESTO
Lombardia - In genere - Misure per la limitazione del traffico veicolare e relative sanzioni amministrative - Individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso amministrativo - Ricorso del Governo - Denunciata unilaterale attribuzione di obblighi anche a carico di organo di polizia dipendente dallo Stato che abbia accertato l'infrazione - Possibilità di interpretazione della norma impugnata conforme a Costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 18, l. reg. Lombardia 11 dicembre 2006 n. 24, censurato, in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera g), Cost., nella parte in cui, disciplinando le sanzioni conseguenti alla inosservanza delle prescrizioni previste dalla stessa legge regionale in ordine alla limitazione della circolazione e all'utilizzo dei veicoli, individua «nel responsabile dell'organo di polizia dipendente dallo Stato», il quale abbia effettuato l'accertamento delle infrazioni suddette, «il soggetto competente a ricevere il rapporto, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso», secondo la disciplina prevista dagli artt. 17 e 18 l. 24 novembre 1981 n. 689. Il riferimento all'art. 17 l. n. 689 del 1981, contenuto nella censurata disposizione regionale, deve essere inteso nel senso che il «responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore» sia solo l'autorità preposta a presentare il rapporto relativo all'infrazione «all'ufficio regionale competente» (come prescrive, del resto, il terzo comma del predetto art. 17), ferma restando in capo a quest'ultimo la responsabilità di provvedere «ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso» dell'interessato, sicché deve escludersi che la norma impugnata rechi un vulnus a prerogative di organi dello Stato (sentt. nn. 134 e 429 del 2004, 42 e 322 del 2006).

(Torna su) **SENTENZA**
Sentenza per esteso

(Torna su) **NOTE GIURISPRUDENZIALI**
(1-2) Riguardo all'esigenza di una interpretazione costituzionalmente conforme delle norme cfr. i richiami contenuti nella nota alla ord. n. 355 del 2006; poi cfr. decc. nn. 360, 412, 414 del 2006, 32 e 43, 47, 54, 60, 68, 70, 108, 128, 133, 153, 192, 281, 322, 343, 369, 379, 396, 403, 445, 448 e 464 del 2007, 3 e 4 del 2008.
In tema di leale collaborazione nei rapporti tra lo Stato e le Regioni si rimanda alla nota alla sent. n. 339 del 2007; poi cfr. sentt. nn. 344, 367, 387, 401 e 438 del 2007, 1 del 2008.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 05 dicembre 2006
Numero: n. 25915
Parti: Reg. Molise **C.** De Lollis e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 12

CLASSIFICAZIONE
BOSCHI E FORESTE - N.B. v. anche, per ogni singola Regione, la sottovoce "Agricoltura e foreste" In genere

SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Boschi e foreste - Agente forestale (Guardia forestale) - Autorità competente ad irrogare le sanzioni - Regione - Fattispecie.
L'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme di polizia forestale previste dalla l. 9 ottobre 1967 n. 950 e depenalizzate per effetto della l. 24 dicembre 1975 n. 706 (nel caso di specie, taglio di un numero di piante ad alto fusto superiore a quello autorizzato), va individuata nella Regione, in base al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che ha operato il trasferimento alle regioni delle competenze amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 cost., già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 05 luglio 2000
Numero: n. 8982
Parti: Dogliotti **C.** Reg. Piemonte
Fonti: Giust. civ. Mass. 2000, 1498, Dir. e giur. agr. 2001, 33

CLASSIFICAZIONE
OLIVICOLTURA

TESTO
La norma dell'art. 4 d.lg.lt. 27 luglio 1945 n. 475, prevedendo quale illecito amministrativo la condotta di chi abbatte alberi di olivo senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione, postula una pronuncia necessariamente preventiva dell'autorità di controllo, ed esclude, di conseguenza, che un'autorizzazione tardiva valga a sanare l'illecito ormai consumatosi, considerato anche che detto illecito, una volta perfezionatosi in tutti i suoi elementi, comporta necessariamente l'applicazione della sanzione (come si evince dall'art. 17 l. 24 novembre 1981 n. 689, che prevede l'obbligo del rapporto), nè può venire meno per fatti successivi alla sua commissione.

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 14 maggio 2009
Numero: n. 11198
Parti: Direz. prov. lav. Ascoli Piceno C. Catalini e altro
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2009, 5

Classificazione
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Collocamento al lavoro in genere

Testo
Lavoro subordinato (rapporto di) - Collocamento al lavoro - Violazione delle norme sul collocamento - Sanzioni amministrative relative a norme sul collocamento dei lavoratori - Trasferimento delle competenze delle direzioni provinciali del lavoro al Prefetto ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.lg. n. 300 del 1999 - Mancata adozione dei decreti attuativi previsti dall'art. 9 del d.P.R. n. 287 del 2001 - Conseguenza - Persistenza delle funzioni originarie - Competenza ad emettere ordinanze ingiunzioni in materia di lavoro - Sussistenza.

In tema di sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di collocamento, l'art. 47, comma 2, d.lg. 30 luglio 1999 n. 300 (successivamente abrogato dall'art. 2 d.lg. 21 gennaio 2004 n. 29), nel trasferire al Prefetto le funzioni svolte dalle direzioni provinciali del lavoro, ne ha subordinato l'effettivo passaggio all'adozione di un apposito

regolamento, che, emanato con d.P.R. 17 maggio 2001 n. 287, non è stato peraltro seguito, nei successivi sessanta giorni, dai relativi decreti di attuazione previsti dall'art. 9 del medesimo regolamento. Ne consegue che, in difetto di tali decreti, gli uffici periferici del Ministero del lavoro hanno conservato, in forza dell'espressa previsione di cui all'art. 17 d.P.R. 17 maggio 2001 n. 287, le originarie funzioni ed attribuzioni, ivi compresa la competenza ad emanare le ordinanze ingiunzioni per violazioni amministrative in materia lavoro.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 08 aprile 2009
Numero: n. 8560
Parti: Com. Pozzuoli del Friuli C. Bulfon
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 4, 607

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Procedimento - Competenze - Enti locali - Competenza ad irrogare le sanzioni amministrative - Dirigenti degli enti locali - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie

A norma dell'art. 107 del d.lg. n. 267 del 2000, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative, provvedimenti amministrativi consistenti in atti autoritativi posti in essere dalla P.A. nell'espletamento di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna, è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali rimanendo spettanti agli organi di governo solo i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre spettano ai dirigenti i compiti non compresi espressamente dalla legge o dallo statuto fra le funzioni degli organi di governo o fra quelle del segretario comunale o del direttore generale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittima l'ordinanza-ingiunzione, con cui si contestava il ritardo nella comunicazione della cessazione di un'attività commerciale, sottoscritta dal dirigente del servizio tributi di un Comune anziché del Sindaco).

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 11 agosto 2008
Numero: n. 21511
Parti: Direttore Pro Tempore Uff. Tutela soc. C. Vezzelli e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 7-8, 1258

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione opposizione

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Legittimazione - Autorità emittente ex art. 23 legge n. 689 del 1981 - Legittimazione all'impugnazione - Fondamento - Fattispecie relativa a provvedimenti sanzionatori emanati dall'Ispettorato del lavoro di Bolzano

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, disciplinato dagli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, l'autorità che ha emesso il provvedimento ingiuntivo è la sola parte passivamente legittimata e, in quanto tale, anche l'unica attivamente legittimata ad impugnare la sentenza conclusiva del giudizio che l'abbia vista soccombente. (Nella specie, la S.C. ha affermato il difetto della legittimazione ad impugnare della Provincia autonoma di Bolzano, posto che il giudizio era stato instaurato nei confronti dell'Ispettorato del lavoro, osservando che a nulla rilevava che le competenze già attribuite ad un organo statale, quale l'Ispettorato del lavoro, fossero state trasferite all'Ufficio Tutela sociale del lavoro, organo della Provincia autonoma).

Autorità: Corte costituzionale
Data: 25 gennaio 2008
Numero: n. 10
Parti: Pres. Cons. C. Reg. Lombardia
Fonti: Foro amm. CDS 2008, 1, 30 (s.m.), Giur. cost. 2008, 1, 129, Riv. giur. ambiente 2008, 3-4, 589 (s.m.) (nota di: TANZARELLA)

Classificazione

LOMBARDIA Ambiente

LOMBARDIA Legislazione regionale

Testo
Lombardia - In genere - Misure per la limitazione del traffico veicolare e relative sanzioni amministrative - Individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso amministrativo - Ricorso del Governo - Denunciata unilaterale attribuzione di obblighi anche a carico di organo di polizia dipendente dallo Stato che abbia accertato l'infrazione - Possibilità di interpretazione della norma impugnata conforme a Costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 18, l. reg. Lombardia 11 dicembre 2006 n. 24, censurato, in riferimento all'art. 117, comma 2, lettera g), Cost., nella parte in cui, disciplinando le sanzioni conseguenti alla inosservanza delle prescrizioni previste dalla stessa legge regionale in ordine alla limitazione della circolazione e all'utilizzo dei veicoli, individua «nel responsabile dell'organo di polizia dipendente dallo Stato», il quale abbia effettuato l'accertamento delle infrazioni suddette, «il soggetto competente a ricevere il rapporto, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso», secondo la disciplina prevista dagli artt. 17 e 18 l. 24 novembre 1981 n. 689. Il riferimento all'art. 17 l. n. 689 del 1981, contenuto nella censurata disposizione regionale, deve essere inteso nel senso che il «responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore» sia solo l'autorità preposta a presentare il rapporto relativo all'infrazione «all'ufficio regionale competente» (come prescrive, del resto, il terzo comma del predetto art. 17), ferma restando in capo a quest'ultimo la responsabilità di provvedere «ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a decidere sull'eventuale ricorso» dell'interessato, sicché deve escludersi che la norma impugnata rechi un vulnus a prerogative di organi dello Stato (sentt. nn. 134 e 429 del 2004, 42 e 322 del 2006).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 05 dicembre 2006
Numero: n. 25915
Parti: Reg. Molise C. De Lollis e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 12

Classificazione
BOSCHI E FORESTE - N.B. v. anche, per ogni singola Regione, la sottovoce "Agricoltura e foreste" In genere

SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

Testo
Boschi e foreste - Agente forestale (Guardia forestale) - Autorità competente ad irrogare le sanzioni - Regione - Fattispecie.

L'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme di polizia forestale previste dalla l. 9 ottobre 1967 n. 950 e depenalizzate per effetto della l. 24 dicembre 1975 n. 706 (nel caso di specie, taglio di un numero di piante ad alto fusto superiore a quello autorizzato), va individuata nella Regione, in base al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che ha operato il trasferimento alle regioni delle competenze amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 cost., già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 05 dicembre 2006
Numero: n. 25915
Parti: Reg. Molise C. De Lollis e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 12

Classificazione
BOSCHI E FORESTE - N.B. v. anche, per ogni singola Regione, la sottovoce "Agricoltura e foreste" Agente forestale (Guardia forestale)

Testo

Boschi e foreste - Agente forestale (Guardia forestale) - Autorità competente ad irrogare le sanzioni - Regione - Fattispecie.

L'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme di polizia forestale previste dalla legge 9 ottobre 1967 n. 950 e depenalizzate per effetto della l. 24 dicembre 1975 n. 706 (nel caso di specie, taglio di un numero di piante ad alto fusto superiore a quello autorizzato), va individuata nella Regione, in base al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che ha operato il trasferimento alle regioni delle competenze amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 cost., già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 06 ottobre 2006
Numero: n. 21631
Parti: Com. Venezia C. Noury
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 10, Foro amm. CDS 2007, 1, 65 (s.m.)

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Procedimento - Competenze - enti locali - Competenza degli organi di governo - Limiti - Attribuzione ex art. 107 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 ai dirigenti - Portata - Fattispecie.

Dopo l'entrata in vigore del d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 (t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, applicabile nella specie), la competenza ad irrogare sanzioni amministrative deve ritenersi appartenere ai dirigenti degli enti locali in virtù dell'art. 107 del d.lg. citato, la cui disciplina ha carattere innovativo anche rispetto al riparto di attribuzioni in precedenza regolato dal d.lg. 31 marzo 1998 n. 114 (con attribuzione al sindaco, ai sensi dell'art. 22 dell'ora menzionato testo normativo, dell'emanazione dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni), e dispone, al comma 1, che i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo dell'ente (nella specie, al sindaco del comune), e, al comma 2, che sono attribuiti ai dirigenti "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale. (Nella fattispecie, relativa alla abusiva occupazione di suolo pubblico da parte di commerciante ambulante sul territorio del Comune di Venezia, con la conseguente violazione dell'art. 4 l. reg. Veneto 6 aprile 2001 n. 10, la S.C. ha affermato che correttamente l'ordinanza ingiunzione opposta era stata emessa dal comandante della polizia municipale, quale dirigente superiore del servizio, preposto anche al controllo dell'osservanza della disciplina sul commercio e nel quadro della specifica attribuzione di poteri prevista dall'art. 17, lett. h, dello statuto del Comune di Venezia e ha pertanto cassato con rinvio la sentenza del giudice di pace che aveva annullato l'ordinanza ingiunzione).
Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 01 marzo 2005
Numero: n. 4297
Parti: Soc. Alex Immob. e altro **C.** Prov. Brescia
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 6

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
La competenza alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale (nella specie, per realizzazione di scavi non autorizzati in zona sottoposta a vincolo idrogeologico), che sono tipici provvedimenti amministrativi, trattandosi di atti autoritativi posti in essere da una p.a. nell'esplicazione di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna, è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali (nella specie, della Provincia), in applicazione del principio della separazione tra poteri di indirizzo e controllo, spettanti all'organo rappresentativo dell'ente pubblico, e attività di gestione amministrativa, attribuita, invece, ai predetti dirigenti, principio introdotto dalla legge di riordino delle autonomie locali (art. 51, comma 3, lett. f bis, della legge n. 142 del 1990), sviluppato dall'art. 3 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29 - che ha attribuito ai dirigenti la responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa nonché della gestione e dei relativi risultati - e ribadito prima dall'art. 45 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, quindi dalla l. 16 giugno 1998 n. 191 - che, nel modificare alcuni articoli della citata legge n. 142 del 1990, ha espressamente contemplato fra gli atti di competenza dei dirigenti la irrogazione delle sanzioni amministrative in esame - ed infine dall'art. 107, comma 3, lett. g, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 11 settembre 2003
Numero: n. 13364
Parti: Ispett. lav. prov. Bolzano **C.** Bassani
Fonti: Giust. civ. Mass. 2003, 9

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni amministrative

TESTO
In relazione alle violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, di cui ai regolamenti comunitari n. 3820 e 3821 del 1985, la competenza ad eseguire i controlli previsti dal d.m. 12 luglio 1995 sulle imprese di trasporto ricadenti nella provincia autonoma di Bolzano, nonché ad emettere le conseguenti ordinanze ingiuntive per le relative sanzioni previste dagli art. 174 e 179 c. strad., spetta all'ispettorato del lavoro di quella provincia (alla quale sono devolute le particolari funzioni rientranti nella competenza degli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), atteso che l'art. 194 cod. strada, richiamato dal citato art. 179 dello stesso codice, fa salva l'applicabilità delle disposizioni generali contenute nelle sezioni prima e seconda del capo primo l. 24 novembre 1981 n. 689, fra le quali è compreso l'art. 17 di tale legge che prevede che nelle materie di competenza delle regioni (e quindi anche delle province autonome ad esse parificate) il rapporto è presentato all'ufficio regionale (o provinciale) competente; ne consegue, altresì, che non trova applicazione, nei confronti del predetto ispettorato, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 204 cod. strada per la pronuncia sul ricorso eventualmente presentato dal trasgressore.

Autorità: Corte costituzionale
Data: 21 novembre 1997
Numero: n. 348
Parti: Pres. Cons. C. Reg. Liguria
Fonti: Giur. cost. 1997, fasc. 6, Cons. Stato 1997, II,1735 (s.m.)

Classificazione
LIGURIA Sanita ' e igiene

Testo
È costituzionalmente illegittima, per violazione degli art. 3 e 117 cost., la l. reg. Liguria, approvata in seconda deliberazione il 28 maggio 1996 (Modifiche alla l. reg. 14 aprile 1983 n. 11. Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), in quanto - posto che la competenza regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative è vincolata all'osservanza dei principi fondamentali posti dal legislatore statale, con specifico riguardo agli uffici territorialmente competenti; e che l'art. 17 l. n. 689 del 1981, secondo cui l'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione, è principio fondamentale ai sensi dell'art. 117 cost. - la legge impugnata (che ha sostituito l'art. 4 l. reg. Liguria n. 11 del 1983, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. n. 375 del 1993), mentre fa riferimento al "luogo di commissione della violazione", stabilisce surrettiziamente che esso sia quello dell'accertamento.

Autorità: Consiglio Stato sez. III
Data: 30 gennaio 1996
Numero: n. 11
Parti: Min. fin.
Fonti: Massima redazionale Giuffre' 1998 (s.m.), Cons. Stato 1998, I, 532

Classificazione
SANITA ' PUBBLICA Attivita' soggette a vigilanza sanitaria sostanze e preparati pericolosi

Testo
L'organo amministrativo competente a ricevere i rapporti sugli accertamenti di infrazioni in materia di etichettatura di prodotti da fumo e ad emettere le relative sanzioni va individuata (art. 17 l. 24 novembre 1981 n. 689 e art. 23 comma 4 l. 22 febbraio 1994 n. 146 - legge comunitaria, che prevede una sanzione amministrativa da 3 a 90 milioni per chi mette in commercio prodotti del tabacco con un'etichettatura non conforme alle prescrizioni dettate dall'art. 46 l. 29 dicembre 1990 n. 428), in riferimento alla materia cui si riferisce l'illecito de quo.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 21 aprile 1994
Numero: n. 3815
Parti: Strasser C. Reg. Toscana
Fonti: Giust. civ. Mass. 1994, 547 (s.m.)

Classificazione
TOSCANA Agricoltura, foreste, zootecnia , flora, fauna

Testo

La norma dell'art. 4 del d.l. 27 luglio 1945 n. 475, prevedendo quale illecito amministrativo la condotta di chi abbatte alberi di olivo senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione, esige necessariamente una pronuncia preventiva dell'autorità di controllo, escludendo di conseguenza che un'autorizzazione tardiva valga a sanare il vizio prodotto dalla mancanza della predetta autorizzazione, considerato anche che detto illecito, una volta perfezionatosi in tutti i suoi elementi, comporta necessariamente l'applicazione della sanzione (come si evince dall'art. 17 della l. 24 novembre 1981 n. 689 che prevede l'obbligo del rapporto), nè può venire meno per fatti successivi alla sua commissione.

ART. 18

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 13 dicembre 2006
Numero: n. 26732
Parti: Novelli **C.** Pref. Perugia
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 12

CLASSIFICAZIONE
SANITA' PUBBLICA Igiene degli alimenti e delle bevande in genere

TESTO
Sanità pubblica - Igiene degli alimenti e delle bevande - Alimenti di origine animale - Uova, pollame, cacciagione, carni, pesci e prodotti della pesca - Messa in vendita di uova accompagnate da informazioni inesatte - Sanzioni amministrative - Irrogazione - Organo competente.
A norma dell'art. 1 d.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, l'ufficio competente a ricevere il rapporto per le violazioni delle norme in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari (nella specie, le uova) e di sostanze di uso agrario, nonché ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, è il Prefetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione avverso provvedimento sanzionatorio del Prefetto, emesso per aver posto in commercio confezioni di uova atte a fornire al consumatore informazioni inesatte sulla loro qualità).

utorità: Cassazione civile sez. II
Data: 05 dicembre 2006
Numero: n. 25915
Parti: Reg. Molise **C.** De Lollis e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 12

CLASSIFICAZIONE
BOSCHI E FORESTE - N.B. v. anche, per ogni singola Regione, la sottovoce "Agricoltura e foreste" In genere

SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Boschi e foreste - Agente forestale (Guardia forestale) - Autorità competente ad irrogare le sanzioni - Regione - Fattispecie.
L'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme di polizia forestale previste dalla l. 9 ottobre 1967 n. 950 e depenalizzate per effetto della l. 24 dicembre 1975 n. 706 (nel caso di specie, taglio di un numero di piante ad alto fusto superiore a quello autorizzato), va individuata nella Regione, in base al d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che ha operato il trasferimento alle regioni delle competenze amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 cost., già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 05 luglio 2006
Numero: n. 15301
Parti: Soc. Femi **C.** Reg. Abruzzo
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 10

CLASSIFICAZIONE

ABRUZZO Cave e torbiere

TESTO
Leggi, decreti e regolamenti - Leggi regionali - Potestà legislativa - Concorrente (o ripartita) - Cave e torbiere - Regione Abruzzo - Potestà sanzionatoria in materia di cave - Spettanza all'organo di vertice dell'ente competente ad emettere l'autorizzazione - Intervenuta scadenza della autorizzazione - Esclusione.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regione Abruzzo n. 8 del 1995, la competenza ad emettere le sanzioni amministrative in materia di cave appartiene all'organo di vertice dell'ente territoriale che ha il potere di emettere il provvedimento di autorizzazione allo sfruttamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione emessa dalla regione Abruzzo in un caso in cui l'autorizzazione allo sfruttamento della cava, benché scaduta, era stata emessa dal sindaco).

Autorità: Tribunale Torino sez. I
Data: 01 luglio 2009
Numero:
Parti: -
Fonti: Redazione Giuffrè 2009

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere contestazione

Testo
In caso di contestazione di illecito amministrativo, llamministrazione deve attendere il decorso di trenta giorni per consentire all'autore della violazione di presentare scritti difensivi o chiedere di essere sentito. Solo alla scadenza di detto termine può essere pronunciata llordinanza ingiunzione di cui all'art. 18. Pertanto in caso di ordinanza ingiunzione emessa prima dei suddetti trenta giorni, merita accoglimento llopposizione, alla quale deve fare seguito il relativo annullamento.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 11 giugno 2009
Numero: n. 13622
Parti: F.O C. Pref. Torino
Fonti: Diritto & Giustizia 2009

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
In tema di sanzioni amministrative, la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell'autorità competente costituisce violazione di una regola procedimentale la cui osservanza è prescritta, in via generale, dall'art. 18 l. n. 689/81 e, in particolare per le violazioni al codice della strada, dall'art. 204 del d.lg. n. 285/92, a tutela del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, con la conseguente illegittimità, in caso di inosservanza, dell'ordinanza di ingiunzione emessa a conclusione di detta fase.

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 10 giugno 2009
Numero: n. 13375
Parti: Bernini C. Asl Pavia
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2009, 6

Classificazione
ATTO AMMINISTRATIVO Forma

Testo

www.vigilecamico.it

Atto amministrativo - Forma - Atto amministrativo privo di sottoscrizione autografa - Validità - Limiti - Fondamento - Fattispecie in tema di ordinanza ingiunzione.

L'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a formarlo. Ne consegue che il difetto di sottoscrizione autografa dell'atto amministrativo non è, di per sé, motivo di invalidità dello stesso. (Nella specie, la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la validità di un'ordinanza ingiunzione che, pur priva di sottoscrizione autografa, era stata notificata al destinatario unitamente a nota di trasmissione del provvedimento medesimo, regolarmente sottoscritto).

Autorità: Giudice di pace Bari
Data: 03 giugno 2009
Numero: n. 4293
Parti: -
Fonti: Giurisprudenzabarese.it 2009

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione pagamento

Testo
Non è dato desumere né dall'art. 18 l. n. 689 del 1981, né da altra norma di legge, che il prefetto non possa delegare ad organi del proprio ufficio e specificamente al vice prefetto la funzione di esaminare gli scritti difensivi inviati alla prefettura dagli autori di violazione al codice della strada e di emettere poi le ordinanze ingiunzioni di pagamento, salvo però llobbligo, anchhesso desumibile dai principi generali che regolano llordinamento amministrativo, di rilascio di delega espressa (obbligo il cui assolvimento, nel caso di specie, non è stato dimostrato da parte resistente, nonostante llesplicita contestazione sul punto dell'opponente).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 17 marzo 2009
Numero: n. 6482
Parti: Testalepre C. Pref. Genova
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 3, 471

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Commercio - Autorizzazione di polizia - Violazione - Sanzione - Autorità competente

Allorquando sia contestata la violazione dell'art. 8 t.u.l.p.s., a norma del quale le autorizzazioni di polizia per l'esercizio del commercio sono personali e non possono essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, ed inflitta la sanzione di cui all'art. 17 bis t.u.l.p.s., la competenza sanzionatoria, ai sensi dell'art. 17 quinquies legge citata, è del Prefetto, per il combinato disposto di tale norma e dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981; infatti quest'ultima norma dispone che l'autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione è quella destinataria del rapporto e il citato art. 17 quinquies prevede che il rapporto relativo alle violazioni di cui all'art. 17 bis debba essere presentato al Prefetto.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 26 febbraio 2009
Numero: n. 4680
Parti: Aspanò ed altro C. Assess. Reg. Ind. Corpo Reg. Miniere
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 2, 325

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo

Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Procedimento - Termine ex art. 18 legge n. 689 del 1981 - Richiesta di audizione da parte dell'interessato - Necessità che la stessa pervenga nel termine perentorio di trenta giorni - Sussistenza - Lesione del diritto di difesa del trasgressore - Esclusione - Fondamento

In tema di sanzioni amministrative, il precetto di cui al comma 1 dell'art. 18 legge n. 689 del 1981 va interpretato nel senso che la richiesta di audizione dell'interessato deve pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, non essendo sufficiente il semplice inoltro della richiesta nel lasso di tempo sopra indicato, posto che l'esigenza di celerità del procedimento non è idonea a compromettere in via definitiva, a causa della brevità e della perentorietà del termine, le opportunità difensive dei trasgressori, potendo questi ultimi ancora dispiegare la loro difesa nella successiva fase giurisdizionale di opposizione.

Autorità: T.A.R. Latina Lazio sez. I
Data: 13 gennaio 2009
Numero: n. 23
Parti: P. C. Com. Sora
Fonti: Foro amm. TAR 2009, 1, 153 (s.m.)

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere contestazione

Testo
Sanzioni amministrative - Contestazione - Richiesta di audizione - Ex art. 18, l. n. 689 del 1981 - Inosservanza - Conseguenze - Invalidità dell'ordinanza ingiunzione - Sussistenza - Ragioni - Art. 21 octies comma 2, l. n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione.

In tema di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, l'audizione della parte che ne abbia fatto richiesta ha carattere essenziale in quanto diretta alla possibile definizione della lite in via amministrativa, con la conseguenza che l'osservanza di tale adempimento costituisce una condizione di validità del procedimento e dell'atto amministrativo, la cui mancanza dà luogo ad un vizio insanabile e rilevabile d'ufficio dal giudice (nella fattispecie non è stato quindi ritenuto applicabile l'art. 21 octies comma 2, l. n. 241 del 1990).

Autorità: Corte costituzionale
Data: 20 novembre 2008
Numero: n. 380
Parti: Pref. di Nuoro C. Pres. Cons. Ministri
Fonti: Corte Cost. Sito ufficiale 2009

Classificazione
CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni amministrative

Testo
È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 18 l. 24 novembre 1981 n. 689, censurato, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 cost., nella parte in cui non prevede espressamente un termine diverso e più breve di quello di prescrizione delle sanzioni, di cui al successivo art. 28, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. Il rimettente ha infatti omesso di esplorare una soluzione adeguatrice conforme a Costituzione, peraltro già affermata dalla giurisprudenza di legittimità, affidando alla Corte costituzionale l'individuazione in concreto di un termine di decadenza senza formulare un "petitum" specifico, e quindi sollecitando l'esercizio di un potere discrezionale riservato al legislatore. - Sulla inammissibilità di questioni che sollecitano l'esercizio di un potere discrezionale riservato al legislatore v., citata, ordinanza n. 58 del 2008. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni formulate senza un "petitum" specifico, v., citate, le ordinanze n. 35 e n. 279 del 2007.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 20 marzo 2007
Numero: n. 6559
Parti: Camera comm. Salerno
Fonti: Guida al diritto 2007, 38, 61 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA Attribuzioni

TESTO
A seguito del d.lg. n. 112 del 1998 tutte le funzioni - di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative - in precedenza svolte dagli Upica, sono state trasferite alle camere di commercio. In caso di violazione degli art. 2516, 2381, 2383, 2194 e 2626 c.c. per essere stato tardivamente depositato il verbale del consiglio di amministrazione di una società cooperativa, pertanto, compete alla Camera di commercio la legittimazione a comminare la sanzione amministrativa del caso e, deve, di conseguenza essere cassata la sentenza del giudice di pace che abbia annullato l'ordinanza-ingiunzione sul rilievo che la Camera di commercio sia competente unicamente all'attività di controllo e contestazione dell'illecito, da trasmettere ad altra autorità munita della potestà sanzionatoria e in particolare, all'ufficio territoriale del Governo.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 13 dicembre 2006
Numero: n. 26732
Parti: Novelli **C.** Pref. Perugia
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 12

CLASSIFICAZIONE
SANITA' PUBBLICA Igiene degli alimenti e delle bevande in genere

TESTO
Sanità pubblica - Igiene degli alimenti e delle bevande - Alimenti di origine animale - Uova, pollame, cacciagione, carni, pesci e prodotti della pesca **- Messa in vendita di uova accompagnate da informazioni inesatte - Sanzioni amministrative - Irrogazione - Organo competente.**
A norma dell'art. 1 d.P.R. 29 luglio 1982 n. 571, l'ufficio competente a ricevere il rapporto per le violazioni delle norme in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari (nella specie, le uova) e di sostanze di uso agrario, nonché ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, è il Prefetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'opposizione avverso provvedimento sanzionatorio del Prefetto, emesso per aver posto in commercio confezioni di uova atte a fornire al consumatore informazioni inesatte sulla loro qualità).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 21 aprile 2005
Numero: n. 8326
Parti: Vanni **C.** Prov Pisa
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 4

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
In tema di sanzioni amministrative nella materia della caccia, anche in relazione al procedimento amministrativo, che si svolge in contraddittorio con l'interessato, disciplinato (sulla falsariga dell'art. 18 l. 24 novembre 1981 n. 689) dall'art. 56, comma 2, l. reg. Toscana 12 gennaio 1994 n. 3 (recante il recepimento della legge statale 11 febbraio 1992 n. 157, sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio), vale il principio per cui l'ordinanza ingiunzione deve ritenersi legittimamente emessa anche quando l'autorità amministrativa emittente (nella specie, la Provincia), esercitando facoltà discrezionali non espressamente vietate dalla legge ed in ossequio al principio della completezza dell'istruttoria, ove non ritenga di avere elementi sufficienti per l'archiviazione, faccia istruire il caso dall'organo accertatore e, condividendone le ragioni, emetta il provvedimento sanzionatorio sulla base delle osservazioni di detto organo, fermo restando che, in attuazione del diritto alla tutela giurisdizionale, qualsiasi vizio del procedimento sanzionatorio, al pari di qualunque accertamento dell'autorità medesima, è assoggettato al sindacato del giudice dell'opposizione, ove questi ne sia ritualmente e tempestivamente investito con i motivi dell'opposizione stessa.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 26 febbraio 1993
Numero: n. 2469
Parti: Soc. Trentin ghiaia **C.** Ammin. prov. Treviso
Fonti: Giust. civ. Mass. 1993, 400 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
MINIERE, CAVE E TORBIERE Cave e torbiere in genere N.B. Per ogni singola Regione vedi la sottovoce "Cave e torbiere"

TESTO
A norma dell'art. 33, comma 4, della l. reg. Veneto 7 settembre 1982 n. 44 sulla disciplina dell'attività di cava, autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative per escavazioni abusive è il Presidente della Provincia e non il Sindaco, ancorché la condotta sanzionata cada temporalmente nel regime di precedente normativa abrogata, dovendosi applicare le norme sulla competenza vigenti alla data della irrogazione.

www.vigilearnico.it

ART. 19

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 27 agosto 2007
Numero: n. 18060
Parti: Poli C. Com. Venezia
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 7-8

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione in genere

Testo
Sanzioni amministrative - Ingiunzione - Emissione - Termine finale - Cinque anni dalla contestazione immediata - Termine semestrale in caso di sequestro - Decorso - Conseguenze - Inefficacia del solo sequestro - Effetti sull'ordinanza ingiunzione - Esclusione.

In caso di contestazione immediata di violazione amministrativa, il potere di emanare l'ordinanza ingiunzione incontra il solo limite temporale della prescrizione quinquennale del credito. Ne consegue che l'obbligo di emettere il predetto provvedimento nel termine di sei mesi dal sequestro, ex art. 19 l. n. 689 del 1981, incide esclusivamente sull'efficacia della misura cautelare.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 02 maggio 2006
Numero: n. 10143
Parti: Com. Roma C. Molinaro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 5

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione opposizione

Testo
Sanzioni amministrative - Ingiunzione - Opposizione alla contestazione di infrazione amministrativa - Facoltà di richiedere l'audizione personale - Sussistenza - Istanza di dissequestro - Applicazione analogica o estensiva - Insussistenza - Fondamento.

La previsione contenuta nell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, in base al quale le parti che abbiano proposto opposizione alla contestazione di infrazioni amministrative hanno la facoltà di richiedere l'audizione personale, non trova applicazione in via estensiva o analogica all'ipotesi dell'istanza di dissequestro prevista dal successivo art. 19 della medesima legge perché tale articolo non prevede tale facoltà, e detta per il dissequestro una autonoma e completa disciplina, improntata alla rapidità.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 02 maggio 2006
Numero: n. 10143
Parti: Com. Roma C. Molinaro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 5

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

Testo
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Confisca - Autonomia dal sequestro - Conseguenze - Vicende relative al sequestro - Irrilevanza.

In tema di sanzioni amministrative, la confisca si configura come sanzione autonoma e distinta rispetto alla misura del sequestro e, pertanto, le vicende inerenti a questo - ivi inclusa la sua sopravvenuta inefficacia - non spiegano effetti rispetto alla confisca stessa.

Autorità: C.Conti reg. Sicilia sez. giurisd.
Data: 29 novembre 2005
Numero: n. 3684
Parti: Proc. reg. C. Soc. M.
Fonti: Riv. corte conti 2005, 6, 274 (s.m.)

Classificazione
CORTE DEI CONTI Giudizio di responsabilita' procedimento

Testo
Il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, nei connotati conferiti dalla normativa vigente (art. 18-29 l. n. 689 del 1981), si svolge tra il contravventore / parte opponente - da un lato -, e l'ente accertatore / impositore - dall'altro lato -, e pertanto nel giudizio dinnanzi la Corte dei conti non può essere eccepita né la violazione del litisconsorzio necessario né la lesione delle regole del contraddittorio, poiché il concessionario della riscossione è terzo estraneo al giudizio di opposizione, e parte necessaria nel conseguente giudizio di responsabilità amministrativa, laddove sussista violazione degli obblighi di servizio nei confronti della p.a.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 13 ottobre 2004
Numero: n. 20229
Parti: Soc. Ditta Marmi la Precisa C. Pref. Verona
Fonti: Giust. civ. Mass. 2004, 10

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il termine per la decisione del prefetto sul ricorso amministrativo contro la sanzione accessoria del fermo del veicolo è non già quello di dieci giorni di cui all'art. 19 legge n. 689 del 1981 bensì quello più lungo previsto dall'art. 204 cod. strada, reso applicabile dal rinvio operato dall'art. 214, comma 4, del medesimo codice.

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 14 gennaio 2002
Numero: n. 348
Parti: Casella C. Com. Cervia
Fonti: Giust. civ. Mass. 2002, 54

Classificazione
GIURISDIZIONE CIVILE Poteri e obblighi del giudice ordinario nei confronti della P.A. disapplicazione di atti amministrativi

Testo
L'art. 5 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, non esprime un potere di disapplicazione dell'atto amministrativo ordinato a tutela di esigenze di diritto oggettivo, bensì persegue il fine precipuo della tutela del diritto soggettivo che si trovi ad essere inciso negativamente dall'attività provvedimentale della p.a.; ne consegue che, nel giudizio per risarcimento danni intrapreso dal privato nei confronti di un comune per il ritardo nella restituzione di merce dissequestrata, non può compiersi, su richiesta dell'amministrazione che vi ha dato causa, la disapplicazione del provvedimento amministrativo di dissequestro, in ipotesi illegittimo sotto il profilo della competenza (in quanto emesso dal sindaco anziché dal prefetto), giacché tale disapplicazione avverrebbe in odio al diritto soggettivo, con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri e di togliere al privato, soddisfatto del provvedimento emesso, il mezzo per reagire contro un formale provvedimento contrario.

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 09 agosto 2000
Numero: n. 10534
Parti: Pref. Perugia C. Riommi
Fonti: Giust. civ. Mass. 2000, 1755

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
Con riguardo a sequestro cautelare di cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nè l'atto che dispone la misura cautelare, nè il provvedimento di rigetto dell'opposizione in sede amministrativa contro la medesima (ovvero dell'istanza di dissequestro) sono impugnabili in sede giurisdizionale, mentre l'accertamento dell'illegittimità della suddetta misura può essere richiesto con ricorso ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 contro il provvedimento di confisca.

Autorità: Corte costituzionale
Data: 19 giugno 2000
Numero: n. 221
Parti: Modon C. Upica Cagliari
Fonti: Giur. cost. 2000, 1740

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere accertamento

Testo
È manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla rilevanza, la q.l.c. dell'art. 19 l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata con riferimento agli art. 24 e 113 cost.

www.vigilecamico.it

ART. 20

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 22 maggio 2006
Numero: n. 11965
Parti: Langella **C.** Com. Roma
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 5

CLASSIFICAZIONE
COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO In genere - N.B. V. anche, per ogni singola Regione, la sottovoce "Commercio e industria"

TESTO
Commercio di vendita al pubblico - Sanzioni amministrative - Autorizzazione al commercio su aree pubbliche - Mancanza - Illecito relativo - Specialità rispetto all'art. 20 legge n. 689 del 1981 - Conseguenze - Confisca - Obbligatorietà - Ambito di applicazione dell'illecito - Esercizio su area diversa da quella autorizzata - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di disciplina del commercio su aree pubbliche l'art. 29 comma 1 d.lg. n. 114 del 1998, che sanziona l'esercizio dell'attività di vendita al di fuori del territorio nel quale si è autorizzati, è norma che, in quanto posteriore alla disposizione generale in materia di illecito amministrativo di cui all'art. 20 l. 689 del 1981, si caratterizza come speciale rispetto a questa e, pertanto, nel provvedere, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, "la confisca delle attrezzature e della merce", stabilisce un caso di confisca obbligatoria. L'illecito di cui all'art. 29, inoltre, sussiste sia quando sulle aree pubbliche l'attività sia esercitata senza autorizzazione, sia allorché l'attività, pur autorizzata, venga svolta su area diversa da quella oggetto dell'autorizzazione (nella specie la S.C. ha anche ritenuto irrilevante che fosse stata presentata una domanda di trasferimento su altra area da parte del gestore e non del titolare dell'autorizzazione).

Autorità: T.A.R. Brescia Lombardia
Data: 26 ottobre 2004
Numero: n. 1407
Parti: P.R. **C.** Com. Lovere
Fonti: Foro amm. TAR 2004, 2872 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO Licenza di esercizio in genere N.B. v. anche in SICUREZZA PUBBLICA

TESTO
Ai sensi degli art. 18, 20 e 21, l. 24 novembre 1981 n. 689, è illegittimo il provvedimento di sospensione temporanea dell'autorizzazione amministrativa per bar, fondato esclusivamente sulla contestazione dei Carabinieri - avente ad oggetto il mantenimento in servizio di personale privo di libretto sanitario - non ancora divenuta definitiva.

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 26 maggio 2000
Numero: n. 512
Parti: Pref. Cuneo **C.** Carbone
Fonti: Giust. civ. Mass. 2000, 2498

CLASSIFICAZIONE
POSTE, TELEGRAFI, TELEFONI E RADIOCOMUNICAZIONI (VOCE STORICA) ora Poste, telefoni e telegrafi telefoni

TESTO
Il principio secondo il quale l'importazione e la immissione in commercio di apparecchi telefonici senza filo non omologati, integrando violazione degli art. 298 e 399 del codice postale, comporta la confisca obbligatoria degli apparecchi, ex art. 20, comma 4, legge n. 689 del 1981, può astrattamente confliggere con quanto disposto dai regolamenti comunitari n. 519 e 3285 del 1994 in tema di liberalizzazione dell'importazione e del commercio dei prodotti considerati, con la conseguenza che la questione va rimessa alla Corte di Giustizia della comunità europea per l'interpretazione dei regolamenti predetti.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 10 maggio 1993
Numero: n. 5351
Parti: Reg. Puglia **C.** Giagnorio
Fonti: Giust. civ. Mass. 1993, 841 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
CACCIA Armi e mezzi di caccia vietati

TESTO
A norma dell'art. 20 della l. 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui è sempre disposta la confisca delle cose il cui uso, porto o detenzione costituiscano violazione amministrativa, è obbligatoria la confisca del fucile a ripetizione a quattro colpi privo di riduttore usato per la caccia in violazione del disposto dell'art. 9 della l. 27 dicembre 1977 n. 968, ancorché la sanzione pecuniaria per l'infrazione sia stata estinta mediante oblazione.

Autorità: Giudice di pace Bari
Data: 09 marzo 2007
Numero: n. 2187
Parti: -
Fonti: Giurisprudenzabarese.it 2007

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Depenalizzazione

Testo
Il disposto dell'art. 18 d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507 nel modificare, depenalizzandolo, llart. 46 della l. 6 giugno 1974, n. 298 relativo ai trasporto abusivo, rimanda alle norme del codice della Strada, come legge speciale che prevale sulle norme di carattere generale. Tale codice disciplina llapplicazione delle sanzioni accessorie alle misure amministrative pecuniarie - tra cui il fermo amministrativo del veicolo -, che non hanno mai il carattere della facoltatività e sono dotate di un elevato grado di effettività in quanto il momento della loro applicazione coincide con quello dell'accertamento, attuabile anche da parte dei funzionari doganali secondo la previsione di cui all'art. 12, comma 2, C.d.S. Pertanto, è improprio il richiamo all'art. 20 l. 24 novembre 1981, n. 689, disposizione di carattere generale, secondo cui la sanzione accessoria produce effetto solo quando sia divenuto definitivo ed inoppugnabile il provvedimento punitivo.

Autorità: Giudice di pace Monza
Data: 03 novembre 2006
Numero:
Parti: C.M. C. Com. Sesto S. Giovanni

Fonti: Corriere del merito 2007, 2, 160

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

Testo
Gli art. 20 e 21 l. n. 689 del 1981 prevedono tre tipi di confisca: a) la confisca facoltativa, che l'autorità amministrativa può disporre relativamente alle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione (art. 20 comma 3); b) la confisca obbligatoria, che l'autorità amministrativa deve disporre in ordine alle cose che sono il prodotto della violazione (art. 20 comma 3) ovvero relativamente al veicolo che circola non coperto dall'assicurazione obbligatoria (art. 21 comma 1); e) la confisca obbligatoria in modo rafforzato, che è disposta sempre (art. 20 comma 4 e art. 21 comma 3), e cioè anche quando non è emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria. I primi due tipi di confisca, invece, presuppongono che la cosa confiscata appartenga alla persona alla quale è ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria, onde, nei casi sopra indicati sub a - b, la confisca non può essere disposta se l'ordinanza - ingiunzione di pagamento non viene emanata nei confronti del destinatario della confisca stessa, qualunque sia la ragione giustificatrice della mancata emanazione. Nell'ambito di questo assetto normativo della confisca va collocata la disposizione dell'art. 7 l. n. 689 del 1981, secondo cui l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 22 maggio 2006
Numero: n. 11965
Parti: Langella C. Com. Roma
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 5

Classificazione
COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO In genere - N.B. V. anche, per ogni singola Regione, la sottovoce "Commercio e industria"

Testo
Commercio di vendita al pubblico - Sanzioni amministrative - Autorizzazione al commercio su aree pubbliche - Mancanza - Illecito relativo - Specialità rispetto all'art. 20 legge n. 689 del 1981 - Conseguenze - Confisca - Obbligatorietà - Ambito di applicazione dell'illecito - Esercizio su area diversa da quella autorizzata - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di disciplina del commercio su aree pubbliche l'art. 29 comma 1 d.lg. n. 114 del 1998, che sanziona l'esercizio dell'attività di vendita al di fuori del territorio nel quale si è autorizzati, è norma che, in quanto posteriore alla disposizione generale in materia di illecito amministrativo di cui all'art. 20 l. 689 del 1981, si caratterizza come speciale rispetto a questa e, pertanto, nel provvedere, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, "la confisca delle attrezzature e della merce", stabilisce un caso di confisca obbligatoria. L'illecito di cui all'art. 29, inoltre, sussiste sia quando sulle aree pubbliche l'attività sia esercitata senza autorizzazione, sia allorché l'attività, pur autorizzata, venga svolta su area diversa da quella oggetto dell'autorizzazione (nella specie la S.C. ha anche ritenuto irrilevante che fosse stata presentata una domanda di trasferimento su altra area da parte del gestore e non del titolare dell'autorizzazione).

Autorità: T.A.R. Brescia Lombardia
Data: 26 ottobre 2004
Numero: n. 1407
Parti: P.R. C. Com. Lovere
Fonti: Foro amm. TAR 2004, 2872 (s.m.)

Classificazione
COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO Licenza di esercizio in genere N.B. v. anche in SICUREZZA PUBBLICA

Testo

Ai sensi degli art. 18, 20 e 21, l. 24 novembre 1981 n. 689, è illegittimo il provvedimento di sospensione temporanea dell'autorizzazione amministrativa per bar, fondato esclusivamente sulla contestazione dei Carabinieri - avente ad oggetto il mantenimento in servizio di personale privo di libretto sanitario - non ancora divenuta definitiva.

Autorità: Cassazione civile sez. III
Data: 04 luglio 2003
Numero: n. 10591
Parti: Covelli C. Min. int.
Fonti: Giust. civ. Mass. 2003, 7-8

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
In tema di custodia conseguente all'applicazione di sanzioni amministrative, il diritto del custode alla liquidazione e al pagamento delle somme dovutegli sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, e solo da tale momento inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione.

Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 07 dicembre 1999
Numero: n. 858
Parti: Min. int. C. Oliveri
Fonti: Giust. civ. Mass. 1999, 2458

Classificazione
GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa autorita' giudiziaria amministrativa

Testo
Il provvedimento con il quale il questore ingiunge la cessazione di un'attività vietata dalla legge (nella specie, l'attività di "lottologa" e "numerologa", ritenute rientranti nel mestiere di "ciarlatano", espressamente vietato dall'art. 121 t.u.l.p.s.) si configura come provvedimento prioritario di necessaria attuazione della legge, direttamente consequenziale al divieto da questa imposto allo svolgimento della suddetta attività, e non come misura afflittiva secondaria, accessoria e complementare ad una sanzione amministrativa pecuniaria; detto provvedimento, pertanto, è suscettibile di impugnazione soltanto davanti al giudice amministrativo, giacché la l. n. 689 del 1981 attribuisce al giudice ordinario la cognizione soltanto in materie di opposizione all'ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie e, indirettamente, all'irrogazione di sanzione accessorie.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 06 maggio 1998
Numero: n. 4545
Parti: Min. ind. **C.** Straputicari e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 1998, 942

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
La disposizione di cui all'art. 10 l. n. 122 del 1992, relativa alla confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'abusivo esercizio dell'attività di autoriparazione , si pone in rapporto di specialità con le disposizioni in tema di confisca amministrativa contenute nell'art. 20 l. n. 689 del 1981 soltanto per la previsione della obbligatorietà e generalità della misura accessoria che, a norma del citato art. 20, sarebbe altrimenti facoltativa; la scarna previsione dell'art. 10 l. n. 122 citato, tuttavia, non autorizza altre deroghe alla disciplina dettata dall'art. 20 l. n. 689 del 1981, che è disciplina a carattere generale e residuale, applicabile perciò ad ogni ipotesi di irrogazione di sanzione amministrativa per la quale non sia diversamente stabilito, con la conseguenza che anche in relazione alle confische disposte ai sensi dell'art. 10 l. n. 122 del 1992 vanno salvaguardati i diritti dei terzi proprietari estranei alla violazione, quando l'utilizzazione delle attrezzature e strumentazioni sarebbe stata lecita in presenza della prescritta autorizzazione amministrativa.

ART. 21

Autorità: T.A.R. Brescia Lombardia
Data: 26 ottobre 2004
Numero: n. 1407
Parti: P.R. **C.** Com. Lovere
Fonti: Foro amm. TAR 2004, 2872 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO Licenza di esercizio in genere N.B. v. anche in SICUREZZA PUBBLICA

TESTO
Ai sensi degli art. 18, 20 e 21, l. 24 novembre 1981 n. 689, è illegittimo il provvedimento di sospensione temporanea dell'autorizzazione amministrativa per bar, fondato esclusivamente sulla contestazione dei Carabinieri - avente ad oggetto il mantenimento in servizio di personale privo di libretto sanitario - non ancora divenuta definitiva.

Autorità: T.A.R. Brescia Lombardia
Data: 28 settembre 2000
Numero: n. 701
Parti: Soc. L.A. **C.** Com. Brescia
Fonti: Ragiusan 2001, 201, 157

CLASSIFICAZIONE
SANITA' PUBBLICA Igiene degli alimenti e delle bevande in genere

TESTO
L'obbligo di munirsi del libretto sanitario, previsto dagli art. 14 l. 30 aprile 1962 n. 283 e 37 d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 sussiste solo che il soggetto, quali che siano le mansioni da lui svolte, possa venire a contatto con prodotti alimentari, e la sua inottemperanza comporta, ai sensi dell'art. 21 comma 4 l. 24 novembre 1981 n. 689, la sanzione della chiusura temporanea dell'esercizio.

www.vigilfamico.it

Autorità: Giudice di pace Davoli
Data: 12 novembre 2008
Numero: n. 496
Parti: Voci **C.** Soc. A.ri.t.
Fonti: Arch. giur. circol. e sinistri 2009, 7-8, 646

CLASSIFICAZIONE
INGIUNZIONE IN MATERIA CIVILE (PROCEDIMENTO PER) Condizioni di ammissibilita' in genere

TESTO
È inesistente l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per violazione al codice della strada emessa da società privata (nella specie s.r.l.), autoqualificatasi agente per l'accertamento e la riscossione di sanzioni amministrative per conto di un comune, poiché non proviene da una autorità amministrativa.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 14 settembre 2004
Numero: n. 18431
Parti: Soc. Mondadori ed. **C.** M. e altro
Fonti: Giur. it. 2005, 1187 (nota di: BOTTERO)

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione opposizione

TESTO
Legittimata passiva nel procedimento di opposizione ad una sanzione amministrativa di cui agli art. 21 e 22 l. n. 689 del 1981 è l'autorità che ha emanato il provvedimento sanzionatorio.

Autorità: Consiglio Stato sez. V
Data: 14 maggio 2004
Numero: n. 3143
Parti: I. **C.** Com. Montoro Superiore
Fonti: Foro amm. CDS 2004, 1426 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO In genere - N.B. V. anche, per ogni singola Regione, la sottovoce "Commercio e industria"

TESTO
Commercio di vendita al pubblico - Chiusura temporanea esercizio commerciale - Art. 107, t.u. enti locali - Competenza - Dirigente e non Sindaco.
Ai sensi dell'art. 107, t.u. enti locali (d.lg. 18 agosto 2000 n. 267), rientra nella competenza del dirigente, e non del sindaco, il provvedimento di chiusura temporanea di un esercizio commerciale in applicazione degli art. 14, l. 30 aprile 1962 n. 283, e 21 comma ult., l. 24 novembre 1981 n. 689 (il caso riguardava un lavoratore senza libretto di idoneità sanitaria).

Autorità: T.A.R. Brescia Lombardia
Data: 28 settembre 2000
Numero: n. 701
Parti: Soc. L.A. **C.** Com. Brescia
Fonti: Ragiusan 2001, 201, 157

CLASSIFICAZIONE
SANITA' PUBBLICA Igiene degli alimenti e delle bevande in genere

TESTO
L'obbligo di munirsi del libretto sanitario, previsto dagli art. 14 l. 30 aprile 1962 n. 283 e 37 d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 sussiste solo che il soggetto, quali che siano le mansioni da lui svolte, possa venire a contatto con prodotti alimentari, e la sua inottemperanza comporta, ai sensi dell'art. 21 comma 4 l. 24 novembre 1981 n. 689, la sanzione della chiusura temporanea dell'esercizio.

Autorità: T.A.R. Friuli Venezia Giulia
Data: 09 luglio 1991
Numero: n. 388
Parti: Giustina C. Usl n. 1 Triestina
Fonti: Foro Amm. 1992, 1722 (s.m.)

Classificazione
SANITA ' PUBBLICA Igiene degli alimenti e delle bevande in genere

Testo
Ai sensi dell'art. 21 comma 4 l. 24 novembre 1981 n. 689, va sempre applicata la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'esercizio di vendita di sostanze alimentari in cui operino dipendenti non in regola con il libretto sanitario, anche se il titolare abbia definito per oblazione l'illecito amministrativo pagando in misura ridotta la pena pecuniaria prevista come sanzione principale dell'art. 14 l. 30 aprile 1962 n. 263.

ART. 22

Autorità: Giudice di pace Milano sez. IX
Data: 04 febbraio 2009
Numero: n. 1859
Parti: - **C.** -
Fonti: Guida al diritto 2009, 22, 67 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
FRODI E CONTRAVVENZIONI NELL'AGRICOLTURA, NELLE INDUSTRIE E NEI COMMERCI Alimenti e bevande in genere (disciplina della produzione e della vendita) indicazioni obbligatorie (etichettatura di prodotti alimentari)

TESTO
L'obbligo, ex art. 3 d.lg. 27 gennaio 1992 n. 109, di applicare, sui prodotti alimentari offerti in vendita, le etichette contenenti le informazioni relative al prodotto in lingua italiana sussiste anche in relazione alle merci di provenienza estera, ciò in ossequio alla ratio della normativa applicabile, la quale si prefigge l'obbiettivo di fornire al consumatore ogni informazione utile sui prodotti alimentari; tuttavia ai fini della valida contestazione della violazione della disposizione in esame è necessario che l'ente accertatore fornisca la prova, peraltro non raggiungibile mediante semplici presunzioni, essendo al contrario necessario il supporto di certificazioni scientifiche, dell'effettiva appartenenza dei prodotti in relazione ai quali è sollevata la contestazione, alla categoria merceologica degli alimenti.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 30 maggio 2007
Numero: n. 12698
Parti: Reg. Basilicata **C.** Donadoni
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 5

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione opposizione

TESTO
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Competenza - Opposizione a cartella esattoriale - Proporzione in funzione recuperatoria del mezzo di tutela - Individuazione del giudice competente - Criteri previsti dall'art. 22 bis della legge n. 689 del 1981 - Fattispecie.
Le opposizioni a sanzione amministrativa, anche se proposte, in funzione recuperatoria, avverso la cartella esattoriale in caso di mancata notificazione della precedente ordinanza-ingiunzione, appartengono alla competenza del giudice individuato ai sensi dell'art. 22 bis della legge n. 689 del 1981, e quindi, come nella specie, alla competenza del tribunale ove emesse per una violazione in materia urbanistica o edilizia, di tutela dell' ambiente o del territorio (nel caso di specie, sanzione emessa per violazione della legge n. 1497 del 1939, per la realizzazione di opere edilizie in zona soggetta a vincolo ambientale in assenza del prescritto nulla osta).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 29 settembre 2006
Numero: n. 21173
Parti: Com. Numana **C.** Remonti
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 9

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione opposizione

TESTO
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Competenza - Violazione dell'ordinanza del sindaco in materia di igiene e salute del territorio - Sanzione amministrativa - Giudizio di opposizione - Competenza del giudice di pace - Configurabilità - Fattispecie.
In materia di opposizione a sanzione amministrativa, rientrano nella competenza del giudice di pace, ex art. 22 bis, comma 1, della legge n. 689 del 1981, le violazioni alle ordinanze del sindaco emanate ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lg. n. 267 del 2000 allo scopo di garantire l'igiene e la salute all'interno del territorio comunale, non potendo ritenersi che la sanzione sia stata comminata per una violazione delle disposizioni in materia di tutela dell' ambiente dall'inquinamento. (Nella specie, l'ordinanza sindacale, emessa per garantire l'igiene di un territorio ad elevata concentrazione turistica, vietava l'uso e l'installazione di baracche, tende e roulotte nel territorio comunale) .

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 11 gennaio 2006
Numero: n. 218
Parti: Prov. Venezia **C.** Tonetto
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 1

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione opposizione

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Competenza e giurisdizione - Opposizione ad ordinanza ingiunzione - Disposizioni in materia di tutela dell' ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette - Competenza di cui all'art. 22 bis legge n. 689 del 1981 - Violazioni previste dall'art. 31, lett. i, legge n. 157 del 1992 - Competenza del tribunale - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 2, della legge n. 689 del 1981, sussiste la competenza del tribunale in ipotesi di violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela dell' ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. Ad esse è riconducibile la violazione dell'art. 31, lett. i, legge n. 157 del 1992 che, nel dettare norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo veterinario, prevede una sanzione amministrativa per chi eserciti la caccia e non esegua le annotazioni sul tesserino regionale, prescritte proprio al fine di meglio disciplinare e regolamentare l'esercizio dell'attività venatoria .

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 30 ottobre 2003
Numero: n. 16312
Parti: Di Biase **C.** Prov. Campobasso
Fonti: Giust. civ. Mass. 2003, 10

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO

www.filoamico.it

In tema di sanzioni amministrative ed in ipotesi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 22 bis comma 2 l. n. 689 del 1981, è competente il tribunale quando si tratti di violazioni concernenti disposizioni in materia di tutela dell' ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette. Ad esse è riconducibile la violazione dell'art. 31 lett. g) l. reg. Molise 10 agosto 1993 n. 19, avente ad oggetto la bruciatura di terreno incolto con erbe infestanti secche e cespugli.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 11 luglio 2003
Numero: n. 10914
Parti: Cons. Parco Lombardo Valle del Ticino **C.** Piccioni e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2003, 7-8, Ragiusan 2004, 237-8, 200 (s.m.) (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
LOMBARDIA Ambiente

SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
In tema di aree regionali protette, la l. reg. Lombardia 30 novembre 1983 n. 86, per l'ipotesi di ritardo nell'esecuzione delle opere di ripristino ambientale (comportamento considerato illecito al pari della condotta, sanzionata separatamente, che aveva determinato il danno ambientale), prevede, all'art. 29, una sanzione pecuniaria, avente natura di sanzione amministrativa, non già di misura civilistica di esecuzione indiretta; ne consegue che la tutela giurisdizionale avverso la relativa ingiunzione rientra nell'ambito di applicazione della l. 24 novembre 1981 n. 689.

Autorità: Giudice di pace Torino
Data: 04 aprile 2001
Numero:
Parti: Femia **C.** Città Torino
Fonti: Arch. giur. circol. e sinistri 2001, 843

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Depenalizzazione delle contravvenzioni ordinanza e opposizione

TESTO
Il divieto di circolazione degli autoveicoli su tutto il territorio comunale in determinate fasce orarie e giornaliere (c.d. giovedì del polmone) disposto - visto il d.m. ambiente 21 aprile 1999 n. 163 - dal sindaco di Torino a mezzo di ordinanza, attiene alle norme anti-inquinamento predisposte dal comune. Conseguentemente, poiché il comma 2 lett. d) dell'art. 22 bis l. n. 689 del 1981 (così inserito dall'art. 98 d.lg. n. 507 del 1999) stabilisce che l'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per violazione concernente disposizioni in materia di tutela dell' ambiente dall'inquinamento, deve dichiararsi l'incompetenza per materia del giudice di pace investito dell'opposizione al verbale di contestazione, elevato dalla polizia municipale per violazione della citata ordinanza sindacale.

Autorità: Tribunale Bari sez. II
Data: 07 settembre 2009

www.vigilanzaonline.it

Numero: n. 2599
Parti: -
Fonti: Giurisprudenzabarese.it 2009

CLASSIFICAZIONE
CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO Fermo amministrativo

TESTO
L'opposizione proposta avverso il provvedimento di preavviso del fermo amministrativo di beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 22 l. n. 689 del 1981, deve ritenersi inammissibile, e pertanto va accolto llappello proposto avverso la sentenza del giudice di pace che non abbia invece statuito in tal senso, considerato da un lato, che il fermo amministrativo non costituisce una sanzione amministrativa ma ha natura di atto esecutivo, con la funzione specifica di atto preparatorio ed anticipatorio del pignoramento, e dall'altro lato, che deve ritenersi carente ddinteresse ad agire ex art. 100 c.p.c., il ricorso proposto non avverso un provvedimento di fermo bensì avverso un semplice sollecito di pagamento che lo preannuncia in caso di persistente inadempimento dell'obbligazione di pagamento.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 24 giugno 2009
Numero: n. 14818
Parti: Grande **C.** Min. int.
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2009, 6

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Competenza - Competenza per territorio - Luogo in cui è commessa la violazione - Sussistenza - Successiva verbalizzazione dell'accertamento in luogo diverso - Rilevanza - Esclusione.
Ai sensi dell'art. 22 l. 24 novembre 1981 n. 689, la competenza per territorio di natura inderogabile del giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa si determina con riferimento al luogo in cui è commessa la violazione, che, di regola, coincide - quando non risulti diversamente - con il luogo dell'accertamento, rimanendo irrilevante quello, eventualmente diverso, in cui venga compiuta successivamente la mera verbalizzazione dell'attività di accertamento.

Autorità: Giudice di pace Bari sez. VI
Data: 13 giugno 2009
Numero: n. 4502
Parti: -
Fonti: Giurisprudenzabarese.it 2009

CLASSIFICAZIONE
CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO Fermo amministrativo

Pur nel riconoscimento ddinapplicabilità ed illegittimità del potere di disporre il fermo (cd. amministrativo) da parte del concessionario, che può costituire fonte di responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. da fatto illecito, per llingiusto danno sopportato da parte attrice, correlato al mancato utilizzo del suo veicolo, detta richiesta di danno non può formare oggetto di "petitum" in un ricorso ex art. 22 l. 24 novembre 1981, n. 689, risultando pertanto in questa sede inammissibile.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 10 giugno 2009
Numero: n. 13387
Parti: Com. Buonalbergo **C.** L.S.
Fonti: Diritto & Giustizia 2009

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione opposizione

TESTO
In sede d'opposizione ex art. 22 l. 689/81 o 204 bis C.d.S. non può annullarsi il provvedimento sanzionatorio in base ad un'illegittimità desunta non dall'atto ma dalle modalità, esterne ad esso, con le quali è stato organizzato il servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, mediante un sindacato sulle scelte tecniche ed organizzative del servizio, trattandosi di valutazione che, se effettuata, configura un'inammissibile ingerenza nel "modus operandi" della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal g.o.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 29 maggio 2009
Numero: n. 12679
Parti: Min. fin. e altro **C.** Fall. Soc. Gruppo Oleario Ital.
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2009, 5

CLASSIFICAZIONE
GIURISDIZIONE CIVILE Poteri e obblighi del giudice ordinario nei confronti della P.A. disapplicazione di atti amministrativi

TESTO
Giurisdizione civile - poteri e obblighi del g.o. - Nei confronti della p.a. - Disapplicazione di atti amministrativi - Opposizione a sanzione amministrativa - Atti amministrativi suscettibili di disapplicazione - Atti imperativi costituitivi del presupposto di una sanzione - Configurabilità - Atti irrogativi di una sanzione - Esclusione - Fattispecie relativa a richiesta di disapplicazione di un'ordinanza ingiunzione.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, il potere del g.o. di disapplicare gli atti amministrativi riguarda solo quegli atti imperativi che costituiscono il presupposto della sanzione, fondando la soggezione del privato ad obblighi, positivi o negativi, per la cui inosservanza è comminata la sanzione, e non può, invece, trovare applicazione con riferimento agli atti amministrativi direttamente irrogativi della sanzione, quale un'ordinanza-ingiunzione emessa l. n. 689 del 1981, nei cui confronti è ammessa, invece, l'opposizione di cui all'art. 22 l. n. 689 del 1981, unico mezzo attraverso il quale gli interessati possono ottenere l'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello che aveva respinto la richiesta di ripetizione di una somma di denaro versata a titolo di sanzione amministrativa, richiesta avanzata sul presupposto che un'ordinanza-ingiunzione, non autonomamente impugnata e quindi definitiva, potesse essere disapplicata in quanto contenente statuizioni illegittime).

Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 27 maggio 2009
Numero: n. 12244
Parti: Soc. Etr Esazione Tributi **C.** Esposito
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2009, 5

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Sollecito di pagamento - Natura impositiva - Esclusione - Autonoma impugnabilità - Opposizione ex art. 23 l. n. 689 del 1981 - Ammissibilità - Condizioni.
L'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario, davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile. Ne consegue l'ammissibilità dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 23 l. 24 novembre 1981 n. 689 avverso un atto contenente un sollecito di pagamento per una sanzione amministrativa rientrante nell'ambito di applicazione di tale legge.

Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 01 febbraio 2008
Numero: n. 2434
Parti: Prov. Belluno **C.** Festini Cucco.
Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 2, 143

Classificazione
IMPUGNAZIONI CIVILI In genere

Testo
Impugnazioni civili - Mezzi di impugnazione - Individuazione - Qualificazione data dal giudice del provvedimento impugnato - Rilevanza esclusiva - Rito applicato - Irrilevanza - Fattispecie in tema di opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 avverso la sospensione dalla qualità di associato di una riserva alpina di caccia
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, alla controversia e alla sua decisione, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza, restando irrilevante il tipo di procedimento adottato. (Nella specie, relativa a opposizione a ordinanza-ingiunzione avverso la sospensione dalla qualità di associato di una riserva alpina di caccia , la S.C. aveva rilevato che il giudice dell'opposizione pur trattando la causa con il rito previsto dalla legge n. 689 del 1981, pur avendo affermato che la predetta sanzione non aveva natura amministrativa, non costituendo espressione del potere di organizzazione e gestione del territorio, ma, stante la natura di associazioni non riconosciute delle riserve alpine di caccia , afferiva a posizioni di diritto soggettivo dell'associato - ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 23, della legge n. 689 del 1981, in luogo dell'appello avverso la sentenza del tribunale).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 30 luglio 2007
Numero: n. 16863
Parti: Acuto e altro C. direttore ripartizione 28 Natura Paesa
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 9

Classificazione
TRENTINO-ALTO ADIGE Paesaggio

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Art. 1 l. prov. Bolzano 27 ottobre 1997 n. 15 (disciplinante le attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale) - Illegittimità costituzionale per contrasto con gli art. 3 e 41 cost. - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 41 cost., dell'art. 1 l. prov. Bolzano 27 ottobre 1997 n. 15, (che impone limitazioni alle attività di volo a motore ai fini della tutela ambientale), considerato che tale disposizione (riguardante, in particolare, anche gli elicotteri) ha delineato "un regime generale basato su divieti di carattere limitato e selettivo, circoscritti alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, applicabili a tutti gli altri velivoli a motore - dalle potenzialità inquinanti più elevate - ad esempio per l'effettuazione di voli turistici, di esercitazione o pubblicitari. .", così significando un sostanziale rispetto dei principi di uguaglianza e di libera iniziativa economica (v. Corte cost. n. 271 del 1997).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 11 giugno 2007
Numero: n. 13650
Parti: Prov. Roma **C.** Orlandi
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 6

CLASSIFICAZIONE
CASSAZIONE CIVILE In genere

TESTO
Cassazione civile - Eccezione di nullità della notificazione del ricorso, formulata dal resistente con il controricorso, perché non eseguita al proprio difensore costituito nel precedente grado - Infondatezza - Fondamento - Fattispecie.
È infondata l'eccezione di nullità della notificazione del ricorso per cassazione, formulata dal resistente, perché non eseguita al proprio difensore ritualmente costituito nel precedente grado. Infatti, con la proposizione del controricorso e, quindi, con il regolare svolgimento, da parte dell'intimato, dell'attività difensiva, la dedotta nullità deve ritenersi sanata ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. (Nella fattispecie - relativa all'impugnazione di una sentenza, di accoglimento dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa - la S.C. ha rigettato l'eccezione del resistente secondo cui era nulla la notifica del ricorso della provincia , perché non eseguita al difensore costituito nel giudizio di opposizione davanti al tribunale e presso il quale esso opponente aveva eletto domicilio).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 22 marzo 2006
Numero: n. 6321
Parti: elett. **C.** Isp. centrale repressioni frodi
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 3

CLASSIFICAZIONE
UNIONE EUROPEA Ce agricoltura e pesca

TESTO
Unione europea - Ce - Agricoltura e pesca **- Opposizione a sanzioni amministrative comminate per violazioni di norme comunitarie in materia agricola - Competenza - Del giudice di pace.**
Le opposizioni a sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola (nel caso di specie, violazione dell'obbligo di effettuare la dichiarazione di produzione dei prodotti vitivinicoli, prescritta dall'art. 4, comma 12 d.l. 7 settembre 1987 n. 370, conv. con modificazioni in l. 4 novembre 1987 n. 460) devono ritenersi attribuite alla competenza del giudice di pace, in quanto non riconducibili alla categoria di cui all'art. 22 bis, lett. e, della legge n. 689 del 1981, concernente l'applicazione di sanzioni per violazioni della normativa relativa alla "igiene degli alimenti e delle bevande", che, costituendo una eccezione alla regola generale della competenza del giudice di pace, è norma di stretta interpretazione.

AUTORITÀ: CASSAZIONE CIVILE SEZ. I
DATA: 16 MAGGIO 2002
NUMERO: N. 7194
PARTI: REG. TOSCANA C. NANNIPIERI
FONTI: GIUST. CIV. MASS. 2002, 1878

www.vigilanza.it

CLASSIFICAZIONE
SANITA ' PUBBLICA ATTIVITA' SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA SPECIALITÀ MEDICINALI (PRODUZIONE E COMMERCIO DELLE -)

TESTO
L'OMESSA REGISTRAZIONE, DA PARTE DEL TITOLARE DI UNA SCUDERIA DI CAVALLI DA CORSA, DI MEDICINALI VETERINARI INTEGRA GLI ESTREMI DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 1, DEL D.LG. N. 119 DEL 1992 (RELATIVA ALLA SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI VETERINARI AD ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI), NORMA CHE, AVENDO AD OGGETTO LA "VIOLAZIONE DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI" IMPLICA LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE (E NON DEL GIUDICE DI PACE) A CONOSCERE DELL'EVENTUALE OPPOSIZIONE ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA DALLA P.A. AL CONTRAVVENTORE, GIUSTA DISPOSTO DELL'ART. 22 BIS D.LG. N. 119 DEL 1992 CITATO.

Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 07 agosto 2001
Numero: n. 10889
Parti: World Wildlife Fund Italia **C.** Prov. Milano
Fonti: Giust. civ. Mass. 2001, 1558

CLASSIFICAZIONE
GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa autorita' giudiziaria ordinaria

TESTO
In tema di sanzioni amministrative, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale si lamenti che l'autorità competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione abbia illegittimamente ed ingiustificatamente emesso il provvedimento d'archiviazione degli atti e si chieda, previa rimozione del citato provvedimento, l'accertamento della sussistenza della denunciata infrazione. (Nella specie, è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia nella quale il World Wide Fund For Nature aveva impugnato innanzi al giudice amministrativo il provvedimento con il quale la Provincia aveva disposto l'archiviazione degli atti relativi ad una contestata violazione di norme sulla caccia. In particolare, la S.C. ha così deciso sul rilievo che con tale domanda era stato chiesto un accertamento avente il medesimo oggetto di quello che il giudice ordinario avrebbe dovuto rendere, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, sulla situazione dedotta, qualora per l'infrazione considerata fosse stata emessa ordinanza - ingiunzione avverso la quale il relativo destinatario avesse proposto l'opposizione prevista dalla menzionata disposizione legislativa).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 09 agosto 1997
Numero: n. 7448
Parti: Prov. Siena **C.** Barbagallo e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 1997, 1391

CLASSIFICAZIONE
UNIONE EUROPEA Ce agricoltura e pesca

TESTO
L'art. 3 l. 23 dicembre 1986 n. 898 in tema di controlli sugli aiuti comunitari consente l'emissione congiunta dell'ingiunzione di pagamento - opponibile, a norma dell'art. 4 della stessa legge, innanzi al pretore secondo quanto previsto dal capo V l. 24 novembre 1981 n. 689 - sia relativamente alla somma dovuta per sanzione amministrativa che per la restituzione dell'indebito. Tale regime di unificazione processuale nell'opposizione dinanzi al pretore di entrambi i titoli appare ragionevole in considerazione dell'esigenza di contestualità dell'accertamento del dovuto, che prevale sull'interesse dell'ingiunto al doppio grado di merito della domanda di ripetizione dell'indebito. Resta peraltro escluso che all'ordinanza ingiunzione possa farsi capo per la sola ripetizione delle somme dovute quale effetto della decadenza dal regime di aiuti comunitari.

Autorità: Pretura Macerata
Data: 18 novembre 1994
Numero:
Parti: Bronzi **C.** Min. mar. mercantile
Fonti: Arch. giur. circol. e sinistri 1995, 423

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere accertamento

TESTO
Nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione ha efficacia probatoria rispetto alle valutazioni degli agenti accertatori, suscettibile di essere contrastata con ogni mezzo di prova. (Fattispecie relativa ad accertamento di pesca delle vongole fuori del compartimento senza la prescritta autorizzazione).

www.vigilanza.it

Autorità: Pretura Monza
Data: 15 dicembre 1993
Numero:
Parti: Soc. Friendly **C.** Com. Lissone
Fonti: Foro it. 1994, I,2924

CLASSIFICAZIONE
COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO Orario dei negozi

TESTO
La disciplina italiana relativa all'obbligo di chiusura degli esercizi commerciali nei giorni festivi, costituendo attuazione di una scelta culturale e socio-economica a tutela della persona come lavoratore e come cittadino, non contrasta con i principi comunitari in materia di libera circolazione delle merci.

Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 01 giugno 1992
Numero: n. 6606
Parti: Prov. autonoma Bolzano **C.** Schwienbacher
Fonti: Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 6

CLASSIFICAZIONE
GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa autorizzazioni e concessioni

TESTO
Il provvedimento di chiusura di un pubblico esercizio, con riguardo al commercio non ambulante, di cibi e bevande senza autorizzazione, emesso nell'esercizio dei poteri speciali di polizia amministrativa conferiti al Presidente della giunta provinciale di Bolzano dall'art. 3 del d.P.R. 1 novembre 1973 n. 686, per le materie di cui all'art. 20 dello statuto regionale, non è suscettibile di impugnazione davanti al pretore ai sensi dell'art. 22 della l. 24 novembre 1981 n. 689, dovendosi escludere, in considerazione della natura dei poteri suddetti, che si tratti di provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma può essere impugnato davanti al giudice amministrativo, a tutela dell'interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri medesimi da parte della P.A..

AUTORITÀ: CASSAZIONE CIVILE SEZ. I
DATA: 21 OTTOBRE 1988
NUMERO: N. 5713
PARTI: FEDELI C. UFFICIO PROVINCIALE INDUSTRIA COMMERCIO
FONTI: GIUST. CIV. MASS. 1988, FASC.10.

CLASSIFICAZIONE
SANITA ' PUBBLICA PROFESSIONI E ARTI SANITARIE IN GENERE

TESTO
CON RIGUARDO ALL'ESONERO DEI FARMACISTI DALLA DISCIPLINA DELLA L. 11 GIUGNO 1971 N. 426, PREVISTO DALL'ART. 45 DELLA LEGGE MEDESIMA PER PRODOTTI FARMACEUTICI O SPECIALITÀ MEDICINALI, L'ART. 57 DEL D.M. 14 GENNAIO 1972, CHE INCLUDE IN DETTO ESONERO, FRA L'ALTRO, GLI ARTICOLI SANITARI, INTEGRA UNA DISPOSIZIONE REGOLAMENTARE ILLEGITTIMA, E COME TALE DISAPPLICABILE (ART. 5 DELLA L. 20 MARZO 1865 N. 2248 ALL. E), ATTESO CHE ESTENDE L'ESENZIONE CONTEMPLATA DALLA NORMA DI LEGGE ALL'INFUORI DELL'AMBITO CUI ESSA SI RIFERISCE, CIOÈ QUELLO DEI PRODOTTI CHE NON SOLO ABBIANO ATTINENZA CON LA SALUTE, MA ALTRESÌ SIANO SOGGETTI ALLA DISCIPLINA SPECIALE IN TEMA DI ATTIVITÀ COMMERCIALE DELLE FARMACIE. (NELLA SPECIE, SI VERTEVA IN TEMA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA, EROGATA AD UN FARMACISTA PER LA VENDITA SENZA LICENZA DI SANDALI O ZOCCOLI DI TIPO ANATOMICO. L'OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO ERA STATA RESPINTA DAL PRETORE, SUL RILIEVO CHE DETTE MERCI NON PRESENTAVANO ATTITUDINI TERAPEUTICHE IDONEE A DIFFERENZIARLE DALLE COMUNI CALZATURE, E QUINDI A FARLE INCLUDERE FRA GLI ARTICOLI SANITARI DI CUI AL SUDDETTO ART. 57 DEL D.M. 14 GENNAIO 1972, CON LA PRECISAZIONE CHE, COMUNQUE, TALE DISPOSIZIONE ERA DA CONSIDERARSI ILLEGITTIMA. LA S.C., DANDO ATTO DELL'INSINDACABILITÀ DI DETTO ACCERTAMENTO IN FATTO, HA AFFRONTATO LA QUESTIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLA NORMA REGOLAMENTARE, CON L'AFFERMAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI SOPRA, PER DISATTENDERE LE DEDUZIONI DEL FARMACISTA CIRCA IL DIFETTO DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO PER LA PUNIBILITÀ DELL'INFRAZIONE).

ART. 22 BIS

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 09 agosto 2007
Numero: n. 17573
Parti: Di Fatta C. Capitaneria di Porto di Palermo
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 9, Dir. trasporti 2008, 2, 570 (s.m.)

Classificazione
COMPETENZA CIVILE Competenza per materia opposizione a sanzioni amministrative

SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione opposizione

Testo
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Competenza e giurisdizione - Violazione dell'art. 1164 c.nav. - Opposizione alla ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione - Competenza per materia - Del tribunale - Esclusione - Del g.d.p. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di competenza per materia per le cause di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'illecito sanzionato dall'art. 1164 c.nav., non rientra nella previsione di cui all'art. 22 bis, comma 2, lett. d, l. 24 novembre 1981 n. 689 atteso che il bene tutelato dalla norma è il demanio marittimo quale complesso di beni di proprietà pubblica la cui fruizione, anche se concessa in esclusiva a privati, è disciplinata dalle ordinanze della competente autorità marittima, ai fini della sicurezza della balneazione e non di tutela del paesaggio . Tale illecito, pertanto, appartiene alla competenza del g.d.p. in virtù della regola generale di cui al comma 1 dell'art. 22 bis l. 24 novembre 1981 n. 689.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 21 luglio 2004
Numero: n. 13509
Parti: Gallina **C.** Pref. La Spezia
Fonti: Giust. civ. Mass. 2004, 7-8

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 22 bis l. 24 novembre 1981 n. 689, attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza a provvedere sulle opposizioni in tema di sanzioni amministrative pecuniarie e, in via eccezionale, riserva alla competenza del tribunale le sole opposizioni concernenti sanzioni afferenti alle materie elencate nel comma 2 del medesimo articolo (oltre ai casi contemplati nel comma successivo). Pertanto, le opposizioni proposte contro le sanzioni inflitte per esercizio abusivo dell' autotrasporto , in violazione dell'art. 26 l. 6 giugno 1974 n. 298, come modificato dal d.lg. 30 dicembre 1999 n. 507 - e punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a 24 milioni - non rientrando in alcuna delle eccezioni previste dal comma 2 dell'art. 22 bis cit. (e versandosi nella specie al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 22 bis, comma 2, lettera c, in quanto è stata comminata con l'ordinanza - ingiunzione opposta unicamente una sanzione pecuniaria), sono comprese nella competenza funzionale del giudice di pace.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 18 luglio 1995
Numero: n. 7806
Parti: Lamarina **C.** Pref. Brindisi
Fonti: Giust. civ. Mass. 1995, 1390, Arch. giur. circol. e sinistri 1995, 1159

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Veicoli in genere

TESTO
In tema di disciplina della circolazione stradale dei mezzi di autotrasporto , la messa in circolazione del veicolo "sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione" (art. 8, comma 2, prima ipotesi, decreto legge n. 16 del 1987, modif. dalla legge di conversione n. 132 del 1987) non richiede la mancanza contemporanea dei due elementi, ma sussiste anche se manca uno solo degli stessi, vale a dire o il cronotachigrafo o i fogli di registrazione.

ART. 23

Autorità: Giudice di pace Milano sez. IX
Data: 04 febbraio 2009
Numero: n. 1859
Parti: - **C.** -
Fonti: Guida al diritto 2009, 22, 67 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
FRODI E CONTRAVVENZIONI NELL'AGRICOLTURA, NELLE INDUSTRIE E NEI COMMERCI Alimenti e bevande in genere (disciplina della produzione e della vendita) indicazioni obbligatorie (etichettatura di prodotti alimentari)

TESTO
L'obbligo, ex art. 3 d.lg. 27 gennaio 1992 n. 109, di applicare, sui prodotti alimentari offerti in vendita, le etichette contenenti le informazioni relative al prodotto in lingua italiana sussiste anche in relazione alle merci di provenienza estera, ciò in ossequio alla ratio della normativa applicabile, la quale si prefigge l'obbiettivo di fornire al consumatore ogni informazione utile sui prodotti alimentari; tuttavia ai fini della valida contestazione della violazione della disposizione in esame è necessario che l'ente accertatore fornisca la prova, peraltro non raggiungibile mediante semplici presunzioni, essendo al contrario necessario il supporto di certificazioni scientifiche, dell'effettiva appartenenza dei prodotti in relazione ai quali è sollevata la contestazione, alla categoria merceologica degli alimenti.

Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 16 dicembre 2005
Numero: n. 27707
Parti: Com. Numana **C.** Ferranti e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 12

CLASSIFICAZIONE
GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa autorita' giudiziaria ordinaria

TESTO
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Opposizione a ordinanza sindacale di rimozione di materiali scaricati in violazione dell'art. 14 d.lg. n. 22 del 1997 - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
L'opposizione avverso la cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa notificata al trasgressore per violazione dell'art. 14 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, concernente il divieto di abbandono dei rifiuti , rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, che è configurabile sia quando la sanzione non deriva da scelte discrezionali della p.a. ma è ricollegata inderogabilmente al verificarsi dei presupposti di legge, sia quando l'opposizione sia proposta avverso l'intimazione di pagamento di una sanzione amministrativa in mancanza della previa emissione di un'ordinanza-ingiunzione. Inoltre quando l'atto introduttivo tende all'accertamento negativo del verificarsi dei presupposti previsti dal citato d.lg., l'azione stessa coinvolge il diritto soggettivo del privato a non sottostare ad una pretesa della p.a. che si assume non dovuta.

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 25 maggio 2009
Numero: n. 12006

www.figlieamici.it

Parti: Min. lav. **C.** Frantangelo
Fonti: Red. Giust. civ. Mass. 2009, 5

CLASSIFICAZIONE
NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI IN MATERIA CIVILE Comunicazioni (biglietti di cancelleria e altri avvisi)

TESTO
Notificazioni e comunicazioni in materia civile - - Comunicazioni (biglietti di cancelleria e altri avvisi) - Nel corso del procedimento - Procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, di cui all'art. 23 l. n. 689 del 1981 - Comunicazione al procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunziate fuori udienza - Omissione - Conseguenze - Nullità - Estensione - Limiti.
Anche in riferimento al procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, di cui all'art. 23 l. 24 novembre 1981 n. 689, trova applicazione il principio secondo il quale la mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti delle ordinanze pronunziate fuori udienza determina la nullità delle attività riconducibili alle udienze posteriormente celebrate, che si estende agli atti successivi del processo, per violazione del principio del contraddittorio, salvo che la parte abbia comunque partecipato all'udienza fissata pur non avendone avuto comunicazione.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 24 settembre 2007
Numero: n. 19631
Parti: Soc. coop. Iris Latte **C.** Reg. Lombardia
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 9

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione opposizione

TESTO
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Competenza - Opposizione a sanzione amministrativa riguardante il mancato versamento del prelievo supplementare sul latte vaccino - Competenza territoriale - Individuazione - Consumazione dell'illecito omissivo - Luogo dove deve essere eseguito il pagamento - Unicità del foro - Sede della cooperativa o della banca mandataria del creditore - Inapplicabilità.
In materia di opposizione alle sanzioni amministrative riguardanti il mancato versamento del prelievo supplementare sul latte vaccino, la competenza territoriale deve essere radicata nel luogo ove il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, da individuarsi, ex art. 5, comma 2, l. n. 119 del 2003, nell'Istituto tesoriere dell'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) operante nella regione ove risulti ubicata la cooperativa opponente, non potendo ritenersi consumata la condotta omissiva formante oggetto della contestata violazione né nella sede della cooperativa opponente né nella sede della banca presso la quale la parte obbligata avrebbe dovuto impartire l'ordine di pagamento, trattandosi di luoghi diversi da quello in cui doveva essere operata la rimessa al creditore.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 09 maggio 2007
Numero: n. 10650
Parti: Ap Italia **C.** Pref. Roma
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 5, Arch. giur. circol. e sinistri 2007, 10, 1030

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni amministrative

TESTO
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Violazione del codice della strada - Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino - Inosservanza - Esecuzione del ripristino da parte della p.a. - Ingiunzione di rimborso delle spese sostenute - Opposizione ex art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso in cui ad una violazione del codice della strada consegua anche la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, da eseguire entro un determinato termine, nell'ipotesi di inottemperanza del trasgressore l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto nei suoi confronti a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per il ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere è un provvedimento amministrativo, funzionalmente collegato a quello impositivo della sanzione accessoria rimasto ineseguito, e sostitutivo di esso in modo da attuare la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione. Ne consegue che anche l'ordinanza-ingiunzione contenente solo l'ordine di pagamento delle spese è opponibile nelle forme previste dagli art. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie avente ad oggetto l'ordine di rimborso all'amministrazione delle spese sostenute per la rimozione di cartelloni pubblicitari , collocati abusivamente, con pregiudizio per la circolazione stradale).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 30 luglio 2007
Numero: n. 16864
Parti: Ricci **C.** Reg. Molise
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 9

CLASSIFICAZIONE
AGRICOLTURA In genere

TESTO
Agricoltura **- Bruciatura delle stoppie - Art. 3, comma 5, legge regione Molise n. 8 del 1998 - Obbligo di realizzare la fascia di rispetto - Sussistenza in concreto dell'attività di bruciare le stoppie - Necessità.**
La bruciatura delle stoppie, secondo l'art. 3, comma 5, l. reg. Molise 30 luglio 1998 n. 8, come palesato dalla chiara lettera della disposizione, criterio fondamentale - questo - d'interpretazione, ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, costituisce ragione e fine dell'obbligo di realizzare la fascia di rispetto di cinque o dieci metri, prescritta dalla suddetta norma, così significando che un tal obbligo sussiste se ed in quanto si pratichi in concreto l'attività di bruciare le stoppie.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 13 giugno 2006
Numero: n. 13678
Parti: Min. pol. agr. **C.** Conti Gallenti
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 6

CLASSIFICAZIONE
UNIONE EUROPEA Ce agricoltura e pesca

TESTO
Unione europea - Ce - Agricoltura e pesca - Contributi comunitari indebitamente percepiti - Sanzioni amministrative - Opposizione - Rilevanza nel giudizio di opposizione del procedimento amministrativo di recupero in corso - Esclusione.
In tema di sanzioni amministrative per l'indebita percezione di aiuti comunitari, sull'accertamento in sede di opposizione del legittimo esercizio del potere sanzionatorio non incide l'eventualità che sia in corso anche il procedimento amministrativo di recupero, che segue alla revoca del beneficio concesso, ancorché possa accadere che le circostanze da esaminare siano coincidenti, neppure se - come nella specie - viene emesso in sede amministrativa un provvedimento di sospensione cautelare dal provvedimento di decadenza.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 26 giugno 2006
Numero: n. 14748
Parti: Ass. Casa Famiglia Villa Fiordaliso C. Usl 4, Terni e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 10

Classificazione
SANITA ' PUBBLICA Ospedali, ambulatori, case di cura, enti sanitari in genere

Testo
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Case di riposo - Rispetto del tetto di ricoveri consentiti - enti abilitati al controllo - Asl e Comune.

In materia di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 5 del regolamento allegato alla lettera A della deliberazione del Consiglio comunale di Monteleone di Spoleto n. 37 del 24 marzo 1999, sia il Comune che l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente sono abilitati a disporre ispezioni avvalendosi dei propri operatori di vigilanza per verificare il rispetto da parte delle case di riposo del numero massimo di ricoveri consentito dalle rispettive autorizzazioni sindacali.

Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 13 aprile 2005
Numero: n. 7555
Parti: Agea **C.** Az. Troni agr.
Fonti: D&G - Dir. e giust. 2005, 18, 31

CLASSIFICAZIONE
UNIONE EUROPEA Ce agricoltura e pesca

TESTO
I diritti di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati, introdotti dal regolamento Ce 856/84 (successivamente modificato e integrato dal regolamento Ce 3950/92) al fine di riequilibrare tale settore di mercato, appartengono agli strumenti regolatori del mercato agricolo non aventi natura sanzionatoria, così come ha stabilito la Corte di giustizia con sentenze del 25 marzo 2004 pronunciate in via pregiudiziale, sull'interpretazione degli atti compiuti dalla Ce, ai sensi dell'art. 234 (già art. 177) del trattato. Pertanto, tenuto conto dell'effetto vincolante che tali pronunce hanno per il giudice nazionale, deve escludersi che l'impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento che ne impone il pagamento ai singoli produttori sia regolata dagli art. 22 e 23 l. 689/81 e che il relativo giudizio sia conseguentemente devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, e deve

affermarsi, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo. Nè detta conclusione è infirmata dallo "ius superveniens" di cui all'art. 1, comma 501, l. 311/04, il quale dispone che "i provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla l. 689/81". Questa norma, infatti, non detta una disciplina immediata e diretta della giurisdizione, ma sancisce la mera conseguenza di un presupposto di diritto materiale implicito, perché, richiamando la legge in materia di sanzioni amministrative ed istituendo una stretta correlazione fra i rimedi ivi previsti ed i provvedimenti aventi l'oggetto suindicato, accredita della consistenza del diritto soggettivo le situazioni giuridiche dei privati sulle quali incidono i provvedimenti in questione, sottraendole all'area dell'interesse legittimo, onde finisce per assumere il valore di una disposizione sostanziale, attributiva a questi ultimi della natura sanzionatoria che, in precedenza, doveva ai medesimi negarsi: tale disposizione, pertanto, in difetto di contrarie previsioni al riguardo, non può che disporre per l'avvenire, sicché risulta applicabile esclusivamente ai provvedimenti emessi successivamente alla sua entrata in vigore, mentre quelli che, come nella specie, sono stati anteriormente deliberati, continuano a rimanere estranei all'area del potere punitivo dell'amministrazione competente, come, per corollario, a quella della giurisdizione ordinaria.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 28 febbraio 1996
Numero: n. 1573
Parti: Prov. auton. Trento C. Soc. Alimentari
Fonti: Giust. civ. Mass. 1996, 271, Dir. e giur. agr. 1996, 519

Classificazione
SANITA ' PUBBLICA Igiene degli alimenti e delle bevande recipienti o involucri destinati alla preparazione e alla conservazione di alimenti o bevande

Testo
L'espressione contenuta nell'art. 3, lett. h, d.P.R. 21 maggio 1981 n. 322 - secondo la quale l'etichettatura dei prodotti alimentari deve indicare "la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunità economica europea" - va interpretata nel senso che almeno uno dei tre operatori economici previsti nella norma deve avere sede in un paese della Cee. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha cassato la sentenza del giudice del merito, il quale, interpretando la menzionata norma nel senso che la formulazione "stabilito nella Cee" andasse riferita al solo venditore, aveva ritenuto conforme a legge l'etichetta di un prodotto in cui risultava il nome di un produttore e confezionatore non stabilito nella Comunità).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 26 luglio 1995
Numero: n. 8177
Parti: Ammin. prov. Torino **C.** Balbinot
Fonti: Giust. civ. Mass. 1995, 1431

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
La previsione normativa dell'illecito amministrativo consistente nell'inosservanza delle prescrizioni imposte nel provvedimento di autorizzazione all'attività di cava (nella specie, per scavo superiore al limite di profondità indicato nel provvedimento) è rimasta sostanzialmente identica nel passaggio dalla l. reg. Ven. n. 50 del 1981 alla successiva legge regionale n. 44 del 1982, mutando unicamente l'entità della sanzione e l'autorità competente all'applicazione della stessa (essendo state sostituite alle mansioni fisse applicate dai Comuni, in base alla prima delle indicate leggi, quelle proporzionali inflitte dal Presidente della Provincia , secondo la legge regionale n. 44 del 1982). Pertanto, qualora, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione, il pretore accerti che la violazione si sia verificata sotto la vigenza della legge n. 50 del 1981, anziché sotto quella della legge n. 44 del 1982, può legittimamente sostituire la sanzione applicata al trasgressore dal Presidente della Provincia con quella conforme alla previgente legge, in quanto il potere del giudice dell'opposizione di modificare l'entità della sanzione è indipendente dalla competenza dell'autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento sanzionatorio - poiché la determinazione operata dal giudice si sostituisce a quella dell'organo amministrativo - e la questione della competenza di detta autorità (nell'ipotesi, non sollevata dall'opponente nel giudizio di opposizione) non può essere rilevata d'ufficio.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 05 marzo 1994
Numero: n. 2180
Parti: Cavaricci e altro C. Com. Latina
Fonti: Giust. civ. Mass. 1994, 268 (s.m.)

Classificazione
SANITA ' PUBBLICA Igiene del suolo e dell'abitato (N.B. Anche per il divieto di fumo, per le stalle, le porcilaie, le concimaie e gli impianti industriali nocivi alla salute)

Testo

Con riguardo al divieto di abbandono di rifiuto, la nozione di "uso pubblico" presa in considerazione dalla disposizione di cui all'art. 9 del d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 - recante l'attuazione della direttiva CEE n. 75/442 - va intesa nel senso ampio e generico di utilizzazione di fatto di un'area privata da parte di un numero indeterminato di persone, con la conseguenza che integra gli estremi della condotta vietata lo scarico ed il deposito di rifiuti (nella specie, terra di riporto) su area privata soggetta ad uso pubblico, ancorché autorizzati dal proprietario del suolo**.**

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 11 febbraio 1985
Numero: n. 1103
Parti: Carli **C.** Com. Milano
Fonti: Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 2

CLASSIFICAZIONE
FALSO CIVILE DOCUMENTALE Querela di falso in genere

TESTO
Una falsità ideologica in atto pubblico, come tale denunciabile solo con querela di falso, è ravvisabile con esclusivo riferimento alle dichiarazioni delle parti od agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Pertanto, con riguardo ad un verbale redatto da vigile urbano per infrazione alla disciplina sull' orario dei negozi , la suddetta falsità non è configurabile in ordine all'affermazione di apertura di un negozio e di esercizio in esso della vendita al pubblico, ove questa risulti un mero convincimento del verbalizzante desunto dai fatti constatati (saracinesca d'ingresso sollevata a metà e presenza nel negozio di altre persone oltre al titolare), con l'ulteriore conseguenza che la contestazione della corrispondenza al vero di tale affermazione esula dall'ambito di detta querela e resta deducibile, con ogni mezzo di prova, nel giudizio di opposizione avverso l'irrogazione di sanzione amministrativa per quella infrazione.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 26 gennaio 1985
Numero: n. 390
Parti: Com. Trucazzano **C.** Fumagalli
Fonti: Giust. civ. Mass. 1985, fasc. 1

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE

TESTO
In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, nella normativa previgente alla l. 24 novembre 1981 n. 689, e con riguardo tanto alle infrazioni originariamente contemplate come amministrative, quanto a quelle in precedenza punite con l'ammenda e successivamente depenalizzate, le norme procedimentali fissate dalle l. 3 maggio 1967 n. 317 e 24 dicembre 1975 n. 706, ivi comprese quelle che impongono, a pena d'estinzione dell'obbligazione del trasgressore, la preventiva contestazione personale della violazione o la notificazione dei suoi estremi entro novanta giorni dall'accertamento, trovano applicazione generalizzata, indipendentemente dal fatto che le disposizioni che prevedono la singola infrazione facciano o meno rinvio a dette leggi, e, pertanto, sono operanti pure nel caso di sanzione amministrativa irrogata dal sindaco per inosservanza di proprio ordine emesso in materia di orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio, secondo la disciplina della l. 28 luglio 1971 n. 558, non potendosi considerare equipollente di quella contestazione o notificazione dell'infrazione la mera consapevolezza da parte dell'autore dell'illiceità della sua condotta.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 16 gennaio 1991
Numero: n. 336
Parti: Della Nesta **C.** Com. Roma
Fonti: Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 1, Foro it. 1991, I,2444.

CLASSIFICAZIONE
DEMANIO Tutela dei beni demaniali

TESTO
Nel caso di occupazione senza autorizzazione di suolo pubblico (nella specie, di strada comunale per l'effettuazione di operazioni di manutenzione straordinaria del collegamento fognario), il successivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità comunale per il periodo già trascorso rende il privato titolare del diritto all'uso eccezionale del bene demaniale e vale a sanare con effetto retroattivo - in virtù del principio di conservazione dei valori giuridici - l'attività, originariamente illecita, posta in essere dal medesimo soggetto.

www.filesilenico.it

ART. 24

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 03 marzo 2009
Numero: n. 15061
Parti: R.
Fonti: CED Cass. pen. 2009

CLASSIFICAZIONE
FRODI E CONTRAVVENZIONI NELL'AGRICOLTURA, NELLE INDUSTRIE E NEI COMMERCI Alimenti e bevande in genere (disciplina della produzione e della vendita) importazione di sostanze vietate

TESTO
Il giudice della condanna per uno dei reati posti a tutela degli alimenti è competente all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste per gli illeciti amministrativi connessi oggetto di contestazione, data la loro natura strumentale rispetto alla violazione penale. (Fattispecie di condanna per il reato di cui all'art. 5, L. n. 283 del 1962, per la somministrazione di desametasone a bovini avviati alla macellazione, in cui la Corte ha ritenuto legittima l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli illeciti diretti a reprimere la somministrazione della sostanza farmacologicamente attiva senza autorizzazione e per finalità diverse da quelle consentite).
Rigetta, Trib. Cuneo, 24 Dicembre 2007

(Torna su) **CONFORMI E DIFFORMI**
Vedi anche: Cass. pen., sez. un., 16 marzo 2000 n. 20, Cass. pen., sez. III, 19 aprile 2000 n. 6490

www.vigileamico.it

Autorità: Tribunale Ancona
Data: 16 luglio 2009
Numero: n. 141
Parti: -
Fonti: Diritto & Giustizia 2009

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE In genere contestazione

TESTO
Può durare anche tre mesi l'indagine che precede l'irrogazione della sanzione amministrativa, a patto che la complessità dell'accertamento lo richieda: il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 l. n. 689 del 1981 per contestare formalmente la violazione al trasgressore decorre soltanto dal momento in cui chi procede ha acquisito tutti gli elementi necessari. Non sempre, poi, si può invocare la disposizione contenuta nell'articolo 24 della normativa: quando per la sanzione non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, e nel frattempo sugli stessi fatti è stato aperto un procedimento penale, la competenza a irrogare la sanzione amministrativa può sì passare al giudice penale, ma unicamente nel caso in cui la violazione sottesa costituisca l'antecedente logico-giuridico del reato per cui si procede; se invece quel rapporto di pregiudizialità manca, la pendenza del procedimento penale non fa venir meno la competenza dell'amministrazione a comminare la misura punitiva.

Autorità: Cassazione penale sez. II
Data: 20 marzo 2009
Numero: n. 15629
Parti: A.B.
Fonti: Diritto & Giustizia 2009

CLASSIFICAZIONE
LEGGE PENALE Depenalizzazione

TESTO

Nel caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano - anche in assenza di apposite norme transitorie - sottratti a qualsiasi sanzione, ma trova comunque applicazione quella amministrativa. Non può valere un principio di impunità in considerazione della "ratio legis" che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito (nella specie, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto competente nell'ambito di una vicenda giudiziaria caratterizzata, fra l'altro, dall'acquisto di supporti -Cd e Dvd- privi del contrassegno Siae, condotta depenalizzata dalla l. n. 248/00).

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 03 marzo 2009
Numero: n. 15061
Parti: R.
Fonti: CED Cass. pen. 2009

CLASSIFICAZIONE
FRODI E CONTRAVVENZIONI NELL'AGRICOLTURA, NELLE INDUSTRIE E NEI COMMERCI Alimenti e bevande in genere (disciplina della produzione e della vendita) importazione di sostanze vietate

TESTO
Il giudice della condanna per uno dei reati posti a tutela degli alimenti è competente all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste per gli illeciti amministrativi connessi oggetto di contestazione, data la loro natura strumentale rispetto alla violazione penale. (Fattispecie di condanna per il reato di cui all'art. 5, L. n. 283 del 1962, per la somministrazione di desametasone a bovini avviati alla macellazione, in cui la Corte ha ritenuto legittima l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli illeciti diretti a reprimere la somministrazione della sostanza farmacologicamente attiva senza autorizzazione e per finalità diverse da quelle consentite).
Rigetta, Trib. Cuneo, 24 Dicembre 2007

Autorità: Cassazione civile sez. trib.
Data: 28 febbraio 2008
Numero: n. 5242
Parti: Di Maria **C.** Min. fin.
Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 2, 316

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Depenalizzazione

TESTO
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione - Violazioni finanziarie - Autorità competente all'irrogazione della sanzione amministrativa - Fatto costituente reato - Connessione oggettiva con l'illecito amministrativo - Rapporto tra reato di favoreggiamento reale e infrazione valutaria di cui all'art 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991
La connessione oggettiva di cui all'art 24 della legge n. 689 del 1981, richiesta per radicare la competenza del giudice penale nell'accertamento della responsabilità per l'illecito amministrativo, non consiste nella mera identità, totale o parziale, della condotta integrante le fattispecie amministrativa e penale, occorrendo, invece, che l'«esistenza» del reato dipenda dall'accertamento della violazione amministrativa. (Nella specie la S.C., confermando la pronuncia del giudice di merito, ha escluso la connessione ritenendo che il reato di favoreggiamento reale, commesso dalla moglie del pubblico ufficiale corrotto attraverso il trasferimento di ingenti somme di denaro dai conti di quest'ultimo a quello di un ignaro prestanome, poteva attuarsi anche nel pieno rispetto delle norme antiriciclaggio di cui all'art 1 del d.l. n. 143 del 1991).

(Torna su) **CONFORMI E DIFFORMI**
(1) In senso sostanzialmente conforme alla prima parte della massima cfr.: Cass. 19 ottobre 2006 n. 22362; Cass. 20 dicembre 1996 n. 11397.

Autorità: Uff. Indagini preliminari Milano
Data: 05 febbraio 2008
Numero:
Parti: -
Fonti: Foro ambrosiano 2008, 2, 219 (s.m.) (nota di: Bellingardi)

CLASSIFICAZIONE
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE E DELLE SOCIETA', ASSOCIAZIONI O ENTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA Accertamento e applicazione delle sanzioni amministrative nel giudizio penale disposizioni processuali (penali) applicabili

TESTO
Responsabilità degli enti - Parte civile - Costituzione nei confronti dell'ente citato come responsabile ex d.lg. 231/01 - Ammissibilità - Titolo di responsabilità derivante da illecito di tipo autonomo - Responsabilità da fatto

proprio - Risarcibilità ex art. 2043 c.c. - Applicazione dei principi costituzionali rilevanti nel processo penale - Accertamento del danno - Necessità.
È pacifico che il d.lg. 231/2001 ha introdotto un illecito risarcibile ex art. 2043 c.c. che consegue ad una responsabilità da fatto proprio e non da fatto altrui (art. 2049 c.c.), responsabilità più volte definita nel corpo del decreto come 'dipendente da reato', ma il cui accertamento è autonomo ai sensi dell'art. 8 d.lg. 231/2001 da quello del reato presupposto. I due accertamenti sono concentrati nella giurisdizione penale, alla luce dell'archetipo normativo delineato dall'art. 24 l. 689/81, che rimane indicativo della necessità di concentrazione (pur essendo la responsabilità prevista dalla l. 689/81 di carattere solidale, mentre quella nascente dal d.lg. 231/01 una responsabilità diretta). Inoltre, la concentrazione determina una giurisdizione esclusiva in capo al giudice penale che risponde all'applicazione dei principi costituzionali del diritto di difesa, del giusto processo, dell'unità della giurisdizione. Gli argomenti sopra indicati non consentono di addivenire ad una declaratoria di inammissibilità dell'azione risarcitoria neppure in caso si voglia riconoscere la natura non esclusiva della giurisdizione penale a conoscere anche dell'illecito amministrativo, a fronte dell'assenza di qualsiasi appiglio normativo di segno contrario e posto che l'unicità della competenza del giudice civile non trova alcun fondamento costituzionale, sistematico e letterale. La lettura del combinato disposto degli art. 185 c.p. e 74 c.p.p., che in senso strettamente letterale legittimano attivamente il danneggiato da reato e passivamente l'imputato ed il responsabile civile, deve essere fatta alla luce dell'art. 35 d.lg. 231/01 che ritiene applicabili le norme processuali dettate a favore dell'imputato anche all'ente. Inoltre, l'art. 34 d.lg. 231/01 rinvia all'applicabilità delle norme del codice di rito penale e delle disposizioni d'attuazione 'in quanto compatibili'

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 31 gennaio 2008
Numero: n. 13617
Parti: -
Fonti: CED Cass. pen. 2008

CLASSIFICAZIONE
GIUDIZI PENALI SPECIALI Patteggiamento (alias: applicazione della pena su richiesta delle parti) in genere

TESTO
In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'omessa pronuncia da parte del giudice sulla violazione amministrativa connessa al reato non pone nel nulla l'accordo tra le parti stesse né la conseguente sentenza di patteggiamento, esulando da detto accordo l'aspetto della violazione amministrativa e della relativa sanzione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione in ordine agli illeciti amministrativi contestati, con rinvio al giudice di merito per l'ulteriore corso).
Annulla con rinvio, Trib.Macerata sd Civitanova Marche,22 Maggio 2007

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 24 novembre 2006
Numero: n. 24961
Parti: Com. Fossombrone **C.** Carnaroli e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 11

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Procedimento - Competenze - Connessione obiettiva con un reato - Ordinanza ingiunzione emessa dall'autorità amministrativa invece che dal giudice penale - Inesistenza - Esclusione - Illegittimità - Sussistenza - Rilevabilità di ufficio - Esclusione.
In tema di sanzioni amministrative, nel caso in cui il giudice di merito abbia annullato l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Autorità amministrativa, per avere rilevato, di ufficio, che il potere sanzionatorio spettava, ai sensi dell'art. 24 l. 24 novembre 1981 n. 689, al giudice penale competente per il fatto reato, il provvedimento sanzionatorio, che in tal caso è emesso dall'Autorità amministrativa invece che dal giudice penale, non è inesistente, sicché tale invalidità, poiché implica un vizio di legittimità dell'atto, sotto il profilo della competenza dell'organo a provvedere, in ragione della connessione della violazione amministrativa con il reato, deve essere ritualmente dedotta dall'opponente, e non può essere rilevata di ufficio dal giudice. Deve infatti considerarsi inesistente l'atto amministrativo soltanto nel caso di carenza assoluta del relativo potere, quando cioè non è dato cogliere alcun collegamento tra l'atto e le attribuzioni del soggetto che lo ha emesso, situazione, questa, non riscontrabile laddove il provvedimento venga adottato dall'Autorità amministrativa a cui tale potere è normalmente ed ordinariamente attribuito, specie ove si consideri che il giudice penale, quando applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 24 l. 24 novembre 1981 n. 689, esercita un potere che è, per l'appunto, di natura amministrativa.

Autorità: Pretura Cuneo
Data: 26 giugno 1992
Numero:
Parti: Ballarino
Fonti: Dir. e giur. agr. 1993, 554 (nota di: LA CUTE)

Classificazione
SANITA ' PUBBLICA Igiene degli alimenti e delle bevande carni

Testo

In presenza di insussistenti illeciti penali viene a mancare la connessione obiettiva con il reato (art. 24 l. 24 novembre 1981 n. 689) e per il fatto di indebito utilizzo di estrogeni dovrà procedere l'autorità amministrativa individuata nella Usl territorialmente competente.

ART. 25

Autorità: Pretura Padova
Data: 06 giugno 1997
Numero:
Parti: Cappelli **C.** Com. Padova e altro
Fonti: Nuova giur. civ. commentata 1998, I, 226 (nota di: MENDOLIA)

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione opposizione

TESTO
Il giudice ordinario è carente di giurisdizione quando, essendo stato ritualmente notificato il provvedimento sanzionatorio, si deduca la prescrizione del diritto alla riscossione ex art. 28 l. n. 689 del 1981.

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 01 dicembre 1994
Numero: n. 10285
Parti: Inail **C.** Paparazzo
Fonti: Giust. civ. Mass. 1994, fasc. 12

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Ingiunzione opposizione

TESTO
In tema di emissione da parte dell'ente previdenziale, a norma dell'art. 35 della l. 24 novembre 1981 n. 689, di un'ordinanza-ingiunzione della sanzione amministrativa per la violazione derivante dall'omesso versamento di contributi o premi assicurativi, nonché per il pagamento di questi e delle relative somme aggiuntive, la nullità di detta ordinanza per vizi propri del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa non si estende alla parte con la quale viene ingiunto il pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive, e il giudice dell'opposizione, pur annullando l'ordinanza per la parte relativa alla sanzione amministrativa, è tenuto (salvo il caso d'incompetenza dell'autorità amministrativa che ha emesso l'ingiunzione) ad esaminare nel merito le altre pretese creditorie, per stabilirne la fondatezza, senza che sia necessaria la proposizione di una domanda riconvenzionale da parte dell'ente previdenziale.

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 02 ottobre 1987
Numero:
Parti: Giordani
Fonti: Cass. pen. 1989, 226 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
APPELLO PENALE Provvedimenti appellabili ed inappellabili sentenza emessa nel giudizio

TESTO
Avverso la sentenza con la quale l'imputato viene assolto da reato con formula piena e viene condannato per illeciti amministrativi deve proporsi appello e non già ricorso per cassazione.

www.vigilicomico.it

ART. 26

Autorità: Garante concorr. mercato
Data: 03 dicembre 2008
Numero: n. 19444
Parti: PS1874-Enel Energia-Bolletta gas
Fonti: Giust. civ. 2009, 6, 1444

CLASSIFICAZIONE
CONCORRENZA (Disciplina della) Autorità garante della concorrenza e del mercato in genere

TESTO
Concorrenza (disciplina della) - Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Pratica commerciale scorretta - Settore della fornitura di energia elettrica - Omissioni ingannevoli.
Integra una pratica commerciale scorretta, ancorché aggressiva, la condotta posta in essere da uno dei principali operatori attivi nel mercato libero della vendita dell'energia elettrica e del gas, consistente nel non avere eseguito la lettura dei gruppi di misura nonché nell'aver emesso alcune erronee, nonché esorbitanti, fatturazioni presuntive, in ordine ai consumi di gas, stimate in base a criteri non precisati indebitamente contestate ai consumatori, anche con riguardo particolare alle procedure di reclamo previste per segnalare presunti errori di fatturazione senza che il professionista erogatore di energia elettrica avesse provveduto in via generale a bloccare cautelativamente, nel dubbio dell'errore, la procedura di riscossione dell'importo nelle more delle verifiche, richiedendo quindi il pagamento immediato della bolletta, a fronte della minaccia del distacco della fornitura di energia elettrica

Autorità: Garante concorr. mercato
Data: 02 ottobre 2008
Numero: n. 18950
Parti: Ricariche e limiti utilizzo di credito
Fonti: Giust. civ. 2009, 4-5, 1151

CLASSIFICAZIONE
CONCORRENZA (Disciplina della) Autorità garante della concorrenza e del mercato in genere

TESTO
Concorrenza (disciplina della) - Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Pratica commerciale scorretta - Settore delle telecomunicazioni - Omissioni ingannevoli - Termini di utilizzo del credito residuo dell'anno precedente non specificati.
È da ritenersi un comportamento scorretto da parte del professionista e contrario alla diligenza professionale, quella condotta adottata da un operatore di telefonia mobile consistente nella diffusione di un messaggio, inviato ai clienti tramite Sms, con cui la società ha introdotto improvvisamente un limite temporale, quale il 31 dicembre dell'anno di riferimento per il consumo del credito telefonico residuo accumulato dai clienti fino al 31 dicembre dell'anno precedente mediante autoricariche, bonus e ricariche omaggio; il suddetto credito telefonico, in precedenza, era stato promosso omettendo di indicare la data di scadenza, nonché nel non aver accreditato ai clienti il bonus previsto dalla promozione «Triplica le tue ricariche», comunicata dalla società tramite Sms, che prevedeva, a fronte di tre ricariche, un rimborso che la società non avrebbe mai effettuato.

Autorità: Garante concorr. mercato
Data: 24 settembre 2008
Numero: n. 18899
Parti: Soc. Nespresso
Fonti: Giust. civ. 2009, 4-5, 1151

CLASSIFICAZIONE
CONCORRENZA (Disciplina della) Autorità garante della concorrenza e del mercato in genere

TESTO
Concorrenza (disciplina della) - Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Pratica commerciale scorretta - Proposta impegni del professionista - Rigetto impegni e conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa.
È da ritenersi un comportamento scorretto da parte del professionista e contrario alla diligenza professionale, quella condotta posta in essere dalla società Nespresso, relativamente a talune lettere inviate dal professionista, direttamente al domicilio dei consumatori iscritti al Nespresso Club, attraverso le quali, nel promuovere la gamma di macchine da caffè denominate «Essenza», proponeva ai destinatari uno sconto di 50 euro, da attivare sul conto del cliente, per l'acquisto di qualsiasi macchina a sistema Nespresso. In realtà, le modalità di adesione alla promozione - valida dal 15 novembre 2007 al 15 gennaio 2008 - illustrate in un foglio separato dalla lettera, precisavano, tra l'altro, che l'importo di 50 euro sarebbe stato attivato a nome degli aventi diritto e scontato al momento dell'ordine al Nespresso Club, soltanto nel caso di acquisto di capsule di caffè Nespresso, circostanza, quest'ultima, sottaciuta dal professionista.

Autorità: Garante concorr. mercato
Data: 17 settembre 2008
Numero: n. 18888
Parti: Inpdap
Fonti: Giust. civ. 2009, 4-5, 1152

CLASSIFICAZIONE
CONCORRENZA (Disciplina della) Autorità garante della concorrenza e del mercato in genere

TESTO
Concorrenza (disciplina della) - Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Pratica commerciale scorretta - Omissioni ingannevoli - Condizioni economiche e limiti di fruibilità delle prestazioni creditizie per i pensionati ex dipendenti statali non chiaramente specificati.
Integra una fattispecie di pratica commerciale scorretta, quel comportamento posto in essere anche da un ente pubblico (nella specie, l'Inpdap), la cui natura pubblicistica del soggetto che opera con strumenti privatistici nei confronti dei consumatori, non osta a qualificarlo come «professionista», ai fini dell'applicabilità delle norme in materia di pratiche scorrette, di cui al titolo III del codice del consumo: i comportamenti oggetto di contestazione consistono, infatti, nelle indicazioni fornite dall'ente ai consumatori attraverso un opuscolo e mediante il proprio sito internet relativamente all'offerta di prestiti e mutui erogati dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell'ente stesso. In particolare, l'opuscolo promozionale inviato a mezzo posta ai pensionati prospettava la possibilità per i soggetti che aderivano al fondo della predetta Gestione e che si trovavano in situazioni di necessità, di ottenere «a tassi agevolati» piccoli prestiti, prestiti pluriennali diretti, prestiti in convenzione, mutui ipotecari ecc. Stante la formulazione letterale utilizzata, il destinatario dell'opuscolo promozionale poteva ragionevolmente ritenere che le prestazioni creditizie in questione erano in ogni caso fruibili dai pensionati, a seguito della mera iscrizione al fondo della Gestione unitaria. Nel caso di specie, infatti, la contrarietà alla diligenza professionale e l'idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori della pratica derivava dalle omissioni informative riguardanti le condizioni economiche di fruibilità dei prestiti reclamizzati da parte dei pensionati pubblici e dall'acclarata natura ingannevole della stessa ai sensi dell'art. 22 del codice del consumo, ossia nell'aver omesso informazioni significative per una consapevole scelta da parte dei destinatari delle comunicazioni pubblicitarie. In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontrava nel caso di specie da parte del professionista «il normale grado di competenza ed attenzione» che ragionevolmente ci si sarebbe potuto attendere da un operatore attivo nello specifico settore di attività, con riferimento alle informazioni fornite in ordine alle caratteristiche delle prestazioni creditizie prospettate ai pensionati.

Autorità: Garante concorr. mercato
Data: 10 settembre 2008
Numero: n. 18869
Parti: Alpha Tex Schimmelwerend
Fonti: Giust. civ. 2009, 4-5, 1152

CLASSIFICAZIONE
CONCORRENZA (Disciplina della) Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblicità ingannevole

TESTO
Concorrenza (disciplina della) - Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Pubblicità ingannevole - Assunzione degli impegni - Rettifica delle indicazioni potenzialmente pregiudizievoli per i propri rivenditori da parte del professionista - Accoglimento e conseguente obbligatorietà degli stessi per il professionista.
Integra una fattispecie di pubblicità ingannevole e comparativa illecita il messaggio pubblicitario diffuso su Internet da un professionista indirizzato alla propria rete di vendita, rappresentante un target ristretto e contenente indicazioni non veritiere circa alcune caratteristiche tecniche dei prodotti pubblicizzati, nonché diretto a effettuare una comparazione altrimenti vietata tra il prodotto pubblicizzato dal professionista e un altro concorrente (nella specie, si trattava di prodotti manifatturieri). Tuttavia, in seguito alla proposta di impegni e modifica delle indicazioni potenzialmente ingannevoli, basato su un accordo transattivo intervenuto tra le parti, il professionista ha pubblicato sul medesimo sito un comunicato rettificativo indirizzato a tutta la propria rete di vendita ed ugualmente scaricabile e stampabile dagli interessati, con il quale è stato posto rimedio alle informazioni inesatte rese nella precedente comunicazione commerciale.

Autorità: Garante concorr. mercato
Data: 04 settembre 2008
Numero: n. 18829
Parti: Enel
Fonti: Giust. civ. 2009, 2, 515

CLASSIFICAZIONE
CONCORRENZA (Disciplina della) Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblicità ingannevole

TESTO

Concorrenza (disciplina della) - Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Pubblicità ingannevole - Pratica commerciale scorretta.
Integrano una pratica commerciale scorretta, ancorché aggressiva, quei comportamenti posti in essere da Enel Energia s.p.a. e da Enel s.p.a. che si sono sostanziati nel cercare il passaggio dei clienti residenziali dal regime di maggior tutela (regolamentato) al mercato libero, attraverso proposte di tariffe contrattuali particolarmente vantaggiose, nella vendita d'energia elettrica e/o nella fornitura di gas naturale: i suindicati comportamenti rappresentano una fornitura non richiesta di energia elettrica e/o di gas naturale, che si è risolta in taluni casi anche con la falsa sottoscrizione del contratto di fornitura da parte degli agenti incaricati dalla società elettrica; nell'imposizione di ostacoli all'esercizio del diritto di ripensamento, come ad esempio, il rallentamento dei reclami e delle comunicazioni dei consumatori, presentate, pur tuttavia, nei termini e riportando il cliente nel mercato regolamentato di fornitura del servizio dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale è pervenuta la comunicazione, richiedendo comunque il pagamento, in quanto il servizio di fornitura di energia, nelle more dell'esercizio di diritto di ripensamento, era stato tempestivamente attivato; nella diffusione di comunicazioni commerciali ingannevoli; nell'adozione di forme di marketing aggressive, come ad esempio, vendite del servizio mediante numerosi e inesistenti contatti telefonici del cliente attraverso i call center della società.

Autorità: Garante concorr. mercato
Data: 07 agosto 2008
Numero: n. 18731
Parti: Unicredit Banca
Fonti: Giust. civ. 2009, 2, 516

CLASSIFICAZIONE
CONCORRENZA (Disciplina della) Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblicità ingannevole

TESTO
Concorrenza (disciplina della) - Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Pratica commerciale scorretta - Settore bancario - Surrogazione del mutuo in luogo della portabilità - Omissioni ingannevoli.
È da ritenersi un comportamento scorretto da parte del professionista e contrario alla diligenza professionale, quella condotta adottata dalla banca nel momento in cui si offre al cliente la soluzione più onerosa della sostituzione di mutuo in luogo della portabilità, con possibile vantaggio economico della banca derivante dal perseguire con un altro strumento giuridico la stessa causa concreta prevista, invece, dal legislatore come normotipo di un'operazione che non prevede oneri aggiuntivi a carico del consumatore e utilizzando la combinazione dei diversi negozi giuridici (estinzione del mutuo/apertura del mutuo, cancellazione ipoteca/iscrizione nuova ipoteca), in collegamento strutturale tra di loro al fine di trasformare in oneroso ciò che la legge prevede come gratuito; in tal modo si elude un ben chiaro disposto normativo, ai sensi dell'art. 8 d.l. 31 gennaio 2007 n. 7, conv., con mod., dalla l. 2 aprile 2007 n. 40, nonché ai sensi del codice del consumo, concernente le regole sulla correttezza sostanziale nell'attività contrattuale. Parimenti è in contrasto con la diligenza professionale e, quindi, censurabile, il comportamento della banca che, ritenendo di offrire alla clientela il prodotto di mutuo di surrogazione, addebita al consumatore costi non giustificati dalle caratteristiche dell'operazione posta in essere.

Autorità: Garante concorr. mercato
Data: 31 luglio 2008
Numero: n. 18697
Parti: FreeTur
Fonti: Giust. civ. 2008, 11, 2648

CLASSIFICAZIONE
CONCORRENZA (Disciplina della) Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblicità ingannevole

TESTO
Concorrenza (disciplina della) - Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Pubblicità ingannevole - Rapporti commerciali tra professionisti - Contratto di franchising - Offerte di affiliazione commerciali ingannevoli - Illiceità della condotta.
Un messaggio pubblicitario diffuso da un professionista su Internet, volto a procacciare in franchising nuovi affiliati per l'apertura di nuove agenzie di viaggi, integra una fattispecie di pubblicità ingannevole, se il tenore letterale delle informazioni commerciali che descrivono gli allestimenti, le strutture e le attrezzature in dotazione per l'apertura di nuove agenzie affiliate, nonché le condizioni economiche richieste per l'apertura e la successiva gestione di punti vendita nell'ambito di un network di agenzie recanti il marchio dell'affiliante, unitamente al prezzo reclamizzato richiesto per potersi affiliare alla casa madre, omette di indicare la presenza di altri costi aggiuntivi diversi ed ulteriori rispetto a quelli reclamizzati (nella specie, la pubblicità indicava una somma apparentemente complessiva richiesta per affiliarsi di 18.000 euro per l'apertura di un nuovo punto vendita). Infatti, le omesse indicazioni di oneri economici aggiuntivi rispetto al prezzo reclamizzato, non solo violano l'obbligo di rispetto degli oneri informativi previsti dalla normativa sull'affiliazione commerciale di cui alla l. 6 maggio 2004 n. 129, ma anche l'obbligo di osservare i principi di trasparenza, veridicità e correttezza del messaggio pubblicitario, tutelato dal d. lgs. 2 agosto 2007 n. 145. Ciò in ragione del fatto che all'interno dell'ordinamento nazionale le suindicate normative rivestono una funzione diversa, anche se complementare, attuando differenti obiettivi: la prima riguarda il processo di formalizzazione del contratto, mentre la seconda la tutela del destinatario del messaggio pubblicitario, fin dal primo contatto commerciale.

ART. 27

Autorità: Garante concorr. mercato
Data: 13 novembre 2008
Numero: n. 19223
Parti: PS-Prezzi bloccati elettricità
Fonti: Giust. civ. 2009, 6, 1445

CLASSIFICAZIONE
CONCORRENZA (Disciplina della) Autorità garante della concorrenza e del mercato in genere

TESTO
Concorrenza (disciplina della) - Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Pratica commerciale scorretta.
Rappresentano talune fattispecie di pratiche commerciali scorrette, ancorché ingannevoli, quei comportamenti realizzati da alcuni professionisti attivi nel mercato della fornitura di energia elettrica e del gas, attraverso la diffusione di campagne pubblicitarie mediante diversi mezzi di comunicazione di massa, riguardanti le offerte c.d. "prezzo fisso/certo/bloccato" e "bioraria" di energia elettrica e gas, rivolte alla clientela domestica del mercato libero, con riguardo alle caratteristiche essenziali delle offerte stesse, nonché al prezzo complessivo applicato al consumatore per l'erogazione del servizio richiesto, attraverso indicazioni non veritiere, o inesatte o incomplete, riportate nelle pubblicità con caratteri ridottissimi o con precisazioni poco chiare o non esaustive, rispetto ai claim principali utilizzati, che, invece, lasciavano erroneamente intendere che l'offerta richiedeva un prezzo fisso bloccato e definito.

Autorità: Garante concorr. mercato
Data: 24 luglio 2008
Numero: n. 18675
Parti: Wind Noi 2 Big Pack
Fonti: Giust. civ. 2008, 11, 2648

CLASSIFICAZIONE
CONCORRENZA (Disciplina della) Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblicità ingannevole

TESTO
Concorrenza (disciplina della) - Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Pubblicità ingannevole - Pratica commerciale scorretta - Telecomunicazioni - Offerte tariffarie.
Una pratica commerciale, costituita da uno spot televisivo, riguardante l'offerta tariffaria di telefonia mobile, denominata "Noi 2 Big Pack", risulta scorretta in quanto nella stessa comunicazione commerciale coesistono le due condizioni richieste dalla normativa vigente per qualificare come scorretto un determinato comportamento commerciale di un'impresa, ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.lg. 6 settembre 2005 n. 206, del codice del Consumo: la contrarietà della pratica commerciale alla diligenza professionale, riferita al normale grado di competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si attende dallo stesso professionista, di notevoli dimensioni economiche nel comparto delle Telecomunicazioni, nonché l'idoneità della stessa a pregiudicare la sfera economica dei consumatori e le relative decisioni di scelte di acquisto, con riferimento particolare alle modalità di prospettazione al pubblico delle condizioni economiche e di fruibilità della propria offerta tariffaria, in modo oscuro e con caratteri grafici e testuali incomprensibili, che compaiono a scorrimento veloce sul video, elementi questi ultimi imprescindibili per i destinatari della comunicazione commerciale ai fini di una scelta d'acquisto consapevole.

Autorità: Garante concorr. mercato
Data: 30 aprile 2008
Numero: n. 18346
Parti: El Quiz Caliente.
Fonti: Giust. civ. 2008, 9, 2060

CLASSIFICAZIONE
CONCORRENZA (Disciplina della) Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblicità ingannevole

TESTO
Concorrenza (disciplina della) - Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Pubblicità ingannevole - Telepromozioni - Quiz a premi - Vendite di loghi e suonerie per cellulari - Preventivo contatto telefonico per rispondere al quiz - Costo della telefonata elevato - Illiceità della condotta.
Rappresenta una fattispecie di pubblicità ingannevole, un telequiz, trasmesso su un'emittente televisiva locale volto a commercializzare servizi a sovrapprezzo previo contatto telefonico da rete fissa verso numeri a valore aggiunto i cui costi sono di euro 15 per chiamata, generalmente sottaciuti o non chiaramente esplicitati nel corso della trasmissione televisiva, potendo sorgere in capo all'emittente televisiva una responsabilità non solo in ordine alle caratteristiche, ma anche della reale ed effettiva natura promozionale della stessa telepromozione che, in ragione delle modalità di articolazione e di meccanismo di partecipazione al quiz definisce l'emittente televisiva come operatore pubblicitario, quale responsabile, insieme al fornitore dei contenuti, degli effetti ingannevoli della trasmissione a quiz.

www.filodiritto.it

Autorità: Garante concorr. mercato
Data: 24 aprile 2008
Numero: n. 18324
Parti: Scooter Piaggio Cruiser Bauletto 38 litri
Fonti: Giust. civ. 2008, 9, 2060

CLASSIFICAZIONE
CONCORRENZA (Disciplina della) Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblicità ingannevole

TESTO
Concorrenza (disciplina della) - Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Pubblicità ingannevole - Autocicli - Mercato della vendita dei pezzi di ricambio - Assunzione di impegni - Accoglimento.
Un messaggio pubblicitario altrimenti vietato ai sensi della normativa in materia di pubblicità ingannevole è sanato nei suoi effetti potenzialmente ingannevoli se l'operatore pubblicitario, nonché produttore del pezzo di ricambio del motociclo (nella specie, la società Piaggio &C. s.p.a. assume impegni volti ed eliminare gli effetti decettivi del messaggio pubblicitario).

ART. 28

Autorità: T.A.R. Potenza Basilicata sez. I
Data: 22 aprile 2009
Numero: n. 138
Parti: Soc. C. **C.** Com. Matera e altro
Fonti: Foro amm. TAR 2009, 4, 1219 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
EDILIZIA E URBANISTICA Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali sanzione amministrativa in genere

TESTO
Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso di costruire) - Oneri costruzione e urbanizzazione - Tardivo pagamento - Sanzione - Termine di prescrizione - È quinquennale.
Ai sensi dell'art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689, applicabile ex art. 12 della stessa legge a tutte le sanzioni amministrative di tipo affittivo, il termine di prescrizione della sanzione irrogata per ritardato pagamento del contributo dovuto per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione è di cinque anni, e decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Autorità: T.A.R. Potenza Basilicata sez. I
Data: 18 ottobre 2008
Numero: n. 648
Parti: D. ed altro **C.** Reg. Basilicata
Fonti: Foro amm. TAR 2008, 10, 2875 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) Sanzioni amministrative

TESTO
Bellezze naturali (Tutela delle) - Sanzioni amministrative - Sanzione pecuniaria ex art. 28, l. n. 689 del 1981 - Presupposti - Danno ambientale - Esclusione.
L'art. 15, l. 29 giugno 1939 n. 1497 (ora art. 167, d.lg. 22 gennaio 2004 n. 427) va interpretato nel senso che l'indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce una vera e propria sanzione amministrativa, che prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale, non rappresentando una forma di risarcimento del danno.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 30 luglio 2007
Numero: n. 16861
Parti: Com. Parma **C.** Soc. Cioster e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 7-8

CLASSIFICAZIONE
EMILIA - ROMAGNA Cave e torbiere

TESTO

www.vicolieamico.it

Sanzioni amministrative - Applicazione - Prescrizione - Legge regionale che prevede sanzione amministrativa per escavazione abusiva del terreno, estrazione e trasporto dei materiali derivati - Illecito a condotta mista - Termine di prescrizione quinquennale - Mancata decorrenza fino al ripristino dello stato dei luoghi - Criteri.
La violazione delle prescrizioni degli art. 3, comma 1, e 22, comma 1, l. reg. Emilia Romagna n. 17 del 1991 - che prevedono l'irrogazione di una sanzione amministrativa per escavazione abusiva del terreno, estrazione e trasporto dei relativi materiali - integra un illecito a condotta mista, nel quale il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l. n. 689 del 1981 non decorre, rispetto alla violazione e alla sanzione pecuniaria, fino a quando lo stato dei luoghi non sia stato ripristinato o la sua alterazione sia stata resa legittima.

Autorità: Consiglio Stato sez. IV
Data: 11 aprile 2007
Numero: n. 1585
Parti: Reg. Basilicata **C.** F.
Fonti: Foro amm. CDS 2007, 4, 1184 (s.m.), Guida al diritto 2007, 19, 105 (s.m.) (nota di: PONTE)

CLASSIFICAZIONE
BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) Sanzioni amministrative

TESTO
Bellezze naturali (tutela delle) - Sanzioni amministrative - Sanzione pecuniaria ex art. 28, l. n. 689 del 1981 - Prescrizione - Dies a quo - Individuazione.
Il potere di accertamento dell'illecito amministrativo paesistico non è soggetto a prescrizione e l'applicazione della relativa sanzione può intervenire anche dopo il decorso di un decennio dalla consumazione dell'abuso, al quale deve riconoscersi natura permanente sino al conseguimento del titolo autorizzatorio, il cui solo rilascio determina il venir meno della violazione e la decorrenza del termine prescrizionale per la riscossione della sanzione pecuniaria ex art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689; pertanto, è irrilevante l'intervenuto parere favorevole al mantenimento delle opere abusivamente realizzate, posto in essere dalla Commissione regionale per la tutela del paesaggio e dall'Assessore al Dipartimento assetto del territorio, in relazione al provvedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, essendo questo, in mancanza di una qualsiasi norma positiva in tal senso, privo di un'autonoma rilevanza in quanto concorre a consentire il rilascio della concessione edilizia in sanatoria inserendosi, secondo le previsioni contenute nell'art. 32, l. 28 febbraio 1985 n. 47, nel diverso procedimento volto a sanare solo ed esclusivamente illeciti di natura edilizia-urbanistica, in relazione ad immobili soggetti a vincoli paesaggistici o ambientali, e non costituendo, quindi, atto idoneo a far decorrere il termine di prescrizione previsto dal cit. art. 28, l. n. 689 del 1981.
(Annulla Tar Basilicata 23 dicembre 1999 n. 700).

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 22 gennaio 2007
Numero: n. 1274
Parti: Min. pol. agr. **C.** Bonino
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 1

CLASSIFICAZIONE
UNIONE EUROPEA Ce agricoltura e pesca

TESTO
Unione europea - Ce - Agricoltura e pesca - Aiuti comunitari - Indebita percezione - Regolamento Ue n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 - Applicazione alle sanzioni previste da disposizioni comunitarie settoriali e a quelle previste da norme interne - Art. 3 - Prescrizione - Termine quadriennale - Applicabilità - Limiti - Applicazione della legge nazionale, anche preesistente, che prevede un termine più lungo - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative per gli illeciti comunitari, nella specie per indebita percezione di contributi ai produttori di olio di oliva, e con riferimento ai termini di prescrizione, il Regolamento Ue del Consiglio nr. 2988/95 del 18 dicembre 1995, che ha introdotto una normativa generale allo scopo di "combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari della Comunità", e che si riferisce a tutti gli atti amministrativi delle autorità nazionali o comunitarie miranti a perseguire irregolarità, relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto, prevede, all'art. 3, n. 1, il termine di prescrizione quadriennale. Tale termine è direttamente applicabile dalle autorità nazionali in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie - ivi incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura - salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve (ma non inferiore ai tre anni) o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo. Conseguentemente, per le sanzioni irrogate per indebita percezione di aiuti comunitari ai sensi degli art. 2 e 3 l 23 dicembre 1986 n. 898, la disposizione nazionale dell'art. 28 l. 24 novembre 1981 n. 689, che prevede un termine di prescrizione superiore a quattro anni, non contrasta con il detto regolamento e deve essere applicata, pur se preesistente alla fonte normativa comunitaria. (Poiché, nella specie, la data di contestazione del fatto della menzionata violazione era quella del 18 febbraio 1997, mentre l'ordinanza ingiunzione era stata emessa il 12 febbraio 2002, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace l'aveva annullata ritenendo che il termine per la definizione della pratica fosse di giorni trenta - secondo l'allora vigente disposizione dell'art. 2, comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 - ed ha deciso nel merito con il rigetto della relativa opposizione).

Autorità: T.A.R. Cagliari Sardegna sez. II
Data: 10 aprile 2009
Numero: n. 528
Parti: H. L. L. **C.** Com. Olbia
Fonti: Foro amm. TAR 2009, 4, 1263 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
Sanzioni amministrative - Applicazione - Per ritardo nel versamento del contributo di concessione edilizia - Applicabilità termine di prescrizione quinquennale ex art. 28, l. n. 689 del 1981.
Le pretese patrimoniali relative a sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 3 l. 28 febbraio 1985 n. 47 - abrogato a decorrere dal 30 giugno 2002 dall'art. 136, comma 2, lett. f), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - per i casi di ritardo del versamento del contributo di concessione edilizia sono soggette, in mancanza di una diversa disciplina legale, al termine di prescrizione di cinque anni stabilito dall'art. 28 l. 24 novembre 1981 n. 689, decorrente, in relazione a ciascuna fattispecie di ritardo, dal giorno dell'intervenuto pagamento del contributo.

Autorità: T.A.R. Umbria
Data: 03 aprile 2009
Numero: n. 176
Parti: P. **C.** Com. Assisi
Fonti: Foro amm. TAR 2009, 4, 1081 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) Sanzioni amministrative

TESTO
Bellezze naturali (tutela delle) - Sanzioni amministrative - Sanzione pecuniaria ex art. 28, l. n. 689 del 1981 - Prescrizione - Dies a quo - Individuazione.

In presenza di un illecito di natura permanente, come è quello derivante dalla violazione di norme paesaggistiche ed ambientali, la permanenza deve intendersi cessata quanto meno a partire dalla data in cui l'illecito medesimo viene ammesso a sanatoria e, quindi, ex post legittimato, previa valutazione positiva della compatibilità dell'opera con l'ambito vincolato circostante, con la conseguenza che da tale data decorre il termine prescrizionale per la riscossione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689.

Autorità: Consiglio Stato sez. IV
Data: 12 marzo 2009
Numero: n. 1464
Parti: Com. Bibbona **C.** G.
Fonti: Foro amm. CDS 2009, 3, 679 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) Poteri dell'amministrazione

TESTO
Bellezze naturali (Tutela delle) - Tutela del paesaggio - Poteri dell'Amministrazione - Indennità ex art. 15, l. n. 1439 del 1939 - Prescrizione quinquennale ex art. 28, l. n. 689 del 1981 - Applicabilità.
L'art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative punite con pena pecuniaria si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, è disposizione applicabile, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, anche se non previste in sostituzione di una sanzione penale (art. 12, cit. l. n. 689 del 1981) e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesistica puniti con una sanzione pecuniaria.
(Conferma Tar Toscana, sez. III, 11 agosto 2005 n. 4017).

Autorità: Consiglio Stato sez. IV
Data: 12 marzo 2009
Numero: n. 1464
Parti: Com. Bibbona **C.** G.
Fonti: Foro amm. CDS 2009, 3, 679 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) Poteri dell'amministrazione

TESTO
Bellezze naturali (Tutela delle) - Tutela del paesaggio - Poteri dell'Amministrazione - Indennità ex art. 15, l. n. 1439 del 1939 - Prescrizione quinquennale ex art. 28, l. n. 689 del 1981 - Decorrenza.
Per gli illeciti amministrativi in materia paesistica urbanistica edilizia la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689 inizia a decorrere solo dalla cessazione della permanenza, con la conseguenza che, vertendosi in materia di illeciti permanenti, il potere amministrativo repressivo, come la determinazione di applicare la sanzione pecuniaria, può essere esercitato senza limiti di tempo e senza necessità di motivazione in ordine al ritardo nell'esercizio del potere.

Autorità: T.A.R. Potenza Basilicata sez. I
Data: 18 ottobre 2008
Numero: n. 648
Parti: D. ed altro C. Reg. Basilicata
Fonti: Foro amm. TAR 2008, 10, 2875 (s.m.)

Classificazione
BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) Sanzioni amministrative

Testo
Bellezze naturali (tutela delle) - Sanzioni amministrative - Sanzione pecuniaria ex art. 28, l. n. 689 del 1981 - Prescrizione - Dies a quo - Individuazione.

La regola della prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno della commissione della violazione, trova in astratto applicazione anche in materia di illeciti amministrativi puniti con la pena pecuniaria di cui alla normativa di tutela urbanistica-edilizia e di tutela del paesaggio .

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 22 gennaio 2007
Numero: n. 1274
Parti: Min. pol. agr. **C.** Bonino
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 1

CLASSIFICAZIONE
UNIONE EUROPEA Ce agricoltura e pesca

www.ilcilentico.it

TESTO
Unione europea - Ce - Agricoltura e pesca **- Aiuti comunitari - Indebita percezione - Regolamento Ue n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 - Applicazione alle sanzioni previste da disposizioni comunitarie settoriali e a quelle previste da norme interne - Art. 3 - Prescrizione - Termine quadriennale - Applicabilità - Limiti - Applicazione della legge nazionale, anche preesistente, che prevede un termine più lungo - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.**
In tema di sanzioni amministrative per gli illeciti comunitari, nella specie per indebita percezione di contributi ai produttori di olio di oliva, e con riferimento ai termini di prescrizione, il Regolamento Ue del Consiglio nr. 2988/95 del 18 dicembre 1995, che ha introdotto una normativa generale allo scopo di "combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari della Comunità", e che si riferisce a tutti gli atti amministrativi delle autorità nazionali o comunitarie miranti a perseguire irregolarità, relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto, prevede, all'art. 3, n. 1, il termine di prescrizione quadriennale. Tale termine è direttamente applicabile dalle autorità nazionali in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie - ivi incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura - salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve (ma non inferiore ai tre anni) o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo. Conseguentemente, per le sanzioni irrogate per indebita percezione di aiuti comunitari ai sensi degli art. 2 e 3 l 23 dicembre 1986 n. 898, la disposizione nazionale dell'art. 28 l. 24 novembre 1981 n. 689, che prevede un termine di prescrizione superiore a quattro anni, non contrasta con il detto regolamento e deve essere applicata, pur se preesistente alla fonte normativa comunitaria. (Poiché, nella specie, la data di contestazione del fatto della menzionata violazione era quella del 18 febbraio 1997, mentre l'ordinanza ingiunzione era stata emessa il 12 febbraio 2002, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di pace l'aveva annullata ritenendo che il termine per la definizione della pratica fosse di giorni trenta - secondo l'allora vigente disposizione dell'art. 2, comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 - ed ha deciso nel merito con il rigetto della relativa opposizione).

Autorità: Consiglio Stato sez. IV
Data: 11 aprile 2007
Numero: n. 1585
Parti: Reg. Basilicata C. F.
Fonti: Foro amm. CDS 2007, 4, 1184 (s.m.), Guida al diritto 2007, 19, 105 (s.m.) (nota di: PONTE)

Classificazione
BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) Sanzioni amministrative

Testo
Bellezze naturali (tutela delle) - Sanzioni amministrative - Sanzione pecuniaria ex art. 28, l. n. 689 del 1981 - Prescrizione - Dies a quo - Individuazione.

Il potere di accertamento dell'illecito amministrativo paesistico non è soggetto a prescrizione e l'applicazione della relativa sanzione può intervenire anche dopo il decorso di un decennio dalla consumazione dell'abuso, al quale deve riconoscersi natura permanente sino al conseguimento del titolo autorizzatorio, il cui solo rilascio determina il venir meno della violazione e la decorrenza del termine prescrizionale per la riscossione della sanzione pecuniaria ex art. 28, l. 24 novembre 1981 n. 689; pertanto, è irrilevante l'intervenuto parere favorevole al mantenimento delle opere abusivamente realizzate, posto in essere dalla Commissione regionale per la tutela del paesaggio e dall'Assessore al Dipartimento assetto del territorio, in relazione al provvedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, essendo questo, in mancanza di una qualsiasi norma positiva in tal senso, privo di un'autonoma rilevanza in quanto concorre a consentire il rilascio della concessione edilizia in sanatoria inserendosi, secondo le previsioni contenute nell'art. 32, l. 28 febbraio 1985 n. 47, nel diverso procedimento volto a sanare solo ed esclusivamente illeciti di natura edilizia-urbanistica, in relazione ad immobili soggetti a vincoli paesaggistici o ambientali, e non costituendo, quindi, atto idoneo a far decorrere il termine di prescrizione previsto dal cit. art. 28, l. n. 689 del 1981.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 01 febbraio 2005
Numero: n. 1995
Parti: Min. pol. agr. e altro **C.** Arnolfo
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 2

CLASSIFICAZIONE
UNIONE EUROPEA Ce agricoltura e pesca

TESTO
Il regolamento Cee n. 2988 del 18 dicembre 1995 ha introdotto una normativa generale allo scopo di "combattere in tutti i settori contro le lesioni agli interessi finanziari delle Comunità" (terzo "considerando") e finisce per riferirsi a tutti gli atti di natura amministrativa adottati dalle autorità nazionali o comunitarie, miranti a perseguire irregolarità, relative al diritto comunitario, siano essi sanzioni amministrative in senso stretto o misure di revoca di un vantaggio indebitamente ottenuto. Il termine di prescrizione quadriennale previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento in questione è, quindi, direttamente applicabile dalle autorità nazionali, comprese quelle doganali, in tutti i settori contemplati dalle politiche comunitarie, ivi incluso quello degli aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura, salvo che una normativa comunitaria settoriale preveda un termine più breve (ma non inferiore ai tre anni) o una normativa statale, anche anteriore, preveda un termine più lungo. Conseguentemente, in tema di sanzioni amministrative irrogate per indebita percezione di aiuti comunitari ai sensi della legge n. 989 del 1986, le

disposizioni nazionali, quale l'art. 28 della legge n. 689 del 1981, che prevedono un termine di prescrizione superiore a quattro anni non contrastano con il regolamento citato e devono essere applicate anche se preesistenti alla fonte normativa comunitaria.

Autorità: Consiglio Stato sez. IV
Data: 04 febbraio 2004
Numero: n. 395
Parti: Reg. Basilicata C. L.
Fonti: Riv. giur. edilizia 2004, I,1471 (s.m.)

Classificazione
BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) Sanzioni amministrative

Testo
Il parere favorevole rilasciato dall'Amministrazione preposta alla tutela del paesaggio nell'ambito del procedimento di sanatoria edilizia non è atto idoneo a far decorrere il termine di prescrizione previsto dall'art. 28 l. n. 689 del 1981 per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 15 l. n. 1497 del 1939.

Autorità: Consiglio Stato sez. IV
Data: 25 novembre 2003
Numero: n. 7765
Parti: Reg. Basilicata C. G.D.M.
Fonti: Foro amm. CDS 2003, 3304

Classificazione
EDILIZIA E URBANISTICA Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali condono edilizio

Testo
Edilizia - Illeciti amministrativi - Puniti con pena pecuniaria - Di cui alla normativa di tutela urbanistico-edilizia e di tutela del paesaggio - Prescrizione quinquennale - Decorrenza dal giorno della commissione della violazione.

Il parere della commissione regionale per la tutela del paesaggio , in relazione al provvedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, in mancanza di qualsiasi norma positiva in tal senso, è da ritenere privo di una autonoma rilevanza, in quanto concorre a consentire il rilascio della concessione edilizia (o autorizzazione) in sanatoria inserendosi, secondo le previsioni contenute nell'art. 32 l. n. 47 del 1985, nel diverso procedimento volto a sanare esclusivamente illeciti di natura edilizia urbanistica in relazione ad immobili soggetti a vincoli paesaggistici e/o ambientali e non è, quindi, atto idoneo a far decorrere il termine di prescrizione previsto dal ricordato art. 28 l. 24 novembre 1981 n. 689.

www.ilcomune.it

ART. 29

Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 11 novembre 2008
Numero: n. 5602
Parti: D.P.L. **C.** Reg. Toscana ed altro
Fonti: Foro amm. CDS 2008, 11, 3093 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) Strutturazione nuova dei Ministeri e dei Dipartimenti in genere

TESTO
Pubblica amministrazione - Ministero Politiche agricole e forestali - Corpo Forestale - Agenti accertatori - Diritto ai proventi contravvenzionali - Abrogazione dal 1995.
Il diritto ad ottenere la quarta parte dei proventi contravvenzionali relativi alle violazioni accertate deriva, per il personale del corpo forestale dello Stato, dal combinato disposto dell'art. 3 legge n. 2134 del 1865, 124, comma 2, lett. e), r.d. n. 3267 del 1923 e 18 legge n. 30 del 1933, ed è rimasto immutato anche a seguito del trasferimento alle regioni delle funzioni in materia forestale, disposto dal dpr n. 616 del 1977: l'art. 29 d.P.R. n. 689 del 1981, pur attribuendo alle regioni i proventi delle sanzioni amministrative depenalizzate nelle materie di competenza regionale, precisa infatti che « continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti ». Solo a partire dal 1995, a seguito dell'entrata in vigore del d.lg. n. 195 del 1995 che ha stabilito il principio dell'onnicomprensività della retribuzione e la devoluzione alla contrattazione collettiva di tutti gli aspetti attinenti il trattamento economico fondamentale ed accessorio, si deve ritenere abrogato il menzionato diritto del personale appartenente al corpo forestale dello Stato (rientrante tra quello di cui all'art. 2, comma 1, lett. A) del citato d.lg.).

Autorità: Garante concorr. mercato
Data: 07 febbraio 2008
Numero: n. 17986
Parti: -
Fonti: Giust. civ. 2008, 6, 1575

CLASSIFICAZIONE
CONCORRENZA (Disciplina della) Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblicità ingannevole

TESTO
Concorrenza (disciplina della) - Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Pubblicità ingannevole - Iniziativa editoriale - Offerte promozionali.
L'iniziativa commerciale volta a pubblicizzare un cofanetto di due Cd musicali che riporta sulla confezione i titoli di note canzoni e dell'immagine di un famoso cantante americano (nella specie, i brani musicali di canzoni celebri interpretate da Frank Sinatra), accompagnata dalla dicitura in inglese che significavano «Tutti i diritti sono riservati», inducono in errore i consumatori in ordine all'autenticità delle canzoni, in quanto in realtà si tratta di una «cover version», ossia di brani interpretati da cantanti sconosciuti, potendo generare un falso affidamento presso il pubblico. In quest'ottica, viene assegnato un termine di novanta giorni per adeguare la confezione con indicazioni idonee a rimuovere gli effetti potenzialmente ingannevoli del messaggio pubblicitario.

Autorità: Garante concorr. mercato
Data: 24 gennaio 2008
Numero: n. 17927
Parti: -
Fonti: Giust. civ. 2008, 6, 1576

CLASSIFICAZIONE
CONCORRENZA (Disciplina della) Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblicità ingannevole

TESTO
Concorrenza (disciplina della) - Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Pubblicità ingannevole - Pubblicità comparativa - Comparazione delle tariffe dei maggiori competitors del settore di noleggio automobilistico.
Una tabella diffusa a mezzo stampa che riporta una comparazione diretta ed esplicita tra le tariffe applicate per un giorno di noleggio di autovetture appartenenti a diverse categorie integra una fattispecie di pubblicità comparativa, ma non illecita in quanto il confronto effettuato attraverso le tabelle comparative, riporta le tariffe offerte dagli operatori concorrenti nel settore dell'autonoleggio e nelle quali viene specificata la durata del servizio e le caratteristiche, nonché sono soddisfatte altre condizioni di liceità poiché oggetto della comparazione siano beni e servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi, in base a caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative dei prodotti comparati.

Autorità: Garante concorr. mercato
Data: 19 luglio 2007
Numero: n. 17126

Parti: Trony Finanziamento Findomestic
Fonti: Giust. civ. 2008, 2, 537

CLASSIFICAZIONE
TUTELA DEL CONSUMATORE Pubblicità ingannevole

TESTO
Pubblicità - Pubblicità ingannevole - Grande distribuzione - Offerte promozionali - Finanziamenti abbinati alle offerte promozionali - Illiceità della condotta.
Integra una fattispecie di pubblicità ingannevole l'espressione "Sconto del 15 per cento, su tutto", riportata in un dépliant pubblicitario relativo a un'offerta promozionale lanciata da una famosa catena di rivenditori di prodotto di alta tecnologia, accompagnata dal fatto che la stessa promozione relativa allo sconto pubblicizzato, è subordinata ad un minimo di spesa obbligatoria pari a 250,00 euro, unitamente all'attivazione di un contratto accessorio di garanzia integrativa di cinque anni denominato nel messaggio "pacchetto full service", dal costo aggiuntivo di 29,90 euro, circostanza, quest'ultima, sottaciuta nel messaggio. La predetta omissione informativa aggrava ulteriormente la portata ingannevole del messaggio pubblicitario, specie perché le condizioni economiche e i limiti di fruibilità dell'offerta promozionale, sono riportate nel messaggio con modalità grafiche di scarsa leggibilità e comprensibilità, in maniera da poter alterare le scelte economiche dei consumatori.

Autorità: Garante concorr. mercato
Data: 11 gennaio 2007
Numero: n. 16365
Parti: TimDvb-h/Telefonino per la Tv in qualità digitale
Fonti: Giust. civ. 2007, 6, 1549

CLASSIFICAZIONE
PUBBLICITA' In genere

TESTO
Pubblicità - Pubblicità ingannevole - Caratteristiche del prodotto cosmetico - Marchio registrato - Presentazione di un componente come marchio registrato - Insussistenza della registrazione - Ingannevolezza - Sussistenza.
Configura una fattispecie di pubblicità ingannevole un messaggio diffuso attraverso uno spot televisivo che, lasciando erroneamente intendere che sia possibile avere il terminale per vedere i contenuti televisivi in mobilità e in qualità digitale semplicemente attraverso la volontà di migrare dal proprio gestore mobile verso l'operatore pubblicitario committente del messaggio, omette di indicare l'esistenza di condizioni economiche e vincoli particolarmente onerosi per ottenere il cellulare idoneo per la ricezione dei segnali televisivi, come ad esempio, un vincolo biennale minimo o, in caso di recesso, il pagamento di una penale onerosa, oppure la verifica preventiva della copertura dei segnali tecnici per la visione del servizio televisivo in mobilità e in qualità digitale.

Autorità: Garante concorr. mercato
Data: 27 luglio 2006
Numero: n. 15761
Parti: Tim Relax
Fonti: Giust. civ. 2006, 11, 2603

CLASSIFICAZIONE
PUBBLICITA' In genere

TESTO
Pubblicità - Pubblicità ingannevole - Caratteristiche del servizio - Telecomunicazioni di terza generazione (sistema Umts) - Asserita gratuità del servizio - Omissioni informative - Sussistenza.
Alcuni messaggi, diffusi sia a mezzo stampa sia attraverso spot televisivo o su cartelloni esterni, diretti a reclamizzare il servizio di video chiamata con tecnologia Umts, a fronte dell'allettante indicazione del costo fisso di abbonamento che consente di telefonare «a tutti», di navigare su internet e di scaricare brani musicali «senza spendere nulla di più», lasciano intendere, contrariamente al vero, che una volta abbonati al servizio nelle varie opzioni disponibili l'utente non dovrà sostenere altri oneri aggiuntivi oltre al canone di abbonamento mensile reclamizzato. In tal modo, le predette comunicazioni pubblicitarie recano limitazioni lessicali di carattere fattuale, oltre che significative omissioni informative: in primo luogo, in merito alle caratteristiche del servizio di videochiamata reclamizzato, i messaggi non sono chiari sull'estrema genericità della locuzione «a tutti» rendendo incomprensibile il fatto se la tariffa di zero centesimi al minuto promessa negli stessi messaggi sia valida anche dopo avere esaurito i minuti di traffico telefonico e di Sms contemplati nell'offerta o se il traffico telefonico compreso nell'offerta riguardi tutte le utenze telefoniche, oltre che il calcolo dello scatto alla risposta sempre dovuto; in secondo luogo, in merito alle significative omissioni informative i messaggi non contengono indicazioni precise circa l'effettiva fruibilità del servizio in ordine alla necessaria presenza che il destinatario della video chiamata da parte dell'aderente all'offerta possegga anch'egli un apparecchio di terza generazione compatibile con quello dell'abbonato, oltre che alla sottaciuta circostanza della copertura del servizio Umts del quale viene citato, peraltro con caratteri microscopici, solo il parametro della popolazione raggiunta dal servizio e non anche quello territoriale, in terzo luogo i messaggi riportano altre omissioni significative in ordine al costo non incluso dell'apparecchio telefonico prescelto, nonché alle onerose condizioni di recesso dall'abbonamento al servizio, una volta che si sia aderito all'offerta.

ART. 32

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 07 dicembre 1999
Numero: n. 1711
Parti: Di Maggio
Fonti: Riv. giur. edilizia 2001, I, 256

CLASSIFICAZIONE
DEMANIO Tutela dei beni demaniali

TESTO
La condotta di chi non ottempera all'ordine di rimozione di quanto insistente sul demanio marittimo, legittimamente emesso dalla competente Capitaneria di Porto, specificatamente prevista dall'art. 1165 comma 1 lett. b), c. nav. è punita con sanzione in origine penale, oggi non costituisce più reato in quanto la suddetta violazione è soltanto amministrativa a seguito della depenalizzazione di cui all'art. 32 l. 24 novembre 1981 n. 689.

Autorità: Cassazione penale sez. II
Data: 29 marzo 2007
Numero: n. 21324
Parti: G.
Fonti: CED Cass. pen. 2007 (s.m.) (nota di: BELTRANI), Cass. pen. 2008, 5, 2065

Classificazione
GIUOCO IN MATERIA PENALE Frode in competizioni sportive in genere

SPORT In genere

Testo
Non sussiste rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 9, L. n. 689 del 1981, tra l'illecito amministrativo di somministrazione ed assunzione di sostanze dopanti, sanzionato dagli artt. 3 e 4, L. n. 1099 del 1971, ed il reato di frode sportiva, previsto e punito dall'art. 1, L. n. 401 del 1989, per la disomogeneità dei beni giuridici tutelati, essendo quest'ultima disposizione posta a tutela del leale e corretto svolgimento delle competizioni sportive, le altre a tutela della salute dei partecipanti.

Autorità: Tribunale Novara
Data: 04 dicembre 2003
Numero:
Parti: C.R.
Fonti: Ragiufarm 2004, 81, 19

Classificazione
SANITA' PUBBLICA Attivita' soggette a vigilanza sanitaria specialità medicinali (produzione e commercio delle -)

Testo
Non è (più) prevista come reato la violazione dell'art. 125 t.u. n. 1265 del 1934 relativa alla vendita di medicinali a prezzo diverso da quello indicato in etichetta, perché depenalizzata a norma dell'art. 32 l. n. 689 del 1981, ma costituisce un illecito il cui accertamento rimane ascritto all'autorità competente per l'applicazione della sanzione amministrativa.

Autorità: Cassazione civile sez. I

www.vigilecamico.it

Data: 19 aprile 2002
Numero: n. 5715
Parti: Cerutti C. Pref. prov. Verbano Cusio Ossola
Fonti: Giust. civ. Mass. 2002, 682

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

Testo
In tema di sanzioni amministrative, deve ritenersi che l'art. 4, comma 3, l. 18 novembre 1981 n. 659 - omessa comunicazione alla Presidenza della Camera dell'erogazione di finanziamenti ad un partito politico - nel contemplare e sanzionare (dapprima penalmente, con la sola multa, poi amministrativamente, "ex lege" 24 novembre 1981 n. 689, art. 32) l'omissione "de qua", si riferisca esclusivamente ai finanziamenti legittimi, dovendosi detto adempimento ritenere inesigibile da parte di coloro che abbiano, per converso, posto in essere comportamenti, penalmente illeciti, di finanziamenti occulti, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, l. 2 maggio 1974 n. 195. Ne consegue che, con la conseguenza che, prima dell'accertamento dell'insussistenza di tale reato, la p.a. si trova impossibilitata ad agire per ottenere il pagamento della sanzione correlata alla violazione amministrativa di cui al citato art. 4 legge n. 659 del 1981, e che tale impossibilità si rende rilevante al fine di impedire il decorso del termine di prescrizione (art. 2935 c.c.).
Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 07 dicembre 1999
Numero: n. 1711
Parti: Di Maggio
Fonti: Cass. pen. 2001, 2183 (s.m.)

Classificazione
DEMANIO Beni dello Stato demanio marittimo

Testo
Non costituisce reato, ma solo illecito amministrativo, la condotta di chi non ottempera all'ordine di rimozione, emesso dalla Capitaneria di porto, di quanto insistente sul demanio marittimo o, per l'equiparazione stabilita dall'art. 51 c. nav., su quello riguardante le zone di navigazione interna come i laghi, in quanto la relativa figura criminosa, prevista dall'art. 1165 comma 1 lett. b) c. nav., è stata depenalizzata dall'art. 32 l. n. 689 del 1981, nè può essere fatta rivivere come illecito penale mediante l'utilizzazione dell'art. 650 c.p., che contiene una norma penale in bianco a carattere sussidiario, applicabile solo quando il fatto non sia previsto come reato da una specifica disposizione ovvero non sia altrimenti sanzionato in relazione a regolamenti e ordinanze dell'autorità amministrativa che già prevedano una sanzione per la loro inosservanza

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 20 ottobre 1999
Numero: n. 13962
Parti: C. G. e altro
Fonti: Ced Cassazione 1999

Classificazione
SALI E TABACCHI Contrabbando

Testo
Il contrabbando semplice, di cui agli art. 282-301 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, continua ad essere previsto dalla legge come reato, in quanto nella forma aggravata è punito con pena detentiva. Infatti per quanto concerne i limiti della depenalizzazione non è stata prevista una disciplina autonoma per gli illeciti finanziari, per i quali è, quindi, valido il principio generale previsto dall'art. 32, comma 2, della legge 689 del 1981, che stabiliva come la depenalizzazione fosse inapplicabile ai reati che, nella ipotesi aggravata, prevedevano la pena detentiva.

ART. 33

Autorità: Cassazione penale sez. IV
Data: 16 dicembre 1998
Numero: n. 599
Parti: La Rosa
Fonti: Riv. polizia 1999, 584, Cass. pen. 2000, 625 (s.m.), Giust. pen. 2000, II, 60 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
ANIMALI - N.B. v. anche , per ogni singola Regione, la sottovoce "Agricoltura, fauna e zootecnia" Omessa custodia e malgoverno

TESTO
In tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'art. 672 c.p. relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane).

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 25 gennaio 1995
Numero: n. 3643
Parti: Gostimorovich
Fonti: Cass. pen. 1996, 2382 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
SICUREZZA PUBBLICA Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici in genere

TESTO
La categoria delle guide turistiche, sottoposte ad esame di abilitazione e a specifica regolamentazione (art. 234 e s. r.d. 6 maggio 1940, n. 635), non può essere equiparata a quella dei girovaghi. L'esercizio di tale attività senza la licenza del sindaco, pertanto, neppure in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lg. 13 luglio 1994, n. 480, può ritenersi configurare la contravvenzione di cui all'art. 17 t.u.l.p.s., ma la diversa violazione di cui all'art. 669 c.p., depenalizzata dall'art. 33 lett. a) l. 24 novembre 1981, n. 689. La nuova normativa, peraltro, espressamente prevede che la violazione dell'art. 123 t.u.l.p.s., riguardante le guide turistiche, è soggetta alla sola sanzione amministrativa (art. 3 d.lg., che introduce nel t.u.l.p.s. l'art. 17-bis).

Autorità: Corte costituzionale
Data: 30 dicembre 1991
Numero: n. 514
Parti: Saba **C.** Pres. consiglio ministri
Fonti: Giur. cost. 1991, fasc. 6.

CLASSIFICAZIONE
ANIMALI - N.B. v. anche , per ogni singola Regione, la sottovoce "Agricoltura, fauna e zootecnia" Omessa custodia e malgoverno

www.vigilanico.it

TESTO
È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 l. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), nella parte in cui non comprende tra i casi di depenalizzazione le fattispecie contemplate negli art. 16 e 17 r.d. 14 luglio 1898 n. 404 (approvazione del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna).

Autorità: Corte costituzionale
Data: 11 aprile 1984
Numero: n. 107
Parti: Dessi e altro **C.** Pres. consiglio ministri
Fonti: Giur. cost. 1984, I,592., Cass. pen. 1984, 2091.

CLASSIFICAZIONE
ANIMALI - N.B. v. anche , per ogni singola Regione, la sottovoce "Agricoltura, fauna e zootecnia" Omessa custodia e malgoverno

TESTO
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli art. 636 e 672 c.p. nonché dell'art. 33 della l. 24 novembre 1981 n. 689, denunciati in collegamento ed unione con gli art. 17 e 24 r.d. 14 luglio 1898 n. 404, in tema di sanzioni per l'omessa custodia di bestiame di ogni tipo, punita ai sensi del r.d. n. 404 con pena incongruamente più grave di quanto stabilito rispetto alle ipotesi di cui agli art. 672 e 636 c.p.

Autorità: Cassazione penale sez. IV
Data: 16 dicembre 1998
Numero: n. 599
Parti: La Rosa
Fonti: Riv. polizia 1999, 584, Cass. pen. 2000, 625 (s.m.), Giust. pen. 2000, II, 60 (s.m.)

Classificazione
ANIMALI - N.B. v. anche , per ogni singola Regione, la sottovoce "Agricoltura, fauna e zootecnia" Omessa custodia e malgoverno

Testo
In tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'art. 672 c.p. relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane).

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 25 gennaio 1995
Numero: n. 3643
Parti: Gostimorovich
Fonti: Cass. pen. 1996, 2382 (s.m.)

Classificazione
SICUREZZA PUBBLICA Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici in genere

www.vigilanza.it

Testo
La categoria delle guide turistiche, sottoposte ad esame di abilitazione e a specifica regolamentazione (art. 234 e s. r.d. 6 maggio 1940, n. 635), non può essere equiparata a quella dei girovaghi. L'esercizio di tale attività senza la licenza del sindaco, pertanto, neppure in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lg. 13 luglio 1994, n. 480, può ritenersi configurare la contravvenzione di cui all'art. 17 t.u.l.p.s., ma la diversa violazione di cui all'art. 669 c.p., depenalizzata dall'art. 33 lett. a) l. 24 novembre 1981, n. 689. La nuova normativa, peraltro, espressamente prevede che la violazione dell'art. 123 t.u.l.p.s., riguardante le guide turistiche, è soggetta alla sola sanzione amministrativa (art. 3 d.lg., che introduce nel t.u.l.p.s. l'art. 17-bis).

Autorità: Corte costituzionale
Data: 30 dicembre 1991
Numero: n. 514
Parti: Saba C. Pres. consiglio ministri
Fonti: Giur. cost. 1991, fasc. 6.

Classificazione
ANIMALI - N.B. v. anche , per ogni singola Regione, la sottovoce "Agricoltura, fauna e zootecnia" Omessa custodia e malgoverno

Testo
È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 l. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), nella parte in cui non comprende tra i casi di depenalizzazione le fattispecie contemplate negli art. 16 e 17 r.d. 14 luglio 1898 n. 404 (approvazione del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna).

Autorità: Corte costituzionale
Data: 30 dicembre 1991
Numero: n. 514
Parti: Saba
Fonti: Cass. pen. 1992, 2284.

Classificazione
LEGGE PENALE Depenalizzazione

Testo
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, mentre prevede tra i casi di depenalizzazione la norma contenuta nell'art. 672 c.p. (Omessa custodia e malgoverno di animali), mantiene in vita la sanzione penale per la condotta, ritenuta dal giudice "a quo" "sostanzialmente uguale o al limite meno grave sotto il profilo della tutela di beni rilevanti o per l'ordinamento" contemplata negli artt. 16 e 17 r.d. 14 luglio 1898, n. 404 (Approvazione del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna) (La Corte, omessa ogni considerazione circa la sopravvivenza delle disposizioni di cui al r.d. n. 404 del 1898, ha motivato la decisione rilevando come le due normative poste a raffronto dal giudice rimettente fossero insuscettibili di essere comparate sotto il profilo del differente regime sanzionatorio, essendo diverso, nelle due ipotesi, l'oggetto della tutela penale; l'incolumità pubblica, nella fattispecie prevista dall'art. 672 c.p.; la proprietà fondiaria, nell'altra previsione normativa).

Autorità: Pretura Torino
Data: 14 dicembre 1988
Numero:
Parti: Sciorato C. Prefetto Torino
Fonti: Giur. merito 1990, 884.

Classificazione
SICUREZZA PUBBLICA Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici in genere

Testo
Non può configurarsi l'illecito di cui all'art. 121 t.u.l.p.s. (oggi sanzionato solo in via amministrativa, ai sensi degli art. 33 lett. b) e 38 comma 3 legge n. 689 del 1981) nel fatto di colui il quale, senza essere iscritto nell'apposito registro degli esercenti mestieri girovaghi, rivende, nei pressi di uno stadio sportivo, a prezzo maggiorato, biglietti d'ingresso per un incontro di calcio, dei quali ha fatto incetta (comportamento c.d. di bagarinaggio).

Autorità: Corte costituzionale
Data: 11 aprile 1984
Numero: n. 107
Parti: Dessi e altro C. Pres. consiglio ministri
Fonti: Giur. cost. 1984, I,592., Cass. pen. 1984, 2091.

Classificazione
ANIMALI - N.B. v. anche , per ogni singola Regione, la sottovoce "Agricoltura, fauna e zootecnia " Omessa custodia e malgoverno

Testo
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli art. 636 e 672 c.p. nonché dell'art. 33 della l. 24 novembre 1981 n. 689, denunciati in collegamento ed unione con gli art. 17 e 24 r.d. 14 luglio 1898 n. 404, in tema di sanzioni per l'omessa custodia di bestiame di ogni tipo, punita ai sensi del r.d. n. 404 con pena incongruamente più grave di quanto stabilito rispetto alle ipotesi di cui agli art. 672 e 636 c.p.

www.vigileamico.it

ART. 34

Autorità: Corte costituzionale
Data: 30 dicembre 1998
Numero: n. 456
Parti: Casadei
Fonti: Giur. cost. 1998, fasc. 6

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Rifiuti smaltimento e discariche

TESTO
Non è fondata, con riferimento agli art. 76 e 77 cost. - in relazione all'art. 2 comma 1 lett. b) l. 22 febbraio 1994 n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993) - la q.l.c. dell'art. 52 d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156 Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Cee sugl'imballaggi e sui rifiuti d'imballaggio), nel testo modificato dall'art. 7 commi 11, 12 e 13 d.lg. n. 389 del 1997) - con il quale si comminano sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi di comunicazione alle autorità competenti delle qualità e quantità di rifiuti prodotti ovvero fatti oggetto di determinate attività (comma 1), nonché degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti (comma 2) - sia perché, con riferimento al criterio della delega che imponeva di far "salva l'applicazione delle norme penali vigenti" - posto che la clausola in questione deve interpretarsi, in senso più restrittivo, come intesa a precludere al Governo la possibilità d'incidere, traendo occasione dalla nuova disciplina di origine comunitaria di determinate materie, sulla disciplina penale più generale di fonte codicistica o comunque afferente ad ambito e ad interessi che, per quanto implicati anche nella nuova disciplina, in essa non si esauriscano - in presenza di una nuova compiuta disciplina dell'intera materia, non era precluso al legislatore delegato di rivedere anche l'impianto sanzionatorio che a tale disciplina accede; sia perché, con riferimento al criterio della delega, secondo cui avrebbero dovuto essere assoggettate a sanzioni penali infrazione che "ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli art. 34 e 35 l. 24 novembre 1981 n. 689" - posto che tale indicazione si configura, nella legge di delegazione, come un limite alla facoltà del legislatore delegato di stabilire sanzioni penali, più che come una direttiva che lo vincolasse a prevedere a siffatte sanzioni - non può negarsi che il legislatore delegato potesse scegliere, in base ad un apprezzamento largamente discrezionale, se ricorresse alle sanzioni penali o a quelle amministrative in relazione alle violazioni in oggetto, tenuto conto che esse non concernono condotte direttamente pregiudizievoli per l' ambiente , ma condotte in contrasto con obblighi formali, sia pure strumentali, al migliore controllo sull'attività, potenzialmente pericolosa per l' ambiente , di produzione e di smaltimento di rifiuti; sia, infine, perché la repressione penale non costituisce, di per sè, l'unico strumento di tutela d'interessi come quello ambientale, ben potendo risultare altrettanto, e perfino più, efficaci altri strumenti anche sanzionatori, specialmente quando si tratti di regolare e controllare, più che condotte individuali (le uniche assoggettabili a pena, in forza del principio di personalità della responsabilità penale).

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 18 gennaio 2007
Numero: n. 7106
Parti: - **C.** -
Fonti: CED Cass. pen. 2007

CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA (Reati in materia di) Ispettorato del lavoro

TESTO

Il reato di cui all'art. 4 L. n. 628 del 1961 (mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro) si configura non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma altresì nel caso siano stati richiesti all'interessato documenti, non attenendo tale facoltà alle sole indagini di polizia amministrativa di cui all'art. 8 d.P.R. n. 520 del 1955.

Autorità: Corte costituzionale
Data: 24 aprile 2003
Numero: n. 134
Parti: Zancanzaro
Fonti: Giur. cost. 2003, 2

Classificazione
LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI In genere

Testo
È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 25, comma 2, e 76 cost., la q.l.c. dell'art. 2, comma 1, lett. c), l. 24 aprile 1998 n. 128 (recte: dell'art. 3, comma 1, lett. c, l. 6 febbraio 1996 n. 52), nella parte in cui, nel delegare il Governo ad attuare le direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, detta i criteri direttivi generali per la determinazione delle sanzioni penali o amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi da adottare, prevedendo la possibilità di stabilire sanzioni penali nei soli casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli art. 34 e 35 l. 24 novembre 1981 n. 689. Premesso che è ammissibile il ricorso alla delegazione legislativa per l'introduzione di nuove norme penali e che l'osservanza del principio di determinatezza della norma incriminatrice non riguarda la legge di delegazione ma il d.lg. adottato in attuazione di essa, la formulazione adottata dal legislatore delegante, ancorché di difficile interpretazione, tenuto conto del fatto che essa si riferiva a direttive afferenti a diverse materie, delimitava sufficientemente l'ambito delle scelte del Governo nell'impiego dello strumento penale, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di interessi particolarmente rilevanti.

Autorità: Consiglio Stato sez. V
Data: 23 maggio 1997
Numero: n. 529
Parti: Soc. Campo Carlo Magno C. Com. Pinzolo
Fonti: Riv. giur. urbanistica 1999, 133 (nota di: FIORINI)

Classificazione
EDILIZIA E URBANISTICA Concessione edilizia e licenza di abitabilita' (ora permesso di costruire) costruzione: nozione agli effetti dell'obbligo delle concessioni

Testo
Il mutamento di destinazione d'uso di un edificio accompagnato da interventi edilizi interni (riguardanti, nella fattispecie, lo spostamento di tramezzi e il rifacimento di impianti idrici ed elettrici) introduce una trasformazione urbanistico-edilizia giuridicamente idonea a configurare una variazione degli standards urbanistici e come tale assoggettata al regime della concessione edilizia.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 21 dicembre 1996
Numero: n. 11468
Parti: Soc. Clarservice C. Ass. com. Ovest Brasciano e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 1996, 1788

Classificazione
COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO In genere - N.B. V. anche, per ogni singola Regione, la sottovoce "Commercio e industria"

Testo

Anche nella nuova sua versione conseguente alla intervenuta depenalizzazione delle sue violazioni ed al loro assoggettamento ex art. 32 e 34 lett. e) l. 24 novembre 1981 n. 689, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, l'art. 14 l. 30 aprile 1962 n. 283, prescrivente che il personale addetto alla vendita di sostanze alimentari debba essere munito di apposito libretto sanitario, riguarda anche i soggetti addetti al trasporto di generi alimentari, non operandosi, in esso articolo, alcuna distinzione fra prodotti alimentari confezionati e non.

Autorità: T.A.R. Valle d'Aosta
Data: 13 dicembre 1996
Numero: n. 187
Parti: Cavagnet C. Ente Parco naz. Gran Paradiso
Fonti: Foro Amm. 1997, 1154 (s.m.)

Classificazione
AMBIENTE (Ecologia) N.B. v. anche, sotto le singole Regioni, la sottovoce "Ambiente" Parchi nazionali, regionali, interregionali, provinciali e interprovinciali

Testo
Ai sensi del combinato disposto degli art. 32 e 34 lett. l), l. 24 novembre 1981 n. 689, e degli art. 10 e 14, r.d.l. 3 dicembre 1922 n. 1584, conv. in l. 17 aprile 1925 n. 473 la realizzazione di una costruzione all'interno del Parco nazionale del Gran Paradiso, in assenza dell'autorizzazione dell'Ente stesso, costituisce reato e pertanto è inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso contro l'intimazione a sospendere i lavori contenuta nel verbale impugnato e sulla quale il controllo giurisdizionale spetta al giudice penale.

Autorità: Corte costituzionale
Data: 07 giugno 1996
Numero: n. 187
Parti: Pertol C. Prov. auton. Bolzano
Fonti: Riv. giur. polizia 1997, 341

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Depenalizzazione

Testo
L'esclusione della depenalizzazione prevista dall'art. 34 comma 1 lett. e), l. n. 689 del 1981 non riguarda le contravvenzioni di cui all'art. 17 l. n. 283 del 1962, le cui fattispecie penali risultano identificate non già da questa legge, ma solo dal suo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 327 del 1980). L'art. 16 l. n. 689 del 1981, recante "Modifiche al sistema penale", nel disciplinare il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, statuisce che le stesse possono essere estinte mediante il pagamento di una somma "pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale". Questo minimo, per le sanzioni di origine amministrativa, risulta indicato dall'art. 10 della medesima l. n. 689 del 1981 (in una somma non inferiore a lire quattromila), mentre per le sanzioni depenalizzate di cui all'art. 32 può essere desunto dall'art. 38 della legge in questione ove, per individuare l'entità della somma dovuta in relazione ad una sanzione amministrativa conseguente ad un illecito depenalizzato, si rinvia all'ammontare della multa e dell'ammenda. Nell'ipotesi di sanzione amministrativa derivante - come nel caso preso in esame nel giudizio "a quo" - da una contravvenzione depenalizzata (ex art. 17 l. 30 aprile 1962 n. 283), la misura minima della sanzione può essere, dunque, desunta in via generale così come indicato dalla giurisprudenza della Cassazione richiamata quale "diritto vivente" nell'ordinanza di rinvio dall'art. 26 c.p., che indica, per l'ammenda, la misura minima di lire quattromila.

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 06 maggio 1994
Numero:
Parti: Pennetti
Fonti: Cass. pen. 1995, 3069 (s.m.), Riv. pen. 1995, 599, Mass. pen. cass. 1994, fasc. 12, 14

Classificazione
SICUREZZA PUBBLICA Disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici sale da giuoco

Testo

Il gestore di locale pubblico con sala da gioco che ometta di esporre la prescritta tabella dei giochi proibiti (art. 110 t.u.l.p.s.) non commette più reato, ma una violazione amministrativa, a seguito della depenalizzazione ai sensi dell'art. 32 l. 24 novembre 1981, n. 689, non essendo tale violazione compresa tra quelle elencate nel successivo art. 34.

ART. 35

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 17 aprile 2009
Numero: n. 9243
Parti: Fanton C. Min. lav. ed altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 4, 642

Classificazione
PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) Contributi assicurativi e previdenziali in genere

Testo
Previdenza ed assistenza (assicurazioni e pensioni sociali) - Contributi assicurativi e previdenziali - Condono previsto dall'art. 1, comma 230, legge n. 662 del 1996 - Ambito di applicazione - Sanzioni amministrative connesse con la denuncia e il versamento di contributi e premi - Inclusione - Fondamento - Mancata regolarizzazione dei lavoratori a domicilio - Inclusione - Sussistenza

Nel condono previsto dall'art. 1, comma 230, l. 23 dicembre 1996 n. 662 sono ricomprese le obbligazioni per sanzioni amministrative connesse con la denuncia e il versamento di contributi e premi, sulla base della previsione contenuta nell'ultima parte del comma suddetto, nonché alla luce del precedente comma 222 e dell'art. 35 l. 24 novembre 1981 n. 689, richiamato dalla disposizione da ultimo citata. Conseguentemente, deve ritenersi inclusa nel condono anche la sanzione prevista per la mancata regolarizzazione dei lavoratori a domicilio, la cui inosservanza è strettamente connessa con la violazione delle norme sul collocamento, la denuncia e il versamento dei contributi.

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 26 maggio 2008
Numero: n. 13545
Parti: Cnpaf C. Martiello
Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 5, 808

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Depenalizzazione

Testo
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Giudizio di opposizione - Art. 35 della legge n. 689 del 1981 - Portata - Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Omessa comunicazione del reddito professionale - Violazione non presupponente l'accertamento e l'esistenza di evasione contributiva - Riconducibilità al comma 7 del predetto art. 35 - Necessità - Conseguenze - Applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981 - Necessità - Giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 23 della stessa legge n. 689 - Rimedi avverso la sentenza che definisce tale giudizio - Ricorribilità per cassazione

Con riferimento alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'art. 35 della legge n. 689 del 1981 distingue tre ipotesi: a) quelle in cui la violazione consiste in una evasione contributiva; b) quelle in cui la violazione non consiste in sé in una evasione, ma può determinarla; c) quelle in cui la violazione non consiste in una omissione di contributi e la sanzione prescinde dall'accertamento del fatto che abbia determinato o no un'evasione contributiva. Nei primi due casi (art. 35, commi 2 e 3), l'opposizione all'ordinanza ingiunzione è proposta ai sensi dell'art. 22 della stessa legge n. 689 e il procedimento si svolge secondo il rito del lavoro; nel terzo caso (art. 35, comma 7), l'opposizione è interamente regolata dalla citata legge n. 689 del 1981. Ne consegue che, nell'ipotesi (come nella specie) di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'obbligo di comunicazione dei redditi professionali di cui all'articolo 17 della legge n. 576 del 1980, la quale prescinde dall'esistenza e dall'accertamento di una violazione contributiva, dovendo detta comunicazione essere presentata anche là dove nessun contributo, oltre quello minimo, sia dovuto, deve trovare applicazione l'art. 35, comma 7, della legge n. 689 del 1981 e, dunque, la disciplina, ivi richiamata, della stessa legge n. 689 in tema di accertamento e contestazione della violazione ed applicazione della sanzione amministrativa, nonché quella sul giudizio di opposizione prevista dall'art. 23 e, segnatamente, quanto ai rimedi avverso la sentenza che definisce il relativo giudizio, la regola che stabilisce l'inappellabilità della sentenza e la sua ricorribilità per cassazione.

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 15 febbraio 2008
Numero: n. 3857
Parti: Direz. prov. lav. Prato **C.** Minocchi
Fonti: Diritto & Giustizia 2008

CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO (Rapporto di) Collocamento al lavoro in genere

TESTO
Viola le regole sul collocamento il titolare di due esercizi commerciali che, in mancanza di un provvedimento formale di distacco o comando tra le due ditte, dopo aver assunto dei dipendenti per una ditta, sposta i lavoratori da un locale all'altro a seconda dell'affluenza dei clienti e delle esigenze del momento; non opera, nel caso l'abolizione prevista dalla Finanziaria del 2001. Tale abolizione, infatti, è esclusa dal carattere sostanziale delle violazioni, che può predicarsi ogni qual volta venga in rilievo uno specifico profilo di protezione del lavoratore che ha interesse a che dati cognitivi rilevanti al fine del corretto svolgimento del rapporto (quali l'attivazione e la cessazione di esso) siano comunicati alla p.a. e trovino riscontro documentale nel libro matricola e nel libro paga.

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 21 gennaio 2008
Numero: n. 1193
Parti: Dir. Prov. lav. Taranto C. Esposito.
Fonti: Giust. civ. Mass. 2008, 1, 72

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

Testo
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Non trasmissibilità dell'obbligazione - Morte dell'autore della violazione - Conseguenze - Obbligazione a carico dell'obbligato solidale - Estinzione - Fondamento - Fattispecie in materia di sanzioni per violazione della disciplina del collocamento

In tema di sanzioni amministrative, il disposto dell'art. 7 della legge n. 689 del 1981 (per il quale «L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi») e quello dell'ultimo comma dell'art. 6 (secondo cui l'obbligato solidale che ha pagato «ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione») sono espressione del principio della personalità della sanzione amministrativa, per il quale la morte dell'autore della violazione determina non solo l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligo di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma anche l'estinzione dell'obbligazione a carico dell'obbligato solidale. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio sopra indicato, ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione con la quale la Direzione provinciale del lavoro aveva preteso, dopo la morte dell'autore della violazione e nei confronti dell'obbligato solidale, il pagamento della sanzione amministrativa per violazione della disciplina del collocamento.

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 03 agosto 2007
Numero: n. 17073
Parti: Ispett. lav. prov. Bolzano e altro C. Seppi e altro
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 7-8, Giust. civ. 2008, 2, 387

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Impugnazione - Opposizione ad ordinanza ingiunzione attinente violazione in materia di legislazione del lavoro emanata dall'Ispettorato del lavoro - Sentenza - Diretta ricorribilità in cassazione - Ammissibilità.

L'art. 35, comma 4, l. 24 novembre 1981 n. 689 ha assoggettato al rito del lavoro soltanto le opposizioni alle ordinanze ingiunzioni emesse dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie per le violazioni consistenti

www.vigilezamico.it

nell'omissione del versamento di contributi e premi ovvero per le violazioni cui consegue, pertanto non è assoggettata al rito speciale l'opposizione proposta ex art. 22 l. n. 689 del 1981 avverso ordinanza-ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro con cui vengono irrogate sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di legislazione del lavoro. Ne consegue che il ricorso avverso la sentenza di primo grado resa in tali giudizi, inappellabile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23, va proposto direttamente alla Corte di cassazione. (Fattispecie relativa a sanzione amministrativa irrogata dall'Ispettorato provinciale del Lavoro per omessa conservazione sistematica dei fogli di registrazione giorni-guida da parte di un'impresa di trasporto).

ART 37

Autorità: Cassazione penale sez. II
Data: 27 febbraio 2007
Numero: n. 11184
Parti: M.L.
Fonti: CED Cass. pen. 2007

Classificazione
TRUFFA Elementi differenziali e concorso di reati

Testo
Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui all'art. 37 L. n. 689 del 1981, il datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva. (La Corte ha precisato che il meno grave reato, di cui all'art. 37 L. n. 689 del 1981, si differenzia dalla truffa sia per l'assenza di artifici e raggiri sia per la finalizzazione del dolo specifico, consistente nel fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria).
(Dichiara inammissibile, App. L'Aquila, 23 giugno 2005)

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 11 gennaio 2006
Numero: n. 4861
Parti: -
Fonti: Riv. pen. 2006, 5, 536

Classificazione
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA (Reati in materia di) Assicurazioni previdenza sociale in genere

Testo
Nel caso di omissione, penalmente sanzionata dall'art. 37, comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689, di registrazioni o denunce obbligatorie al fine di evadere obblighi contributivi previsti dalle leggi in materia di sicurezza sociale, la proposizione di ricorso amministrativo e la eventuale regolarizzazione dell'inadempienza possono produrre gli effetti previsti, rispettivamente, dal comma 2 (sospensione del procedimento penale) e dal comma 3 (estinzione del reato e citato art. 37 solo a condizione che intervengano prima dell'esercizio dell'azione penale.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 13 febbraio 2002
Numero: n. 14279
Parti: Bibolotti
Fonti: Dir. e prat. del lavoro 2002, 1391

CLASSIFICAZIONE
LAVORO SUBORDINATO, PREVIDENZA E INFORTUNISTICA (Reati in materia di) Assicurazioni previdenza sociale omesso versamento di contributi

TESTO
Il reato di cui all'art. 37 l. n. 689 del 1981 si consuma nel luogo in cui il datore di lavoro abbia omesso le registrazioni o denunzie obbligatorie ovvero eseguito denunzie false, e tale luogo, per le ipotesi di omessa o falsa denuncia, coincide con quello dell'ufficio Inps della provincia nel cui territorio si trova la sede effettiva dell'impresa intesa come centro della prevalente attività amministrativa e direttiva di organizzazione e coordinamento dei fattori della produzione.

ART. 38

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 08 marzo 2001
Numero: n. 15574
Parti: Salviato
Fonti: Ced Cassazione 2001

CLASSIFICAZIONE
CONTRAVVENZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose in genere

INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' In genere

TESTO
In tema di violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta è direttamente repressa dall'art. 106 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, che, al comma 3, punisce - con sanzione amministrativa - la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti. Ne consegue che non integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 c.p. la inosservanza dell'ordinanza sindacale, con la quale, per ragioni igienico-sanitarie, sia stato imposto ad un soggetto, titolare di un'azienda di allevamento bestiame e trasformazione dei prodotti della zootecnia, di adottare le cautele necessarie e di realizzare le opere dirette ad evitare nocumento alla salubrità dell'ambiente.

Autorità: Cassazione penale sez. IV
Data: 16 dicembre 1998
Numero: n. 599
Parti: La Rosa
Fonti: Riv. polizia 1999, 584, Cass. pen. 2000, 625 (s.m.), Giust. pen. 2000, II, 60 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
ANIMALI - N.B. v. anche , per ogni singola Regione, la sottovoce "Agricoltura, fauna e zootecnia" Omessa custodia e malgoverno

TESTO
In tema di custodia di animali, l'obbligo sorge ogni volta sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'art. 672 c.p. relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico. (Fattispecie in tema di responsabilità per lesioni colpose cagionate dal morso di un cane).

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 17 novembre 1997
Numero: n. 11581
Parti: Ducci
Fonti: Cass. pen. 1998, 2932 (s.m.), Giust. pen. 1998, II, 435 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE

www.vigilezainfo.it

INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' Provvedimenti tutelati ragioni di igiene

TESTO

La violazione dell'ordinanza sindacale emessa per ragione di pubblica igiene, che sia sganciata da leggi e da regolamenti e tenda ad ovviare a fatti gravi quali pubbliche calamità o gravi epidemie, è punita a norma dell'art. 650 c.p., mentre le violazioni delle ordinanze applicative di leggi e regolamenti comunali esistenti sono assoggettate alla disciplina dell'art. 106 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, norma che si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dell'art. 650 c.p., e costituiscono un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 32 l. 24 novembre 1981 n. 689, punito con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 della stessa legge.

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 08 marzo 2001
Numero: n. 15574
Parti: Salviato
Fonti: Ced Cassazione 2001

Classificazione
CONTRAVVENZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose in genere

INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' In genere

Testo
In tema di violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale, l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. è configurabile soltanto quando si tratti di provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in tale caso, la condotta è direttamente repressa dall'art. 106 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, che, al comma 3, punisce - con sanzione amministrativa - la violazione dei precetti contenuti nei provvedimenti predetti. Ne consegue che non integra gli estremi del reato di cui all'art. 650 c.p. la inosservanza dell'ordinanza sindacale, con la quale, per ragioni igienico-sanitarie, sia stato imposto ad un soggetto, titolare di un'azienda di allevamento bestiame e trasformazione dei prodotti della zootecnia, di adottare le cautele necessarie e di realizzare le opere dirette ad evitare nocumento alla salubrità dell'ambiente.

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 24 maggio 2000
Numero: n. 6029
Parti: -
Fonti: Riv. giur. polizia 2000, 801 (s.m.)

Classificazione
INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' Provvedimenti tutelati in genere

Testo
Si integrano gli estremi della contravvenzione punita all'art. 650 c.p., allorché l'agente violi un'ordinanza sindacale emessa al fine di ovviare a situazioni particolarmente gravi (emergenze sanitarie ed altre calamità pubbliche). Qualora, al contrario, l'ordinanza sindacale sia stata emessa in applicazione di leggi e regolamenti, la relativa violazione sarà assoggettata alla semplice sanzione amministrativa, in base all'art. 38 l. n. 689 del 1981.

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 17 novembre 1997
Numero: n. 11581
Parti: Ducci

Fonti: Cass. pen. 1998, 2932 (s.m.), Giust. pen. 1998, II, 435 (s.m.)

Classificazione
INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' Provvedimenti tutelati ragioni di igiene

Testo
La violazione dell'ordinanza sindacale emessa per ragione di pubblica igiene, che sia sganciata da leggi e da regolamenti e tenda ad ovviare a fatti gravi quali pubbliche calamità o gravi epidemie, è punita a norma dell'art. 650 c.p., mentre le violazioni delle ordinanze applicative di leggi e regolamenti comunali esistenti sono assoggettate alla disciplina dell'art. 106 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, norma che si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dell'art. 650 c.p., e costituiscono un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 32 l. 24 novembre 1981 n. 689, punito con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 della stessa legge.

Autorità: Corte costituzionale
Data: 07 giugno 1996
Numero: n. 187
Parti: Pertol C. Prov. auton. Bolzano
Fonti: Riv. giur. polizia 1997, 341

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Depenalizzazione

Testo
L'esclusione della depenalizzazione prevista dall'art. 34 comma 1 lett. e), l. n. 689 del 1981 non riguarda le contravvenzioni di cui all'art. 17 l. n. 283 del 1962, le cui fattispecie penali risultano identificate non già da questa legge, ma solo dal suo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 327 del 1980). L'art. 16 l. n. 689 del 1981, recante "Modifiche al sistema penale", nel disciplinare il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative, statuisce che le stesse possono essere estinte mediante il pagamento di una somma "pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale". Questo minimo, per le sanzioni di origine amministrativa, risulta indicato dall'art. 10 della medesima l. n. 689 del 1981 (in una somma non inferiore a lire quattromila), mentre per le sanzioni depenalizzate di cui all'art. 32 può essere desunto dall'art. 38 della legge in questione ove, per individuare l'entità della somma dovuta in relazione ad una sanzione amministrativa conseguente ad un illecito depenalizzato, si rinvia all'ammontare della multa e dell'ammenda. Nell'ipotesi di sanzione amministrativa derivante - come nel caso preso in esame nel giudizio "a quo" - da una contravvenzione depenalizzata (ex art. 17 l. 30 aprile 1962 n. 283), la misura minima della sanzione può essere, dunque, desunta in via generale così come indicato dalla giurisprudenza della Cassazione richiamata quale "diritto vivente" nell'ordinanza di rinvio dall'art. 26 c.p., che indica, per l'ammenda, la misura minima di lire quattromila.

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 02 aprile 1996
Numero: n. 4892
Parti: Sottile
Fonti: Cass. pen. 1997, 1000 (s.m.)

Classificazione
INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' Provvedimenti tutelati ragioni di igiene

Testo
Non integra il reato di cui all'art. 650 c.p. l'inosservanza del provvedimento sindacale, con il quale sia stato imposto a taluno, per ragioni igienico-sanitarie, la chiusura immediata di una stalla. (In motivazione, la suprema Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 650 c.p., sul rilievo che integra la contravvenzione prevista da detta norma la violazione dei precetti contenuti in un'ordinanza sindacale emessa per ragioni di igiene pubblica, che sia sganciata da leggi o regolamenti specificamente regolatori della fattispecie, e tenda ad ovviare a fatti gravi, come pubbliche calamità, mentre restano estranee alla sfera di applicazione di tale norma incriminatrice le inosservanze di provvedimenti del sindaco diretti a dare esecuzione a leggi e regolamenti, posto che, in quest'ultimo caso, la condotta è direttamente sanzionata dall'art. 106 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, il cui comma 2 punisce, appunto, l'illecito, depenalizzato dalla l. 3 maggio

1967, n. 317 prima e, poi, dagli art. 32 e 38 della l. n. 689 del 1981, consistente nella violazione dei precetti contenuti nelle ordinanze emesse dal sindaco in conformità delle leggi e dei regolamenti).

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 24 novembre 1993
Numero:
Parti: Rubeca
Fonti: Cass. pen. 1995, 1847 (s.m.), Giust. pen. 1994, II, 594, Mass. pen. cass. 1994, fasc. 6, 82

Classificazione
INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' Provvedimenti tutelati ragioni di igiene

Testo
La violazione dell'ordinanza sindacale emessa per ragione di pubblica igiene, che sia sganciata da leggi e da regolamenti e tenda ad ovviare a fatti gravi, quali pubbliche calamità o gravi epidemie, è punita a norma dell'art. 650 c.p. Invece, le violazioni delle ordinanze del sindaco applicative di leggi e regolamenti comunali esistenti sono assoggettate alla disciplina dell'art. 106 r.d. 3 marzo 1934, n. 383, norma che si pone in rapporto di specialità, rispetto a quella dell'art. 650 c.p., e costituiscono un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 32 legge 24 novembre 1981, n. 689, punito con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38 della stessa legge. (Fattispecie relativa ad inosservanza dell'ordine del sindaco di disattivare un canile, qualificato dalla suprema Corte come violazione dell'art. 106 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e non dell'art. 650 c.p.).

ART. 39

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 20 giugno 1998
Numero: n. 7932
Parti: Staiti
Fonti: Giust. pen. 1999, II, 540 (s.m.)

Classificazione
IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) Violazioni e sanzioni reati

Testo
La violazione prevista dall'art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle importazioni costituisce un reato autonomo che concorre con quello di contrabbando ed al quale si applicano le sanzioni previste dalla legge doganale relativamente ai diritti di confine. Il rinvio contenuto nella norma in questione, per quanto riguarda le sanzioni, alle leggi doganali relative ai diritti di confine investe tutte le disposizioni, compresa quella secondo la quale per il contrabbando aggravato, ed ora anche per quello in quantità superiore ai 15 Kg., si applica, in aggiunta alla pena pecuniaria, quella detentiva. Da ciò deriva che, anche dopo la modifica dell'art. 39 della l. 24 novembre 1981 n. 689, introdotta con l'art. 2 della l. 28 dicembre 1993 n. 562, l'evasione dell'i.v.a. all'importazione non può essere considerata depenalizzata, essendo punibile con pena detentiva.

Autorità: Pretura Vigevano
Data: 14 aprile 1998
Numero:
Parti: Er Rimani
Fonti: Foro it. 1999, II, 418

Classificazione
IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) Violazioni e sanzioni reati

Testo
La depenalizzazione introdotta dall'art. 2 l. 28 dicembre 1993 n. 562 - che ha modificato l'art. 39 l. 24 novembre 1981 n. 689 - opera anche nei confronti del reato di evasione dell'Iva all'importazione, trattandosi di reato finanziario punito con la sola multa e non essendo prevista la reclusione per nessuna ipotesi aggravata.

ART. 40

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 07 marzo 2005
Numero: n. 4924
Parti: Cannavina **C.** Ausl n. 3 Centro Molise
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 3, Ragiusan 2005, 259-260, 184

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Inquinamenti acque in genere

SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
In caso di trasformazione d'illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto d'apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma - in considerazione della "ratio legis", che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito - trova comunque applicazione quella amministrativa. Infatti, per un verso, il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2, comma 3, c.p.) si riferisce anche al caso di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso, l'art. 40 l. 24 novembre 1981 n. 689 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria. (Fattispecie in tema di depenalizzazione della contravvenzione di scarico in pubblica fognatura senza autorizzazione).

(Torna su) **CONFORMI E DIFFORMI**
In senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 3 giugno 1988 n. 3782.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 13 marzo 2003
Numero: n. 22932
Parti: G.
Fonti: Cass. pen. 2004, 1749 (s.m.), Riv. pen. 2004, 38, Ragiusan 2004, 241/2, 224 (s.m.) (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Inquinamenti acque interne in genere

TESTO
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per i fatti non più previsti dalla legge come reato il giudice, verificati i presupposti individuati dall'art. 56 d.lg. 11 maggio 1999 n. 152, ovverosia quello positivo della avvenuta depenalizzazione del reato oggetto del processo penale pendente, sia quello negativo della inesistenza di una causa di archiviazione o di proscioglimento, non può fare altro che trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a conoscere dell'illecito amministrativo, senza potere compiere alcuna valutazione sulla sanzionabilità di quest'ultimo illecito.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 28 maggio 2001
Numero: n. 27660
Parti: Donzello
Fonti: Cass. pen. 2002, 3204 (s.m.)

www.vigilecamilcolit

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Inquinamenti acque interne in genere

TESTO
In tema di tutela delle acque da inquinamento, per i fatti non più previsti dalla legge come reati a seguito dell'entrata in vigore del d.lg. 11 maggio 1999, n. 152, il giudice è tenuto a trasmettere gli atti alle competenti autorità amministrative ai sensi dell'art. 56 del citato d.lg. n. 152 del 1999 solo nel caso in cui non debba pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento e non si sia verificata neppure una causa di estinzione del reato, come nell'ipotesi di maturata prescrizione, in base al principio di immediata applicazione delle cause di non punibilità stabilito dall'art. 129 c.p.p.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 26 ottobre 2000
Numero: n. 3952
Parti: Reggiani
Fonti: Riv. trim. dir. pen. economia 2001, 754 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Inquinamenti acque interne in genere

TESTO
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento per i fatti non più previsti dalla legge come reato sussiste l'obbligo di trasmissione degli atti alla autorità amministrativa, atteso che l'art. 56 comma 3 d.lg. 11 maggio 1999 n. 152 prevede che per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto il giudice, qualora non debba pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, disponga la predetta trasmissione alla p.a.

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 18 gennaio 2007
Numero: n. 1078
Parti: Prov. Macerata C. Leonelli
Fonti: Giust. civ. Mass. 2007, 1

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Depenalizzazione

Testo
Sanzioni amministrative - Depenalizzazione - Violazioni alla normativa in materia di rifiuti - Omessa od incompleta tenuta del registro di carico e scarico - D.lg. 5 febbraio 1997 n. 22 - Applicazione della sanzione amministrativa a fatti prima previsti come reato - Ammissibilità - Applicazione dell'art. 40 l. 24 novembre 1981 n. 689 - Legittimità - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, con riferimento alle ipotesi di depenalizzazione degli illeciti previsti come reato, in particolare per le infrazioni alla normativa sui rifiuti, la violazione degli obblighi di regolare tenuta ed annotazione del registro di carico e scarico, commessa in un tempo in cui costituiva reato, non è rimasta priva di sanzione, in quanto la sua trasformazione in illecito amministrativo ne comporta la punibilità con la sanzione per esso prevista. D'altro canto, la disciplina transitoria prevista dall'art. 40 l. 24 novembre 1981 n. 689 - secondo cui le disposizioni dettate in materia di sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione quando il relativo procedimento non sia stato definito - deve trovare applicazione anche nel caso di altre successive depenalizzazioni, esprimendo detto articolo 40, indipendentemente dalla sua collocazione, una regola di diritto transitorio di ordine generale, peraltro coerente con l'art. 1 della stessa legge, del quale si limita a precisare e delimitare la portata. (Nella specie, era stata contestata la violazione dell'art. 9 octies d.l. 9 settembre 1988 n. 397, conv.

nella l. 9 novembre 1988 n. 475, che successivamente all'instaurarsi del procedimento penale, veniva depenalizzato per effetto del d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, il cui articolo 52, comma 2, ne ha previsto la punibilità con la sanzione amministrativa: sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale che, in virtù del richiamato principio di irretroattività, aveva accolto la opposizione alla relativa ordinanza ingiunzione).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 07 marzo 2005
Numero: n. 4924
Parti: Cannavina C. Ausl n. 3 Centro Molise
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 3, Ragiusan 2005, 259-260, 184

Classificazione
INQUINAMENTI Inquinamenti acque in genere

SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
In caso di trasformazione d'illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto d'apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma - in considerazione della "ratio legis", che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito - trova comunque applicazione quella amministrativa. Infatti, per un verso, il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2, comma 3, c.p.) si riferisce anche al caso di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso, l'art. 40 l. 24 novembre 1981 n. 689 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria. (Fattispecie in tema di depenalizzazione della contravvenzione di scarico in pubblica fognatura senza autorizzazione).

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 07 marzo 2005
Numero: n. 4924
Parti: Cannavina C. Ausl n. 3 Centro Molise
Fonti: D&G - Dir. e giust. 2005, 18, 34

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Depenalizzazione

Testo
In caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto di apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, trovando comunque applicazione quella amministrativa, in considerazione della "ratio legis", che è quella di attenuare, e non di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito. Infatti, per un verso, il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2, comma 3, c.p.) si riferisce anche al caso di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso, l'art. 40 l. 689/81 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 13 marzo 2003
Numero: n. 22932
Parti: G.
Fonti: Cass. pen. 2004, 1749 (s.m.), Riv. pen. 2004, 38, Ragiusan 2004, 241/2, 224 (s.m.) (s.m.)

Classificazione
INQUINAMENTI Inquinamenti acque interne in genere

Testo
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per i fatti non più previsti dalla legge come reato il giudice, verificati i presupposti individuati dall'art. 56 d.lg. 11 maggio 1999 n. 152, ovverosia quello positivo della avvenuta depenalizzazione del reato oggetto del processo penale pendente, sia quello negativo della inesistenza di una causa di archiviazione o di proscioglimento, non può fare altro che trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a conoscere dell'illecito amministrativo, senza potere compiere alcuna valutazione sulla sanzionabilità di quest'ultimo illecito.

ART. 41

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 06 novembre 2001
Numero: n. 42545
Parti: Padovan
Fonti: Cass. pen. 2002, 3205 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Inquinamenti acque interne in genere

TESTO
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento per i fatti non più previsti dalla legge come reato e per i quali è comunque intervenuta una successiva prescrizione, non sussiste, in ossequio al principio generale di irretroattività sancito dall'art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689, alcun obbligo di trasmissione degli atti alla p.a.; e ciò altresì in quanto il principio derogatorio di cui al comma 3 dell'art. 56 d.lg. 11 maggio 1999, n. 152, e per il quale il giudice dispone la trasmissione degli atti alla p.a. se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, va interpretato in modo da ricomprendere tutte le cause di proscioglimento con la sola esclusione di quella relativa alla intervenuta depenalizzazione.

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 15 giugno 1990
Numero:
Parti: D'Aversa
Fonti: Cass. pen. 1992, 387 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
ARMI E MATERIE ESPLODENTI Porto abusivo in genere

TESTO
La l. 21 febbraio 1990 n. 36, art. 6 (nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati) ha "depenalizzato" il porto di arma per uso caccia da parte di persone munite di licenza nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, stabilendo la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ma non ha espressamente previsto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente. Tale trasmissione, tuttavia, deve essere disposta in applicazione degli art. 40 e 41 l. 24 novembre 1981, n. 689 che in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, espressamente l'impone all'autorità giudiziaria procedente. La disposizione è dettata esplicitamente per i procedimenti pendenti all'entrata in vigore della legge suddetta, ma essa costituisce una norma generale di inquadramento valida per tutti i futuri casi di trasformazione del reato in illecito amministrativo per effetto della depenalizzazione.

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 11 gennaio 1983
Numero:
Parti: Bassi
Fonti: Giust. pen. 1983, II,632.

CLASSIFICAZIONE
FRODI E CONTRAVVENZIONI NELL'AGRICOLTURA, NELLE INDUSTRIE E NEI COMMERCI Vini vigilanza e sanzioni

www.vigilamico.it

TESTO

La contravvenzione del trasporto di vino senza bolletta di accompagnamento rientra nel novero di quelle depenalizzate e pertanto occorre pronunciare il proscioglimento perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; e gli atti vanno trasmessi - trattandosi di esercizio di attività commerciale - all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'applicazione della conseguente sanzione amministrativa.

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 05 maggio 2006
Numero: n. 19080
Parti: -
Fonti: CED Cass. pen. 2006

Classificazione
CASSAZIONE PENALE Poteri della Cassazione in genere

Testo
In tema di ricorso per cassazione, non va annullata la sentenza che si sia limitata ad assolvere l'imputato dal reato di cui all'art. 316 ter c.p., ravvisando nella condotta esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal comma 2 della citata disposizione, senza ordinare ai sensi dell'art. 41 l. 24 novembre 1981 n. 689, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, potendo quest'ultima essere disposta separatamente anche dal p.m.

Autorità: Cassazione penale sez. II
Data: 25 gennaio 2006
Numero: n. 7180
Parti: -
Fonti: CED Cass. pen. 2006

Classificazione
DIRITTI D'AUTORE Reati (Sanzioni penali)

Testo
L'intervenuta trasformazione in illecito amministrativo del reato di cui all'art. 171 ter l. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche di acquisto, anche se finalizzato al commercio, di supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, posto in essere prima dell'entrata in vigore del d.lg. n. 68 del 2003, comporta che la Corte di cassazione, nel pronunziare l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per non essere il fatto previsto come reato, disponga la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente, in forza della disposizione di carattere generale di cui all'art. 41 l. 24 novembre 1981 n. 689.

ART. 42

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 08 marzo 1983
Numero: n. 1688
Parti: Kaufmann **C.** Prov. autonoma Bolzano
Fonti: Giust. civ. 1983, I,1416.

CLASSIFICAZIONE
BOSCHI E FORESTE - N.B. v. anche, per ogni singola Regione, la sottovoce "Agricoltura e foreste" Reati

TESTO
Anteriormente alla riforma introdotta dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, la sentenza del pretore, in tema di ricorso contro l'ingiunzione di pagamento di somme dovute per infrazioni alle norme di polizia forestale, era appellabile secondo i principi generali, innanzi al tribunale, attesa la perdurante vigenza - in tema di violazione delle norme di polizia forestale - dell'art. 5 della l. 9 ottobre 1967 n. 950, pur dopo la l. 24 dicembre 1975 n. 706.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 08 agosto 1996
Numero: n. 7297
Parti: Direzione prov. poste Como C. Soc. Imat Felco
Fonti: Giust. civ. 1997, I, 419

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

Testo
Con l'entrata in vigore (il 29 maggio 1982) dell'art. 20, l. 24 novembre 1981 n. 689, che ha introdotto nell'ordinamento una disciplina dell'istituto della sanzione amministrativa accessoria della confisca che presenta i caratteri della generalità, della completezza e dell'autosufficienza, sono state abrogate tutte le disposizioni in tema di confisca amministrativa previste da precedenti norme regolatrici di tale sanzione accessoria, anche speciali. In relazione alle violazioni dell'art. 398 del d.P.R. 29 maggio 1973 n. 156, t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e telecomunicazioni, commesse dopo l'entrata in vigore del detto art. 20 della l. n. 689 del 1981, dai rivenditori di telefoni senza cordone non omologati, in particolare, deve essere disposta la confisca di tali oggetti ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, secondo il quale è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa ordinanza ingiunzione di pagamento

ART. 43

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 16 luglio 1996
Numero: n. 6447
Parti: Direzione prov. poste Como C. Soc. 2 M Elettronica
Fonti: Giust. civ. Mass. 1996, 1003

Classificazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

Testo
In caso di violazioni dell'art. 398 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (come modificato dall'art. 1 l. 22 maggio 1980 n. 209) commesse dopo il 29 maggio 1982 (data di entrata in vigore delle norme contenute nel capo I della l. 24 novembre 1981 n. 689) dai rivenditori di telefoni senza cordone non omologati, deve essere disposta la confisca di tali oggetti ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 689 del 1981 - secondo il quale è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento - atteso che tale norma ha introdotto nell'ordinamento una disciplina dell'istituto della sanzione amministrativa accessoria della confisca che presenta i caratteri della generalità, della completezza e dell'autosufficienza rispetto alla previgente regolamentazione, dettata con riferimento a specifici illeciti, sicché essa comporta già per i suoi caratteri (e in ogni caso in base agli art. 12 e 42 della medesima legge) l'abrogazione di tutte le disposizioni in tema di confisca amministrativa previste da precedenti norme regolatrici di tale sanzione, anche se speciali.

ART. 47

ART. 51

Autorità: Corte costituzionale
Data: 17 febbraio 1987
Numero: n. 52
Parti: Querci e altro
Fonti: Giur. cost. 1987, I,259.

Classificazione
SOCIETA' E CONSORZI (Disposizioni penali) In genere

Testo
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 comma 7 d.l. 8 aprile 1974 n. 95, convertito, con modificazioni nella l. 7 giugno 1974 n. 216, art. 1, così come sostituito dall'art. 51 l. 24 novembre 1981 n. 689, e prima della sua ulteriore sostituzione ad opera dell'art. 14 l. 4 giugno 1985 n. 281, nella parte in cui determina l'irrazionale discriminatorio trattamento di più soggetti obbligati a comportamenti identici, punendone penalmente soltanto alcuni (ponendo sia a carico degli amministratori, sindaci e direttori generali delle società quotate in borsa sia a carico dei titolari di uffici direttivi in enti esercenti attività commerciali l'obbligo di comunicare alla Consob le loro eventuali partecipazioni nelle società od enti amministrati, sia limitando l'irrogazione della sanzione penale, in caso di inosservanza di tale obbligo, soltanto ai primi).

ART. 53

Autorità: Consiglio Stato sez. VI
Data: 29 luglio 2008
Numero: n. 3778
Parti: Min. int. ed altro C. F.B.
Fonti: Foro amm. CDS 2008, 7-8, 2142 (s.m.)

Classificazione
ARMI E MATERIE ESPLODENTI Licenza di porto d'armi

Testo
Armi e materie esplodenti - Licenza di porto d'armi - Art. 43 comma 1, lett. a), T.U.L.P.S. - Inapplicabilità - Nel caso in cui la pena detentiva sia stata commutata in pena pecuniaria - Ai sensi dell'art. 53, l. n. 689 del 1981.

L'art. 43 comma 1, lett. a), t.u. p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931 n. 773, che prevede la revocabilità della licenza di porto di fucile per uso caccia, in caso di condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commesse con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, non è applicabile nel caso in cui la pena detentiva sia stata commutata, ai sensi dell'art. 53, l. 24 novembre 1981 n. 689, in pena pecuniaria.

ART. 57

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 20 ottobre 1998
Numero: n. 12877
Parti: Auxilia
Fonti: Cass. pen. 1999, 3229 (s.m.), Giust. pen. 1999, II, 713 (s.m.)

Classificazione
BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) Reati in genere

Testo
La sostituzione di pena detentiva breve può essere applicata ai reati in materia paesaggistica, materia la quale si differenzia da quella urbanistica in senso stretto sotto vari profili, e precisamente: il particolare rilievo che assume il paesaggio nella costituzione, disciplinato autonomamente; la distinzione tra competenze trasferite alle regioni (urbanistica) e quelle delegate (paesaggio); la diversa incidenza che hanno i due tipi di vincolo sulla proprietà privata; il diverso regime delle concessioni in sanatoria; il fatto che il divieto di sostituzione della pena ha carattere eccezionale rispetto alla regola generale della sostituibilità.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 13 novembre 1995
Numero: n. 1679
Parti: Vacca
Fonti: Cass. pen. 1997, 175 (nota di: GALLUCCI), Giust. pen. 1997, II, 230, Dir. e giur. agr. 1997, 522 (nota di: LAMANTEA)

Classificazione
BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) Reati in genere

Testo
La sostituzione della pena detentiva breve di cui all'art. 53 della l. 24 novembre 1981, n. 689 non può essere applicata ai "reati previsti dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica". Tale divieto non concerne, però, i reati in materia paesaggistica, che si differenzia dalla prima per molteplici profili: 1) il particolare rilievo che assume il paesaggio nella Costituzione, autonomamente disciplinato nell'art. 9 e non regolato nell'art. 117, che menziona soltanto l'urbanistica; 2) le distinzioni tra le competenze trasferite (urbanistica) alle regioni e competenze delegate (paesaggio), le quali ultime mantengono un ampio potere di controllo e intervento in capo alle autorità centrali; 3) la diversa incidenza, che hanno i due tipi di vincolo sulla proprietà privata; 4) la possibilità di concessione in sanatoria per la materia urbanistica, non prevista per quella paesaggistica; 5) la diversità della causa di estinzione prevista dalla recente l. 23 dicembre 1994, n. 724: oblazione o concessione in sanatoria per le contravvenzioni urbanistiche; soltanto estinzione per autorizzazione paesaggistica in sanatoria in ordine agli illeciti di cui alla l. n. 431 del 1985; 6) obbligo di interpretazione restrittiva per la disposizione, che prevede eccezioni alla regola generale della sostituzione delle pene detentive brevi.

ART. 60

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 13 maggio 2004
Numero: n. 29661
Parti: T. e altro
Fonti: Rass. dir. farmaceutico 2005, 27

CLASSIFICAZIONE
SANITA' PUBBLICA Attivita' soggette a vigilanza sanitaria specialità medicinali (produzione e commercio delle -)

TESTO
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità e della successiva abrogazione dell'art. 60 l. n. 689 del 1981, nella parte in cui escludeva il reato di cui agli art. 443 e 452 c.p. (somministrazione di medicinali guasti o imperfetti) dal novero dei reati per i quali è consentita la sostituzione della pagina detentiva in pena pecuniaria, deve procedersi alla concessione di tale beneficio qualora ne sussistano i presupposti soggettivi.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 22 ottobre 2003
Numero: n. 45683
Parti: G.
Fonti: Cass. pen. 2004, 3762 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) Reati in genere

TESTO
La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è possibile anche in tema di tutela delle bellezze naturali a seguito della entrata in vigore della l. 12 giugno 2003 n. 134, il cui art. 4 comma 1 lett. c) ha abrogato l'art. 60 l. 24 novembre 1981 n. 689, che stabiliva il divieto di applicazione delle pene sostitutive ai reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, nelle quali veniva fatta rientrare, in una concezione ampia dell'assetto complessivo del territorio, la tutela dell'ambiente.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 15 giugno 2001
Numero: n. 30375
Parti: Fuggi
Fonti: Cass. pen. 2002, 2865 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) Reati in genere

TESTO
Il reato di cui all'art. 30 l. 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette), che sanziona penalmente l'inosservanza di talune disposizioni contenute nella medesima legge, è da ritenersi rientrante tra quelli esclusi, ai sensi dell'art. 60 l. 24 novembre 1981 n. 689, dalla possibilità di applicazione di sanzioni sostitutive, atteso che nella "materia urbanistica" il legislatore ricomprendeva all'epoca - come si deriva da una corretta interpretazione storica e sistematica - tutta la legislazione a salvaguardia del territorio ed a protezione dell'ambiente.

www.filoilcamico.it

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 20 marzo 2001
Numero: n. 16104
Parti: Casali
Fonti: Urbanistica e appalti 2001, 798 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE In genere - N.B. v. anche, sotto le singole Regioni, la sottovoce "Acque pubbliche"

TESTO
Poiché la "ratio" della contravvenzione prevista dalla lett. f) art. 96 r.d. n. 523 del 1904, che vieta la realizzazione di manufatti entro la distanza di dieci metri dal piede degli argini delle acque pubbliche, è quella di consentire la libera disponibilità di una idonea fascia di rispetto per intervenire sugli argini in caso di esondazione, integra il reato suddetto anche la realizzazione, entro la predetta fascia, di muretti di recinzione, perché anche simili opere, al pari di più ampi manufatti edilizi, possono frustrare la predetta finalità.

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 10 novembre 2000
Numero:
Parti: Mura
Fonti: D&G - Dir. e giust. 2001, 12, 70

CLASSIFICAZIONE
ARMI E MATERIE ESPLODENTI In genere

TESTO
È manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 60 della l. n. 689 del 1981, che esclude la possibilità di sostituzione della pena detentiva quando la condanna si riferisce a reati concernenti le armi da sparo, sollevata con riferimento all'art. 3 cost.

Autorità: Cassazione penale sez. V
Data: 03 aprile 2000
Numero: n. 2015
Parti: Pecci
Fonti: Urbanistica e appalti 2000, 907

CLASSIFICAZIONE
BELLEZZE NATURALI (Tutela delle) Reati elemento materiale

TESTO
Anche la sanzione irrogata per la violazione di cui all'art. 483 c.p. non può essere sostituita, ai sensi dell'art. 60 comma ultimo l. n. 689 del 1981, qualora sia stata posta in essere al fine di ottenere l'impunità per i reati di violazione ambientale ed edilizia.

www.vigileamico.it

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 10 novembre 1998
Numero: n. 2950
Parti: Sanna
Fonti: Dir. pen. e processo 1999, 612 (nota di: VIPIANA)

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI In genere

PENA Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi in genere

TESTO
La preclusione, prevista dall'art. 60 comma ultimo l. 24 novembre 1981 n. 689, alla sostituzione delle pene detentive brevi per i reati in materia edilizia ed urbanistica si deve ritenere estesa anche ai reati in materia ambientale (nella specie, la contravvenzione di cui agli art. 1 lett. g e 1 sexies l. 8 agosto 1985 n. 431). Infatti, la materia urbanistica, coincidente con l'assetto complessivo del territorio, comprende anche la materia ambientale.

Autorità: Corte costituzionale
Data: 06 luglio 2007
Numero: n. 265
Parti: M.A.
Fonti: Giur. cost. 2007, 4

Classificazione
PENA Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi in genere

Testo
È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 60 comma ultimo l. 24 novembre 1981 n. 689, censurato, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui esclude, pur nell'ipotesi in cui sia integrata la circostanza attenuante di cui all'art. 5 l. 2 ottobre 1967 n. 895, l'applicazione delle sanzioni sostitutive per i reati previsti dalle leggi in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per i detti reati la pena detentiva non è alternativa alla pena pecuniaria. Premesso che l'art. 60 l. n. 689 del 1981 è stato abrogato dall'art. 4 comma 1 lett. c) l. 12 giugno 2003 n. 134, e che, in base all'art. 5, comma 3, della medesima legge, le disposizioni di detto art. 4 si applicano anche ai procedimenti in corso, nell'ordinanza di remissione non risulta formulata alcuna argomentazione circa la perdurante applicabilità della norma abrogata ai fini della definizione del giudizio principale.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 13 maggio 2004
Numero: n. 29661
Parti: T. e altro
Fonti: Rass. dir. farmaceutico 2005, 27

Classificazione
SANITA' PUBBLICA Attivita' soggette a vigilanza sanitaria specialità medicinali (produzione e commercio delle -)

Testo
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità e della successiva abrogazione dell'art. 60 l. n. 689 del 1981, nella parte in cui escludeva il reato di cui agli art. 443 e 452 c.p. (somministrazione di medicinali guasti o imperfetti) dal novero dei reati per i quali è consentita la sostituzione della pagina detentiva in pena pecuniaria, deve procedersi alla concessione di tale beneficio qualora ne sussistano i presupposti soggettivi.

www.filoilegalmente.it

ART. 71

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 20 giugno 1994
Numero:
Parti: Manforti
Fonti: Cass. pen. 1995, 2679 (s.m.), Arch. giur. circol. e sinistri 1995, 31, Giust. pen. 1994, II, 762 (s.m.), Mass. pen. cass. 1994, fasc. 11, 107

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Inquinamenti atmosferici acustici ed elettromagnetici (fumi odori e rumori)

TESTO
L'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 231 del d.lg. n. 285/92 (nuovo c.strad.), a far tempo dal 1 gennaio 1993, dell'art. 22 della l. n. 615/66 (che sanzionava penalmente la circolazione con veicoli a motore diesel i cui fumi presentassero opacità superiore ai valori stabiliti nel regolamento, poi emanato con d.P.R. n. 323/71), non implica che la condotta già prevista dal cit. art. 22 sia ora sanzionabile ai sensi dell'art. 674 c.p., nella parte in cui questo prevede come reato l'emissione, nei casi non consentiti dalla legge, di gas, vapori o fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare persone. Detta condotta, infatti, è ora prevista e sanzionata in via amministrativa dal combinato disposto dell'art. 71 comma 6 del cit. d.lg. n. 285/92 e dell'art. 227 comma 2 del regolamento di attuazione emanato con d.P.R. n. 495/92, nulla rilevando in contrario che la sanzione sia, allo stato, inoperante, per via della mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione. (La Corte ha anche chiarito, in motivazione, che, pur dovendosi, nella descritta situazione, considerare tuttora vigente, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 232 comma 3 del d.lg. n. 285/92, il regolamento a suo tempo emanato con il d.P.R. n. 323/71, la violazione di detto regolamento non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 674 c.p., essendo già presente nell'ordinamento giuridico, per sè ancora non operante per inadempienze di carattere amministrativo, la norma che contempla il fatto come illecito di natura non penale, sicché, diversamente opinando, si darebbe luogo ad una lesione del principio costituzionale di eguaglianza, poiché verrebbe di fatto a dipendere dalla discrezionalità della autorità amministrativa la scelta del momento nel quale, con l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione, verrebbe comunque a cessare la applicabilità della norma penale).

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 20 giugno 1994
Numero:
Parti: Manforti
Fonti: Cass. pen. 1995, 2679 (s.m.), Arch. giur. circol. e sinistri 1995, 31, Giust. pen. 1994, II, 762 (s.m.), Mass. pen. cass. 1994, fasc. 11, 107

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Inquinamenti atmosferici acustici ed elettromagnetici (fumi odori e rumori)

TESTO
L'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 231 del d.lg. n. 285/92 (nuovo c.strad.), a far tempo dal 1 gennaio 1993, dell'art. 22 della l. n. 615/66 (che sanzionava penalmente la circolazione con veicoli a motore diesel i cui fumi presentassero opacità superiore ai valori stabiliti nel regolamento, poi emanato con d.P.R. n. 323/71), non implica che la condotta già prevista dal cit. art. 22 sia ora sanzionabile ai sensi dell'art. 674 c.p., nella parte in cui questo prevede come reato l'emissione, nei casi non consentiti dalla legge, di gas, vapori o fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare persone. Detta condotta, infatti, è ora prevista e sanzionata in via amministrativa dal combinato disposto dell'art. 71 comma 6 del cit. d.lg. n. 285/92 e dell'art. 227 comma 2 del regolamento di attuazione emanato con d.P.R. n. 495/92, nulla rilevando in contrario che la sanzione sia, allo stato, inoperante, per via della mancata

emanazione dei decreti ministeriali di attuazione. (La Corte ha anche chiarito, in motivazione, che, pur dovendosi, nella descritta situazione, considerare tuttora vigente, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 232 comma 3 del d.lg. n. 285/92, il regolamento a suo tempo emanato con il d.P.R. n. 323/71, la violazione di detto regolamento non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 674 c.p., essendo già presente nell'ordinamento giuridico, per sè ancora non operante per inadempienze di carattere amministrativo, la norma che contempla il fatto come illecito di natura non penale, sicché, diversamente opinando, si darebbe luogo ad una lesione del principio costituzionale di eguaglianza, poiché verrebbe di fatto a dipendere dalla discrezionalità della autorità amministrativa la scelta del momento nel quale, con l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione, verrebbe comunque a cessare la applicabilità della norma penale).

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 20 giugno 1994
Numero:
Parti: Manforti
Fonti: Cass. pen. 1995, 2679 (s.m.), Arch. giur. circol. e sinistri 1995, 31, Giust. pen. 1994, II, 762 (s.m.), Mass. pen. cass. 1994, fasc. 11, 107

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Inquinamenti atmosferici acustici ed elettromagnetici (fumi odori e rumori)

TESTO
L'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 231 del d.lg. n. 285/92 (nuovo c.strad.), a far tempo dal 1 gennaio 1993, dell'art. 22 della l. n. 615/66 (che sanzionava penalmente la circolazione con veicoli a motore diesel i cui fumi presentassero opacità superiore ai valori stabiliti nel regolamento, poi emanato con d.P.R. n. 323/71), non implica che la condotta già prevista dal cit. art. 22 sia ora sanzionabile ai sensi dell'art. 674 c.p., nella parte in cui questo prevede come reato l'emissione, nei casi non consentiti dalla legge, di gas, vapori o fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare persone. Detta condotta, infatti, è ora prevista e sanzionata in via amministrativa dal combinato disposto dell'art. 71 comma 6 del cit. d.lg. n. 285/92 e dell'art. 227 comma 2 del regolamento di attuazione emanato con d.P.R. n. 495/92, nulla rilevando in contrario che la sanzione sia, allo stato, inoperante, per via della mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione. (La Corte ha anche chiarito, in motivazione, che, pur dovendosi, nella descritta situazione, considerare tuttora vigente, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 232 comma 3 del d.lg. n. 285/92, il regolamento a suo tempo emanato con il d.P.R. n. 323/71, la violazione di detto regolamento non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 674 c.p., essendo già presente nell'ordinamento giuridico, per sè ancora non operante per inadempienze di carattere amministrativo, la norma che contempla il fatto come illecito di natura non penale, sicché, diversamente opinando, si darebbe luogo ad una lesione del principio costituzionale di eguaglianza, poiché verrebbe di fatto a dipendere dalla discrezionalità della autorità amministrativa la scelta del momento nel quale, con l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione, verrebbe comunque a cessare la applicabilità della norma penale).

ART 77

Autorità: Pretura Vicenza
Data: 19 maggio 1992
Numero:
Parti: Spadiliero
Fonti: Foro it. 1993, II, 521

CLASSIFICAZIONE
CACCIA Esercizio della caccia divieti

FURTO Oggetto materiale del reato

TESTO
L'abbattimento e la cattura di un fringuello non integra più il reato di furto, ex art. 624 c.p., in base a quanto disposto dall'art. 30, comma 3, l. 11 febbraio 1992 n. 157, che ha escluso in relazione all'impossessamento di fauna selvatica l'applicabilità delle disposizioni incriminatrici previste agli art. 624, 625 e 626 c.p.; pertanto, va revocata, per "abolitio criminis", la precedente sentenza di applicazione di sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.

www.vigileamico.it

ART. 86

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 12 dicembre 1984
Numero:
Parti: Cristini
Fonti: Cass. pen. 1986, 926 (s.m.), Giust. pen. 1986, II,334., Giur. it. 1985, II,305.

CLASSIFICAZIONE
SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE PIGNORATE O SEQUESTRATE Elemento materiale

TESTO
In tema di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa, l'uso del bene sequestrato rientra nella previsione normativa, purché da esso consegua un deterioramento della "res". (Nella specie è stato ritenuto che lo svolgimento di un'attività commerciale - o di altra ad essa assimilabile - in un locale sottoposto a sequestro giudiziario, del quale non si sia persa la disponibilità per provvedimento del giudice, qualora non incida sulla integrità della cosa, non realizza un uso del bene, penalmente sanzionabile).

ART. 96

Autorità: Corte costituzionale
Data: 16 dicembre 1982
Numero: n. 226
Parti: Cristoferi **C.** Pres. consiglio ministri
Fonti: Giur. cost. 1982, fasc. 12.

CLASSIFICAZIONE
INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI E PASCOLO ABUSIVO

TESTO
È stata sollevata - in riferimento all'art. 3 cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 636 comma 3 parte seconda c.p., relativamente alla sanzione, per il reato di pascolo abusivo con danneggiamento. Secondo l'ordinanza di rinvio risulterebbe ingiustificata la disparità di trattamento, peggiorativa nei confronti di chi introduce gli animali nel fondo altrui a fine di pascolo, quando il fondo resti danneggiato contro ogni previsione e volontà dell'agente, rispetto a chi l'introduca al deliberato fine di danneggiare rispondendo soltanto, si assume, del reato di cui all'art. 635 c.p. (che comporta pena più mite e procedibilità a querela anziché d'ufficio). Nel frattempo è sopravvenuta la l. 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale, che, ha sancito la perseguibilità a querela della persona offesa anche per il delitto di cui all'art. 636 c.p.; conseguentemente il giudice "a quo" dovrà procedere a nuovo esame della rilevanza della proposta questione alla luce della nuova normativa.

Autorità: Corte costituzionale
Data: 18 giugno 1982
Numero: n. 116
Parti: Gaballo
Fonti: Giur. cost. 1982, I,1104.

CLASSIFICAZIONE
DANNEGGIAMENTO In genere

TESTO
È stata sollevata - in riferimento agli art. 3 e 24 cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 636 prima ed ultima parte c.p., in quanto non prevede la perseguibilità a querela del reato di pascolo abusivo con danno di lieve entità. Nelle more del giudizio l'art. 96 l. 24 novembre 1981 n. 689 ha sancito la perseguibilità a querela della persona offesa dal delitto di cui all'art. 636 c.p. È necessario, pertanto, che il giudice "a quo" proceda a nuovo esame della rilevanza della questione.

Autorità: T.A.R. Valle d'Aosta
Data: 13 dicembre 1996
Numero: n. 187
Parti: Cavagnet **C.** Ente Parco naz. Gran Paradiso
Fonti: Foro Amm. 1997, 1154 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
AMBIENTE (Ecologia) N.B. v. anche, sotto le singole Regioni, la sottovoce " Ambiente " Parchi nazionali, regionali, interregionali, provinciali e interprovinciali

TESTO

Ai sensi del combinato disposto degli art. 32 e 34 lett. l), l. 24 novembre 1981 n. 689, e degli art. 10 e 14, r.d.l. 3 dicembre 1922 n. 1584, conv. in l. 17 aprile 1925 n. 473 la realizzazione di una costruzione all'interno del Parco nazionale del Gran Paradiso, in assenza dell'autorizzazione dell'Ente stesso, costituisce reato e pertanto è inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso contro l'intimazione a sospendere i lavori contenuta nel verbale impugnato e sulla quale il controllo giurisdizionale spetta al giudice penale.

Autorità: T.A.R. Torino Piemonte sez. II
Data: 26 febbraio 2003
Numero: n. 283
Parti: Serrao e altro **C.** Com. Tortona
Fonti: Foro amm. TAR 2003, 384 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
GIURISDIZIONE CIVILE Giurisdizione ordinaria e amministrativa autorita' giudiziaria ordinaria

TESTO
Le ordinanze emesse dal sindaco ai sensi dell'art. 54 d.lg. 11 maggio 1999 n. 152, che, in materia di tutela delle acque dall' inquinamento e di trattamento delle acque reflue urbane prevede l'applicazione di sanzioni amministrative di tipo afflittivo a chiunque contravvenga agli specifici divieti di scarico di acque, vanno annoverate tra gli atti impugnabili avanti al giudice ordinario, mediante il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 l. 24 novembre 1981 n. 689.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 02 febbraio 2005
Numero: n. 2084
Parti: Soc. Solago **C.** Prov. Milano
Fonti: Giust. civ. Mass. 2005, 2, Ragiusan 2005, 257, 143 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Rifiuti smaltimento e discariche

SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
In tema di violazioni degli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti , di cui all'art. 12, comma 1, d.lg. 5 febbraio 1997 n. 22, l'art. 7 del medesimo d.lg., oltre a classificare i rifiuti in urbani e speciali, in base alla loro origine, li ripartisce, a seconda delle caratteristiche, in rifiuti non pericolosi e pericolosi, mentre l'art. 52, comma 2, con riferimento a questi due tipi di rifiuti , prevede separate sanzioni per la violazione di detti obblighi. Da tali classificazioni e separate previsioni punitive deriva che la pericolosità e la non pericolosità dei rifiuti , rispetto ai quali siano mancate o siano state irregolari le registrazioni, configurano circostanze costitutive di due distinti illeciti. Ne discende che il principio fissato dagli art. 14 e 18 l. 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui la sanzione può essere inflitta solo per fatto preventivamente contestato, non consente l'irrogazione di pena per irregolarità attinenti a rifiuti di tipo diverso da quelli oggetto della contestazione, tenuto anche conto che detto principio è diretto ad assicurare il diritto di difesa dell'incolpato, e che l'esercizio delle relative facoltà, nella fase amministrativa prodromica all'ordinanza ingiunzione, esige che non sia mutato

l'addebito in tutti gli elementi influenti per il suo inquadramento nell'una o nell'altra fattispecie punibile e per l'individuazione della sanzione applicabile.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 15 marzo 2001
Numero: n. 3756
Parti: Soc. Asti Ambiente **C.** Prov. Asti
Fonti: Giust. civ. Mass. 2001, 489

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Applicazione

TESTO
In tema di sanzioni amministrative, l'applicabilità del principio secondo il quale, nella disciplina di cui alla l. n. 689 del 1981, per "luogo in cui è stata commessa l'infrazione" - in base al quale si radicano sia la competenza dell'autorità amministrativa cui spetta l'emissione del provvedimento sanzionatorio (art. 17) nel luogo della commissione della violazione, sia quella del giudice della opposizione allo stesso (art. 22) - deve intendersi (anche) quello in cui l'infrazione sia stata accertata postula la necessaria competenza territoriale degli organi accertatori, che, ove la violazione abbia carattere permanente, deve riferirsi quantomeno ad una frazione temporale della stessa, costituendo segmento primario della condotta che si assume illecita. (Nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha ritenuto che, in tema di smaltimento di rifiuti solidi urbani, l'art. 18 l. reg. del Piemonte - impositivo del divieto di scarico dei rifiuti provenienti da altre regioni fosse stato violato per effetto del fittizio cambio - avvenuto in Piemonte - della bolla di accompagnamento dei rifiuti stessi, cambio che, integrando gli estremi dell'operazione cartacea indispensabile per dissimulare l'origine non piemontese dei materiali, era da ritenersi segmento primario della condotta sanzionata dalla norma "de qua", legittimando, pertanto, i competenti organi piemontesi all'accertamento, senza che spiegasse influenza la circostanza che la località di provenienza dei rifiuti - nella specie, Monza - fosse sita al di fuori del comprensorio regionale).

Autorità: Corte costituzionale
Data: 16 dicembre 1982
Numero: n. 226
Parti: Cristoferi **C.** Pres. consiglio ministri
Fonti: Giur. cost. 1982, fasc. 12.

CLASSIFICAZIONE
INTRODUZIONE O ABBANDONO DI ANIMALI NEL FONDO ALTRUI E PASCOLO ABUSIVO

TESTO
È stata sollevata - in riferimento all'art. 3 cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 636 comma 3 parte seconda c.p., relativamente alla sanzione, per il reato di pascolo abusivo con danneggiamento. Secondo l'ordinanza di rinvio risulterebbe ingiustificata la disparità di trattamento, peggiorativa nei confronti di chi introduce gli animali nel fondo altrui a fine di pascolo, quando il fondo resti danneggiato contro ogni previsione e volontà dell'agente, rispetto a chi l'introduca al deliberato fine di danneggiare rispondendo soltanto, si assume, del reato di cui all'art. 635 c.p. (che comporta pena più mite e procedibilità a querela anziché d'ufficio). Nel frattempo è sopravvenuta la l. 24 novembre 1981 n. 689, recante modifiche al sistema penale, che, ha sancito la perseguibilità a querela della persona offesa anche per il delitto di cui all'art. 636 c.p.; conseguentemente il giudice "a quo" dovrà procedere a nuovo esame della rilevanza della proposta questione alla luce della nuova normativa.

Autorità: Corte costituzionale
Data: 18 giugno 1982
Numero: n. 116
Parti: Gaballo
Fonti: Giur. cost. 1982, I,1104.

CLASSIFICAZIONE
DANNEGGIAMENTO In genere

TESTO
È stata sollevata - in riferimento agli art. 3 e 24 cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 636 prima ed ultima parte c.p., in quanto non prevede la perseguibilità a querela del reato di pascolo abusivo con danno di lieve entità. Nelle more del giudizio l'art. 96 l. 24 novembre 1981 n. 689 ha sancito la perseguibilità a querela della persona offesa dal delitto di cui all'art. 636 c.p. È necessario, pertanto, che il giudice "a quo" proceda a nuovo esame della rilevanza della questione.

ART. 113

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 01 settembre 1995
Numero: n. 9213
Parti: Pref. Ravenna **C.** Mazzotti
Fonti: Giust. civ. Mass. 1995, 1580

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Sanzioni amministrative

TESTO
In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme di cui agli articoli 4 e 115 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (precedente codice della strada, ora sostituito con il d.l. 30 aprile 1992, n. 295), a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20, ultimo comma, l. 24 marzo 1989, n. 122, il quale, testualmente, stabilisce che la disposizione risultante dal combinato disposto dell'art. 11 l. 14 febbraio 1974, n. 62 e degli art. 113 e 114 l. 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alla disposizione del comma 4 del citato art. 11, deve essere interpretata nel senso che la somma di lire cinquemila era dovuta soltanto fino alla vigenza delle sanzioni edittali previste prima degli aumenti operati dagli stessi articoli 113 e 114, deve ritenersi che il pagamento nella misura ridotta di lire cinquemila è consentito solo per le violazioni commesse anteriormente alla data del 15 dicembre 1981, dalla quale hanno avuto effetto gli aumenti suddetti, mentre per quelle successive l'entità del pagamento deve essere elevata in relazione agli aumenti stessi, a nulla rilevando in contrario la previsione dell'art. 29, comma 2, della stessa legge n. 122 del 1989, che fissa alla data del 1 giugno 1989 l'entrata in vigore delle norme contenute nel suo titolo IV, ove è inserito il citato art. 20, giacché la natura chiaramente interpretativa di quest'ultima disposizione, esplicitamente diretta a risolvere i dubbi effettivamente sorti nell'applicazione della norma autenticamente interpretata, la rende necessariamente retroattiva sottraendola alle previsioni generali circa l'entrata in vigore delle altre disposizioni.

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 29 dicembre 1989
Numero: n. 5821
Parti: Saraceni **C.** Reg. Lazio
Fonti: Giust. civ. Mass. 1989, fasc.12.

CLASSIFICAZIONE
TIRO A SEGNO NAZIONALE In genere

TESTO
Con riguardo all'abusiva occupazione di trattori e trazzere la sanzione pecuniaria amministrativa (in origine ammenda), contemplata dall'art. 10 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3244 tra lire 40 e lire 200 per metro quadrato occupato (tenendo conto degli aumenti di cui alla l. 12 luglio 1961 n. 603), non configura pena proporzionale o comunque diversamente stabilita, ai sensi ed agli effetti dell'art. 115 della l. 24 novembre 1981 n. 689, in quanto è direttamente fissata dalla legge nel minimo e nel massimo, ancorché mediante calcoli aritmetici in riferimento alla estensione del suolo. Detta sanzione, pertanto, è soggetta alle disposizioni degli art. 113 e 114 della citata legge n. 689 del 1981, e, quindi, alla moltiplicazione per cinque prevista dal comma 1 del medesimo art. 113, nonché alla elevazione del minimo e del massimo, ove inferiori a L. 4000 e L. 10.000, a norma del comma 5 di tale disposizione. A questo ultimo proposito, va però considerato che l'eventuale inferiorità agli indicati limiti deve essere riscontrata sulla base della pena in concreto applicabile, moltiplicando cioè l'ammontare risultante dal comma 1 dell'art. 113 per il numero dei metri quadrati occupati

ART. 114

Autorità: Pretura Castelfranco V.
Data: 31 marzo 1987
Numero:
Parti: Guidotto **C.** Pref. Treviso
Fonti: Arch. giur. circol. e sinistri 1988, 53.

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Transito fermata, sosta, parcheggio

TESTO
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 114 l. 24 novembre 1981 n. 689, che ha elevato il massimo della sanzione edittale prevista dall'art. 4 cod. strad. per la sosta vietata, deve ritenersi implicitamente abrogato il comma 4 dell'art. 11 l. 14 febbraio 1974 n. 62, che, modificando l'art. 138 cod. strad. ha stabilito il limite edittale della sanzione soggetta ad oblazione.

Autorità: Tribunale Milano
Data: 26 aprile 1983
Numero:
Parti: Soc. misurazioni industriali
Fonti: Riv. dir. comm. 1984, II,112 (nota).

CLASSIFICAZIONE
IMPRESA E IMPRENDITORE Registro delle imprese

TESTO
Il cancelliere dirigente della cancelleria delle società commerciali ha il potere di sindacare la legittimazione degli istanti a richiedere la iscrizione nel registro delle imprese. La "prorogatio" è inapplicabile ai sindaci dimissionari per giusta causa essi non possono pertanto, di fronte alla inerzia dell'amministratore o liquidatore, sostituirsi ad esso a norma dell'art. 2406 c.c. nel richiedere la iscrizione. La procedura da seguire in questo caso è quella prevista nell'art. 2190 c.c. e l'amministratore o liquidatore inerte è perseguibile a norma degli art. 2626 c.c. e 113-114 l. n. 689 del 24 novembre 1981.

www.vigilanzamico.it

ART. 115

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 19 settembre 2006
Numero: n. 20253
Parti: Di Nardo **C.** Reg. Molise
Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 9

CLASSIFICAZIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE Effetti e sanzioni delle violazioni in genere

TESTO
Sanzioni amministrative - Effetti e sanzioni delle violazioni - Abusiva occupazione di tratturi e trazzere - Sanzioni applicabili - Disposizioni ex art. 113 della legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
Le sanzioni pecuniarie che il legislatore fissa in un minimo ed un massimo da irrogare con riferimento ai metri quadrati occupati non sono proporzionali, ai sensi dell'art. 115 legge n. 689 del 1981, e quindi non sono sottratte agli aumenti di cui al precedente art. 113 della stessa legge. A dette sanzioni è, peraltro, inapplicabile l'ultimo comma del citato art. 113 se, dalla moltiplicazione della pena per i metri quadrati occupati, si perviene, in concreto, ad una sanzione superiore, nel massimo, alle lire 25.000 previste dall'indicato ultimo comma. (Fattispecie relativa alla abusiva occupazione di una trazzera in Molise con l'impianto di un vigneto) .

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 07 agosto 1990
Numero: n. 7960
Parti: Minzoni **C.** Prefetto Ravenna
Fonti: Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 8, Dir. e giur. agr. 1991, 463.

CLASSIFICAZIONE
FRODI E CONTRAVVENZIONI NELL'AGRICOLTURA, NELLE INDUSTRIE E NEI COMMERCI Vini vigilanza e sanzioni

SANZIONI AMMINISTRATIVE

TESTO
Con riguardo alle violazioni amministrative di cui agli art. 22 e 84 del d.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162, concernenti la detenzione a scopo di commercio di vini non rispondenti alle definizioni stabilite per legge, la sanzione pecuniaria amministrativa prevista non configura pena "diversamente stabilita" ai sensi ed agli effetti dell'art. 115 della l. 24 novembre 1981 n. 689, in quanto è direttamente fissata dalla norma, ancorché mediante calcoli aritmetici in riferimento ad unità di misura (peso e volume del prodotto sofisticato), cui è correlato il comportamento sanzionato. Detta sanzione, pertanto, è soggetta agli aumenti previsti dagli art. 113 e 114 della citata legge n. 689 del 1981.

www.vigilecamico.it

ART. 124

Autorità: Cassazione civile sez. I
Data: 27 novembre 1982
Numero: n. 6424
Parti: Tocchi **C.** Consiglio comunale Montepulciano
Fonti: Giust. civ. Mass. 1982, fasc. 10-11

CLASSIFICAZIONE
ELEZIONI Elezioni amministrative (comunali e amministrative in genere)

TESTO
A norma dell'art. 124 della l. 24 novembre 1981 n. 689, modificativo dell'art. 140 c.p., l'applicazione da parte del giudice penale, nel corso dell'istruzione o del giudizio, della misura cautelare della sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici non opera con riguardo agli uffici elettivi per diretta investitura popolare (nella specie, consigliere comunale), nel senso che non solo non interferisce sul diritto di accedere a tali uffici, e, cioè, sull'eleggibilità (interferenza da escludersi anche nel vigore della precedente normativa), ma anche non impedisce l'esercizio della carica dopo l'investitura. Tale norma, in quanto rimuove deroghe o limiti ai diritti del candidato o dell'eletto (anche in considerazione del principio di extrattività della legge penale più favorevole), trova immediata applicazione nelle controversie in corso alla data della sua entrata in vigore.

www.vigileamico.it

ART. 126

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 05 maggio 1994
Numero:
Parti: Bazzicchi
Fonti: Cass. pen. 1995, 2152 (s.m.), Mass. pen. cass. 1994, fasc. 9, 81

CLASSIFICAZIONE
CONTRAVVENZIONE Estinzione per oblazione in genere

TESTO
In virtù del combinato disposto degli artt. 162 bis c.p. e 127 l. 24 novembre 1981 n. 689, alle violazioni in materia di alimentazione della prima infanzia, inquinamento atmosferico, impiego pacifico dell'energia nucleare, prevenzione infortuni sul lavoro ed igiene del lavoro l'unica oblazione applicabile è quella speciale. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza del pretore, che aveva applicato l'oblazione ordinaria ad illeciti in materia di prevenzione infortuni).

ART. 127

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 01 giugno 1982
Numero:
Parti: Gerini
Fonti: Giust. pen. 1983, II,469.

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI Inquinamenti acque interne in genere

TESTO
I reati di inquinamento idrico, permanendo le loro conseguenze dannose, sono esclusi dall'oblazione ai sensi del combinato disposto degli art. 162 bis comma 3 c.p. e 127 l. 24 novembre 1981 n. 689 sulle modifiche al sistema penale.

Autorità: Pretura Cassino
Data: 15 gennaio 1982
Numero:
Parti: Rossi
Fonti: Cass. pen. 1982, 1448.

CLASSIFICAZIONE
CONTRAVVENZIONE Estinzione per oblazione in genere

TESTO
La facoltà di procedere ad oblazione ai sensi dell'art. 162-bis c.p., introdotto nel corpo del codice dall'art. 126 l. 24 novembre 1981 n. 689, spetta anche all'imputato di contravvenzioni previste dalla l. 10 maggio 1976 n. 319 che siano punite con pena alternativa. L'art. 127 della l. 24 novembre 1981 n. 689 si limita ad estendere il particolare regime dettato in materia di oblazione dall'art. 162-bis c.p. alle contravvenzioni indicate nelle lett. F, H, I ed N del comma 1 dell'art. 34 della predetta legge, per le quali sia comminata la sola pena dell'ammenda, e, dunque, non esclude l'applicabilità dell'istituto in parola alle altre contravvenzioni previste dal citato art. 34, punite con pena alternativa.

www.vigilicamico.it

ART. 128

Autorità: Tribunale Roma
Data: 02 dicembre 1987
Numero:
Parti: Angelini e altro
Fonti: Giur. merito 1989, 458.

CLASSIFICAZIONE
EDILIZIA E URBANISTICA Reati tipo di condanna in genere

TESTO
In caso di condanna per reato edilizio, il giudice può, ai sensi dell'art. 165 c.p., come modificato dall'art. 128 legge n. 689 del 1981, subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 14 ottobre 1987
Numero:
Parti: Di Guida
Fonti: Cass. pen. 1989, 668 (s.m.), Riv. giur. edilizia 1989, I,270 (s.m.), Giust. pen. 1988, II,540 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
EDILIZIA E URBANISTICA Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali ordine di demolizione

TESTO
Nel caso di opere edilizie eseguite in assenza di concessione, in totale difformità da quest'ultima ovvero con variazioni essenziali, il giudice è tenuto - con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 17 lett. b) l. 28 gennaio 1977 n. 10, come modificato dall'art. 20 l. 28 febbraio 1985 n. 47 - a ordinare la demolizione solo quando questa non sia stata ingiunta ed eseguita a cura dell'autorità amministrativa ovvero comunque effettuata da parte del contravventore. Tuttavia, nemmeno in così residuale ipotesi è consentito al giudice di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'effettiva demolizione delle opere abusive, poiché tale ulteriore condizione può essere imposta nel caso in cui non si possa altrimenti raggiungere (art. 165 c.p. introdotto dall'art. 128 l. 24 novembre 1981 n. 689, sulle modifiche al sistema penale) l'effetto di eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e non anche quando, come nella materia urbanistica, la legge già provveda a ciò con un complesso di strumenti ripristinatori e riparatori di varia natura ed entità.

Autorità: Cassazione penale sez. un.
Data: 10 ottobre 1987
Numero:
Parti: Bruni
Fonti: Cass. pen. 1988, 420 (nota),1796 (nota)., Riv. pen. 1988, 117.

CLASSIFICAZIONE
PENA Sospensione condizionale della pena limiti e condizioni in genere

TESTO
L'art. 165 c.p. consente al giudice il potere di subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato, " salvo che la legge disponga altrimenti -, ed appunto nella materia edilizia la legge dispone altrimenti, perché riserva all'autorità comunale ogni tipo di intervento, compreso il ripristino coattivo dello stato dei luoghi. Pertanto, sia nella situazione normativa anteriore alla l. 28 febbraio 1985 n. 47, sia in quella successiva non è consentito al giudice subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione del fabbricato, in quanto la valutazione del danno al tessuto urbanistico e i suoi modi di eliminazione competono istituzionalmente al sindaco, il quale ha un potere d'imperio per la cura degli interessi pubblici che non consente interventi, di sostegno o sostitutivi di altra autorità (se non nei casi e nei limiti dell'art. 7 l. n. 47 del 1985, cit.), ancorché sia stata ingiunta la demolizione, dato che pure in questa ipotesi perdurano scelte discrezionali in capo all'autorità amministrativa e, per il privato, situazioni tutelabili davanti al giudice amministrativo.

Autorità: Tribunale Catania
Data: 23 aprile 1987
Numero:
Parti: Millimaci
Fonti: Cass. pen. 1987, 1845 (nota).

CLASSIFICAZIONE
EDILIZIA E URBANISTICA Reati tipo di condanna in genere

TESTO
Il giudice può subordinare in materia urbanistica il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione da parte del reo della costruzione abusiva, giacché l'art. 165 c.p., come modificato dall'art. 128 l. 24 novembre 1981 n. 689, prevede espressamente che la concessione di tale beneficio possa essere subordinata "all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato", e anche l'ultimo degli ostacoli che la corte suprema ravvisava all'esercizio di tale facoltà in materia urbanistica - consistente in una presunta riserva in favore dei poteri conferiti al sindaco dall'art. 15 l. 28 gennaio 1977 n. 10 - deve ritenersi superato dalla disposizione dell'art. 7 l. 28 febbraio 1985 n. 47, che conferisce al giudice - facendogli obbligo di esercitarlo - il potere di ordinare la demolizione dell'opera abusiva con la sentenza con la quale condanna il responsabile dell'abuso.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 29 settembre 1987
Numero:
Parti: Marchettini
Fonti: Cass. pen. 1989, 668 (s.m.), Riv. giur. edilizia 1989, I,245.

CLASSIFICAZIONE
EDILIZIA E URBANISTICA Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali ordine di demolizione

TESTO
È illegittima la pronuncia del giudice che sottoponga la concessione del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena alla condizione della demolizione di un manufatto abusivo entro un termine stabilito, perché si realizzerebbe una indebita ingerenza dell'autorità giudiziaria in un settore di competenza dell'autorità amministrativa. Tale illegittimità permane anche dopo la modifica dell'art. 165 c.p., con la l. 24 novembre 1981 n. 689, perché l'art. 128 della predetta legge prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose salvo che la legge disponga altrimenti e l'art. 15 l. 28 gennaio 1977 n. 10 costituisce, appunto, uno di quei casi di inapplicabilità del citato art. 165 c.p.

Autorità: Cassazione penale sez. III
Data: 09 marzo 1987
Numero:
Parti: Iuliano
Fonti: Cass. pen. 1988, 924 (s.m.), Giust. pen. 1988, II,228 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
INQUINAMENTI In genere

TESTO
In tema di reati concernenti lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esatto adempimento di quanto stabilito nella sentenza soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 30 d.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, che disciplina specificamente la materia. Per il principio di specialità, non può quindi essere applicato l'analogo istituto generale regolato dall'art. 165 c.p.

Autorità: Cassazione penale sez. I
Data: 02 aprile 1986
Numero:

Parti: Garofalo
Fonti: Cass. pen. 1987, 2135., Giust. pen. 1987, II,463 (s.m).

CLASSIFICAZIONE
PENA Sospensione condizionale della pena obblighi del condannato in genere

TESTO
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento di obblighi, diversi da quelli specificamente indicati, che richiedono un intervento di tipo riparatorio da parte del condannato rivolto ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato. (Nella specie la sospensione era stata subordinata allo sgombero di rottami di ferro dalla pubblica strada).

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 25 gennaio 1985
Numero:
Parti: Ramundo
Fonti: Cass. pen. 1986, 1367 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
EDILIZIA E URBANISTICA Reati in genere

TESTO
In materia di reati edilizi, deve considerarsi illegittima la pronuncia che subordina la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo quando l'ordine di demolizione, sia pure indiretto, impartito dal giudice penale attraverso l'apposizione della condizione, può effettivamente interferire con le potestà discrezionali riconosciute al sindaco dall'art. 15 l. 28 gennaio 1977 n. 10, sulla edificabilità dei suoli, in particolare con quella di disporre l'acquisizione dell'opera al patrimonio disponibile del comune. La pronuncia medesima deve essere, invece, considerata legittima qualora l'autorità amministrativa sia rimasta inerte di fronte all'abuso edilizio, non adottando alcun provvedimento e non dando neppure inizio all'attività sanzionatoria.

ART. 131

Autorità: Cassazione penale sez. VI
Data: 21 ottobre 1989
Numero:
Parti: Miduri
Fonti: Cass. pen. 1990, I,1091 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
ISTRUZIONE FORMALE E SOMMARIA Pene accessorie e misure di sicurezza (applicazione provvisoria)

TESTO
La applicazione, in via provvisoria, nel corso della istruzione, dell'interdizione dai pubblici uffici, per la sua natura e funzione si differenzia non soltanto dalla corrispondente pena accessoria irrogata in giudizio (la quale ha finalità di sanzione aggiuntiva) nonché dalle "misure di prevenzione" (che si fondano sul giudizio prognostico correlato alla "pericolosità " sociale), bensì anche dal provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio irrogata in via cautelativa, e per scopi meramente amministrativi, nell'ambito del rapporto del pubblico impiego (e pure da analoghe sospensioni provvisorie inflitte dagli ordini professionali). Infatti le misure previste dall'art. 140 c.p. hanno natura processuale e strumentale e perseguono lo scopo da una parte di salvaguardare la funzionalità ed intangibilità degli accertamenti istruttori - che potrebbero essere posti in pericolo dalla funzione degli inquisiti che diede origine alla azione criminosa - e dall'altra di impedire che, attraverso il mantenimento della predetta posizione, venga portata a termine - o, comunque, proseguita - la condotta antigiuridica incriminata. Di guisa che deve essere ritenuta la compatibilità tra la sospensione cautelare dal servizio irrogata ai sensi dell'art. 91 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 nei confronti di funzionari di uffici tecnici erariali imputati del delitto di cui all'art. 517 c.p. - e l'applicazione provvisoria della interdizione dai pubblici uffici disposta dal giudice istruttore e confermata, in sede di gravame, dalla sezione istruttoria della Corte di appello competente in virtù del comma 3 dell'art. 301 c.p.p..

ART. 138

Autorità: Cassazione penale sez. V
Data: 07 maggio 1991
Numero:
Parti: Palladino
Fonti: Cass. pen. 1992, 1035 (s.m.)

CLASSIFICAZIONE
PROVA PENALE Ammissione e assunzione delle prove nella istruzione e nel dibattimento sequestri

TESTO
Non è illegittimo il decreto di sequestro col quale venga imposto un vincolo di indisponibilità concretantesi nell'ordine di non utilizzare determinati impianti per una determinata produzione. Detto ordine, pur essendo funzionale ad un provvedimento ablativo (confisca), è conforme al principio di legalità, ai sensi dell'art. 48-bis delle disposizioni di attuazione del codice previgente (introdotto nell'ordinamento con l'art. 138 l. 24 novembre 1981, n. 689), in quanto ove intervenga definitivamente la confisca, quest'ultima è possibile nella forma non della espropriazione integrale dei macchinari, ma nella creazione delle condizioni per la loro inutilizzabilità ai fini della individuata produzione (Nella specie i ricorrenti erano imputati di furto aggravato di microorganismo funzionale alla produzione di "doxorubicina" ad alto potenziale tossico per uso antitumorale. Il pubblico ministero aveva sequestrato l'impianto di sintesi per la produzione della doxurubicina e quello di fermentazione della daunomicina, destinato alla produzione della doxorubicina ed aveva ordinato l'adozione degli accorgimenti tecnici e scientifici idonei a consentire l'utilizzazione degli impianti con esclusione delle menzionate produzioni. La Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento

www.vigilearnico.it

ART. 142

Autorità: Cassazione penale sez. IV
Data: 15 marzo 1984
Numero:
Parti: Mancini
Fonti: Cass. pen. 1985, 1443 (s.m.), Riv. giur. circol. trasp. 1985, 96.

CLASSIFICAZIONE
CIRCOLAZIONE STRADALE Reati in genere

TESTO
In caso di condanna per i reati previsti dal 12 al 14 comma dell'art. 80 c.strad., la confisca (art. 80-bis), introdotto dall'art. 142 l. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce al veicolo nel suo complesso unitario, indipendentemente dalle parti di cui è costituito. Pertanto, non è consentito scindere il veicolo, ai fini della confisca, in più parti separate per far incidere la misura di sicurezza su una sola di esse. (Fattispecie in tema di denegato dissequestro della scocca di un ciclomotore trasformato in motoveicolo a seguito di illegittimo potenziamento della parte meccanica).

www.vigileamico.it